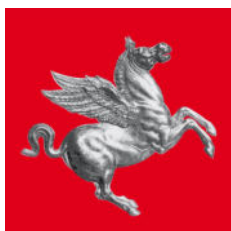


Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 36

mercoledì, 09 settembre 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	7
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	8
DECRETO 3 settembre 2026, n. 196	
"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione". De-	
lega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno	
8 settembre 2026, in seconda convocazione.	
.	8
DECRETO 3 settembre 2026, n. 197	
Delega a partecipare all'assemblea dei soci del Consorzio per lo	
Sviluppo delle Aree Geotermiche Co.Svi.G. S.c.r.l. convocata	
per il giorno 9 settembre 2026, in seconda convocazione.	
.	11
DECRETO 4 settembre 2026, n. 198	
Delega a partecipare all'Assemblea dei Partecipanti del Fondo	
"Sviluppo Cooperazione Toscana" convocata per il giorno 7 set-	
tembre 2026.	
.	13
DECRETO 4 settembre 2026, n. 199	
Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale ai sensi del-	
l'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. n. 45/2020 per gli	
eventi meteorologici verificatisi dal 20 al 21 agosto 2026.	
.	16
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	19
DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1052	
Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e l.r. 44/2024 art. 25 del	
D.Lgs 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito	
dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) relativa al proget-	
to per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato	
"Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp, successi-	
vamente ridotta a 14,508 Mwp, e relative opere connesse sito	
nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Sofonisba Solare	
S.r.l.. Provvedimento conclusivo.[ID 2441].	
.	19

DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1054

Approvazione "Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (iefp) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione gr n. 4/2014 - annualità 2027-2028.

..... 47

DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1055

PR FSE 2021/27 Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso "Voucher post laurea Master AA 2026/27" - Indirizzi ad ARD-SU.

..... 82

DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1056

PR FSE+ 2021/27- Avviso "Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari, l'inserimento nel mondo del lavoro e l'imprenditorialità accademica (d.g.r 1106/2025) - Integrazione budget.

..... 93

DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1062

Modifica alla delibera Giunta regionale n. 280/2022 Procedure per lautorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

..... 99

DELIBERAZIONE 31 agosto 2026, n. 1077

Trasporto di persone con fragilità socio-economica utilizzo nell'annualità 2026 delle quote 2025 non utilizzate e criteri per la rimodulazione delle assegnazioni in relazione ai fabbisogni territoriali.

..... 107

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 113

Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit - Settore VIA 113

DECRETO 28 agosto 2026, n. 19252 - certificato il 31 agosto 2026

(ID 2666) Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di incremento della frazione verde presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio, posto in località Legoli, nel comune di Peccioli (PI). Proponente: ALBE S.r.l. - Provvedimento Conclusivo.

..... 113

DECRETO 28 agosto 2026, n. 19253 - certificato il 31 agosto 2026 (ID 2609 - GeA) Art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006; art.57 della l.r.10/2010. Procedimento di proroga termine di efficacia provvedimento di verifica n. 11898 del 13.07.2021, relativo al progetto di realizzazione della stazione di accettazione fanghi delle fosse settiche presso lesistente impianto di depurazione dei reflui denominato "San Colombano" ubicato in Via Romania n. 1, nel Comune di Lastra. a Signa (FI). Proponente: Publiacqua S.p.a. - Provvedimento conclusivo.	122
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 28 agosto 2026, n. 19313 - certificato il 31 agosto 2026 L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.p.c.m. 27 febbraio 2019 e s.m.i - D.g.r. n. 650/2021. Intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" CUP: D43H20000140001. Proroga dichiarazione pubblica utilita' e termini art. 13, com- mi 3, 4 e 5 d.p.r n. 327/2001.	129
Direzione Valutazioni Ambientali e Autorita' di Audit - Settore VIA	
DECRETO 2 settembre 2026, n. 19487 - certificato il 3 settembre 2026 ID 2672 Decreto legislativo 152/2016, art.19 comma 10; Legge regionale 10/2010, articolo 57. Proroga del termine contenuto nel provvedimento di verifica (decreto dirigenziale n. 9794 del 16/06/2021), relativo al progetto di riassetto del reticolo minore in localita' Salciaia, nel Comune di Foiano della Chiana (AR); proponente: Comune di Foiano della Chiana. Provvedimento conclusivo.	142
Direzione Generale della Giunta Regionale	
DECRETO 2 settembre 2026, n. 19503 - certificato il 3 settembre 2026 Conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art.18 bis della l.r. 1/2009, del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R", della Direzione Sanita' welfare e coesione sociale della Giunta Regionale.	150
Direzione Sanita', Welfare e Coesione Sociale	
DECRETO 2 settembre 2026, n. 19522 - certificato il 3 settembre 2026 Incarichi ad interim dei settori "Gestione regionale del rischio clinico e sicurezza del paziente" e "Controllo economico di ge- stione del SSR" della Direzione Sanita', welfare e coesione so- ciale.	155
Direzione Valutazioni Ambientali e Autorita' di Audit - Settore VIA	

DECRETO 3 settembre 2026, n. 19549 - certificato il 3 settembre 2026 ID 2694 Art. 56 della l.r. 10/2010. Modifica delle condizioni ambientali (prescrizioni) n. 1.a e 1.d del provvedimento di verifica n. 4836 del 01/04/2020, progetto di adeguamento impianto di depurazione di Oratoio, in via Maggiore, nel Comune di Pisa. Proponente Acque Spa. Provvedimento conclusivo. 	160
DECRETO 3 settembre 2026, n. 19566 - certificato il 4 settembre 2026 ID 2695 Art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006; art.57 della l.r.10/2010. Proroga termine di efficacia provvedimento di verifica n. 15754 del 14.09.2021, relativo al Progetto di nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno, situato in via del Castelluccio snc, in località Terrafino nel Comune di Empoli (FI). Proponente Vetro Revet Srl. Provvedimento conclusivo. 	164
DECRETO 4 settembre 2026, n. 19596 - certificato il 4 settembre 2026 cod. GeA 15797 Provvedimento di verifica n. 6388 del 08/04/2022, relativo al progetto di "Interventi di bonifica della falda soggiacente il S.I.N. di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N.". CUP: I53B17000000002, nei Comuni di Massa (MS) e di Carrara (MS), proposto da SOGESID Spa. Esiti della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4. 	170
Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	
DECRETO 4 settembre 2026, n. 19614 - certificato il 4 settembre 2026 Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari" (AR). 	180
ALTRI ENTI	219
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità dei comuni di Montespertoli (FI), Camaiore (LU), Barberino di Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con d.p.c.m 29 gennaio 2026. 	219
SEZIONE II	220
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	221
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	

Approvazione Variante Generale al PTC della Provincia di Massa Carrara, ex artt.17 e 31 della L.R. n.65/2014.	221
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena)	
VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA LRT 65/2014 PER L'INTRODUZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE : AT1.10 - CAPOLUOGO, AT5.02 - QUERCEGROSSA , OP6.02 - VAGLIAGLI - ADOZIONE.	222
COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo)	
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA N.21 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34-232 e 238 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN LOCALITA' SAN PIERO IN FRASSINO FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA L.R. N. 23/2025 art. 56.	223
COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)	
Piano di Recupero (P.d.R.) in attuazione della scheda norma "TU_rl6" del P.O. vigente Area posta a Marina di Pietrasanta, in localita' Focette in via Aurelia angolo via Astoria - Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.	227
COMUNE DI PRATO	
Piano di lottizzazione n. 418-2023 per la realizzazione di edilizia residenziale e spazi pubblici in attuazione dell'area di trasformazione AT5_09 del Piano Operativo. Adozione ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 e s.m.i.	228
COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)	
ADOZIONE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO - VIA DI MEZZO .	229
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VICINALE AD USO PUBBLICO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO ECCEZIONALE DEL 02 NOVEMBRE 2023 . - VICINALE DELL'APPARITA VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 26 DEL 29/11/2023 FENIX PIANO 202513 - ID D2023ENOV_FI060 - SCHEDA SOUPRT ID 5528 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA - CUP B17H23003320004.	230

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 196 del 03 settembre 2026
--	-------------------------------------

Oggetto:

"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione". Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 8 settembre 2026, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"*;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

"1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile;"

Preso atto che per il giorno 2 settembre 2026, in prima convocazione, e per il giorno 8 settembre 2026, in seconda convocazione, è stata convocata un'assemblea dei soci di *"Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione"*;

Preso atto che il giorno 8 settembre 2026 il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 8 settembre 2026, in seconda convocazione;

Considerato che la partecipazione a società termali rientra fra le competenze della Direzione Generale della Giunta regionale e che tale competenza non risulta formalmente attribuita ad alcun dirigente della stessa Direzione;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare, in caso di impedimento dell'Assessore regionale Leonardo Marras, il Dott. Paolo Pantuliano, Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta regionale, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 8 settembre 2026, in seconda convocazione;

DECRETA

- l'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di "*Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione*" convocata per il giorno 8 settembre 2026, in seconda convocazione;

- in caso di impedimento dell'Assessore Leonardo Marras, il Dott. Paolo Pantuliano, Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta regionale, è delegato a partecipare alla sopracitata assemblea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 197 del 03 settembre 2026
--	-------------------------------------

Oggetto:

Delega a partecipare all'assemblea dei soci del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l. convocata per il giorno 9 settembre 2026, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile;”

Preso atto che per il giorno 8 settembre 2026, in prima convocazione, e per il giorno 9 settembre 2026, in seconda convocazione, è stata convocata un'assemblea dei soci del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Co.Svi.G. S.c.r.l.;

Preso atto che il giorno 9 settembre 2026 il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 9 settembre 2026, in seconda convocazione;

D E C R E T A

L'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – Co.Svi.G. S.c.r.l. convocata per il giorno 9 settembre 2026, in seconda convocazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 198 del 04 settembre 2026
--	-------------------------------------

Oggetto:

Delega a partecipare all'Assemblea dei Partecipanti del Fondo "Sviluppo Cooperazione Toscana" convocata per il giorno 7 settembre 2026.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 15 aprile 2024 “Approvazione elementi essenziali per l’approvazione del Fondo denominato “Sviluppo Cooperazione Toscana”, destinato alla promozione, consolidamento e il rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative”, integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 16 marzo 2026;

Visti i decreti dirigenziali n. 18582 del 12 agosto 2024 e n. 7335 del 8 aprile 2026, con i quali è stato approvato e modificato il Regolamento di Gestione del Fondo “Sviluppo Cooperazione Toscana”;

Visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 23225 del 14 ottobre 2024, con la quale la Regione Toscana ha sottoscritto il Fondo “Sviluppo Cooperazione Toscana”, accettando il sopracitato Regolamento e impegnandosi al versamento della quota del fondo nei termini in esso previsti;

Considerato che il Regolamento del Fondo “Sviluppo Cooperazione Toscana” prevede la costituzione di un’Assemblea dei Partecipanti, alla quale la Regione Toscana è legittimata a partecipare in quanto Sottoscrittore del Fondo;

Preso atto che è stata convocata un’assemblea per il giorno 7 settembre 2026 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno, in analogia con quanto previsto dalla l.r. 20/2008 per la partecipazione della Regione ad altri organismi di tipo assembleare, di delegare l’Assessore regionale all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all’agricoltura, Leonardo Marras, a partecipare all’Assemblea dei Partecipanti del suddetto Fondo convocata per il giorno 7 settembre 2026;

DECRETA

L'Assessore regionale all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'Assemblea dei Partecipanti del Fondo "Sviluppo Cooperazione Toscana" convocata per il giorno 7 settembre 2026.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 199 del 04 settembre 2026
--	-------------------------------------

Oggetto:

Dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. n. 45/2020 per gli eventi meteorologici verificatisi dal 20 al 21 agosto 2026

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: **DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” ed in particolare l'art. 24 comma 1 e comma 3;

Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 247 del 13/03/2023 ed in particolare l'allegato 1 punto 3 e l'allegato 2 della medesima delibera;

Considerato che nei giorni dal 20 al 21 agosto 2026 la Regione Toscana è stata interessata da un grave evento meteorologico generato dal transito di una vasta e intensa linea temporalesca che ha segnato il territorio regionale a partire dalla costa nord-occidentale, spostandosi progressivamente verso est e nordest e con il manifestarsi anche di elevate fulminazioni, violenti colpi di vento sulla costa centrale e nelle aree interne, nonché da precipitazioni di eccezionale intensità;

Preso atto della relazione descrittiva effettuata nell'immediatezza dell'evento, a cura della struttura regionale di cui all'articolo 18 della LR n. 45/2020, conservata agli atti d'ufficio, contenente una prima valutazione speditiva inerente le criticità registrate ed il quadro riepilogativo relativo all'attivazione delle strutture di coordinamento territoriale della Protezione Civile ed al dispiegamento delle forze sul campo per far fronte all'allerta meteo, inviata alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile per il conseguente inoltro al sottoscritto;

Ritenuto di dichiarare lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 45/2020 a causa dei predetti eventi nel territorio della Città metropolitana di Firenze ed in quello delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

Considerato, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonché delle azioni necessarie per fronteggiare l'emergenza in atto;

DECRETA

1. di dichiarare, per la durata di sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. n. 45/2020 per gli eventi meteorologici che nei giorni dal 20 al 21 agosto 2026 hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Firenze e quello delle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

2. di rinviare, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della citata L.R. n. 45/2020, a successiva deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei comuni interessati dall'evento nonché delle azioni necessarie per fronteggiare l'emergenza in atto;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 5)

Delibera N 1052 del 31/08/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Carla CHIODINI

Oggetto:

Art. 73-quinquies L.R. 10/2010 e l.r. 44/2024 art. 25 del D.Lgs 152/2006. Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp, successivamente ridotta a 14,508 Mwp, e relative opere connesse" sito nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Sofonisba Solare S.r.l.. Provvedimento conclusivo.[ID 2441]

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Verbale Conferenza di Servizi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

Allegati n. 1

1

Verbale Conferenza di Servizi

1b422ea869b4472f2ab46a17d2996a409dd5e916da713c722d446e099971af40

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la legge n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- il D.Lgs. 190/2024 - *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- la L.R. n. 40/2009- *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;
- la L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni

- D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*, come modificata con D. G.R. n. 469 del 20/04/2026 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, sostituzione degli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024”*;
- D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*;

PREMESSO che la società Sofonisba Solare S.r.l. – con sede legale a Milano, in via Giuseppe Pozzone n. 5, C.F. e P. IVA: 12666260968 - (di seguito Proponente) ha depositato, in data 29/04/2025 prot. n. 0280947, istanza per l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica Energetica (di seguito AUE) comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) presso il Settore *“Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia”* (di seguito Settore Autorizzante), ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e dell'art. 73-quinquies, comma 1, della L.R. 10/2010, in relazione al progetto di *“realizzazione di un impianto agrivoltaico "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp e relative opere di connessione”* ubicato nel Comune di Capalbio (GR), corredata degli elaborati progettuali ed ambientali. Detta istanza è stata perfezionata il 09/06/2025 prot. n. 0426870;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza nominale prevista inizialmente pari a 22,287 Mwp e successivamente ridotta a 14,508 Mwp, da installarsi nel Comune di Capalbio (GR), in prossimità del confine regionale tra la Regione Toscana e il Comune di Montalto di Castro (VT) in Regione Lazio. I terreni interessati dall'intervento sono a destinazione agricola, per una superficie complessiva di 43,78 ha, di cui circa 18,61 ha di superficie recintata e destinata all'impianto. L'agrivoltaico inizialmente articolato in tre lotti (sottocampi) recintati, destinati all'installazione dei moduli fotovoltaici è stato parzialmente modificato secondo uno schema *“a mosaico”* costituito da lotti ristretti e alternanze di aree libere in cui è prevista la piantumazione di specie autoctone ad alto fusto ed elementi

vegetali a siepe. Il progetto agrivoltaico, oltre alla produzione di energia, prevede il pascolo ovino; l'impianto è connesso alla rete elettrica nazionale tramite tre cabine di consegna poste a piè di impianto, un cavidotto interrato ospitante tre trame di cavi in MT, della lunghezza di 2,25 km, fino alla cabina primaria di progetto "Capalbio" per la trasformazione in AT e l'immissione in un esistente elettrodotto aereo a 132 kV;

DATO ATTO che

il progetto, già sottoposto ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, in quanto rientrante nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 lettera b) denominato "*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*", è stato assoggettato alla procedura di VIA di competenza regionale così come disposto con D.D. n. 25097 del 13/11/2024;

il procedimento di VIA comprende:

- la Valutazione di Incidenza sul Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS): "*Boschi delle Coline di Capalbio*" (IT51A0029);
- la verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dal proponente ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

il progetto ricade nel territorio del Comune di Capalbio; sono stati inoltre coinvolti la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Montalto di Castro in quanto potenzialmente interessati dagli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0366382 del 21/05/2025, ha avviato e contestualmente sospeso il procedimento di Autorizzazione Unica Energetica (AUE), in attesa degli esiti della procedura di VIA e nel rispetto dei tempi massimi previsti per tale procedura all'art. 73 quinquies della L.R. n. 10/2010 nella versione vigente al momento dell'avvio del procedimento;

in data 25/06/2025, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la consultazione del pubblico per un periodo pari a 30 giorni, ai sensi dell'art. 73 quinquies, comma 4 lett. a) della L.R. 10/2010;

con nota del 25/06/2025, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 21/08/2025 ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

in esito alla fase di consultazione, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del pubblico;

il Proponente in data 01/09/2025, in ragione della complessità della documentazione da produrre, ha richiesto una sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti concessa dal Settore VIA in data 01/09/2025;

il Proponente in data 15/12/2025, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17/12/2025, ha depositato la documentazione integrativa richiesta; pertanto, in data 19/12/2025, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 73- quinquies comma 7 della l.r.10/2010;

in esito alle due fasi di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota prot. 0083234 del 29/01/2026, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente con contestuale indicazione di Conferenza di Servizi istruttoria, convocando la prima riunione per il giorno 16/02/2026;

nella seduta del 16/02/2026 è emersa la necessità di acquisire approfondimenti da parte del Proponente, i quali sono stati depositati in data 15/05/2026 (prot. nn. 0373402, 0373403 e 0373404). Il Settore VIA ha quindi provveduto, in data 19/05/2026m a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 73- quinquies comma 7 della l.r.10/2010;

in esito alla fase di consultazione, è pervenuta n. 1 osservazione da parte del pubblico;

il Settore VIA, con nota del 19/05/2026, ha convocato la seconda riunione di Conferenza di Servizi istruttoria per il giorno 21/07/2026 ed ha contestualmente richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sugli approfondimenti depositati; con successiva nota del 17/07/2026, per motivi istruttori, la medesima riunione è stata rinviata al giorno 31/07/2026;

con nota del 04/08/2026, successivamente alla seconda riunione di Conferenza di Servizi istruttoria, è pervenuto il contributo del Comune di Montalto di Castro, potenzialmente interessato dagli impatti;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che, sulla base della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza di Servizi istruttoria ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 16/02/2026 e del 31/07/2026, come risulta dai rispettivi verbali agli atti del settore scrivente; viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il verbale conclusivo del 31/07/2026 (Allegato 1);

RICHIAMATO il sopra richiamato verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria del 31/07/2026, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto di *"realizzazione di un impianto agrivoltaico "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp, successivamente ridotta a 14,508 Mwp, e relative opere connesse, sito nel Comune di Capalbio (GR)";*

PRESO ATTO, come risulta dai verbali delle riunioni della Conferenza, di quanto segue:

- la modifica apportata al layout dell'impianto è stata attentamente esaminata e la medesima è stata infine valutata positivamente dal settore regionale "Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio", ritenendo che la proposta finale riconduca il progetto verso parametri di coerenza con il PIT-PPR, pur non essendo ancora garantita una integrazione paesaggistica ottimale date alcune carenze progettuali in merito alla manutenzione delle specie vegetazionali, il cui corretto sviluppo è elemento imprescindibile per garantire la sostenibilità degli impatti sul paesaggio;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo invece ritiene che le modifiche introdotte non siano ancora sufficienti a garantire l'armonizzazione degli interventi con il paesaggio rurale in cui si inseriscono e con gli elementi valoriali che contraddistinguono la porzione di territorio interessata; di medesimo tenore sono la Provincia di Grosseto ed il Comune di Capalbio, interessato territorialmente dagli impatti;
- dai lavori istruttori è inoltre emersa una evidente preoccupazione circa gli impatti cumulativi con i numerosi progetti in corso di valutazione/autorizzazione/realizzazione anche nel Comune di Montalto di Castro (VT) e della Regione Lazio, area sulla quale si sta verificando una massiccia e incontrollata proliferazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- la Soprintendenza ed il Comune di Capalbio concordano nell'evidenziare un aspetto maggiormente critico per la valutazione, legato al permanere di un impatto significativo non superabile con l'introduzione di misure di mitigazione, sulla componente Patrimonio e beni culturali, e relative ricadute socio economiche, dato dalla vicinanza dell'impianto in progetto al Parco Museale Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle, riconosciuto di rilevanza artistica e culturale;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono pervenute complessivamente n. 2 osservazioni da parte del pubblico con le quali viene manifestata contrarietà al progetto in esame, ritenendo il medesimo incompatibile con il Polo Museale del Giardino dei Tarocchi, importante attrattiva turistica per il territorio di Capalbio;

VISTO che la Conferenza di Servizi istruttoria nella seduta conclusiva del 31/07/2026, alla luce della discussione svolta, dopo approfondita disamina degli elementi emersi, considerati i contributi pervenuti e le risultanze delle valutazioni istruttorie, anche nella configurazione ridotta di 14,508 Mwp, così come dettagliatamente documentato nel verbale (Allegato 1 al presente atto), richiamata la necessità di effettuare una corretta ponderazione e bilanciamento dei diversi interessi pubblici, con particolare riferimento all'esigenza di potenziare lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e la concorrente esigenza di tutela della componente paesaggistica, storico-culturale, identitaria ed economica del territorio interessato, ha concluso i propri lavori con proposta di pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui trattasi;

CONSIDERATI gli esiti negativi delle valutazioni espresse circa:

- la componente patrimonio e beni culturali per la quale la presenza dell'impianto nelle vicinanze del Parco Museale del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle determina un impatto significativo, non superabile con l'introduzione di misure di mitigazione, con relative negative ricadute socio-economiche;
- gli aspetti paesaggistici, percettivi e territoriali dell'intervento, per i quali emerge il permanere di criticità rispetto all'integrazione del progetto nel paesaggio e la necessità di approfondimenti anche sul contesto di area vasta;

CONSIDERATE altresì le manifeste preoccupazioni dei territori locali in riferimento al proliferare degli impianti FER e la conseguente snaturazione dei territori e le possibili ripercussioni sul tessuto economico-sociale della Maremma;

PRESO altresì ATTO che successivamente alla seconda riunione di Conferenza di Servi è pervenuto il contributo del Comune di Montalto di Castro, che esprime parere contrario alla realizzazione dell'opera:

- condividendo le preoccupazioni del Comune di Capalbio e della Provincia di Grosseto in riferimento all'inserimento dell'impianto in un contesto di area vasta trasformata in distretto energetico con una alterazione delle caratteristiche morfologiche, di fruizione e di originaria destinazione delle aree, incoerenti con la configurazione tipica del paesaggio della Maremma, individuando come unica ipotesi di fattibilità la delocalizzazione dell'impianto.

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 31/07/2026, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto di *"realizzazione di un impianto agrivoltaico "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp, successivamente ridotta a 14,508 Mwp, e relative opere di connessione, ubicato nel Comune di Capalbio (GR)"*, presentato Sofonisba Solare S.r.l. (con sede legale a Milano, in via Giuseppe Pozzone n. 5, C.F. e P. IVA: 12666260968), per le considerazioni e le motivazioni riportate in premessa e nel verbale del 31/07/2026 relativo alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Autorizzazioni Energetiche e Servizio Idrico Integrato competente per il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica;

3) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

La Direttrice
CARLA CHIODINI



Regione Toscana

**Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

**CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 31/07/2026

Oggetto: [ID 2441] Art. 73-quinquies l.r. 10/2010 e l.r. 44/2024, Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE), impianto agrivoltaico "Capalbion" con potenza installata pari a 22.829 kWp e relative opere connesse, sito nel Comune di Capalbion (GR). Proponente: Sofonisba Solare S.r.l.

Il giorno 31 luglio 2026 alle ore 10:15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile *ad interim* del Settore VIA, Arch. Carla Chiodini, apre la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (CdS) istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. 241/1990, indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 19/05/2026 Prot. 0379690, finalizzata ad effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

- Comune di Capalbion
- Provincia di Grosseto
- ARPAT – Settore VIA/VAS
- Azienda USL Toscana sud est Dipartimento della prevenzione Grosseto
- Consorzio di Bonifica n. 6 Toscana Sud
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
- Autorità Idrica Toscana
- Acquedotto del Fiora Spa
- e-Distribuzione Spa
- TERNA Rete Italia Spa
- SNAM Rete Gas Spa – Distretto centro occidentale
- Gergas – Grosseto Energia Reti Gas Spa
- 2i Rete Gas Spa

e per la Regione Toscana:

- Settore Autorizzazioni Uniche Energetiche e Servizio Idrico Integrato
- Settore Transizione Ecologica, Energetica e Verifica Climatica
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
- Settore VAS e VIncA
- Settore Politiche di Economia circolare, Gestione Rifiuti e Qualità dell'aria
- Settore Tutela della natura e del mare
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Autorità di gestione FEASR
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

- Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione leader. Usi Civici.

nonché i Soggetti art.30 comma 2 d.lgs.152/2006:

- Comune di Montalto di Castro
- Provincia di Viterbo
- Regione Lazio – Area Valutazione impatto ambientale

è stato altresì convocato il proponente, società Sofonisba Solare S.r.l., ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

PRESENZE IN CONFERENZA

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto/Ente/Settore/ufficio	Rappresentante	Funzione
Comune di Capalbio	Arch. Giancarlo Pedreschi	Responsabile
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo	Arch. Valentina Tavanti	Delegata

Sono presenti in rappresentanza della Società Proponente con i propri consulenti: Isadora Olcay, Giuseppe Fusco, Virgilio Iallonardi, Pierluigi Talarico, Maria Elena Bertoldo, Saverio Internò e Mirko Ceccoli;

Per il Comune di Capalbio è presente il Sindaco Gianfranco Chelini;

Sono infine presenti i seguenti funzionari regionali:

- Giovanna Bogni e Daniela Quirino per il Settore VIA;

Con nota Prot. 0613052 del 29/07/2026 il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici comunica che non potrà partecipare alla Conferenza e conferma comunque i pareri già espressi.

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Il Settore VIA ricorda che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in oggetto, in merito alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Capalbio", nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni degli SCA.

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi (CdS) del 16/02/2026 (trasmesso con nota prot. 0152082 del 18/02/2026), unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati.

Il Settore VIA ricorda che la scorsa seduta della Conferenza dei Servizi Istruttoria si era conclusa con la necessità di acquisire da parte del proponente gli approfondimenti emersi in sede della stessa Conferenza di Servizi istruttoria e dai pareri e contributi pervenuti.

L'odierna riunione di Conferenza di Servizi si svolgerà secondo il seguente OdG:

- discussione in merito alle integrazioni fornite dal Proponente e alle criticità ancora non risolte circa gli aspetti ambientali e gli aspetti paesaggistici;
- confronto con i vari soggetti coinvolti nel procedimento;
- eventuale conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi.

Il Settore VIA passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO

L'impianto della società Sofonisba Solare S.r.l. è sottoposto al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Energetica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e di valutazione di impatto ambientale regionale, ai sensi dell'art. 13-ter della LR. 39/2005 e dell'art. 73-quinquies della LR 10/2010 come inseriti dalla LR. 44/2024.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Si dà atto che successivamente alla seconda riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 16/02/2026:

in data 15/05/2026 (prot. nn. 0373402, 0373403 e 0373404), il Proponente ha depositato presso il Settore VIA la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta in sede di prima riunione di Conferenza dei Servizi;

a seguito della nota del Settore VIA prot. n. 0379690 del 19/05/2026 di richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sulla documentazione integrativa ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i contributi istruttori e pareri di:

- Consorzio 6 Toscana Sud al prot. n. 0164386 del 23/02/2026;
- Settore regionale VAS e VInCAssunto al prot. n. 0407442 del 29/05/2026;
- Acquedotto del Fiora S.p.A., assunto al prot. n. 0421433 del 04/06/2026;
- Settore regionale Tutela, Riquadificazione e Valorizzazione del Paesaggio, assunto al prot. n. 0457795 del 11/06/2026;
- Provincia di Grosseto (Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico), assunto al prot. n. 0460814 del 12/06/2026;
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR, assunto al prot. n. 0467486 del 15/06/2026 e prot. n. 0600379 del 24/07/2026;
- Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, assunto al prot. n. 0475074 del 16/06/2026;
- Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e Cambiamenti climatici, assunto al prot. n. 0480802 del 17/06/2026;
- Comune di Capalbio, assunto al prot. n. 0486932 del 19/06/2026;
- Autorità Idrica Toscana, assunto al prot. n. 0487032 del 19/06/2026;
- Settore regionale Transizione Ecologica, Energetica e Verifica Climatica prot. n.. 0494183 del 22/06/2026;
- Settore regionale Autorizzazioni Uniche Energetiche e Servizio Idrico Integrato prot. n. 0579543 del 16/07/2026;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, assunto al prot. n. 0588932 del 21/07/2026.

Dell'odierna riunione della CdS istruttoria è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della LR. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, è pervenuta ulteriore n. 1 osservazione da parte del pubblico.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Digs. 152/2006.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL 15/05/2026

Nella documentazione integrativa depositata il 30/01/2026 il Proponente informa che, a seguito dei contributi istruttori e delle osservazioni formulate nel corso della Conferenza dei Servizi del 16/02/2026, ha svolto un'approfondita attività di revisione progettuale finalizzata al recepimento delle principali criticità emerse

nell'ambito del procedimento. L'attività di revisione ha comportato una sostanziale rielaborazione del progetto originariamente presentato, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, percettivi e territoriali dell'intervento, perseguendo l'obiettivo di migliorare significativamente il rapporto tra impianto agrivoltaico, contesto rurale e componenti paesaggistiche del territorio interessato. Pertanto, fornisce i seguenti elaborati aggiornati:

- Lettera Riscontro CdS;
- Relazione Generale;
- Inquadramento Territoriale Cartografico CTR;
- Inquadramento Territoriale Cartografico Ortofoto;
- Planimetria generale impianto di progetto su Ortofoto_Q1;
- Planimetria generale impianto di progetto su CTR_Q1;
- Relazione lavaggio moduli FV;
- Particolari attraversamenti idraulici interni al campo;
- Relazione Mitigazioni e compensazioni;
- Relazione Pedo-Agronomica;
- Relazione Piano Agro Voltaico;
- Planimetria delle coltivazioni e dell'allevamento;
- Tipici strutture porta moduli;
- Planimetria Opere di dismissione;

Al fine di diminuire l'estensione dei moduli d'impianto ed il numero dei pannelli, è stato modificato il layout dell'impianto ed incrementata la fascia di mitigazione con maggiori opere a verde e migliorato l'inserimento paesaggistico dell'opera nel territorio a carattere rurale. Il proponente ha ridimensionato la potenza installata da 22,287 MWp a 14,508 MWp e ridotto sensibilmente il numero dei moduli fotovoltaici previsti oltre ad una sensibile riduzione della superficie recintata. In particolare, la superficie effettivamente occupata dai pannelli, è passata da circa 9,29 ha a circa 5,7 ha; sono state incrementate le superfici agricole disponibili, introdotti interventi vegetazionali orientati alla creazione di un effetto mosaico e perseguito una maggiore frammentazione percettiva.

In particolare il proponente, in recepimento della richiesta di incremento delle mitigazioni vegetazionali formulata dal Settore regionale paesaggio, ha progettato il nuovo layout secondo uno schema "a mosaico" costituito da lotti ristretti di moduli fotovoltaici con alternanze di aree libere in cui è prevista la piantumazione di specie autoctone ad alto fusto. I campi 1, 2 e 3 saranno contornati nei loro perimetri da elementi vegetali vivi come siepi ed elementi arborei con finalità diverse in funzione delle loro caratteristiche, sia di natura agricola che ambientale, oltre ad azioni di mitigazione della recinzione e dell'impianto tecnologico. Le siepi svolgeranno un compito di contenimento fisico degli animali al pascolo e fonte di alimentazione per i pronubi, le arboree di rifugio ed alimentazione dell'avifauna, entrambe contribuiranno alla diversificazione vegetale dell'area in abbinamento con le essenze pascolative nei campi.

Con la nuova proposta progettuale il proponente ha aumentato il numero e la varietà delle specie per le opere di mitigazione, aggiornando gli elaborati grafici con rappresentazione della siepe arbustiva nella sua intera estensione, come indicato nella tavola "01DI7COMTPLA2P_Planimetria generale impianto di progetto su Ortofoto_Q1" e "01DI10COMTPLA2P_Planimetria generale impianto di progetto su CTR_Q1". Rispetto al progetto originario ha integrato il documento denominato "03DI2COMRMIT2P_Relazione Mitigazioni e compensazioni" in cui evidenzia che saranno installati 12.432 moduli in meno ed integrati circa a 334 individui di specie arboree. In estrema sintesi, l'attuale progetto delle opere a verde di mitigazione ed inserimento paesaggistico prevede:

- la messa a dimora di specie vegetali perenni come arbusti mediterranei disposti lungo il perimetro dei campi in abbinamento ad esemplari arborei (Lecceta tipica), questi ultimi saranno presenti sia perimetralmente che in punti definiti dell'area in esame.
- lungo i perimetri interni rivolti verso i canali sono messe a dimora specie arboree e arbustive distribuite tra loro in piccoli gruppi isolati, in corrispondenza dei quali sarà operata una pulizia delle sponde di larghezza contenuta ad 1 metro;

- l'installazione di arnie di ape domestica (*Apis mellifera*), compatibile con il pascolamento.

Le fotosimulazioni aggiornate e gli elaborati paesaggistici allegati alla documentazione integrativa hanno approfondito l'aspetto dell'impatto visivo percepibile dal Giardino dei Tarocchi, quale elemento di sensibilità paesaggistica dell'area vasta e dalle principali direttrici paesaggistiche, oltre che rispetto ai Percorsi Fondativi.

Inoltre, nell'elaborato *“Riscontro alla Conferenza dei Servizi istruttoria (art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009) del 16/02/2026”*, il proponente ha fornito risposte ai contributi tecnici istruttori della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale, Comune di Capalbio ed al Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, pervenuti nel corso del procedimento.

Con riferimento alla richiesta del Settore regionale Genio Civile Toscana Sud il proponente ha altresì presentato una tavola in cui sono rappresentati particolari costruttivi relativi agli attraversamenti idraulici interni al campo agrivoltaico ed ulteriori approfondimenti sugli aspetti idraulici contenuti al paragrafo 15 nella *“01DI1COMRRG2P_Relazione Generale”*.

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI PERVENUTI

Provincia di Grosseto - Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente

Nel contributo conclusivo del 12/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, la provincia sostiene che, pur avendo ridotto la superficie fotovoltaica, l'impianto in oggetto è ancora estraneo al contesto del paesaggio agricolo locale (così come argomentato nella precedente nota provinciale 26433 del 14/07/2025).

Comune di Capalbio

Nel contributo conclusivo del 19/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, pur avendo il proponente ridotto il layout superficiale, il Comune esprime parere contrario ritenendo le modifiche “del tutto insignificanti e inidonee a superare le profonde criticità ambientali e soprattutto paesaggistiche individuate.” In particolare segnala che il parere contrario si fonda su motivi di tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico comunale (in linea con la Soprintendenza e i vincoli del Codice dei Beni Culturali) e su insanabili vizi procedurali e soggettivi. Conferma le criticità rilevate come di seguito riportato:

“• *Assoluto contrasto con l'Obiettivo del PIT – Scheda di Ambito n. 20 Ripiani Tufacei e Bassa Maremma – SECONDA INVARIANTE STRUTTURALE.*

• *Assoluto contrasto visivo con il Giardino dei Tarocchi – Area Museale bene oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 in quanto di grande valore artistico.*

• *Non risulta una adeguata valutazione degli effetti cumulativi indotti – condivisione di quanto espresso dalla Regione con la Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 03/06/2024 .*

• *Manca l'Autorizzazione Paesaggistica e della Concessione Demaniale per attraversamento Fosso del Pelagone*

• *Assoluto contrasto con lo Statuto del Territorio del Nuovo Piano Strutturale adottato – applicazione misure di salvaguardia.*

• *Contrasto con Siti Natura 2000”.*

Autorità Idrica Toscana

Nel contributo conclusivo del 19/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, AIT prende atto che nel paragrafo §.16.1 della *“Relazione generale”* (elaborato 01DI1COMRRG2P), il Proponente ha censito le interferenze tra il cavidotto interrato di progetto e l'infrastruttura a rete del pubblico acquedotto e per quanto di competenza non ravvisa altri elementi da approfondire.

Consorzio 6 Toscana Sud

Nel contributo del 23/02/2026, verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di

bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i, e che solo il tratto del corso d'acqua denominato Fosso del Pelagone TS78170 risulta all'interno del reticolo idrografico e in quello di gestione, il Consorzio esprime un contributo favorevole al progetto in oggetto e richiede che gli vengano comunicate le date di inizio e fine lavori.

Acquedotto del Fiora

Nel contributo conclusivo del 04/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, per quanto di competenza esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel parere medesimo. Inoltre ritiene necessario che sia comunicata la richiesta di verifica puntuale dei sottoservizi presenti nell'area con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori (circa 45gg prima).

Settore regionale Autorità di gestione FEASR

Nei contributi conclusivi del 15/06/2026 e del 24/07/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, per quanto di competenza, il Settore conferma le indicazioni e raccomandazioni formulate nei contributi tecnici trasmessi il 12/01/2026 e il 16/02/2026.

Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Nel contributo conclusivo del 17/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, per quanto di competenza, il Settore conferma che il progetto non attiene a materie di competenza.

Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Nel contributo conclusivo del 11/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, il Settore ritiene che le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria, possano considerarsi superate anche in considerazione della significativa modifica del layout, della riduzione del numero di pannelli, dell'aumento del numero delle specie per le opere di mitigazione e la loro collocazione all'interno dell'impianto. Tuttavia segnala che rimangono da approfondire alcuni aspetti relativi alla manutenzione delle specie vegetazionali previste, il cui corretto sviluppo è essenziale al fine di garantire gli effetti attesi.

Settore regionale Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale

Nel contributo conclusivo del 22/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, il Settore richiama il precedente contributo trasmesso il 20/01/2026 e segnala nel frattempo aggiornamenti giurisprudenziali e normativi introdotti. Alla luce dei nuovi dettami legislativi il settore conclude il parere affermando che: "Relativamente alle "aree non idonee" regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER l'area di impianto risulta insistere nelle "aree non idonee"; in particolare nelle perimetrazioni di cui alle "Aree DOP..." e "Aree IGP..." dell'Allegato 3.

Come ha definito la sentenza della Corte Cost. 177/2021, le possibili criticità, segnalate dal sistema regionale delle "aree non idonee", in questo caso inerente la presenza di interessi e valori di tipo agricolo, richiede, per un eventuale superamento, che la verifica di dettaglio sui relativi aspetti evidenzia che il progetto non comporti reali impatti negativi sulla risorse in questione. Da parte sua il proponente ha disquisito, nella documentazione presentata, sulla natura di agrivoltaico avanzato del suo progetto e sull'assenza di colture di pregio nel sito scelto per l'impianto.

Relativamente alle "aree idonee" statali il Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell'impianto in un'area idonea statale ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma 8. Si rileva comunque che il proponente ha dichiarato la ricadenza dell'intero sito nelle "aree idonee" di cui alla lettera C quater, comma 8, art. 20 del Dlgs 199/2021, allegando documentazione a supporto.

Relativamente ai divieti al fotovoltaico a terra, riscritti dal DL 175/2025 e ora contenuti all'art. 11 bis comma 2 del Dlgs 190/2024, si rileva che tale comma prevede una eccezione specifica per l'agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra e il progetto in questione è presentato come agrivoltaico avanzato, rispondente al requisito C (soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra) delle Linee guida nazionali sull'agrivoltaico, pubblicate nel 2022."

Settore regionale Genio Civile Toscana Sud

Nel contributo conclusivo del 16/06/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal

proponente, il Settore prende atto della revisione del layout progettuale, specificando che le variazioni apportate non vanno ad inserire ulteriori interferenze con il Reticolo Idrografico della L.R. 79/2012, rispetto a quanto già osservato nei precedenti contributi istruttori. Inoltre evidenzia che il proponente ha revisionato il progetto dell'attraversamento con viabilità interna del corso d'acqua privo di denominazione TS78199 e che tale soluzione progettuale risulta migliorativa rispetto alla precedente. Infine il Settore esprime un parere di massima favorevole alla realizzazione degli interventi proposti, confermando la prescrizione di cui al contributo del 07/01/2026 e fornendo alcune raccomandazioni da attuare nella successiva fase autorizzativa ed in corso d'opera.

Settore regionale VAS – VincA

Il Settore regionale, nel contributo del 29/05/2026, rileva che il Sito Natura 2000 più vicino all'area dell'intervento è il ZSC IT51A0029 "Boschi delle colline di Capalbio" posto a quasi 4 km in linea d'aria. Riconferma quanto precedentemente indicato con nota del 19.01.26, ovvero che il progetto in questione non determina verosimilmente incidenze significative sugli habitat e specie di flora e fauna selvatiche meritevoli di conservazione.

Settore Autorizzazioni Energetiche e Servizio Idrico Integrato

Il settore regionale nel contributo del 17/07/2025, verifica e controdeduce i motivi di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione sollevati dal Comune di Capalbio nell'ambito della prima riunione di Conferenza di Servizi.

Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo

Nel contributo conclusivo del 21/07/2026, in riscontro alla documentazione volontaria depositata dal proponente, esprime una posizione negativa al progetto in oggetto, ritenendo che tale impianto possa produrre: *"una significativa e critica modifica del paesaggio, della sua struttura identitaria e del sistema di relazioni fra i suoi elementi; in considerazione della superficie occupata, dell'articolazione del progetto e del cumulo degli interventi;"* Altresì per superare il dissenso espresso richiede al proponente di:

"- delocalizzare l'intervento in aree interessate da un minore cumulo degli interventi, evitando interferenze con aree tutelate e relative fasce di rispetto ai sensi della Parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della normativa regionale vigente;

- effettuare una consistente riduzione delle aree di intervento e di realizzare una progettazione delle opere di mitigazione e dei nuovi fabbricati integrata nel paesaggio esistente, che rispetti e si relazioni con i caratteri architettonici e paesaggistici del luogo;

- individuare, per quanto riguarda le opere di connessione, tracciati e localizzazioni in corrispondenza della rete viaria esistente evitando l'attraversamento di aree soggette a tutela paesaggistica;

- localizzare l'intervento in area che non interferisca con le relazioni visuali tra il giardino dei tarocchi e il paesaggio circostante;"

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

ASPETTI PROGRAMMATICI:

Con riferimento al **Piano regionale di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR)**, l'area d'impianto e parte del cavidotto interrato in MT ricadono all'interno dell'Ambito di paesaggio n. 20 *"Bassa Maremma e ripiani tufacei"*; l'impianto si trova a 200 metri di distanza dall'Area Museale del Giardino dei Tarocchi riconosciuto dal PIT. Nella Scheda d'ambito alla sezione Valori dell'Invariante strutturale III viene riportato *"Un vasto sistema di nodi si estende tra Manciano e Capalbio, a costituire un paesaggio agricolo, in cui sono immersi i diversi poggi boscati, dominato da seminativi e pascoli particolarmente ricchi di elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, grandi alberi camporili di farnetto, ecc.). Più a sud, al confine con il Lazio, il paesaggio agricolo è dominato da colture estensive cerealicole, con minori dotazioni ecologiche (ad eccezione della vegetazione lungo il reticolo idrografico), ma a costituire importanti habitat pseudosteppici di elevato valore avifaunistico (unica area toscana di nidificazione della calandra Melanocorypha calandra, in passato ritenuta estinta in Toscana).*

Nelle colline di Capalbio assume rilevanza artistica e culturale il Giardino dei Tarocchi, opera della scultrice contemporanea Niki de Saint Phalle, che esprime un particolare valore estetico-percettivo

determinato dal contrasto tra il territorio rurale dominato dai seminativi e dalla macchia mediterranea e la policromia delle sculture di grande visibilità sia per struttura che dimensione.”

Negli “Indirizzi” della Scheda di Ambito n. 20 riferibili ai sistemi della montagna, collina, fondovalle, pianura e della costa, sono riportati i seguenti punti: “1. favorire la gestione sostenibile del patrimonio forestale; 2. favorire la conservazione dei paesaggi agro-pastorali tradizionali [...] e limitando e mitigando i processi di artificializzazione dei paesaggi agricoli (ad. Es., per la realizzazione di strutture golfistiche, di impianti fotovoltaici...); 10. promuovere il mantenimento del mosaico agroforestale dei rilievi tufacei, la diversificazione colturale (seminativi alternati a oliveti e a piccoli vigneti), e, ove possibile, la preservazione delle colture tradizionali (come alcuni oliveti di notevole valore paesaggistico); 14. promuovere il mantenimento degli oliveti d'impronta tradizionale [...]”.

Negli “Obiettivi di qualità e direttive” della Scheda di Ambito n. 20, ed in particolare nell’Obiettivo 4 è indicato di “Salvaguardare e valorizzare i rilievi dell’entroterra e l’alto valore iconografico e naturalistico dei ripiani tufacei, reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali con le piane costiere”.

- in riferimento alla **Pianificazione di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale:**

- in merito al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (**PGRA 2021 – 2027**), le infrastrutture tecniche interne all’area (moduli fotovoltaici, cabine di consegna, cabina utente, inverter) ricadono in area classificata a pericolosità da alluvioni bassa (P1); il cavidotto interrato, per un tratto pari a 360 m, ricade in area P3, pericolosità alta;

- in merito al Piano di Gestione delle Acque (**PGA**), il progetto non presenta interferenze significative con i corpi idrici superficiali e sotterranei;

- in merito al Piano per l’Assetto Idrogeologico (**PAI**), l’area dell’impianto agrivoltaico ricade quasi totalmente fuori dalle aree a pericolosità geomorfologica; il tracciato del cavidotto, per un breve tratto, ricade in area P1, classificata a moderata propensione al dissesto;

- con riferimento al **Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Grosseto** (approvato con D.C.P. n.7 del 29/02/2024 e pubblicato sul BURT n. 25, parte II, del 19 Giugno 2024), il progetto interessa un ambito territoriale appartenente alla rete degli ecosistemi agropastorali e facente parte integrante del paesaggio rurale della bonifica storica (morfotipo 8 del PTCP); l’impianto si trova non distante dalla S.P. 75 di Pescia Fiorentina, riconosciuta, all’art. 12.7.4 della disciplina del PTCP (rif. Tavola di Statuto ST3 Invariante III – Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali) nella categoria delle “*strade di valore paesaggistico*”;

- secondo il **Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Capalbio**, l’area dell’impianto si colloca all’interno dell’UTOE 5 – Sistema Prevalentemente non Urbanizzato – Ambito Rurale della riforma Agraria art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – sottozona E1.1 ad esclusiva funzione agricola;

- gli interventi previsti dal progetto in esame non ricadono in **Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti pSIC o Siti di interesse regionale**; il Sito Natura 2000 più prossimo risulta essere la ZSC “Boschi delle colline di Capalbio” (IT51A0029), che si trova ad una distanza di circa 3,65 Km;

- con riferimento alla L.R. 11/2011 e relativi provvedimenti attuativi ed all’Allegato 3 alla scheda A.3 del **Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)**, l’area di impianto ricade nella perimetrazione ex art. 7 della L.R. n.11/2011 denominata “*Diversa perimetrazione all’interno delle aree DOP e IGP regionali*”. Tuttavia, l’area d’impianto risulta idonea ex lege all’installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi della normativa nazionale: comma 8 dell’art. 20 del Dlgs 199/2021; per quanto riguarda il divieto agli impianti fotovoltaici a terra disposto già dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024 e oggi dal Dlgs 190/2024 art. 11 bis comma 2, la norma fa salvi gli impianti agrivoltaici con “moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”: il progetto ha natura di impianto agrivoltaico avanzato, rispondendo quindi al requisito C (“soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra”) delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” (MiTE, oggi MASE, CREA, GSE, ENEA, RSE, giugno 2022);

- l’impianto non interessa i **beni paesaggistici, architettonici o archeologici, tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del Dlgs. 42/2004**; il cavidotto MT interrato, invece, interseca in alcuni punti “Aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 comma 1 del Dlgs. 42/2004, co. 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua

[...]; per quanto attiene l'interferenza con le 'Aree tutelate per legge' di cui all'art. 142 co. 1 lett c) il tracciato del cavidotto interrato prevede l'attraversamento di corpi idrici mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); nei dintorni dell'area di impianto agrivoltaico sono localizzate le seguenti aree considerate di Interesse particolarmente Importante: Palazzo del Chiarone e dalle aree e immobili circostanti il complesso pre-industriale detto la Ferriera vincolati con Decreto Ministeriale (circa **1 km** dall'area di impianto agrivoltaico).

- gli elementi di progetto non si localizzano in zone gravate da **usi civici** (vincolate ai sensi art. 142 comma 1 lett. h) del Dlgs. 42/2004 smi);

- le aree di posa del cavidotto di connessione MT interrato non sono interessate da **vincolo idrogeologico** ai sensi delle LR. 21 marzo 2000, n. 39 e R.D. 3267/1923;

- dal punto di vista acustico, dal **Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)** del comune di Capalbiso si evince che l'area dell'impianto ricade esclusivamente in classe acustica III "Aree di tipo misto".

ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI:

Componente paesaggio:

Il proponente preso atto dei contributi istruttori e delle osservazioni formulate nel corso della Conferenza dei Servizi del 16/02/2026, ha svolto un'approfondita revisione del progetto finalizzata al recepimento delle principali criticità emerse nell'ambito del procedimento, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, percettivi e territoriali dell'intervento, perseguendo l'obiettivo di migliorare significativamente il rapporto tra impianto agrivoltaico, contesto rurale e componenti paesaggistiche del territorio interessato.

A tal riguardo, il Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ritiene che il proponente abbia superato le criticità evidenziate nel corso dell'istruttoria, anche se rimangono da approfondire alcuni aspetti relativi alla manutenzione delle specie vegetazionali. In particolare, evidenzia che è stata effettuata una rilevante riduzione della consistenza complessiva dell'impianto, ridimensionando la potenza installata da 22,287 MWp a 14,508 MWp, riducendo sensibilmente il numero dei moduli fotovoltaici previsti. Parallelamente, è stata drasticamente ridotta anche la superficie effettivamente occupata dai moduli, passata da circa 9,29 ha a circa 5,7 ha". Di conseguenza è stato possibile incrementare le opere di mitigazione, ed esaminando l'elaborato, *Relazione Mitigazioni e compensazioni*, è possibile apprezzare la modifica del layout dell'impianto, il quale è stato suddiviso in più aree (riducendo la superficie effettiva coperta dai pannelli fotovoltaici) e contestualmente sono stati aumentati il numero e le varietà delle specie che saranno messe a dimora: "*saranno installati 12.432 moduli in meno, per fare posto a circa a 334 alberi in più*". Sono stati prodotti anche gli elaborati "*01DI7COMTPLA2P_Planimetria generale impianto di progetto su Ortofoto_Q1*" e "*01DI10COMTPLA2P_Planimetria generale impianto di progetto su CTR_Q1*" nei quali è possibile osservare che sono state inserite delle opere di mitigazione a divisione del nuovo layout ad aree, ed è possibile osservare anche il reale posizionamento delle siepi.

Relativamente alla manutenzione e gestione delle opere di mitigazione il proponente ha previsto l'irrigazione solo di soccorso nel periodo estivo per i primi 3 anni e la manutenzione per i primi 2 anni sarà ridotta al controllo delle legature e dei pali tutori; per gli anni successivi sono previsti "*pochissimi tagli di contenimento delle chiome*". A tal riguardo, il piano di manutenzione risulta solo accennato non prevedendo, ad esempio, né la sostituzione delle fallanze né la rimozione delle infestanti. Anche gli interventi previsti nella fascia tutelata del Fosso del Pelagone, si rileva che non sono stati ancora descritti chiaramente e nel dettaglio.

In riferimento alle opere di dismissione, il proponente ha presentato una planimetria dalla quale si deduce che non intende espiantare le specie arboree ma continua a non essere chiaro se sarà effettuato l'espianto di quelle arbustive.

In riferimento alle fotosimulazioni richieste, si evidenzia che risultano essere sostanzialmente le medesime visionate in precedenza, l'unica foto-simulazione che ha subito una variazione significativa è la n.7 aggiornata in considerazione del diverso layout adottato e dell'incremento delle opere di mitigazione. Si conferma la necessità di acquisire gli approfondimenti in merito alla manutenzione delle specie

vegetazionali, considerato che il corretto sviluppo è essenziale al fine di garantire gli effetti attesi.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo, evidenziando come l'impianto — pur ridotto rispetto al layout precedente e integrato da nuove misure di mitigazione — continui a occupare una superficie complessiva estesa. Ritiene, comunque che la realizzazione dei nuovi manufatti impiantistici, per caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive, aumenterebbe il consumo di suolo e la frammentazione del territorio rurale, determinando una trasformazione in contrasto con gli "Indirizzi" del PIT PPR e con le specificità dell'Ambito n. 20. Quest'ultimo è infatti storicamente caratterizzato da un'alternanza di ampi spazi aperti, macchie vegetali ed elementi naturali diffusi; in particolare, l'area si distingue per un paesaggio agricolo di notevole respiro, dominato da seminativi e pascoli ricchi di vegetazione, in cui si inseriscono armoniosamente i poggi boscati. Tale artificializzazione delle aree rischia di compromettere la salvaguardia del paesaggio agrario collinare, in contrasto con l'Obiettivo n. 4 del PIT-PPR.

Le opere architettoniche e di trasformazione del territorio per la realizzazione delle reti, dei nuovi percorsi, delle delimitazioni delle aree con recinzioni e dei nuovi manufatti continuano a configurarsi come ulteriori trasformazioni della struttura storico-identitaria del paesaggio e non si ritiene che possano essere, così come definite, interventi complessivamente integrati nel paesaggio o migliorativi dello stato dei luoghi; inoltre l'impianto in alcuni tratti, attraversa con le opere di connessione aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs 42/2004, art.142, lett. c).

In sintesi, a parere della Soprintendenza, il progetto appare non integrato dal punto di vista paesaggistico, in considerazione della superficie occupata, dell'articolazione del progetto e del cumulo con altri interventi. Le modifiche introdotte non risultano infatti sufficienti a garantire l'armonizzazione degli interventi con il paesaggio rurale in cui si inseriscono e con gli elementi valoriali che contraddistinguono la porzione di territorio interessata.

Infine, in riferimento agli aspetti paesaggistici, anche il Comune di Capalbio, ritiene che, nonostante il Proponente abbia revisionato il layout dell'impianto, la medesima revisione non sia in grado di superare le profonde criticità ambientali e soprattutto paesaggistiche individuate, con ricadute sulla vocazione economica del territorio. Il parere contrario dell'Amministrazione Comunale si fonda in modo preminente sulla tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico. Ritiene che la riduzione areale proposta non sia sufficiente e idonea dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L'impianto determina comunque la medesima alterazione irreversibile del suolo e la cancellazione delle storiche trame agrarie. La riduzione non mitiga la de-connotazione del paesaggio agro-pastorale tipico della Maremma.

Le opere di mitigazione proposte risultano non integrate nel territorio, la piantumazione seriale di una cortina artificiale altera profondamente le visuali storiche aperte e i coni panoramici che caratterizzano la bonifica leopoldina e il tracciato settecentesco della S.P. 75, anch'esso bene tutelato. L'effetto barriera, sia in termini di visuali sia di relazione con l'ambiente circostante, spezzano il sistema agrario esistente anziché relazionarsi con esso.

Inoltre, il Comune di Capalbio evidenzia che il Proponente ha approfondito lo studio idraulico in riferimento ai corsi d'acqua interferiti, ma ha ignorato completamente il Fosso del Pelagone, che è un corso d'acqua pubblica d'importanza primaria, sottoposto a vincolo paesaggistico e, a tal riguardo, il Comune ritiene che l'attraversamento in TOC del suddetto fosso tutelato necessiti dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, avendo verificato preliminarmente, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 DPR 37/2017, che l'intervento non rientra nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione.

Rileva anche che la valutazione dell'impatto ambientale del progetto non possa prescindere dall'analisi del contesto territoriale di area vasta e, nello specifico, dalla immediata prossimità del sito d'intervento con il confine amministrativo del Comune di Montalto di Castro (VT) e della Regione Lazio. Tale area è storicamente e strutturalmente colpita da una massiccia e incontrollata proliferazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), al punto da configurare un distretto territoriale saturo. Si rileva che il principio della massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, sebbene rispondente a obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, deve essere necessariamente bilanciato e subordinato alla tutela della biodiversità, del paesaggio rurale e del patrimonio storico-artistico (art. 9 Cost.), specialmente laddove la concentrazione di tali infrastrutture industriali mini l'identità visiva e la vocazione agricola di un intero ambito d'area. E' necessario tenere conto che l'impatto ambientale e la compromissione

percettiva del paesaggio non conoscono barriere geo-politiche. Il territorio a cavallo tra il Comune di Capalbio e il Comune di Montalto di Castro costituisce un unicum ecologico e paesaggistico (il sistema rurale della Maremma). Di conseguenza, la saturazione visiva e il consumo di suolo in atto nel confinante territorio laziale si sommano direttamente agli effetti dell'impianto proposto a Capalbio, determinando un effetto "somma" intollerabile che cancella le storiche trame agrarie e i coni panoramici protetti dal PIT-PPR toscano (Scheda d'Ambito n. 20).

Componente patrimonio e beni culturali

La Soprintendenza ha espresso parere negativo evidenziando che, come visibile dagli elaborati grafici e dalle "fotosimulazioni", l'impianto si colloca nelle immediate vicinanze del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle, un luogo da valorizzare e tutelare sia per il valore intrinseco delle opere d'arte, sia per l'indotto turistico prodotto sul territorio; l'introduzione delle opere impiantistiche produrrebbe un'irrimediabile alterazione della relazione tra le opere d'arte e il contesto paesaggistico, modificando la godibilità delle stesse, fondate sul contrasto tra il territorio rurale e la policromia delle grandi sculture.

Le valutazioni del Comune di Capalbio, fanno riferimento prevalentemente all'interferenza visiva dell'opera con il Parco Museale Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle, che costituisce elemento culturale che connota il territorio comunale, con rilevante attrattiva turistica e bene da salvaguardare nell'ambito territoriale; a tal proposito evidenzia che le modifiche proposte non sanano l'interferenza visiva, essendo i pannelli e i relativi tracker alti fino a 5 metri, l'impianto rimane quindi una barriera tecnologica imponente visibile dalle famose sculture artistiche e dalle alture del Giardino.

L'introduzione delle vele fotovoltaiche alte oltre 5 metri produce un'irrimediabile alterazione della relazione tra le opere d'arte contemporanee e il contesto paesaggistico circostante. Il valore estetico-percettivo del Giardino si fonda proprio sul netto contrasto visivo tra la policromia delle sculture e il territorio rurale tradizionale dominato da seminativi e macchia mediterranea, che verrebbe invece deturpato dall'impianto, le cui modifiche non risultano sufficienti a modificare lo stato di fatto.

Inoltre nei dintorni dell'area di impianto agrivoltaico sono localizzate le seguenti aree ed immobili considerate di Interesse particolarmente Importante: Palazzo del Chiarone e dalle aree e immobili circostanti il complesso pre-industriale detto la Ferriera D.M. 28/01/1981 (circa **1 km** dall'area di impianto agrivoltaico). A parere della Soprintendenza gli effetti dell'impianto sul contesto in cui detti beni si collocherebbero, produrrebbe una alterazione delle relazioni paesaggistiche e storiche.

Componente flora fauna ed ecosistemi

L'impianto è ubicato in aree pianeggianti, che non ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e dista comunque circa 4 Km dall'Area Natura 2000 denominato Boschi delle Colline di Capalbio (IT51A0029). Altri tre siti: (IT51A0031,32,33) Lago di Burano e Dune del Lago di Burano sono poste ad oltre 6 km di distanza dall'impianto mentre il Lago di San Floriano (IT51A0030) è posto ad oltre 9 Km.

Il proponente ha comunque fornito uno Studio di Incidenza al fine di valutare l'impatto dell'opera e, ove possibile, cercare di compensare gli impatti già in essere, a seguito della pressione antropica-impiantistica sull'area. Le specie vegetali riscontrate all'interno dei seminativi sono principalmente erbacee a ciclo vitale breve, cioè terofite e secondariamente da emicriptofite, che ben si adattano ai cicli brevi delle colture tipiche della zona grossetana. La vegetazione nitrofilo-ruderales risulta essere infestante delle colture sarchiate ed è presente in un ampio areale. Le specie arboree sono estremamente localizzate.

La flora riscontrata lungo i viali interpoderali è caratterizzata per la presenza di un insieme di specie vegetali che possiamo definire pioniere e ruderali. Molte di queste specie erbacee hanno un ciclo biennale o sono perenni e vivono su suoli ricchi di nutrienti a gravitazione mediterranea e temperata. Nessuna delle specie vegetali osservate dal proponente presenta un valore conservazionistico, trattandosi di specie estremamente comuni e diffuse nelle aree a seminativo di gran parte dell'Italia.

Per quanto attiene alla componente fauna sono state individuate sia le specie presenti in area vasta sia quelle che vivono nell'area d'intervento.

Il proponente ha valutato i potenziali impatti sulla fauna presente sia in funzione della fase di cantiere, che di quella di esercizio, nonché per la fase di dismissione dell'impianto. Dall'analisi dei dati riportati il proponente specifica che in fase di cantiere il rischio di uccisione di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi per il

traffico veicolare indotto dai mezzi di trasporto è da ritenersi basso; il trasporto di tali strutture avverrà con metodiche tradizionali, a bassissime velocità e utilizzando la normale viabilità locale sino al raggiungimento dell'area di intervento nelle ore diurne. Più in generale gli impatti sulla componente faunistica in fase di cantiere sono da ritenersi bassi o nulli per via della transitorietà della fase.

Per la fase di esercizio l'unico habitat che potrebbe essere alterato è quello agricolo a seminativo, ma verrà mitigato con l'inserimento di ulteriori essenze arboree e arbustive che costituiranno siepi nonché con fasce con vegetazione erbacea fiorita.

Alla luce della documentazione complessivamente depositata dal proponente, Il settore VAS e VINCA nei contributi trasmessi il 29/05/2026 e il 19/01/2026 conclude che, nel rispetto del più vicino sito Natura 2000 denominato ZSC IT51A0029 "*Boschi delle Colline di Capalbio*", posto a circa 4 km dall'impianto, l'intervento non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del suddetto sito, specialmente con riferimento agli obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Componente acque superficiali e sotterranee

In documentazione è stata riportata la ricostruzione del quadro ambientale relativo alle acque superficiali e sotterranee (inteso come caratteristiche idrogeologiche-idrauliche e stato qualitativo) sia per l'area vasta di studio che per l'area sito specifica di ubicazione delle opere in progetto. I terreni su cui sorgerà l'impianto agrivoltaico ricadono in aree a rischio "Bassa Pericolosità Dominio Fluviale" individuate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Inoltre, all'interno dei terreni sono presenti tre reticoli idrografici. Il proponente ha svolto uno studio idraulico, che ha determinato le aree allagabili con un tempo di ritorno di 200 anni. Tali aree sono state escluse dalla perimetrazione dell'impianto Agrivoltaico. Nessuna interferenza idraulica è presente all'interno dei sottocampi fotovoltaici, mentre le strade bianche dei tre sottocampi dovranno attraversare due dei 3 reticoli idraulici. In seguito alla Conferenza dei servizi del 16 febbraio 2026 la documentazione integrativa volontaria depositata dal proponente ha tenuto conto delle osservazioni espresse dal Settore Genio Civile Toscana Sud finalizzate ad una revisione del progetto dell'attraversamento del corso d'acqua privo di denominazione TS78199 con viabilità interna. Tale soluzione progettuale risulta migliorativa rispetto alla precedente. Tali opere prevedono la posa in opera di uno scatolare in c.a. nell'attraversamento n.1 e nell'attraversamento 2 di un armaco con diametro DN1000 posati su un materiale tufaceo e ricoperto da stabilizzato, sabbia e inerte prescritto. Sono presenti interferenze del cavidotto interrato con il reticolo idrografico superficiale nel punto di attraversamento del Fosso del Pelagone (elemento censito), superato tramite tecnologia TOC. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle soluzioni tecniche da prevedere per gli attraversamenti dei corsi d'acqua e si raccomanda il rispetto delle raccomandazioni espresse dal Settore regionale Genio Civile Toscana Sud come di seguito riportato:

- i pozzetti di controllo e/o di lancio per la TOC dovranno essere realizzati ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua dei corsi d'acqua;
- non dovranno essere stoccati materiali da costruzione e/o materiali provenienti dagli scavi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua presenti nell'area di lavorazione;
- è vietata la movimentazione di terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda e la realizzazione di scavi e costruzioni ad una distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda;
- nella successiva fase autorizzativa, il proponente dovrà presentare elaborati progettuali con adeguato dettaglio (planimetria, sezioni quotate trasversali e longitudinali, particolari costruttivi) per l'attraversamento con scatolare del corso d'acqua privo di denominazione TS78199 e per l'attraversamento con cavidotto del Fosso del Pelagone (TS78170). Per l'attraversamento con scatolare, la relazione idrologico-idraulica dovrà essere integrata con le tabelle riepilogative e l'allegato grafico (sezioni trasversali e profili longitudinali) dei risultati della modellazione;
- per l'attraversamento con scatolare del corso d'acqua privo di denominazione TS78199 dovranno essere previste adeguate protezioni dell'alveo e delle sponde a monte e a valle dell'attraversamento, al fine di evitare fenomeni di erosione.

In merito alla produzione del miele e relativo laboratorio, viene riportato che il processo di produzione non prevede la produzione di reflui di processo in quanto non è possibile utilizzare acqua in nessuna fase; la presenza di acqua libera conduce ad una alterazione irreversibile della materia prima (miele, cera d'api, propoli). La sola acqua prevista è quella del lavaggio di attrezzature e ripiani, che per le sue caratteristiche è assimilabile a refluo domestico.

La realizzazione del progetto non prevede modifiche nel sistema di conduzione dell'allevamento. È previsto

un incremento delle nascite pari al 5% dei nati. La variazione nella produzione dei reflui della sala mungitura sarà proporzionale al numero dei capi: pertanto il proponente non prevede una variazione rilevante nella gestione dei reflui.

In merito al consumo della risorsa idrica, nella fase di esercizio, vengono introdotte 3 vasche di accumulo con una capacità di stoccaggio totale effettiva massima 5.544 mc. Tali vasche sono destinate all'irrigazione e per l'abbeveraggio estivo di metà del gregge. Le vasche sono alimentate dall'acqua piovana recuperata dalla superficie dei pannelli e potranno essere reintegrate per il volume mancante facendo ricorso alla concessione irrigua del Fosso Chiarone per un volume pari a 30.928 mc. Non è prevista connessione tra le vasche e il punto di captazione dal Fosso Chiarone. La concessione di attingimento è presente nel campo adiacente l'impianto tecnologico, indicata nel foglio 41 particella 293, ed è stata rilasciata all'azienda agricola esistente nonché conduttore dei terreni agricoli in cui è previsto l'impianto. Tale concessione prevede il prelievo di un volume di 58.000 mc di acqua per stagione irrigua compresa nel periodo tra maggio e settembre da destinare ad attività agricola.

Il bilancio idrico risulta positivo come meglio specificato:

bilancio idrico totale (BIT) = (VP + FC) - (IR + FZ + LP) = (5.544 + 58.000) mc - (36.675,63 + 1.389,9 + 91,2) mc = + 25.387,27 mc, dove:

VP: contenuto vasche raccolta acqua piovana;

FC: disponibilità Fosso Chiarone;

IR: fabbisogno irriguo;

FZ: fabbisogno zootecnico;

LP: fabbisogno lavaggio pannelli.

In relazione all'ambiente idrico ed all'analisi della documentazione depositata, ARPAT nel contributo conclusivo del 02/02/2026 ritiene che gli impatti del progetto in esame siano scarsamente significativi.

Componente cantierizzazione e acque meteoriche dilavanti

Per la realizzazione del cantiere il proponente ha aggiornato il layout (settembre 2025), in cui vengono riassunte le varie zone impermeabilizzate ed indicate le rispettive superfici (in mq). Risulta un totale discontinuo di superfici scolanti pari a 2.208,50 mq, pari allo 1,19% dell'area totale di cantiere/impianto: il proponente conclude che il progetto è escluso dalla disciplina di cui all'art. 40-ter del D.P.G.R n. 46/R/2008, in quanto l'area effettivamente impermeabilizzata è inferiore a 5.000 mq. Inoltre, non sono previsti scarichi di cantiere (uso lavaruote, eventuali docce, ecc.): perciò non sussiste obbligo di autorizzazione. Il proponente afferma che il cantiere sostanzialmente non necessita di apporti idrici: l'acqua utilizzata per le bagnature sarà prelevata da autobotte, ed utilizzata esclusivamente durante la fase di realizzazione della nuova viabilità interna e degli scavi per la predisposizione all'installazione delle cabine di consegna, di utente e trasformazione dell'energia.

Il proponente prevede la preparazione dell'area dedicata all'area sosta automezzi, pari a circa 350 mq, con stratigrafia dedicata, dotata a partire dal basso di strato di impermeabilizzazione e riempimento in materiale drenante, cosicché gli sversamenti siano completamente contenuti al suo interno senza interessare il terreno naturale sottostante. Tale stratigrafia, al termine del cantiere, sarà completamente rimossa ed i relativi materiali conferiti a discarica.

Durante le lavorazioni, il cantiere sarà dotato di "kit antisversamento" per zone a rischio sversamenti.

Alla luce delle integrazioni depositate, ARPAT nel contributo conclusivo del 02/02/2026 osserva che sono stati forniti soddisfacenti chiarimenti dal proponente nella documentazione integrativa. Risulta comunque opportuno che i lavori vengano condotti secondo quanto previsto dalle citate "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" e a tal fine vengono inserite specifiche condizioni ambientali riportate nel quadro prescrittivo.

Componente suolo, sottosuolo e terre rocce da scavo

Dalla documentazione esaminata, si evince che il principale impatto prevedibile per la componente suolo e sottosuolo è ricondotto alle attività di cantiere. In fase di esercizio nei terreni, attualmente caratterizzati dagli ordinamenti produttivi a seminativo e colture foraggere lavorati in due o tre arature superficiali all'anno, è previsto l'introduzione di specie erbacee con ciclo primaverile - estivo che possono garantire una produzione di biomassa aggiuntiva per unità di superficie senza alterare il rapporto tra le famiglie botaniche. Parte dei terreni oggetto del progetto è attualmente presente un allevamento semintensivo di ovini, con circa 2.000 capi, che sarà mantenuto e utilizzato direttamente per circa 9-10 mesi all'anno.

In fase di dismissione dell'impianto il proponente prevede la disinstallazione di ognuna delle parti dell'impianto; relativamente all'occupazione di suolo agricolo i terreni interessati continueranno ad essere coltivati e pertanto non vengono previste attività particolari per ripristinare la fertilità del suolo. Gli impatti derivanti dalla fase di esercizio dell'impianto e delle relative opere connesse sull'ambiente suolo sia superficiale che sotterraneo, sono ritenute trascurabili.

In merito alla gestione delle terre da scavo il proponente ha presentato l'elaborato "*Relazione sul riutilizzo di terre e rocce da scavo*" datato febbraio 2025, affermando che il suddetto documento costituisce il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, redatto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.

Parte delle terre e rocce derivanti dagli scavi verrà riutilizzata all'interno dell'area di cantiere per rinterri e livellamenti morfologici previo accertamento del rispetto dei requisiti di qualità ambientale ai sensi del D.P.R. 120/2017 e dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006; la porzione in esubero verrà indirizzata a centro di recupero o discarica autorizzata. Vengono dettagliati i volumi di scavo e di riutilizzo e viene formulata una proposta del Piano di indagine delle terre e rocce da scavo, comprendente 5 punti lungo il tracciato del cavidotto esterno all'impianto, 8 punti per i cavidotti interni e strade interne all'impianto, 3 punti per gli scavi inerenti le vasche di accumulo acque meteoriche, 5 punti in corrispondenza dei piani di imposta delle cabine. Viene riportato che i fanghi utilizzati per le attività di perforazione tramite TOC saranno trattati come rifiuti e indirizzati a discarica.

ARPAT nel contributo conclusivo del 02/02/2026 osserva che quanto indicato dal proponente risulta sostanzialmente conforme alla normativa di settore (D.P.R. 120/2017) e che sono stati forniti i chiarimenti richiesti. L'agenzia fa notare che nel bilancio fornito delle terre e rocce da scavo sembrano assenti i dati inerenti la realizzazione delle 3 vasche di accumulo di acqua piovana (per le quali viene dichiarata una volumetria di circa 2.300 mc), a tal fine vengono inserite specifiche condizioni ambientali riportate nel successivo quadro prescrittivo.

Componente atmosfera

Il Proponente in merito agli impatti del progetto sulla componente atmosfera riferisce che la principale alterazione indotta sulla qualità dell'aria riguarda l'aumento della concentrazione di polveri, dovuto alle operazioni di allestimento ed esercizio del cantiere. Al fine di assicurare la compatibilità ambientale il proponente prevede l'applicazione di misure di mitigazione riportate nell'elaborato "Riscontro alla richiesta di integrazioni e chiarimenti". Come descritto provvederà alla bagnatura con acqua, delle aree cabine, trasformatori e del fondo delle piste non pavimentate interne all'area di cantiere attraverso l'impiego di autocisterne, consentendo un abbattimento pari al 90% delle emissioni; nella fase di cantiere inoltre saranno utilizzati n. 2 analizzatori di polveri sottili di tipo portatile che saranno posizionati in corrispondenza di ciascun ricettore, R1 ed R2. La durata del monitoraggio sarà giornaliera, per 8 ore durante le fasi lavorative e frequenza pari alla durata del cantiere (realizzazione impianto). Lo strumento è certificato in conformità alla normativa di riferimento (DM 60/02 e normative CEI EN).

ARPAT nel contributo conclusivo del 02/02/2026, prende atto di quanto indicato dal proponente e rileva che, tenuto conto della temporaneità e reversibilità degli impatti, quanto proposto è sufficiente per un'adeguata tutela dei potenziali ricettori, tuttavia ritiene comunque opportuno che siano previste specifiche condizioni ambientali riportate nel successivo quadro prescrittivo.

Componente Rumore ed Elettromagnetismo

Dalla documentazione integrativa volontaria esaminata il progetto è stato modificato avendo ridotto l'area occupata dai pannelli fotovoltaici e posizionato le cabine interne all'impianto in zone poste a maggiore distanza dai recettori presenti. Di conseguenza è stato ridotto anche il numero di pannelli da installare e diminuita la potenza installata (da 22,828 MWp a 14,508 Mw). Il resto della documentazione trasmessa non introduce nuovi elementi, in materia di impatto acustico ed elettromagnetico, ARPAT nel contributo istruttorio del 19/08/2026 conclude osservando che il progetto risulta compatibile dal punto di vista ambientale per le componenti "rumore" e "campi elettromagnetici" qualora siano rispettate specifiche condizioni ambientali riportate nel successivo quadro prescrittivo per la fase esecutiva (comunque prima dell'inizio dei lavori). ARPAT tiene a precisare che dal parere espresso è esclusa la valutazione dell'impatto acustico ed elettromagnetico della cabina Primaria "*Capalbio*", a cui sarà connesso l'impianto agrivoltaico di progetto; le pertinenti valutazioni verranno effettuate nell'ambito dello specifico procedimento autorizzativo di competenza della Regione Toscana.

Componente Cambiamenti climatici

Il Proponente stima che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto genererà dei benefici ambientali, dovuti alla mancata emissione di inquinanti nell'atmosfera, quali CO₂, ossidi di azoto, anidride solforosa, polveri sottili ed al mancato utilizzo di combustibili fossili (petrolio).

La valutazione delle emissioni evitate durante la fase di esercizio dell'impianto agrivoltaico è stata effettuata moltiplicando la producibilità annua dell'impianto, riferita al primo anno e a 20 anni (periodo ritenuto minimo di vita utile dell'impianto), per i fattori di emissione di gas serra e altri inquinanti atmosferici definiti nel Rapporto ISPRA n. 386/2023. In particolare, il proponente ha considerato i seguenti fattori:

- per l'anidride carbonica il fattore di emissione relativo all'anno 2021 contenuto nella colonna "*Gross electricity production*" della tabella 1.13, pari a 267,9 g CO₂/kWh;
- per metano e protossido di azoto i fattori di emissione definiti in tabella 1.15 riferiti all'anno 2021;
- per gli altri inquinanti atmosferici (NO_x, SO_x, COVNM, CO, PM₁₀) i fattori di emissione definiti in tabella 1.17 riferiti all'anno 2021.

Per la CO₂ (gas climalterante di primaria importanza) i risultati finali mostrano emissioni evitate annue di circa 9.660 t, e circa 166.164 t in 20 anni (il proponente sembra aver considerato anche una certa percentuale di perdita di efficacia dei pannelli).

ARPAT nel contributo conclusivo del 19/08/2025 osserva che l'approccio di calcolo appare in linea di massima corretto e la disamina effettuata dal proponente ritiene sia sufficientemente adeguata, anche se il proponente avrebbe potuto attenersi ai dati (relativi all'anno 2022) presentati nel più recente Rapporto ISPRA n. 404/2024; in particolare fa presente che nel caso della CO₂ le emissioni risparmiate sarebbero risultate significativamente superiori.

Nell'elaborato "*Piano di Monitoraggio Ambientale*" al capitolo 6 il proponente ha valutato i potenziali effetti che l'impianto agrivoltaico può generare sul microclima locale e sul comfort termo-igrometrico. A tal proposito prevede un monitoraggio specifico relativo ai parametri meteorologici, anche basandosi sulle pertinenti Linee Guida specifiche predisposte da ARPA Veneto, mediante misurazioni trimestrali ante operam e annuali post operam, presso 7 punti di misura (5 all'interno dell'area dei pannelli e 2 al di fuori).

Si prende atto di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio Ambientale, auspicando la piena applicazione dello stesso, e si suggerisce di estendere i controlli post operam a due rilevamenti annui, quindi anche al di fuori del periodo maggio-settembre, per ottenere comunque un maggior contenuto informativo anche nel periodo meno critico per il tipo di impianto in oggetto.

OSSERVAZIONI

La Conferenza prende atto che presso il Settore VIA della Regione Toscana sono pervenute nel corso del procedimento n. 2 osservazioni da parte del pubblico:

- Fondazione senza scopo di lucro Il Giardino dei Tarocchi - Prot. 0596364 del 23/07/2025;
- Comitato MaremmaViva ETS - Capalbio - Prot. 0595770 del 23/07/2026.

Le osservazioni del pubblico sono state esaminate e tenute in considerazione nel corso del procedimento e utilizzate ai fini delle valutazioni istruttorie.

Le argomentazioni, riportate nelle 2 osservazioni, in sintesi sono le seguenti:

1. improcedibilità dell'istanza perchè la Società proponente non ha i requisiti per poter svolgere attività agricola nell'area in questione e a tal riguardo gli osservanti eccepiscono che non è sufficiente la volontà dichiarata dal Proponente di costituire un'Associazione Temporanea di Impresa con un'azienda agricola. Non è stato prodotto il titolo dimostrativo della disponibilità del terreno, le opere edilizie necessarie all'attività di pastorizia sono in contrasto con l'art. 76 della L.R. 65/2014 ;

Considerazioni della Conferenza: in riferimento all'improcedibilità dell'istanza è stato acquisito il parere del Settore regionale procedente (Settore Autorizzazioni Energetiche e Servizio Idrico Integrato) per la presente istanza di VIA nell'ambito dell' Autorizzazione Unica Energetica, che ha proceduto con le opportune verifiche di legge, i cui esiti sono stati riportati a pag 16 del presente verbale.

2. incompatibilità paesaggistica del progetto con il Polo Museale del Giardino dei Tarocchi, riconosciuto di *rilevanza artistica e culturale*, che costituisce una importantissima attrattiva turistica e quindi economico-sociale per il territorio di Capalbio, che verrebbe messa a rischio; per la quale gli osservanti ritengono inadeguate le opere di mitigazioni proposte;
3. contraddittorietà del contributo paesaggistico regionale rispetto al parere del MIC, al PIT-PPR e alle sue stesse premesse istruttorie;
4. mancato superamento delle criticità paesaggistiche e cumulative;
5. trasformazione irreversibile del paesaggio rurale;

Considerazioni della Conferenza: nel merito degli impatti sulla componente paesaggio e sul Polo Museale la Conferenza rimanda alle valutazioni riportate alla pag 9-10-11 del presente verbale. Per quanto alle supposte “...contraddittorietà del contributo paesaggistico regionale rispetto al parere del MIC, al PIT-PPR e alle sue stesse premesse istruttorie...”, occorre evidenziare l'autonomia delle due strutture preposte al rilascio del parere di competenza e pertanto il diverso approccio istruttorio, se pur per entrambe con riferimento al PIT-PPR, in relazione alle specifiche competenze e peculiarità. In particolare il Settore Paesaggio si esprime esclusivamente sulla componente paesaggio per la formazione del parere regionale, mentre la Soprintendenza si esprime in qualità di ufficio locale dello Stato italiano che appartiene al Ministero della Cultura con competenze di tutela sui beni di valore storico, artistico, archeologico oltre che a quello paesaggistico. Entrambi i pareri sono stati acquisiti ed analizzati dalla Conferenza, anche nelle loro divergenze.

6. l'esito negativo del bilanciamento tra interesse energetico, tutela del paesaggio, vocazione agricola e interesse della comunità locale.

Considerazioni della Conferenza: in riferimento al punto 6 si rinvia alle conclusioni del presente verbale a pag. 21

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

I presenti per il Settore VIA invitano il proponente ad una breve illustrazione delle modifiche apportate al progetto a seguito delle criticità rilevate nell'ambito della precedente seduta di conferenza del 16/02/2026.

Concluse le considerazioni sul progetto, il Settore VIA informa dei pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento ed in particolare ritiene opportuno dare lettura delle verifiche effettuate dal Settore Autorizzazioni Energetiche e Servizio Idrico Integrato in merito ai motivi di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione sollevati dal Comune di Capalbio nell'ambito della prima riunione di Conferenza di Servizi: “[...] Per quanto riguarda la dimostrazione di disponibilità dell'area interessata dall'impianto da parte della società Sofonisba Solare srl, la stessa ha inviato in data 03/06/2025, protocollo regionale n. 426870 del 09/06/2025, copia di un contratto preliminare privo della dimostrazione, già richiesta in data 21/05/2025, protocollo regionale n. 366382, dell'avvenuta registrazione e trascrizione dello stesso. Si ricorda che ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190/2024 “... la disponibilità dell'area può risultare anche da contratti preliminari”, tuttavia gli stessi devono essere stipulati in forma pubblica, registrati e trascritti; in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale in corso, la conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica non sarà indetta senza la dimostrazione che il predetto contratto preliminare sia ancora valido (il contratto prevede una scadenza al 31/12/2025, prorogabile per ulteriori due anni a seguito del pagamento di ulteriori caparre) e opportunamente registrato e trascritto. In particolare, il contratto preliminare presentato contiene alcune clausole sospensive relative al pagamento da parte del proprietario delle rate dovute a ismea, al riscatto da parte del proprietario della proprietà del fondo nei confronti di Ismea della cancellazione degli atti d'obbligo gravanti sul terreno; il superamento di tali condizioni deve essere dimostrato prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica.

Per quanto riguarda la contestazione sulla mancanza dei requisiti soggettivi (essere Iap) in capo al proponente nonché sulla mancata dimostrazione che le strutture descritte nel progetto, finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola proposta, siano realizzabili (dimostrazione possibile solo attraverso un Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale approvato che, a sua volta, può essere richiesto

solo da uno Iap) e sul fatto che l'assenza dei predetti requisiti metterebbe in dubbio la natura agrivoltaica dell'intervento, si rileva che purtroppo la normativa di settore non solo non prevede che il soggetto titolare dell'istanza sia lo stesso che condurrà l'attività agricola e che, quindi, abbia i requisiti di Iap, ma la normativa non prevede nemmeno che le strutture necessarie a detta attività siano ricomprese nell'autorizzazione unica (e non potrebbe essere altrimenti in considerazione di quanto correttamente indicato dal comune di Capalbio in merito alle condizioni oggettive e soggettive necessarie al fine della trasformazione del territorio agricolo ai fini agronomici). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, purtroppo, la normativa si limita a stabilire che un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, per essere definito "agrivoltaico", debba avere caratteristiche tecnologiche e dimensionali idonee a preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, senza prevedere ulteriori obblighi/condizioni collegati all'effettivo esercizio delle attività che intende preservare. Tuttavia si anticipa fin da ora che l'indizione della conferenza dei servizi sarà condizionata alla presentazione di una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile e l'eventuale autorizzazione prevederà l'obbligo per la società, non solo di garantire le condizioni che consentano la continuità delle attività colturali e/o pastorali sul sito di installazione per tutta la vita utile dell'impianto, ma anche quello di trasmettere al Comune di Capalbio la documentazione attestante gli aggiornamenti del fascicolo Artea contenente l'indicazione delle rotazioni colturali e/o del numero dei capi allevati, al fine di consentire al Comune stesso la verifica della persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale nei 5 anni successivi alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico, come previsto dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo n. 190/2024.

Per quanto riguarda il punto di immissione alla rete di distribuzione rappresentata dalla cabina primaria denominata "CP Capalbio", questa è stata autorizzata a e-distribuzione spa dal Settore regionale scrivente con decreto dirigenziale n. 12083 del 03/06/2026, autorizzazione oggetto di ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana presentato dal comune di Capalbio in data 23/06/2026, ancora in corso.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'area ai sensi del comma 8, lettera c-quater dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, l'eventuale presenza di un bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004 a una distanza inferiore di 500 metri dall'intervento comporterebbe l'esclusione dello stesso dalle aree di cui alla citata lettera c-quater; tale condizione, che può essere valutata ai fini dell'impatto ambientale, tuttavia, non incide sul procedimento di autorizzazione unica, sempre che l'impianto possa essere qualificato come impianto agrivoltaico. In ultimo, per quel che riguarda l'eventuale necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica relativa a tratti del cavidotto, questa potrà essere rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica, al fine della quale saranno chiamati a esprimersi sia il comune di Capalbio che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo.".

A tal riguardo, il Comune di Capalbio evidenzia quanto segue:

- la necessità di capire la natura dell'impianto e quindi se il medesimo è realmente un impianto agrivoltaico;
- eccepisce che Sofonisba non ha un diritto di superficie, ma bensì un contratto preliminare registrato e, a seguito del decreto correttivo d.lgs. 178/2026 diventa titolo sufficiente per l'idoneità di un impianto fotovoltaico e non per un agrivoltaico; evidenzia quindi che l'idoneità del titolo c'è all'attualità solo se si tratta di impianto fotovoltaico, ma non c'era al momento della presentazione dell'istanza.
- Il progetto è stato modificato, come da documentazione agli atti e sono state eliminate le parti agricole (annessi agricoli e laghetti) e la Proponente ha proposto un'associazione futura con un'azienda agricola per la gestione agropastorale.
- In riferimento all'autorizzazione paesaggistica ritiene che la documentazione dovrebbe essere già stata presentata contestualmente all'istanza.

Il Proponente conferma che i contratti sono preliminari e sono regolarmente registrati e trascritti e anche prorogati e verranno trasmessi prima dell'indizione per il rilascio dell'autorizzazione unica energetica.

L'impianto ha le caratteristiche di un impianto agrivoltaico in merito alla normativa in essere nel momento in

cui è stata depositata l'istanza, infatti ha un'altezza idonea con quanto previsto dalle linee guida, è munito di sistema di riciclo delle acque meteoriche come previsto dalla normativa. Precisa che il parere del 12/06/2026 del Settore regionale Feasr confermava il rispetto delle linee guida per impianti agrivoltaici.

In base alla normativa applicabile per agrivoltaico si parla di disponibilità dell'immobile ai sensi dell'art 5 del dlgs 28/2011 e richiama quanto contenuto nel contratto preliminare: art 4 *"il proprietario concede al promissario acquirente la disponibilità del terreno per istruire pratiche autorizzative"*.

In riferimento alla necessità di autorizzazione paesaggistica, per quanto riguarda l'interferenza del cavidotto con area a vincolo paesaggistico, il cui attraversamento è previsto in TOC, il Proponente si riserva di affrontare la questione nell'ambito della conferenza prevista per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Settore VIA prosegue nell'illustrare i contributi pervenuti.

Viene quindi data la parola ai presenti per eventuali osservazioni da porre a verbale ognuno per quanto di propria competenza:

L' Arch Tavanti in rappresentanza della Soprintendenza illustra il proprio contributo e ribadisce il parere negativo, già espresso nell'ambito dell'istruttoria.

Il Proponente sottolinea che la Soprintendenza si è espressa per la prima volta nel luglio del 2025 richiedendo una riduzione dell'area di intervento ed un incremento delle fasce di mitigazione e a tal riguardo il Proponente ritiene di avere approntato una prima revisione di progetto e poi una seconda revisione in cui evidenzia quasi il dimezzamento dell'impianto e a tal riguardo il parere successivo alla revisione finale del progetto, da parte della Soprintendenza permane il medesimo rilasciato sul primo layout.

Il Proponente ritiene che con la revisione siano state superate le criticità emerse nel primo parere di luglio 2025 ed intende sottolineare che l'intervento ricade in area idonea e non è soggetto al parere vincolante della Soprintendenza.

La Soprintendenza evidenzia che nelle premesse del parere si dà atto della revisione progettuale ravvisando anche l'elaborazione dei fotoinserimenti. In esito all'istruttoria ritiene che permanga comunque l'impatto oggettivo.

Il Proponente ritiene che debba essere indicata una soglia di riduzione sufficiente da raggiungere, al fine della compatibilità paesaggistica del progetto.

La Soprintendenza evidenzia che gli estremi per il superamento del dissenso non riguardavano esclusivamente il ridimensionamento dell'area, ma permangono ulteriori elementi di criticità che erano stati indicati.

Il Proponente precisa che in riferimento alla riunione di CdS del 16/02/2026, non era pervenuto il parere della Soprintendenza, ma era stato acquisito solo il parere del Settore regionale per il paesaggio che richiedeva la riduzione dell'impianto, a cui il Proponente ritiene di aver ottemperato.

Il Settore VIA ricorda che l'osservazione del proponente in merito al parere vincolante o meno della Soprintendenza vale ai fini autorizzativi. In questa sede si vanno a valutare e bilanciare gli impatti.

Il Comune di Capalbio precisa che non ha un pregiudizio verso il presente impianto, ma ritiene che la vicinanza dell'impianto al Giardino dei Tarocchi modifichi la percezione del Giardino stesso, la più grande esposizione museale a cielo aperto, travisando totalmente l'impostazione dell'artista; tale interferenza incide negativamente sul tessuto socio economico del Comune di Capalbio. Ricorda che il giardino registra circa 150.000 presenze/annue con importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio del comune.

Il Comune procede all'illustrazione del parere del 19/06/2026 e conferma il proprio parere negativo e ricorda le condizioni al superamento del dissenso dettate dalla Soprintendenza nel parere del 28/07/2025, fra cui l'eliminazione delle interferenze con il Giardino dei Tarocchi, che condivide. Ritiene che l'intensificazione delle opere di mitigazione costituisca solo un elemento di artificializzazione per nascondere l'opera ma non sono efficaci al fine dell'integrazione dell'impianto con il territorio.

Richiama infine quanto riportato nel parere in merito alle valutazioni di area vasta per l'effetto cumulativo trans confinale- area satura del comune di Montalto di Castro.

Il proponente conferma la natura dell'impianto agrivoltaico avanzato come ampiamente descritto nell'istruttoria dagli enti partecipanti alla conferenza. Il progetto è rimasto sostanzialmente il medesimo con solo riduzione dei moduli come richiesto nell'ultima CdS e nel parere della Soprintendenza del luglio 2025. Sono state incrementate le specie arboree, perché espressamente richiesto dal settore paesaggio nel contributo dell'ultima seduta di CdS.

Per quanto alle indicazioni della Soprintendenza, osserva che nel luglio 2025 erano dettate due principali indicazioni: ridurre l'area di impianto e delocalizzare l'intervento. Con le ultime modifiche apportate al progetto è stato dimezzato il numero dei moduli e ritiene ottemperata l'indicazione. La società non ritiene attuabile la delocalizzazione.

Per il superamento del dissenso devono poter essere accolte le indicazioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza.

La Soprintendenza ricorda i punti che erano stati indicati nel parere del luglio 2025:

- *Si richiede di delocalizzare l'intervento in aree interessate da un minore cumulo degli interventi, evitando interferenze con aree tutelate e relative fasce di rispetto ai sensi della Parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della normativa regionale vigente;*
- *Si richiede di effettuare una consistente riduzione delle aree di intervento e di realizzare una progettazione delle opere di mitigazione e dei nuovi fabbricati integrata nel paesaggio esistente, che rispetti e si relazioni con i caratteri architettonici e paesaggistici del luogo;*
- *Si richiede di individuare, per quanto riguarda le opere di connessione, tracciati e localizzazioni in corrispondenza della rete viaria esistente evitando l'attraversamento di aree soggette a tutela paesaggistica;*
- *Si richiede di localizzare l'intervento in area che non interferisca con le relazioni visuali tra il giardino dei tarocchi e il paesaggio circostante;*

Ad oggi ritiene che non vi siano gli estremi per dichiarare il superamento delle criticità a suo tempo evidenziate nonostante le modifiche progettuali apportate.

Il Proponente precisa che il Giardino dei Tarocchi non è un bene vincolato e che l'impianto ricade in area idonea, per cui il parere della Soprintendenza non è vincolante.

Rileva, altresì, la preferenza del Comune di Capalbio verso un'attività imprenditoriale privata, come il Giardino dei Tarocchi rispetto a un impianto di produzione da fonti di energia rinnovabili che apporta anche un incremento reddituale ad un'azienda agricola già presente nel territorio.

Il Comune di Capalbio, fa presente che nessun Ente della conferenza ha confermato la natura agrivoltaica dell'impianto. Il progetto è stato modificato, come da documentazione agli atti e sono state eliminate le parti agricole (annessi agricoli e laghetti) e la Proponente ha proposto un'associazione futura con un'azienda agricola per la gestione agropastorale. Sfugge, pertanto, la questione dell'incremento reddituale.

La Soprintendenza ricorda che nella scheda d'ambito n.20 "*Bassa Maremma e ripiani tufacei*" all'interno delle invarianti strutturali e nello specifico nel carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali, il PIT PPR riconosce tra i valori: "*nelle colline di Capalbio assume rilevanza artistica e culturale il Giardino dei Tarocchi che esprime un particolare valore estetico percettivo determinato dal contesto tra il territorio rurale dominato dai seminativi e dalla macchia mediterranea e la policromia delle sculture di grande visibilità, sia per struttura che dimensione*".

Il proponente afferma che il rispetto dei requisiti dell'agrivoltaico è uno dei documenti agli atti dell'istruttoria. Non sono stati eliminati gli annessi agricoli e le vasche di raccolta come confermato dal parere settore AUE e non è richiesto che le opere necessarie allo svolgimento dell'attività agricola debbano essere necessariamente autorizzate in AUE.

Per quanto all'ATI, il parere del settore AUE, ha confermato che la normativa non prevede che il titolare dell'istanza sia lo stesso soggetto che svolge l'attività agricola (il parere è riportato nelle premesse di cui sopra).

Il Comune dichiara di non aver sostenuto che deve essere lo stesso soggetto a svolgere entrambe le attività

ma che, se si svolge anche l'attività agricola, ci deve essere lo IAP e non è sufficiente avere un preliminare di compravendita se pur registrato per realizzare annessi agricoli e laghetti, all'interno dell'azienda, così come previsto dalla LRT 65/2014.

Il Settore VIA, richiamando i presenti a concentrarsi sugli aspetti inerenti la valutazione di impatto ambientale -scopo della presente conferenza istruttoria- e quanto emerso dall'istruttoria condotta, evidenzia le seguenti considerazioni:

Il Proponente, con le integrazioni depositate a seguito della prima riunione di Conferenza, ha proposto una significativa riduzione areale dell'impianto, comprensiva di una maggiore frammentazione ed aumento delle opere di mitigazione, aumentando il numero e le varietà delle specie che saranno messe a dimora. La proposta così modificata è stata attentamente esaminata e dall'istruttoria svolta è valutato positivamente dal settore regionale competente il ridimensionamento dell'impatto sul paesaggio, che riconduce verso parametri di coerenza con il PIT-PPR, pur non essendo ancora garantita una integrazione paesaggistica ottimale date alcune carenze progettuali in merito alla manutenzione delle specie vegetazionali, il cui corretto sviluppo è elemento imprescindibile per garantire la sostenibilità degli impatti sul paesaggio. La Soprintendenza invece ritiene che le modifiche introdotte non siano ancora sufficienti a garantire l'armonizzazione degli interventi con il paesaggio rurale in cui si inseriscono e con gli elementi valoriali che contraddistinguono la porzione di territorio interessata. Di medesimo avviso è il Comune di Capalbio e la Provincia di Grosseto, che ritengono comunque l'impianto in oggetto ancora estraneo al contesto del paesaggio agricolo locale.

A ciò si aggiunge la preoccupazione circa gli impatti cumulativi -difficilmente valutabili in questa sede data la dinamicità del fenomeno- con i numerosi progetti in corso di valutazione/autorizzazione/realizzazione anche nel Comune di Montalto di Castro (VT) e della Regione Lazio, area sulla quale si sta verificando una massiccia e incontrollata proliferazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

La valutazione degli impatti sulla componente paesaggio non si può ritenere quindi ancora completamente risolta.

Dall'istruttoria emerge però un aspetto maggiormente critico per la valutazione, legato al permanere di un impatto significativo non superabile con l'introduzione di misure di mitigazione, sulla componente Patrimonio e beni culturali, e relative ricadute socio economiche, dato dalla vicinanza dell'impianto in progetto al Parco Museale Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle.

Detta vicinanza rappresenta infatti una criticità particolarmente sentita dal territorio, dalle Amministrazioni locali e dalla Soprintendenza: l'introduzione delle opere impiantistiche produrrebbe un'irrimediabile alterazione della relazione tra le opere d'arte e il contesto paesaggistico, modificando la godibilità delle stesse, fondata sul contrasto tra il territorio rurale e la policromia delle grandi sculture; il valore estetico-percettivo del Giardino si fonda proprio sul netto contrasto visivo tra la policromia delle sculture e il territorio rurale tradizionale dominato da seminativi e macchia mediterranea.

Occorre inoltre ricordare che il Parco Museale di Capalbio è un elemento di emergenza turistico-culturale e una importante attrattiva turistica da salvaguardare anche al fine di non determinare impatti negativi significativi sulla componente socio-economica, elemento di valore nella pesatura degli interessi prevalenti.

CONCLUSIONE DELLE VALUTAZIONI

Per quanto sopra premesso ed esposto, esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina di tutta la documentazione disponibile agli atti del procedimento;

Richiamato quanto specificato nella Conferenza di Servizi del 16 febbraio 2026, nella quale in conclusione il Settore VIA ha evidenziato il permanere di criticità, facendo particolare riferimento all'inserimento paesaggistico dell'opera nel contesto territoriale;

Valutate le integrazioni volontarie del proponente depositate in data 15/05/2026, finalizzate al recepimento delle principali criticità emerse nell'ambito del procedimento e volte a rivedere parzialmente la progettazione così da ricondurre il progetto ad una maggiore integrazione e mitigazione paesaggistica;

Considerate le valutazioni espresse sulla componente paesaggio, dalla quali emerge il permanere di criticità e necessità di approfondimenti anche sul contesto di area vasta;

Dato altresì atto della valutazione espressa sulla componente patrimonio e beni culturali per la quale la presenza dell'impianto nelle vicinanze del Parco Museale del Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle determina un impatto significativo, non superabile con l'introduzione di misure di mitigazione, con relative negative ricadute socio-economiche.

Preso atto delle motivazioni alla base delle valutazioni negative espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, dal Comune di Capalbio, interessato territorialmente dagli impatti, e della Provincia di Grosseto - Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente;

Alla luce della discussione svolta, esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli elementi emersi nella seduta odierna, presi in considerazione i contributi pervenuti e le risultanze delle valutazioni istruttorie riportate nel presente verbale, la Conferenza dei Servizi istruttoria, richiamata la necessità di effettuare una corretta ponderazione e bilanciamento dei diversi interessi pubblici, con particolare riferimento all'esigenza di potenziare lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e la concorrente esigenza di tutela della componente paesaggistica, storico-culturale, identitaria ed economica del territorio interessato, rileva che non sussistono le condizioni per esprimere una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto. Pertanto

**la CONFERENZA di SERVIZI istruttoria
dando atto delle risultanze istruttorie di cui sopra e delle motivazioni su indicate**

**PROPONE
alla Giunta Regionale**

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del Dlgs. 152/2006, pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico "Capalbio" con potenza installata pari a 22.829 kWp e relative opere connesse, sito nel Comune di Capalbio (GR) della Società Sofonisba Solare S.r.l. (con sede legale a Milano, in via Giuseppe Pozzone n. 5, C.F. e P. IVA: 12666260968) anche nella configurazione come riportata nelle ultime integrazioni depositate.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile *ad interim* del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 12:40 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 31 Luglio 2026

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Comune di Capalbio	Arch. Giancarlo Pedreschi
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo	Arch. Valentina Tavanti

La Presidente
Arch. Carla Chiadini
Firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 8)

Delibera N 1054 del 31/08/2026

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maria Chiara MONTOMOLI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Approvazione "Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (iefp) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione gr n. 4/2014 - annualità 2027-2028.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di iefp realizzati dagli organismi formativi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

*A Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di iefp realizzati dagli
 organismi formativi
 0ede7f010e0b26c1d8f6afc0784b3bd47ea481663275d42cca0c5f1ec4d468ad*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il del Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022 e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+2021-2027 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il "Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e s.m.i, a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;

Visti i seguenti atti:

- Decreto legislativo n. 76 del 15.04.2005 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare dell'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
- Legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
- Decreto legislativo n. 61 del 13.04.2017 recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
- Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell'Accordo, Repertorio Atti n.155/CSR del 1 agosto 2019, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

- Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018, concernente la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'IP, resa necessaria dall'adozione, con l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle figure di IeFP;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l'attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- Decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
- Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 4 febbraio 2025, n. 11 "Valorizzazione della Toscana Diffusa" che, in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, razionalizza in unico strumento normativo le disposizioni settoriali già vigenti e consolida esperienze pilota avviate negli ultimi anni ed in particolare l'art. 8 "Educazione e Istruzione"; in particolare il comma 5 dell'art. 2 "Programmazione" della sopra citata L.R. 11/2025 che prevede un sistema di premialità e priorità per gli interventi afferenti ai territori della Toscana Diffusa nel rispetto della vigente normativa;
- Vista la Delibera n.787 del 29-06-2026 recante "PR FSE+ 2021-2027 Approvazione del documento riepilogativo delle "Forme di sovvenzione e modalità di rendicontazione nel Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana" Modifiche alla DGR n. 517 del 05 maggio 2025";
- Programma di Governo 2025-2030 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 19/11/2025;
- Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 27/07/2023;
- Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025;
- Nota di aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;
- DGR n. 47 del 8 luglio 2026 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2026;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii. che approva il

disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii;

- Deliberazione della Giunta Regionale 610/2023 recante "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii che approva il nuovo disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi Stato-regioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e del 18/12/2019 riguardanti le modifiche del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi sulle competenze, i modelli di attestazione e la tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1500 del 18/12/2023 recante "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione modifiche al documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" con la quale l'ADG recepisce i nuovi importi stabiliti dal citato Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione Europea del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii., rivalutate poi con decreto dell'AdG FSE n. 445 dell'8 gennaio 2026, pari ad un importo di € 6.942,10 allievo/anno;
- Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 13/01/2025 recante "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione modifiche al documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo", con la quale sono state apportate modifiche all'allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 18/12/2023;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del documento "Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (iefp) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione gr n. 4/2014 - annualità 2027-2028", di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Ritenuto altresì di destinare risorse per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00 per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2027/28 di cui € 4.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" del PR FSE+ periodo 2021-2027 ed € 2.000.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative";

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'avviso di cui sopra risulta attualmente assicurata a valere sul bilancio di previsione 2026-2028 e sui corrispondenti capitoli del bilancio dei successivi esercizi finanziari 2029 e 2030, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio, secondo l'articolazione che segue:

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità		Totale
		2027	2028	
64192	PURO	854.824,50	622.528,40	1.477.352,90
64193	PURO	897.565,72	653.654,82	1.551.220,54
64194	PURO	384.671,02	277.175,94	661.846,96

64194	CRONOPROGRAMMA	0,00	2.961,84	2.961,84
64374	PURO	105.175,50	17.471,60	122.647,10
64375	PURO	110.434,28	18.345,18	128.779,46
64376	PURO	18.104,02	0,00	18.104,02
64376	CRONOPROGRAMMA	29.224,96	7.862,22	37.087,18
62078	CRONOPROGRAMMA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
62078	PURO	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE GENERALE				6.000.000,00

Dato atto che relativamente alle risorse previste sulle annualità 2029 e 2030 la copertura finanziaria è a valere sui seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 anno 2028:

- euro 300.000,00 cap 62078 (fondi statali vincolati) stanziamento puro – stanziamento cautelato per successivo slittamento che si renderà disponibile sul medesimo capitolo dell'esercizio 2029 subordinatamente all'approvazione della legge di bilancio 2027/2029;
- euro 300.000,00 cap 62078 (fondi statali vincolati) stanziamento puro - stanziamento cautelato per successivo slittamento che si renderà disponibile sul medesimo capitolo dell'esercizio 2030 subordinatamente all'approvazione della legge di bilancio 2028/2030;

Dato atto, pertanto, che ai fini della corretta allocazione delle risorse in relazione alla prevista esigibilità della spesa, la copertura finanziaria della somma complessiva di euro 6.000.000,00 risulta così articolata:

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità				Totale
		2027	2028	2029	2030	
64192	PURO	854.824,50	622.528,40	0,00	0,00	1.477.352,90
64193	PURO	897.565,72	653.654,82	0,00	0,00	1.551.220,54
64194	PURO	384.671,02	277.175,94	0,00	0,00	661.846,96
64194	CRONOPROGRAMMA	0,00	2.961,84	0,00	0,00	2.961,84
64374	PURO	105.175,50	17.471,60	0,00	0,00	122.647,10
64375	PURO	110.434,28	18.345,18	0,00	0,00	128.779,46
64376	PURO	18.104,02	0,00	0,00	0,00	18.104,02
64376	CRONOPROGRAMMA	29.224,96	7.862,22	0,00	0,00	37.087,18
62078	CRONOPROGRAMMA	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
62078	PURO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
		2.400.000,00	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	6.000.000,00

Dato atto che, prima dell'assunzione dei successivi impegni di spesa, dovranno eventualmente essere predisposte le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa in esito alla graduatoria ed alla natura dei soggetti beneficiari ammessi alla presentazione dei progetti come definiti al relativo paragrafo degli elementi essenziali del presente atto;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia ed all'esecutività delle variazioni di bilancio in via amministrativa sopra indicate;

Ritenuto inoltre necessario:

- dare mandato alla/al Dirigente responsabile per materia ad adottare, in coerenza con gli elementi essenziali approvati con la presente delibera, il successivo Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2027/28, a valere per € 4.000.000,00 sulle risorse dell'Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" del PR FSE+ periodo 2021-2027 e per € 2.000.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative";
- dare atto che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse dei fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esse saranno destinate allo scorrimento delle graduatorie dei progetti risultati finanziabili applicando i criteri dettagliatamente descritti nell'allegato A alla presente delibera;

Dato atto che all'assunzione degli impegni di spesa provvederà la/il dirigente competente;

Considerato che l'intervento rientra nell'ambito del Progetto Giovanisi;

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028.

Dato atto che verrà inviata un'informativa nei confronti della V Commissione consiliare, come disposto dall'art. 13 bis, comma 3 bis della L.R. 32/2002;

Viste le comunicazioni date alla Commissione regionale permanente tripartita nelle sedute tecniche del 15/01/2026, 26/01/2026 e 9/02/2026 e nelle seduta politiche del 29/01/2026 e del 05/03/2026;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 06/08/2026;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento "Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (iefp) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della decisione gr n. 4/2014 - annualità 2027-2028", di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente delibera, prevedendo risorse per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00;
2. di destinare risorse l'importo complessivo di Euro 6.000.000,00 per l'attuazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2027/28 di cui € 4.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" del PR FSE+ periodo 2021-2027 ed € 2.000.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative";
3. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'avviso di cui sopra risulta attualmente assicurata a valere sul bilancio di previsione 2026-2028 e sui corrispondenti capitoli del bilancio dei successivi esercizi finanziari 2029 e 2030, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio Regionale con le successive leggi di bilancio, secondo l'articolazione che segue:

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità	Totale
----------	------------------------	-----------	--------

		2027	2028	
64192	PURO	854.824,50	622.528,40	1.477.352,90
64193	PURO	897.565,72	653.654,82	1.551.220,54
64194	PURO	384.671,02	277.175,94	661.846,96
64194	CRONOPROGRAMMA	0,00	2.961,84	2.961,84
64374	PURO	105.175,50	17.471,60	122.647,10
64375	PURO	110.434,28	18.345,18	128.779,46
64376	PURO	18.104,02	0,00	18.104,02
64376	CRONOPROGRAMMA	29.224,96	7.862,22	37.087,18
62078	CRONOPROGRAMMA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
62078	PURO	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE GENERALE				6.000.000,00

4. di dare atto che relativamente alle risorse previste sulle annualità 2029 e 2030 la copertura finanziaria è a valere sui seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 anno 2028:

- euro 300.000,00 cap 62078 (fondi statali vincolati) stanziamento puro – stanziamento cautelato per successivo slittamento che si renderà disponibile sul medesimo capitolo dell'esercizio 2029 subordinatamente all'approvazione della legge di bilancio 2027/2029
- euro 300.000,00 cap 62078 (fondi statali vincolati) stanziamento puro - stanziamento cautelato per successivo slittamento che si renderà disponibile sul medesimo capitolo dell'esercizio 2030 subordinatamente all'approvazione della legge di bilancio 2028/2030

5. di dare atto, pertanto, che ai fini della corretta allocazione delle risorse in relazione alla prevista esigibilità della spesa, la copertura finanziaria della somma complessiva di euro 6.000.000,00 risulta così articolata:

Capitolo	Tipologia stanziamento	Annualità				Totale
		2027	2028	2029	2030	
64192	PURO	854.824,50	622.528,40	0,00	0,00	1.477.352,90
64193	PURO	897.565,72	653.654,82	0,00	0,00	1.551.220,54
64194	PURO	384.671,02	277.175,94	0,00	0,00	661.846,96
64194	CRONOPROGRAMMA	0,00	2.961,84	0,00	0,00	2.961,84
64374	PURO	105.175,50	17.471,60	0,00	0,00	122.647,10
64375	PURO	110.434,28	18.345,18	0,00	0,00	128.779,46
64376	PURO	18.104,02	0,00	0,00	0,00	18.104,02
64376	CRONOPROGRAMMA	29.224,96	7.862,22	0,00	0,00	37.087,18
62078	CRONOPROGRAMMA	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
62078	PURO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
		2.400.000,00	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	6.000.000,00

6. di dare atto altresì che, prima dell'assunzione dei successivi impegni di spesa, dovranno eventualmente essere predisposte le opportune variazioni di bilancio in via amministrativa ai

fini della corretta classificazione economica della spesa in esito alla graduatoria ed alla natura dei soggetti beneficiari ammessi alla presentazione dei progetti come definiti al relativo paragrafo degli elementi essenziali del presente atto;

7. di dare mandato al Dirigente responsabile per materia ad adottare, in coerenza con gli elementi essenziali approvati con la presente delibera, il successivo Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" - annualità 2027/28, a valere per € 4.000.000,00 sulle risorse dell'Attività 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" del PR FSE+ periodo 2021-2027 e per € 2.000.000,00 a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative" e i successivi provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente delibera;
8. di dare atto che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse, esse saranno destinate, previa Delibera di Giunta, allo scorrimento delle graduatorie dei progetti risultati finanziabili applicando i criteri dettagliatamente descritti nell'allegato A alla presente delibera;
9. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
MARIA CHIARA MONTOMOLI

LA DIRETTRICE
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO A

**LINEE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) REALIZZATI DAGLI
ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI NELL'AMBITO "OBBLIGO
D'ISTRUZIONE" ED ELEMENTI ESSENZIALI PER L'APERTURA DELLE
PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELLA DECISIONE GR N. 4/2014 -
ANNUALITÀ 2027-2028**

Finalità

Le presenti linee generali si riferiscono ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dalle Agenzie formative accreditate nell'ambito "obbligo d'istruzione" che inizieranno nell'annualità scolastica e formativa 2027-2028. Con esse si approvano gli elementi essenziali dell'avviso pubblico per la presentazione, selezione e finanziamento dei progetti di IeFP ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4/14 e le indicazioni sulle modalità di progettazione e realizzazione di tale offerta formativa, finalizzata al conseguimento della qualifica di operatore del Repertorio nazionale delle figure professionali di IeFP, di cui agli Accordi Stato-Regioni del 1/08/2019 e del 18/12/2019, così come recepiti dalla Regione Toscana con DGR n. 342/2020.

I percorsi triennali di IeFP realizzati dagli Organismi Formativi accreditati nell'ambito obbligo di istruzione sono finalizzati al conseguimento della qualifica IeFP di III livello EQF e sono rivolti ai minori in obbligo di istruzione e formazione che vogliono scegliere un'opzione alternativa al corso di studi quinquennale proposto dalla scuola superiore.

Gli/le allievi/e hanno la possibilità di imparare attraverso:

- lezioni in aula svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro,
- attività pratiche in laboratorio,
- attività di apprendimento in contesto lavorativo all'interno delle aziende.

L'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzata dagli organismi formativi (OF) accreditati si configura, insieme a quella realizzata dagli Istituti Professionali (IP), come un'offerta formativa unitaria.

I percorsi IeFP di durata triennale si collocano nel sistema complessivo dell'offerta formativa regionale con le finalità di:

- concorrere a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale;
- favorire il successo scolastico e formativo e ridurre la dispersione scolastica;
- facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in contesti lavorativi;
- fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

2. PERCORSI TRIENNALI DI IeFP REALIZZATI DAGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI NELL'AMBITO "OBBLIGO D'ISTRUZIONE"

I percorsi IeFP si caratterizzano per i seguenti elementi e finalità:

- conseguimento da parte degli iscritti/e delle unità di competenza previste per l'obbligo di istruzione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007;
- conseguimento di una qualifica professionale del "Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche professionali" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/19, indicate nell'allegato 1 alle presenti Linee generali;
- rispetto, nella progettazione e realizzazione dei percorsi, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) fissati dal MIM (art. 17, comma 1 del D. Lgs. 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR n. 988/2019 così come modificata con DGR n. 1104/2025 per quanto applicabile;
- realizzazione delle attività educative e formative da parte di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e da esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005);
- realizzazione degli esami finali in conformità alla disciplina regionale, di cui alla DGR n. 988/2019 così come modificata con DGR n. 1104/2025 all'Accordo Stato-Regioni del 20/02/2014 in tema di esami conclusivi dei percorsi di IeFP e a quanto disciplinato con appositi atti;
- rilascio delle relative qualifiche professionali e certificazioni delle competenze (comprese le attestazioni intermedie), in coerenza con i modelli e le relative note di compilazione di attestato finale e intermedio definite negli Allegati all'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 16/03/2020;
- corrispondenza delle qualifiche con i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

I percorsi formativi devono:

- essere progettati nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni fissati dal MIM (art. 17, comma 1 del D. Lgs. 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR n. 988/2019 così come modificata con DGR n. 1104/2025 per quanto applicabile;
- essere progettati per una delle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019 contenute nel "Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali", così come recepito dalla Regione Toscana con DGR n. 342/2020, e riportate nell'Allegato 1 alle presenti Linee generali;
- indicare il Sistema Locale del Lavoro (SLL) per il quale sono presentati e nel quale saranno realizzati tra quelli indicati nell'Allegato 2 alle presenti Linee generali.

La figura professionale progettata non deve essere presente nell'offerta formativa di IeFP dell'annualità 2025/26 effettivamente attivata dagli Istituti Professionali con sede di erogazione del percorso (PES) nello stesso Sistema Locale del Lavoro (SLL) per il quale viene presentato il progetto (classi prime di cui all'allegato B del D.D. 20276/2025 - classi seconde di cui all'allegato B del D.D. 20184/2024 - classi terze di cui all'allegato B del D.D. 19825/2023), con le seguenti eccezioni:

- le figure già presenti in percorsi triennali di IeFP presentati da Organismi Formativi accreditati per l'obbligo di istruzione a valere sullo stesso SLL finanziati, e non revocati, con precedenti edizioni del presente Avviso prima dell'attivazione del medesimo percorso triennale da parte degli IP;
- i progetti presentati sul SLL di Firenze per il quale possono essere progettate tutte le figure professionali indicate nell'allegato 1 alle presenti Linee generali, in considerazione dell'elevato numero di abitanti nella fascia di età 14-17 anni e di giovani in uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Per le figure di operatore del benessere e operatore della ristorazione si fa riferimento al singolo indirizzo.

I passaggi tra i sistemi

I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e tra percorsi di IeFP

Le modalità di passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, e tra i percorsi di IeFP compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale in attuazione dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 avviene secondo le modalità di riconoscimento dei crediti formativi definite ai sensi del DM 22 maggio 2018 n. 427, che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018, così come modificato con DM del 7 gennaio 2021 che ha recepito l'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020. La domanda dovrà avvenire nel rispetto della tempistica definita dall'Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 61, approvato con DGR 133 del 16/02/2026.

I passaggi da altri percorsi scolastici o formativi

Per quanto concerne i passaggi da altri percorsi scolastici o formativi si rinvia a quanto previsto dall'Accordo 28 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, il Ministro del Lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi.

Accesso all'esame per l'acquisizione della qualifica di IeFP nei percorsi realizzati dagli organismi formativi di candidati esterni in esito a interventi integrativi realizzati dagli IP

All'esame finale per l'ottenimento della qualifica IeFP realizzato dagli organismi formativi possono accedere candidati esterni provenienti da percorsi scolastici in esito ad interventi integrativi autorizzati dalla Regione e realizzati da un Istituto Professionale.

A tal fine, l'Istituto Professionale di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per la sua valutazione come evidenza per l'accesso all'esame.

Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo

Come previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze approvato con Decreto interministeriale del 14 dicembre 2021, la formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:

- Alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi;
- Alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni;
- Apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015.

Come specificato dal Piano Nazionale Nuove Competenze, gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal D.lgs. n. 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015.

3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati da un singolo soggetto o da un partenariato costituito o da costituire a graduatoria approvata.

Ciascun partenariato può essere composto al massimo da 3 organismi formativi.

Saranno ammessi anche partenariati misti, composti da Organismi Formativi accreditati per l'ambito "obbligo di istruzione" ai sensi della DGR n. 1407/2016 così come modificata con DGR n. 1188/2025 e da Istituti Professionali di Stato accreditati ai sensi della DGR n. 894/17 così come modificata con DGR n. 1189/2025. In questo caso il soggetto capofila dovrà essere obbligatoriamente una agenzia formativa. Non sarà ammesso più di un Istituto Professionale statale per partenariato e le figure presentate non dovranno essere ricomprese tra quelle presenti nell'offerta formativa di percorsi di IeFP dell'annualità 2025/26 effettivamente attivata da altri IP o da altre agenzie formative con sede di erogazione del percorso (PES) localizzata nel medesimo territorio provinciale per il quale viene presentato il progetto (classi prime, seconde e terze in aula nell'annualità 2025/26). Per le figure di operatore del benessere e operatore della ristorazione si fa riferimento al singolo indirizzo.

Ogni Organismo Formativo potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto singolo o capofila e due progetti in qualità di soggetto partner.

Gli Istituti Professionali potranno presentare un solo progetto esclusivamente in qualità di soggetto partner con sede di erogazione del percorso localizzata obbligatoriamente nel SLL in cui sono situati e solo per figure non precedentemente attivate da Agenzie formative o IP nelle passate edizioni dell'avviso e nel medesimo territorio, come sopra specificato.

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, le agenzie formative dovranno essere in regola con la normativa di accreditamento per l'ambito "obbligo di istruzione" ai sensi della DGR n. 1407/2016 così come modificata con DGR n. 1188/2025 e gli Istituti Professionali

dovranno essere accreditati per i percorsi di IeFP e/o per la formazione finanziata ai sensi della DGR n. 894/17 così come modificata con DGR n. 1189/2025.

Al momento della presentazione della domanda, i locali in cui si svolgeranno le attività formative dovranno essere in regola con quanto previsto dal requisito II.1.4.1 del vigente Disciplinare di accreditamento (Allegato A alla DGR n. 1407/2016 così come modificata con DGR n. 1188/2025) per l'ambito "obbligo di istruzione".

Non sarà pertanto ammesso l'utilizzo di locali temporanei (non accreditati) per lo svolgimento di attività di IeFP, con la sola eccezione delle strutture adibite allo svolgimento delle attività motorie e i laboratori finanziati con risorse regionali e comunitarie FESR, laboratori presso le Fondazioni ITS toscane, laboratori di cui all'art. 9 comma 2 dell'Intesa Stato Regioni dell'8 marzo 2018 o quelli di cui al Repertorio regionale dei laboratori di ricerca industriale ed applicata e dei dimostratori tecnologici presenti in Toscana <https://unlock.toscana.it/laboratori>.

In caso di partenariato con un IP, per lo svolgimento delle attività formative potranno essere utilizzati i locali messi a disposizione dall'Istituto Professionale nel rispetto della DGR n. 894/17 così come modificata con DGR n. 1189/2025.

4. Destinatari dei percorsi IeFP triennali

Ai percorsi potranno accedere giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Sono ammissibili quali destinatari anche i minori di 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del percorso di IeFP.

5. Durata degli interventi e importo massimo finanziato

Gli interventi hanno durata triennale, pari a **2.970** ore complessive, articolate in tre annualità di **990** ore ciascuna, secondo le modalità sotto indicate:

- **1.085** ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale. Di queste, **30** ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), delle quali almeno 8 ore di accompagnamento individuale;
- **1.085** ore di attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base sia alla formazione tecnico-professionale in coerenza con la figura professionale di riferimento del progetto. Per la parte dedicata alla formazione tecnico-professionale, una quota dal 15% al 25% ore relative alla prima annualità dovrà essere svolta in alternanza simulata, mediante percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'organismo formativo (ad esempio, impresa formativa simulata e compiti di realtà) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali;
- **800** ore di alternanza rafforzata, da svolgere a partire dal secondo anno di percorso in assetto esperienziale in modalità di *stage* presso imprese del territorio, localizzate nel Sistema Locale del Lavoro in cui si svolge il percorso o nei Sistemi Locali del Lavoro con esso confinanti o in modalità di apprendistato di I livello, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e secondo le modalità operative

di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 1165/2023 oppure in modalità di impresa formativa presso una organizzazione no profit interna o esterna all'organismo formativo, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi/e nell'erogazione di servizi o produzione di beni.

La progettazione del percorso può prevedere la presenza di formazione a distanza (FAD), purché strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e in percentuale non superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di *stage*.

Il costo totale di ciascun percorso triennale è definito in base al numero di/delle allievi/e del percorso, applicando le Unità di Costo Standard (UCS) europee rivalutate con Decreto Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ n. 445 dell'8 gennaio 2026 di adeguamento delle UCS per gli avvisi dei percorsi IeFP approvati successivamente al 1° gennaio 2026 e quantificate in una UCS allievo/anno pari a **6.942,10** Euro.

Ciascun percorso dovrà essere progettato con un numero di iscritti pari a **15** allievi/e, corrispondenti a un contributo totale assegnabile a ciascun progetto pari **312.394,50** Euro.

Il relativo contributo espresso in UCS sarà riconosciuto annualmente per ciascun allievo/a che ha frequentato il percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata annuale delle attività formative.

Il riconoscimento dell'UCS sarà altresì assicurato, anche a fronte di una percentuale di frequenza inferiore al minimo previsto, nei casi indicati dalla DGR n. 787 del 29/06/2026 che modifica le "Forme di sovvenzione e modalità di rendicontazione del PR FSE+ 2021-2027" approvate con DGR n. 517/2025 così come modificata con DGR n. 787/2026.

Al termine di ciascuna delle tre annualità formative, nel caso in cui gli iscritti/e che abbiano frequentato almeno il 75% della durata annuale del percorso siano in numero superiore a 15, sarà riconosciuto un contributo annuale aggiuntivo per ciascun iscritto/a oltre il quindicesimo, pari ad una UCS di Euro **6.942,10** ad allievo/a fino ad un massimo di tre allievi/e a percorso.

In caso di iscrizione al percorso di allievi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, al soggetto attuatore sarà riconosciuto un contributo annuale aggiuntivo fino a un numero massimo di 3 allievi/e per la realizzazione di ore aggiuntive integrative di formazione individualizzata di sostegno e supporto (docenza/ tutoraggio).

Il relativo contributo aggiuntivo è quantificato applicando le Unità di Costi Standard (UCS) stabilite dalla DGR n. 517/2025 così come modificata con DGR n. 787/2026 in relazione al costo di ciascuna ora di attività aggiuntiva di docenza e/o tutoraggio svolta per singolo allievo/a con disabilità, pari ad una UCS ora/allievo di **47,43 Euro**, fino ad un massimo di 100 ore annue per allievo.

6. Risorse disponibili

Le risorse complessivamente disponibili per l'attuazione dell'avviso pubblico sono pari a **6.000.000,00** di Euro, di cui 4.000.000,00 di Euro stanziati a valere sull'Attività PAD 4.f.4 "Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP" del PR FSE+ periodo 2021-2027 e 2.000.000,00 di Euro stanziati a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative".

Detto importo potrà essere integrato con ulteriori risorse a seguito di nuove assegnazioni, previa delibera di Giunta.

7. Criteri di valutazione

I progetti presentati sono sottoposti a verifica di ammissibilità nell'ambito della quale viene accertato il rispetto dei requisiti formali e delle modalità di presentazione puntualmente indicati nell'avviso. I progetti ritenuti ammissibili saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione tecnica secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio sotto criteri	Punteggio totale a disposizione
1. Qualità e Coerenza Progettuale		
1.1. Chiarezza e completezza: Esposizione e precisione delle informazioni.	0-5 punti	Max 50
1.2. Chiarezza e coerenza dell'analisi del contesto e del target: con i fabbisogni locali e l'offerta scolastica territoriale; efficacia dei sistemi di selezione e orientamento degli allievi.	0-15 punti	
1.3. Coerenza interna dell'articolazione del progetto in fasi, obiettivi, contenuti e metodologie (in particolare per l'apprendimento in contesto lavorativo/duale).	0-30 punti	
2. Innovazione, Risultati attesi, sostenibilità e trasferibilità		
2.1. Innovazione metodologica: Originalità di strumenti, strategie organizzative e coinvolgimento degli stakeholder.	0-5 punti	Max 18
2.2. Disseminazione: Efficacia dei meccanismi di diffusione dei risultati e trasferibilità dell'esperienza.	0-3 punti	
2.3. Risultati attesi in termini di efficacia potenziale: Credibilità degli impatti dichiarati relativamente all'occupabilità e alla prosecuzione studi, supportata da dichiarazioni di aziende disponibili all'assunzione e indicazioni di studi, analisi e ricerche specifiche.	0-5 punti	
2.4. Innovazione del progetto in termini di rafforzamento delle competenze legate alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale.	0-5 punti	
3. Soggetti Coinvolti		
3.1. Quadro organizzativo e rete territoriale: Coinvolgimento di Poli Tecnici Professionali (PTP) o Istituti Professionali (IP) nel partenariato o con accordi formali.	0-2 punti	Max 15
3.2. Esperienza pregressa del soggetto proponente unico o dal capofila del partenariato maturata nei percorsi di leFP attivati nell'annualità 2025/26 e nelle tre annualità precedenti con riferimento alla figura professionale proposta	0-7 punti	
3.3. Adeguatezza delle Risorse umane messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del progetto.	0-3 punti	
3.4. Adeguatezza delle Risorse strutturali messe a disposizione per la realizzazione del progetto: Qualità di aule, laboratori e strumentazioni rispetto alle attività previste.	0-3 punti	

4. Priorità e Principi Orizzontali		
4.1. Pari opportunità: Azioni specifiche per la parità di genere e non discriminazione.	0-2 punti	Max 12
4.2. Inclusione disabilità: Misure per l'accessibilità e la piena partecipazione di persone con disabilità.	0-2 punti	
4.3. Supporto e contrasto bullismo: Servizi di accompagnamento alla frequenza e misure contro bullismo/cyberbullismo.	0-6 punti	
4.4. Localizzazione prioritaria: Sede del corso in Comuni delle Aree Interne, della Toscana Diffusa o delle aree di crisi regionale	0-2 punti	
5. Valutazione Economica		
5.1. Congruità finanziaria in base al rapporto ottimale tra qualità e completezza della proposta rispetto al costo totale.	0-5 punti	Max 5
Punteggio massimo totale		100 punti

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.

Ripartizione provinciale delle risorse disponibili

Le risorse destinate al finanziamento dell'avviso saranno ripartite per ambito provinciale in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente in età 14-17 anni al 1° gennaio 2026:

Ambito provinciale	Popolazione 14-17 anni - ISTAT 2026	%
Firenze	36929	27,05
Pisa	16060	11,76
Lucca	13864	10,16
Arezzo	12201	8,94
Livorno	11828	8,66
Prato	11005	8,06
Pistoia	10895	7,98
Siena	9691	7,10
Grosseto	7599	5,57
Massa-Carrara	6451	4,73
TOTALE	136.523	100,00

Per ciascun ambito provinciale sarà finanziato almeno un progetto, quello con il punteggio più alto, purché abbia raggiunto il punteggio minimo per essere considerato finanziabile.

A parità di punteggio si terrà conto della valutazione più alta attribuita al criterio 1 "Qualità e coerenza progettuale" dei progetti presentati. In caso di ulteriore parità, si procederà sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della domanda.

Per ogni ambito provinciale sarà finanziato un solo progetto per figura professionale in ragione del più alto punteggio ottenuto, ad eccezione della città metropolitana di Firenze per la quale non sono

previste limitazioni. Per le figure di operatore del benessere e operatore della ristorazione si fa riferimento al singolo indirizzo.

L'assegnazione delle risorse iniziali e delle eventuali risorse aggiuntive verrà effettuata applicando le percentuali di ripartizione provinciale all'importo complessivamente stanziato per il finanziamento dell'Avviso e assegnando le risorse in base al risultante numero di progetti finanziabili per provincia arrotondato per difetto. Le eventuali risorse residue sufficienti a finanziare uno o più progetti saranno assegnate a partire dalla provincia che presenta il numero decimale più prossimo all'unità superiore, arrotondandolo per eccesso.

Le risorse così ripartite andranno a finanziare i progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto per ciascuna provincia.

Eventuali nuove assegnazioni di risorse per scorrimenti, destinate al finanziamento dell'avviso dopo all'approvazione delle graduatorie provinciali, saranno nuovamente ripartite tra le province mediante l'applicazione del criterio sopra citato, ripartendole per ambito provinciale in base ai dati ISTAT sulla popolazione in età 14-17 anni.

Le eventuali risorse che possono residuare a seguito di economie per revocche o rinunce sui progetti approvati potranno essere utilizzate per finanziare i progetti utilmente inseriti nella graduatoria dello stesso ambito provinciale, compatibilmente con le tempistiche di realizzazione dei progetti.

In caso di mancato utilizzo o utilizzo parziale delle risorse su uno o più ambiti provinciali, la ripartizione delle risorse tra le diverse aree territoriali potrà essere oggetto di rimodulazione consentendo l'assegnazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad altre aree provinciali sulla base dei criteri sopra citati.

8. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per la gestione dei fondi destinati agli interventi sopra descritti è quella contenuta nel "Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027", approvato con la DGR n. 610/2023 così come modificata con DGR n. 468/2026.

Allegato 1**Elenco delle figure professionali del “Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche professionali” e indicazioni per la progettazione in attuazione degli Accordi Stato-Regioni del 1/08/2019 e del 18/12/2019, così come recepiti dalla DGR n. 342/2020**

Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, recepito dalla Regione Toscana con DGR n. 342/2020 in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 1/08/19, rappresenta il riferimento per la progettazione dei percorsi triennali di leFP finalizzati al rilascio della qualifica professionale.

Vi sono due tipologie di figure nazionali:

- figure nazionali prive di indirizzi;
- figure nazionali con 2 o più indirizzi.

Nel caso di figura nazionale articolata in più indirizzi, per la progettazione del percorso formativo deve essere scelto almeno un indirizzo.

Per quanto riguarda le regole di aggregazione degli indirizzi della figura, di associazione ad indirizzi di altre figure nazionali e integrazione con gli standard regionali, si dispone quanto indicato nelle singole schede di figura, di seguito riportate, alla voce “Modalità di progettazione del percorso”.

Lo standard della figura nazionale non può in nessun caso subire riduzioni, sia in termini di competenze che di abilità e conoscenze.

Le competenze tecnico-professionali connotative, le competenze tecnico-professionali ricorsive e comuni, nonché le competenze di base, e i relativi standard formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento delle qualifiche.

Per quanto concerne le competenze tecnico-professionali connotative, le competenze tecnico-professionali ricorsive e comuni si rinvia alle schede delle singole figure di cui all'Allegato 2 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 1/08/2019.

Per quanto concerne le competenze culturali di base il riferimento è l'Allegato 4 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 1/08/2019.

Nelle ore dedicate alle competenze di base dovranno essere indicate le ore di insegnamento della religione cattolica, le ore alternative e le ore di svolgimento delle attività fisiche e motorie.

Per le attività fisiche e motorie dovrà essere indicata la struttura adibita al loro svolgimento.

In connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica professionale, la progettazione del percorso formativo deve promuovere lo sviluppo delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali, di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee, ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, come specificate nell'Allegato 4 dell'accordo Stato-Regioni del 18/12/19.

In relazione alla durata dei percorsi formativi si richiama il principio della “progettazione equilibrata” previsto dalla DGR n. 988/2019, così come modificata con DGR n. 1104/2025, per le AdA del RRFP, che qui si applica alle competenze tecnico-professionali della figura nazionale. Pertanto non vi è un valore minimo “fisso” per ciascuna competenza di cui lo standard si compone, quanto un livello di proporzionalità tra la durata delle Unità Formative correlate a ciascuna competenza prevista dalla figura professionale nazionale.

Per la progettazione dei percorsi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali riferite a figure regolamentate da norme di settore, il riferimento è rappresentato sia dagli standard professionali delle figure/indirizzi nazionali leFP sia dai relativi standard professionali e formativi previsti nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, come di seguito indicato.

FIGURA NAZIONALE leFP	INDIRIZZO (riferimento a profilo normato)	STANDARD PRESENTE NEL REPERTORIO REGIONALE DELLA FORMAZIONE REGOLAMENTATA (RRFR)
Operatore agricolo	Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER MANUTENTORE DEL VERDE
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	Riparazione e sostituzione di pneumatici	RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITÀ DI GOMMISTA (ADDETTO) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	Manutenzione e riparazione della carrozzeria	RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITÀ DI CARROZZIERE (ADDETTO) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018
Operatore alla riparazione i veicoli a motore	Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici	TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI (ADDETTO) - Accordo Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014
Operatore del benessere	Erogazione dei servizi di trattamento estetici	ESTETISTA (ADDETTO)
Operatore del benessere	Erogazione di trattamenti di acconciatura	ACCONCIATORE (ADDETTO)

Elenco delle figure per le quali può essere progettato il percorso formativo

1. - OPERATORE AGRICOLO	
N	Indirizzi
1	Gestione di allevamenti
2	Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra
3	Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
4	Gestione di aree boscate e forestali
5*	Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
Modalità di progettazione del percorso:	
Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi. * L'indirizzo "Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini" non può essere scelto singolarmente ma deve essere sempre associato ad almeno uno dei seguenti indirizzi della stessa figura: - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Formazione obbligatoria per manutentore del verde).	
2. - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	
Modalità di progettazione del percorso:	
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale	
3. - OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA	
Modalità di progettazione del percorso:	
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale	
4. - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
Modalità di progettazione del percorso:	
Il percorso può essere progettato prendendo come riferimento la figura nazionale, integrandola eventualmente con una o entrambe le seguenti ADA della figura "Addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità del magazzino" (settore: logistica e trasporti) del Repertorio regionale delle Figure professionali: ADA - Gestione e controllo dei movimenti delle merci nel magazzino; ADA - Gestione del processo contabile.	
5. - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	
N	Indirizzi
1*	Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici
2*	Manutenzione e riparazione della carrozzeria
3	Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'edilizia
4**	Riparazione e sostituzione di pneumatici
Modalità di progettazione del percorso:	
Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi. * Gli indirizzi "Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici" e "Manutenzione e riparazione della carrozzeria" NON possono essere progettati congiuntamente.	

** L'indirizzo "Riparazione e sostituzione di pneumatici" non può essere scelto singolarmente ma deve essere sempre associato ad almeno un altro indirizzo della figura.

Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Riparazione e sostituzione di pneumatici" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Responsabile tecnico dell'attività di gommista (Addetto) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018).

Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Manutenzione e riparazione della carrozzeria" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Responsabile tecnico dell'attività di carrozziere (Addetto) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018).

Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni (Addetto) - Accordo Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014).

6. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

7. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

8. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETERIA

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

9. - OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

10. - OPERATORE DEL BENESSERE

N	Indirizzi
1	Erogazione di trattamenti di acconciatura
2	Erogazione dei servizi di trattamento estetici
Modalità di progettazione del percorso:	
Il percorso è progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi.	
Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Acconciatore - Addetto).	
Nella progettazione del percorso formativo relativo all'indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento estetici" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale leFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Estetista - Addetto).	

11. - OPERATORE DEL LEGNO

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

12. - OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

13. - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

14. - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

N	Indirizzi	Indirizzo di altra figura
1	Preparazione degli alimenti e allestimento piatti	Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno - Operatore delle produzioni alimentari
2	Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso può essere progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi.
L'indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" può essere integrato con l'indirizzo "Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno" dell'Operatore delle produzioni alimentari di cui alla scheda n. 16

15. - OPERATORE DELLE CALZATURE

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

16. - OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

N	Indirizzi
1	Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
2	Lavorazione e produzione lattiero e caseario
3	Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali
4	Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne
5	Lavorazione e produzione di prodotti ittici
6	Produzione di bevande

Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi.

17. - OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

18. - OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

19. - OPERATORE TERMOIDRAULICO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

20. - OPERATORE EDILE	
N	Indirizzi
1	Lavori generali di scavo e movimentazione
2	Costruzione di opere in calcestruzzo armato
3	Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
4	Lavori di rivestimento e intonaco
5	Lavori di tinteggiatura e cartongesso
6	Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
Modalità di progettazione del percorso:	
Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi.	

21. - OPERATORE ELETTRICO	
N	Indirizzi
1	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici
2	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili
3	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario
4	Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato
Modalità di progettazione del percorso:	
Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi.	

22. - OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

23. - OPERATORE GRAFICO	
N	Indirizzi
1	Impostazione e realizzazione della stampa
2	Ipemediale
Modalità di progettazione del percorso:	
Il percorso è progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi	

24. - OPERATORE INFORMATICO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

25. - OPERATORE MECCANICO	
N	Indirizzi
1	Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione
2	Saldatura e giunzione dei componenti
3	Montaggio componenti meccanici
4	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici
5	Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti
Modalità di progettazione del percorso:	
Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi.	

26. - OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

Allegato 2

Raccordo tra Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e Comuni

Sistema Locale del Lavoro (SLL)	Comune
Arezzo	
	Arezzo
	Capolona
	Castiglion Fibocchi
	Civitella in Val di Chiana
	Monte San Savino
	Subbiano
Barga	
	Bagni di Lucca
	Barga
	Borgo a Mozzano
	Coreglia Antelminelli
	Fabbriche di Vergemoli
	Galliciano
	Molazzana
Bibbiena	
	Bibbiena
	Castel Focognano
	Castel San Niccolò
	Chitignano
	Chiusi della Verna
	Montemignaio
	Ortignano Raggiolo
	Poppi
	Pratovecchio Stia
	Talla
Borgo San Lorenzo	
	Barberino di Mugello
	Borgo San Lorenzo
	Dicomano
	San Godenzo
	Scarperia e San Piero
	Vicchio
Carrara	
	Carrara

Castagneto Carducci	
	Castagneto Carducci
	Sassetta
Castel Del Piano	
	Arcidosso
	Castel del Piano
	Roccalbegna
	Santa Fiora
	Seggiano
Castelfiorentino	
	Castelfiorentino
	Certaldo
	Gambassi Terme
	Montaione
Castelnuovo di Garfagnana	
	Camporgiano
	Careggine
	Castelnuovo di Garfagnana
	Castiglione di Garfagnana
	Fosciandora
	Minucciano
	Piazza al Serchio
	Pieve Fosciana
	San Romano in Garfagnana
	Sillano Giuncugnano
	Vagli Sotto
	Villa Collemandina
Cecina	
	Bibbona
	Casale Marittimo
	Cecina
	Guardistallo
	Montescudaio
	Riparbella
Chiusi	
	Cetona
	Chiusi
	San Casciano dei Bagni

Cortona	
	Castiglion Fiorentino
	Cortona
Empoli	
	Capraia e Limite
	Cerreto Guidi
	Empoli
	Montelupo Fiorentino
	Montespertoli
	Vinci
Faenza	
	Marradi
Firenze	
	Bagno a Ripoli
	Calenzano
	Campi Bisenzio
	Fiesole
	Firenze
	Greve in Chianti
	Impruneta
	Lastra a Signa
	Londa
	Pelago
	Pontassieve
	Rignano sull'Arno
	Rufina
	S.Casciano Val di Pesa
	Scandicci
	Sesto Fiorentino
	Signa
	Vaglia
Firenzuola	
	Firenzuola
	Palazzuolo sul Senio
Follonica	
	Follonica
	Gavorrano
	Massa Marittima

	Montieri
	Scarlino
Gaggio Montano	
	Sambuca Pistoiese
Grosseto	
	Campagnatico
	Castiglion della Pescaia
	Grosseto
	Roccastrada
	Scansano
La Spezia	
	Aulla
	Casola in Lunigiana
	Comano
	Fivizzano
	Fosdinovo
	Licciana Nardi
	Podenzana
	Tresana
Livorno	
	Capraia Isola
	Collesalveti
	Fauglia
	Livorno
Lucca	
	Capannori
	Lucca
	Montecarlo
	Pescaglia
	Porcari
Manciano	
	Manciano
	Semproniano
Marciana Marina	
	Marciana
	Marciana Marina
Massa	
	Massa

	Montignoso
Montalcino	
	Buonconvento
	Cinigiano
	Civitella Paganico
	Montalcino
	San Quirico d'Orcia
Monte Argentario	
	Isola del Giglio
	Monte Argentario
Montecatini-Terre	
	Altopascio
	Buggiano
	Chiesina Uzzanese
	Lamporecchio
	Larciano
	Massa e Cozzile
	Monsummano Terme
	Montecatini Terme
	Pescia
	Pieve a Nievole
	Ponte Buggianese
	Uzzano
	Villa Basilica
Montepulciano	
	Chianciano Terme
	Montepulciano
	Pienza
	Sarteano
Montevarchi	
	Bucine
	Castelfranco Piandiscò
	Cavriglia
	Figline e Incisa Valdarno
	Laterina - Pergine Valdarno
	Loro Ciuffenna
	Montevarchi
	Reggello

	San Giovanni Valdarno
	Terranuova Bracciolini
Novafeltria	
	Badia Tedalda
Orbetello	
	Capalbio
	Magliano in Toscana
	Orbetello
Piancastagnaio	
	Abbadia San Salvatore
	Castiglione d'Orcia
	Piancastagnaio
	Radicofani
Pietrasanta	
	Forte dei Marmi
	Pietrasanta
	Seravezza
	Stazzema
Piombino	
	Campiglia Marittima
	Piombino
	San Vincenzo
	Suvereto
Pisa	
	Calci
	Cascina
	Pisa
	San Giuliano Terme
	Vecchiano
Pistoia	
	Marliana
	Pistoia
	Quarrata
	Serravalle Pistoiese
Pitigliano	
	Castell'Azzara
	Pitigliano
	Sorano

Poggibonsi	
	Barberino - Tavarnelle
	Casole d'Elsa
	Castellina in Chianti
	Colle Val d'Elsa
	Poggibonsi
	Radicondoli
	San Gimignano
Pomarance	
	Castelnuovo di V. Cecina
	Monterotondo Marittimo
	Monteverdi Marittimo
	Pomarance
Pontedera	
	Bientina
	Buti
	Calcinaia
	Capannoli
	Casciana Terme Lari
	Chianni
	Crespina Lorenzana
	Lajatico
	Palaia
	Peccioli
	Ponsacco
	Pontedera
	Terricciola
	Vicopisano
Pontremoli	
	Bagnone
	Filattiera
	Mulazzo
	Pontremoli
	Villafranca in Lunigiana
	Zeri
Portoferraio	
	Campo nell'Elba
	Capoliveri

	Porto Azzurro
	Portoferraio
	Rio
Prato	
	Agliana
	Cantagallo
	Carmignano
	Montale
	Montemurlo
	Poggio a Caiano
	Prato
	Vaiano
	Vernio
Rosignano Marittimo	
	Castellina Marittima
	Orciano Pisano
	Rosignano Marittimo
	Santa Luce
San Marcello Piteglio	
	Abetone Cutigliano
	San Marcello Piteglio
San Miniato	
	Castelfranco di Sotto
	Fucecchio
	Montopoli in Val d'Arno
	San Miniato
	Santa Croce sull'Arno
	Santa Maria a Monte
Sansepolcro	
	Anghiari
	Caprese Michelangelo
	Monterchi
	Pieve Santo Stefano
	Sansepolcro
Sassocorvaro	
	Sestino
Siena	
	Asciano

	Castelnuovo Berardenga
	Chiusdino
	Gaiole in Chianti
	Monteriggioni
	Monteroni d'Arbia
	Monticiano
	Murlo
	Radda in Chianti
	Rapolano Terme
	Siena
	Sovicille
Sinalunga	
	Foiano della Chiana
	Lucignano
	Marciano della Chiana
	Sinalunga
	Torrita di Siena
	Trequanda
Viareggio	
	Camaiore
	Massarosa
	Viareggio
Volterra	
	Montecatini Val di Cecina
	Volterra



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 9)

Delibera N 1055 del 31/08/2026

Proponente

CRISTINA MANETTI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Lorenzo BACCI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE 2021/27 Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso "Voucher post laurea - Master AA 2026/27" - Indirizzi ad ARDSU

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali avviso

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Elementi essenziali avviso

35dedc452221919e2d749bd50ff42ae183b2f9bf34b05151d5031860d09ae014

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1016 del 12/09/22 "Presenza d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia";

Vista la Decisione della Commissione C(2024)4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 818/2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presenza d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027"

per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 16/06/2025 di presa d'atto della Decisione della CE C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 che prende atto dell'ultima Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 di riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 122/2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del PR FSE + 2021/27, da ultimo modificato con DGR 536 del 11/05/2026;

Visti i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 della Regione Toscana approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma il 18/11/2022 e da ultimo modificati nella seduta del 16 dicembre 2025;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo"; da ultimo modificata con Decisione n.3 del 27 aprile 2026;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 9/02/2026 che approva il "Cronoprogramma 2026-2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 504 del 27 aprile 2026 "Approvazione del nuovo schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana + 2021-2027";

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019 che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Visto l'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede il rimborso a costi reali per operazioni di importo superiore a Euro 200.000;

Visti gli articoli 63 e 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

Visto il DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 15/05/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo”, che definisce le modalità di rendicontazione applicabili, modificata da ultimo con DGR n. 787 del 29 giugno 2026;

Visto il Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;

Vista la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Visti la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Viste la Deliberazione della Giunta regionale n. 1321 del 28/11/2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva” e la d.g.r. n. 35 del 26/01/2026 “Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2026-2027”;

Dato atto che nell'ambito del PR Toscana FSE+ 2021/27 è ricompresa nella Priorità 2 Istruzione e Formazione, l'attività PAD 2.f.5. “Voucher alta formazione per la frequenza di corsi post laurea con prioritario riferimento ad ambiti disciplinari coerenti con i settori e le tecnologie individuati dalla programmazione regionale come strategici”;

Dato atto che l'attuazione della linea di intervento è demandata all'Azienda DSU (ARDSU) in qualità di Organismo intermedio (OI) del PR FSE +2021/27;

Dato atto che è stato sottoscritto in data 6 luglio 2023 fra Regione ed ARDSU l'accordo di delega per la gestione delle attività affidate all'OI ARDSU;

Ritenuto di garantire continuità alla linea di intervento anche per l'AA 2026/27 approvando gli elementi essenziali per l'adozione di un nuovo avviso di ARDSU (Allegato A);

Ritenuto di confermare l'importo massimo del voucher a 4.500 euro;

Ritenuto con il presente atto di destinare all'attuazione dell'avviso euro 400.000,00;

Dato atto che l'avviso trova la sua copertura finanziaria sul PR FSE+ 2021/27 Priorità 2 Istruzione e formazione, attività PAD 2.f.5, a valere sui capitoli a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca" 64015, 64016, 64017 annualità 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 secondo la seguente articolazione:

annualità 2026: euro 160.000,00

- cap. 64015 (Ue – competenza pura): euro 64.000,00
- cap. 64016 (Stato – competenza pura): euro 67.200,00
- cap. 64017 (RT – competenza pura): euro 28.800,00

annualità 2027: euro 240.000,00

- cap. 64015 (Ue – competenza pura): euro 96.000,00
- cap. 64016 (Stato – competenza pura): euro 100.800,00
- cap. 64017 (RT – competenza pura): euro 43.200,00

Dato atto che la dotazione finanziaria suddivisa fra il 2026 ed il 2027 si basa su una stima dell'andamento temporale della spesa;

Visto il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la Legge regionale n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e s.m.i. in quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Sentito il CD in data 16 luglio 2026;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la scheda contenente gli elementi essenziali per l'adozione del "Avviso per il finanziamento di voucher post laurea AA 2026/27" (allegato A);

2. di destinare con il presente atto all'attuazione dell'avviso complessivi euro 400.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021/27 priorità 2 Istruzione e Formazione attività PAD 2.f.5;
3. di dare atto che l'avviso sarà adottato dall'Azienda DSU in qualità di Organismo intermedio del PR FSE 2021/2027;
4. di dare atto che gli oneri necessari per l'attuazione dell'avviso di cui al presente atto trovano adeguata copertura finanziaria a valere sul PR FSE+ 2021/27 del bilancio di previsione finanziario 2026/28, secondo la seguente articolazione per capitoli ed annualità:

annualità 2026: euro 160.000,00

- cap. 64015 (Ue – competenza pura): euro 64.000,00
- cap. 64016 (Stato – competenza pura): euro 67.200,00
- cap. 64017 (RT – competenza pura): euro 28.800,00

annualità 2027: euro 240.000,00

- cap. 64015 (Ue – competenza pura): euro 96.000,00
- cap. 64016 (Stato – competenza pura): euro 100.800,00
- cap. 64017 (RT – competenza pura): euro 43.200,00

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
6. di trasmettere l'atto a ARDSU per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Bacci

La Direttrice
Francesca Giovani

Allegato A**ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE DEL
AVVISO VOUCHER ALTA FORMAZIONE PER
GIOVANI LAUREATE E LAUREATI RESIDENTI IN
TOSCANA – MASTER IN ITALIA AA 2026/27**

Avviso PR FSE + 2021/27 – Attività PAD 2.f.5. “Voucher alta formazione per la frequenza di corsi post laurea con prioritario riferimento ad ambiti disciplinari coerenti con i settori e le tecnologie individuati dalla programmazione regionale come strategici”

Descrizione finalità dell'intervento

L'avviso, adottato e gestito dall'Organismo Intermedio ARDSU, è finalizzato a migliorare e sostenere l'accesso all'istruzione terziaria di giovani laureate e laureati toscani under 35 che intendano frequentare master di I e II livello presso Università o Scuole equivalenti, localizzate in Italia.

L'avviso assegna voucher per rimborsare in tutto o in parte le spese di iscrizione sino ad un importo massimo di 4.500 euro.

Beneficiari e requisiti

Possono presentare domanda sull' avviso persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione della domanda:

- A – non aver compiuto il 35° anno di età;
- B – titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento.
- C – residenza in Toscana
- D – non aver fruito del voucher alta formazione in Italia assegnato da ARDSU per l'AA 2025/26.
- E – avere un ISEE (universitario) non superiore a 36.000 euro annui.

Tipologia interventi finanziabili, spese ammissibili e massimali di spesa

Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea di I o II livello, che rilascino almeno 60 CFU.

Il master deve essere realizzato da Università o Scuola/Istituto di alta formazione equivalente abilitati dal MIUR al rilascio del titolo di “master” e deve:

-iniziare/essere iniziato nell'anno accademico 2026/27 e non essere già concluso al momento della presentazione della domanda di voucher. ARDSU fissa nell'avviso una data entro la quale l'attività deve essere conclusa ed il titolo conseguito, al fine di rispettare le scadenze di fine programmazione del PR FSE 2021/27.

Il percorso deve concludersi con il conseguimento del relativo titolo.

Il voucher rimborsa – sino a concorrenza dell'importo massimo previsto pari a 4.500 euro - le spese di iscrizione per la frequenza al master, da rendicontare alla conclusione delle attività secondo le disposizioni dell'avviso.

Il rimborso può avvenire in unica soluzione a conclusione delle attività, previa verifica del rendiconto delle spese di iscrizione sostenute dal destinatario o prevedere anche un acconto con le modalità eventualmente definite nell'avviso.

Tipologia finanziamento

Gli interventi sono finanziati a valere sul PR Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 attività PAD 2.f.5. L'entità delle risorse previste viene quantificata in Euro 400.000,00.

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi

I criteri presenti nell'avviso rispettano quanto previsto per gli interventi individuali nel documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FSE" approvato dal Comitato di sorveglianza del PR FSE + 2021-27.

Il punteggio massimo conseguibile è determinato in 48/48. La domanda che consegua un punteggio pari a "0" nel criterio "Grado di coerenza del percorso" non è comunque finanziabile.

Le operazioni di istruttoria e valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da ARDSU, nel rispetto dei seguenti criteri:

CARATTERISTICHE E QUALITA' DEL PROGETTO**1. Grado coerenza del percorso formativo da effettuare (master) (max 12 punti)**

Viene valutato il grado di coerenza:

- a) con il percorso di istruzione e formativo pregresso;
- b) con le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc.
- c) con le motivazioni e le prospettive professionali indicate a base della scelta.

CARATTERISTICHE DESTINATARI**2. Voto di laurea (max 8 punti)**

Voto di laurea	Punteggio
110 e lode	8 punti
110	6 punti
108-109	5 punti
106-107	4 punti
104-105	3 punti
102-103	2 punti
100-101	1 punti
inferiore a 100	0 punti

3. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)

Tempo di conseguimento titolo	Punteggio
Entro la durata legale del corso	6 punti
Durata legale più 1 anno	3 punti
Durata legale più un periodo superiore ad 1 anno	0 punti

4. Situazione economica familiare (max 10 punti)

Isee familiare	Punteggio
----------------	-----------

sino a 15.000,00	10 punti
Da 15.000,01 a 20.000,00	8 punti
da 20.000,01 a 25.000,00	6 punti
da 25.000,01 a 32.000,00	4 punti
da 32.000,01 a 36.000,00	2 punti

5. Priorità (max 12 punti)

Master finalizzato al conseguimento di competenze attinenti un ambito applicativo/missione strategica con riferimento alla strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 28/11/2022 “Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva” e alla DGR n. 35 del 26/01/2026 “Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2026-2027”. Se è coinvolta più di una missione strategica occorrerà indicare la prevalente.

Si riportano di seguito gli ambiti applicativi con relative missioni strategiche:

- a Ambiente, Territorio e Energia
 - 1 Toscana circolare
 - 2 Neutralità carbonica
 - 3 Space economy
- b Cultura e beni culturali
 - 1 Accesso al patrimonio culturale
 - 2 Conservazione dei beni culturali
 - 3 Espressione culturale e creativa
- c Salute
 - 1 Salute dei cittadini
 - 2 Potenziamento del settore della salute
- d Smart agrifood
 - 1 Sistemi agricolo-forestali sostenibili ed intelligenti
 - 2 Produzioni agro-alimentari di alta qualità
- e Imprese intelligenti e sostenibili
 - 1 Transizione digitale delle imprese
 - 2 Produzioni sostenibili

L’attinenza con l’ambito/missione strategica sarà oggetto di valutazione.

(*pienamente attinente=12 punti; attinente=8 punti; parzialmente attinente=6 punti; non attinente=0*)

Ai fini della completezza informativa della domanda sarà richiesto anche di indicare la priorità tecnologica di riferimento. Si riportano di seguito le priorità tecnologiche della S3.

1. Tecnologie digitali

- 1.1. Soluzioni fotoniche, micro e nanoelettroniche
- 1.2 Cyber-sicurezza, blockchain
- 1.3 Cyber-connettività e 5G
- 1.4 Internet of the things and services
- 1.5 Intelligenza artificiale e machine learning
- 1.6 Big-data ed analytics
- 1.7 Modelli di business e creatività digitale
- 1.8 Tecnologie quantistiche
- 1.9 Deep Tech

2. Tecnologie per la manifattura avanzata

- 2.1 Soluzioni robotiche, mecatroniche e di automazione
- 2.2. Processi produttivi e organizzativi basati su sensori/dispositivi intelligenti
- 2.3. soluzioni di risparmio energetico
- 2.4 biotecnologie industriali
- 2.5 manifattura additiva

3. Materiali avanzati e nanotecnologie

- 3.1. Materiali compositi ad alta performance e sostenibili
- 3.2 nanomateriali e nanotecnologie
- 3.3. Biomateriali, biosensori, bioattuatori e bioattuatori
- 3.4 Materiali 2D
- 3.5 Materiali per la stampa 3D

4. Tecnologie per la vita e per l'ambiente

- 4.1 Biotecnologie per la salute
- 4.2 Tecnologie biomediche, farmaceutiche, farmacologiche
- 4.3 Nutraceutica
- 4.4. Genomica
- 4.5 Biorobotica
- 4.6 Tecnologie per l'economia circolare e la bioeconomia
- 4.7 Tecnologie per la decarbonizzazione
- 4.8 Valorizzazione delle fonti energetiche e rinnovabili
- 4.9 Green propulsion technologies
- 4.10 Resilienza ambientale e inquinamento
- 4.11 Neuroscienze
- 4.12 Tecnologie solari
- 4.13 Tecnologie di trasporto e utilizzo CO₂
- 4.14 Tecnologie nucleari

A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze:
Maggior punteggio riportato su (in ordine):

- 1) livello reddituale familiare
- 2) voto di laurea
- 3) più giovane età

Organismo intermedio e quadro finanziario

L'adozione e la gestione dell' avviso sono demandati a ARDSU in qualità di OI, così come previsto nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del PR FSE+ 2021/27.

L'attuazione dell' avviso trova la sua copertura finanziaria nel PR FSE+2021/27 attività PAD 2.f.5, sui capitoli a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca destinati al trasferimento a ARDSU. Per la precisione all'attuazione dell' avviso viene destinato con il presente atto l'importo di euro 400.000,00 attualmente disponibile su bilancio regionale 2026/28 annualità 2026 e 2027.

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno raccolti per le finalità previste dalla L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) del FSE+ e trattati in modo lecito, corretto e trasparente.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 10)

Delibera N 1056 del 31/08/2026

Proponente

CRISTINA MANETTI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Lorenzo BACCI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

PR FSE+ 2021/27- Avviso "Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari, l'inserimento nel mondo del lavoro e l'imprenditorialità accademica" (d.g.r 1106/2025) - Integrazione budget

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Decisione della Commissione C(2024)4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";

Vista la Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1016 del 12/09/22 "Preso d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 818/2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Preso d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1° luglio 2024 che

approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 122/2023 e ssmmii con la quale è stato approvato il Provvedimento attuativo del PR FSE + 2021/27;

Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 della Regione Toscana approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma il 18/11/2022 e ssmm;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 595 del 20/05/2024 “Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019 che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 610 del 05/06/2023 che ai sensi dell'Articolo 17 comma 1, della LR 32/2002 ss.mm.ii., approva il “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 2 del 19/06/2023 e ssmmii, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2021/27;

Visti gli articoli 63 e 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo”, che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;

Visto il Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;

Vista la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visto l'art. 56 del Regolamento (UE) 2021/1060 che disciplina il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Visto il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visti la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1106/2025 che approva gli elementi essenziali dell’avviso “PR FSE+ 2021/27- Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’imprenditorialità accademica”;

Visto il d.d. 17582/2025, come modificato dal d.d. 7145/2026, con il quale è stato approvato l’avviso “PR FSE+ 2021/27- Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’imprenditorialità accademica”, che prevede 4 call fra il 2025 e il 2027, salvo esaurimento anticipato del budget;

Visto il d.d. 2667/2026 con il quale è stata approvata la graduatoria della I call prevista dal suddetto avviso;

Dato atto che la d.g.r 1106/2025 destinava per l’attuazione dell’avviso un budget iniziale di euro 343.423,56 e disponeva che *“La dotazione finanziaria dell’avviso potrà essere integrata con ulteriori risorse disponibili, previa delibera di giunta”* (allegato A della d.g.r.);

Dato atto che con il d.d. 2667/2026 sono stati assegnati fondi per euro 278.344,04, mentre sono rimasti disponibili per le call successive programmate nell’avviso euro 65.079,52 sulla annualità 2027;

Verificate le attuali disponibilità sul bilancio regionale pluriennale 2026/28 sui capitoli 64018, 64019, 64020 relativi al PR Toscana FSE+ 2021/27, priorità 2, attività PAD 2.f.6 “Interventi di informazione, orientamento e placement nell’ambito della formazione terziaria”;

Ritenuto quindi opportuno incrementare il budget per l’attuazione del citato avviso nel modo che segue:

Bilancio pluriennale 2026/28 annualità 2026: euro 63.794,33

- cap 64018 (quota UE – PURO) euro 25.517,73
- cap 64019 (quota Stato – PURO) euro 26.793,62
- cap 64020 (quota RT – PURO) euro 11.482,98

Bilancio pluriennale 2026/28 annualità 2028: euro 65.079,52

- cap 64018 (quota UE – PURO) euro 26.031,81
- cap 64019 (quota Stato – PURO) euro 27.333,40

- cap 64020 (quota RT – PURO) euro 11.714,31

Dato atto che l'avviso è inserito nel cronoprogramma degli interventi comunitari, ma che occorrerà al prossimo aggiornamento inserire l'integrazione dell'importo;

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con i d.d. di approvazione delle graduatorie relative alle rimanenti call;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la Legge regionale n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e le sue successive variazioni;

Sentito il CD in data 16 luglio 2026;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un incremento del budget, pari complessivamente a euro 128.873,85, destinato alla attuazione dell'avviso “PR FSE+ 2021/27- Progetti di informazione ed orientamento in itinere e in uscita dai percorsi universitari, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi universitari, l'inserimento nel mondo del lavoro e l'imprenditorialità accademica” approvato con il d.d. 17582/2025;
2. di dare atto che l'integrazione del budget trova copertura sul PR FSE+ 2021/27 nel modo che segue:
Bilancio pluriennale 2026/28 annualità 2026: euro 63.794,33
 - cap 64018 (quota UE – PURO) euro 25.517,73
 - cap 64019 (quota Stato – PURO) euro 26.793,62
 - cap 64020 (quota RT – PURO) euro 11.482,98

Bilancio pluriennale 2026/28 annualità 2028: euro 65.079,52
 - cap 64018 (quota UE – PURO) euro 26.031,81
 - cap 64019 (quota Stato – PURO) euro 27.333,40
 - cap 64020 (quota RT – PURO) euro 11.714,31
3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Bacci

La Direttrice
Francesca Giovani



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 16)

Delibera N 1062 del 31/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Modifica alla delibera Giunta regionale n. 280/2022 - Procedure per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Procedure elenco assaggiatori

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A Procedure elenco assaggiatori
b4018dcbf650ac7712b6241686e1f5ee4291e2e41ff0a0edff39c4b4706ef5d7

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e, in particolare, gli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 159;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante “Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva”, e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole;

Visto il DM 7 ottobre 2021, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313” e, in particolare l'articolo 4;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 280 del 14/03/2022 con la quale, sulla base del DM 7 ottobre 2021 sopra citato, sono state approvate le procedure per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto, in particolare, l'allegato “B” alla sopra citata delibera di Giunta regionale n. 280/2022, relativo alle procedure amministrative da seguire per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e la gestione del medesimo;

Visto il DM 17 giugno 2026 “Disposizioni concernenti l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313”, in vigore dal 25 luglio 2026, che modifica le disposizioni che regolano la permanenza dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 1 del DM 7 ottobre 2021;

Considerato che il sopra richiamato DM 17 giugno 2026 introduce alcune novità relative alle procedure di cui all'allegato “B” alla delibera di Giunta regionale n. 280/2022;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'allegato "B" alla delibera di Giunta regionale n. 280/2022, in base alle novità introdotte dal DM 17 giugno 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di modificare la delibera di Giunta regionale n. 280 del 14/03/2022, sostituendo l'allegato "B" con l'allegato "A" alla presente delibera;

2) di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari." della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale di trasmettere la presente deliberazione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana, ad Unioncamere Toscana e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO “A”

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, DM 7 ottobre 2021, art. 4 come modificato dal DM 17 giugno 2026)
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL'ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato:
- secondo i criteri stabiliti nel decreto 7 ottobre 2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
 - ovvero, prima del 16 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 ottobre 2021), secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
 - ovvero, prima del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
 - ovvero, prima del 27 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;
- b) essere in possesso di attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;

Iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Gli interessati all'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica che sarà definita d'intesa tra la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e le Camere di commercio interessate, sulla base dell'allegato V al D.M. 7 ottobre 2021, e sarà approvata con decreto del Dirigente responsabile del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della Giunta Regionale e resa disponibile sui rispettivi siti internet.

La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata. Ove necessario richiede all'interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata, in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la Camera di commercio provvede all'iscrizione nell'elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” (di seguito: Regione) e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQAI (di seguito: Ministero).

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Variazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall'interessato alla Camera di commercio che provvede ad aggiornare l'elenco.

Cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è disposta dalla Camera di commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio.

La cancellazione d'ufficio è disposta nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini ovvero nel caso in cui l'iscritto non produca alla competente Camera di commercio., entro il 30 novembre del quinto anno successivo all'iscrizione o all'ultimo rinnovo d'iscrizione, documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo la competente Camera di commercio comunica l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco e l'interessato ha la possibilità di produrre, entro il termine di dieci giorni, documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza di gravi inadempienze e/o l'attività effettivamente svolta. Per documentazione idonea si intende attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 5 giornate di assaggio, tenute nel quinquennio successivo all'anno d'iscrizione o all'anno del precedente rinnovo d'iscrizione, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.

La Camera di commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

Pubblicazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e predisposta conformemente all'allegato IV del D.M. 7 ottobre 2021.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede altresì a trasmettere la stessa articolazione regionale dell'elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza, nonché a Unioncamere Toscana e alle Camere di Commercio toscane.

Nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini viene inserita un'apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di idoneità rilasciato al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 16 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 ottobre 2021), ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 27 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- ovvero organizzato, prima del 7 settembre 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

Trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro

Nel caso in cui un soggetto iscritto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini intenda trasferire l'iscrizione in un'altra articolazione regionale dell'elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021, deve presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica di cui all'allegato VI al citato D.M. 7 ottobre 2021.

La Regione Toscana, verificata la completezza della richiesta, comunica il proprio assenso all'interessato, alla Regione ricevente per la nuova iscrizione e alla Camera di commercio per la cancellazione dall'articolazione regionale toscana dell'elenco.

La Camera di commercio trasmette la documentazione in proprio possesso relativa all'interessato alla Regione ricevente chiedendo di comunicare la nuova iscrizione del soggetto nell'elenco. Al ricevimento di tale comunicazione la Camera di commercio provvede a cancellare il soggetto dall'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione ricevente e al Ministero.

Nel caso in cui la Regione Toscana riceva l'assenso di un'altra Regione per il trasferimento dell'iscrizione di un soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco, la Regione Toscana trasmette tale assenso alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare, per la nuova iscrizione nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e chiede alla Regione cedente di trasmettere alla Camera di Commercio di cui sopra la documentazione relativa all'interessato, qualora non già pervenuta.

Al ricevimento di tale documentazione la Camera di commercio provvede ad iscrivere il soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione cedente, per la cancellazione, e al Ministero.

Adempimenti dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini ai fini della permanenza nell'elenco

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 7 ottobre 2021 come modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 2026 e dell'art. 3 del DM 17 giugno 2026:

a) gli iscritti nell'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini dopo il 25 luglio 2026, devono produrre alla Camera di Commercio, entro il 30 novembre del quinto anno successivo all'iscrizione e successivamente entro il 30 novembre del quinto anno successivo all'ultimo rinnovo d'iscrizione, attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 5 giornate di assaggio, tenute nel quinquennio successivo all'anno d'iscrizione o all'anno del precedente rinnovo d'iscrizione, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.

b) gli iscritti nell'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini alla data del 25 luglio 2026, devono produrre alla Camera di Commercio, entro il 30 novembre 2031, attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 5 giornate di assaggio, tenute nel periodo 25 luglio 2026 – 30 novembre 2031.

Per i rinnovi d'iscrizione successivi si fa riferimento a quanto previsto alla lettera a).

Ogni Camera di Commercio comunica, entro 60 giorni dalla data della presente delibera, la necessità dell'adempimento di cui alla precedente lettera b) agli iscritti alla data del 25 luglio 2026.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) la Camera di Commercio comunica l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco e l'interessato ha la possibilità di produrre, entro il termine di dieci giorni, la documentazione richiesta.

Istanza di reiscrizione

Ai sensi dell'art. 2 del DM 17 giugno 2026, gli iscritti nell'articolazione regionale toscana dell'elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, per i quali, prima del 25 luglio 2026, è stata disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 4, comma 10 del DM 7 ottobre 2021, possono presentare alla competente Camera di commercio, entro sessanta giorni dal 25 luglio 2026 (23 settembre 2026) istanza motivata di reiscrizione nell'elenco medesimo.

A conclusione dell'istruttoria della domanda di reiscrizione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accolta, la Camera di commercio procede al reinserimento dell'interessato nell'elenco con effetto dalla prima iscrizione e trasmette il provvedimento di reiscrizione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/08/2026 (punto N 32)

Delibera N 1077 del 31/08/2026

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Albino CAPORALE

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Trasporto di persone con fragilità socio-economica - utilizzo nell'annualità 2026 delle quote 2025 non utilizzate e criteri per la rimodulazione delle assegnazioni in relazione ai fabbisogni territoriali

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale» e, in particolare, l'articolo 64 in materia di zona-distretto e gli articoli 71 bis e seguenti in materia di Società della Salute;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 del 27 dicembre 2022, con la quale sono state approvate le prime disposizioni regionali concernenti la sperimentazione progettuale del trasporto di persone con fragilità socio-economica;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 746 del 3 luglio 2023, n. 1074 dell'11 settembre 2023 e n. 931 del 29 luglio 2024, con le quali è stata sviluppata, modificata e prorogata la seconda fase sperimentale, attraverso percorsi di co-programmazione e co-progettazione fra Società della Salute, Zone Distretto ed Enti del Terzo settore, accompagnati da monitoraggio periodico e fasi intermedie di consuntivazione ed erogazione delle risorse;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1497 del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto «Disposizioni regionali concernenti l'attività di trasporto per persone con fragilità socio-economica che necessitano di effettuare un ciclo ripetuto di prestazioni terapeutiche: prenotazione risorse per le Società della Salute e, ove non costituite, le Zone Distretto»;

Dato atto che la DGR n. 1497/2024

- ha disposto la continuità del servizio dal 1° gennaio 2025 e ha prenotato complessivamente euro 2.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 1.000.000,00 per l'annualità 2026, sul capitolo 24136 «Interventi istituzionali in Sanità», tipo stanziamento PURO, anche al fine di consentire alle SdS/ZD la costruzione di co-progettazioni di maggiore stabilità e durata;

- ha stabilito il riparto delle risorse per il 20 per cento in base alla popolazione e per l'80 per cento in base al numero dei viaggi del periodo storico individuato, ha previsto l'anticipazione del 50 per cento delle risorse ripartite per il 2025 e ha demandato al Settore competente il monitoraggio costante dell'attività, la determinazione di fasi intermedie di verifica e l'eventuale erogazione delle relative risorse;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1454 del 22 gennaio 2025, con il quale, in attuazione della DGR n. 1497/2024, sono stati assunti gli impegni di spesa per euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2025 e

per euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2026 sul capitolo 24136, secondo il riparto nominativo di cui all'Allegato A al medesimo decreto, ed è stata contestualmente liquidata la somma complessiva di euro 500.000,00 quale anticipazione della quota 2025;

Dato atto che il punto 3 del DD n. 1454/2025 ha rinviato le liquidazioni successive ad ulteriori atti da adottare ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPGR 19 dicembre 2001, n. 61/R, in quanto compatibile con il d.lgs. n. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati;

Dato atto che l'Allegato A al DD n. 1454/2025 individua, per le Zone Distretto, quali beneficiarie contabili le Aziende USL di riferimento e, per le Società della Salute, le medesime SdS, utilizzando rispettivamente i codici di quinto livello U.1.04.01.02.020 e U.1.04.01.02.018 nell'ambito dei trasferimenti correnti;

Considerato che, per il biennio 2025-2026, le relative risorse risultano già stanziare e impegnate sul capitolo 24136 e che il presente provvedimento interviene sulle modalità di utilizzo e di eventuale rimodulazione delle risorse già programmate e impegnate;

Preso atto delle rendicontazioni relative all'annualità 2025 trasmesse dalle SdS/ZD, sottoposte a verifica istruttoria dal Settore competente, dalle quali emerge un utilizzo differenziato delle risorse assegnate, con la presenza, per alcuni soggetti, di quote non utilizzate rispetto alla dotazione 2025 e, per altri, di fabbisogni 2026 in crescita;

Rilevato che alcune rendicontazioni 2025 qualificano espressamente come «risorse residue annualità 2025» la differenza tra le spese sostenute e le risorse assegnate/impegnate, ferma la necessità di distinguere tale nozione descrittiva dalla nozione tecnico-contabile di residuo passivo del bilancio regionale;

Dato atto che l'istruttoria di cui all'Allegato A al presente atto distingue, per ciascun beneficiario, l'impegno 2025, le somme liquidate, la spesa 2025 verificata, le eventuali somme già liquidate e non utilizzate, la quota dell'impegno 2025 non ancora liquidata e lo stato del relativo impegno nel bilancio regionale;

Dato atto che le quote degli impegni 2025 non ancora liquidate risultano regolarmente conservate tra i residui passivi/liquidabili del bilancio regionale, ovvero che per le eventuali diverse fattispecie è indicato nell'Allegato A il relativo trattamento contabile;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare continuità al servizio e uniformità di trattamento, chiarire che le quote delle risorse 2025 già liquidate e non utilizzate mantengono il vincolo di destinazione al servizio di trasporto per persone con fragilità socio-economica e possono essere utilizzate nel corso del 2026 per la medesima finalità;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che, per le quote 2025 impegnate ma non ancora liquidate e regolarmente conservate a residuo, il Settore competente possa procedere alle successive liquidazioni nel 2026, nei limiti delle somme effettivamente liquidabili e dell'effettivo fabbisogno del servizio, sulla base del presente atto e dei successivi atti gestionali, senza modificare la competenza finanziaria originaria dell'impegno;

Considerato che le rendicontazioni per l'anno 2025 e l'andamento servizio per l'anno 2026 evidenziano variazioni positive o negative dei fabbisogni rispetto al riparto originario, anche in relazione al numero di voucher, ai viaggi, alle distanze, ai cicli terapeutici in corso e agli obblighi assunti nell'ambito delle co-proiezioni;

Ritenuto necessario consentire una rimodulazione delle assegnazioni 2026, e delle ulteriori disponibilità 2025 utilizzabili nel 2026, al fine di adeguare l'allocazione delle risorse ai fabbisogni effettivi, assicurando continuità del servizio, equità territoriale, efficienza nell'impiego delle risorse e assenza di duplicazione dei finanziamenti;

Ritenuto che la rimodulazione debba essere disposta senza incremento della dotazione complessiva programmata per il biennio 2025-2026, previa verifica della concreta disponibilità contabile delle quote interessate e previa salvaguardia delle spese già sostenute, dei voucher validamente attivati e delle obbligazioni giuridicamente perfezionate dai soggetti attuatori, ferma l'adozione delle operazioni di bilancio e degli atti contabili eventualmente necessari;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 «Bilancio di previsione finanziario 2026-2028», come successivamente variata;

Visti il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 vigenti;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. prendere atto degli esiti della verifica delle rendicontazioni 2025 del servizio di trasporto per persone con fragilità socio-economica dai quali emerge un utilizzo differenziato delle risorse assegnate e la presenza, per alcuni soggetti, di quote non utilizzate rispetto alla dotazione 2025;
2. di dare atto che le risorse di cui alla DGR n. 1497/2024 e al DD n. 1454/2025 sono state stanziare e impegnate sul capitolo 24136 «Interventi istituzionali in Sanità», e sono state specificamente destinate dai medesimi atti al servizio di trasporto per persone con fragilità socio-economica per il biennio 2025-2026; il presente provvedimento ne disciplina esclusivamente l'utilizzo e l'eventuale rimodulazione nell'ambito delle risorse già programmate;

3. di stabilire che le quote delle risorse riferite all'annualità 2025 già liquidate alle SdS e alle Aziende USL per le Zone Distretto e non utilizzate al 31 dicembre 2025 restano nella disponibilità contabile dei medesimi soggetti con separata evidenza del vincolo e possono essere utilizzate nell'annualità 2026 esclusivamente per il medesimo servizio, concorrendo alla copertura del relativo fabbisogno;
4. di stabilire che, con riferimento alle quote 2025 impegnate con DD n. 1454/2025 ma non ancora liquidate, il Settore competente provveda alle successive liquidazioni nel corso del 2026 nei limiti delle somme regolarmente conservate e liquidabili ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e del DPGR n. 61/R/2001, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno del servizio e degli esiti dell'istruttoria, restando ferma l'originaria imputazione contabile dell'impegno e senza operare una retroattiva imputazione al 2025 delle attività svolte nel 2026;
5. di stabilire che, ai fini della determinazione delle risorse effettivamente disponibili per ciascun soggetto nel 2026, siano considerate congiuntamente: a) le quote 2025 già liquidate e non utilizzate; b) le quote 2025 ancora liquidabili ai sensi del punto 4; c) le risorse già impegnate per l'annualità 2026 con DD n. 1454/2025; d) le spese e le obbligazioni già assunte per il servizio nel 2026;
6. di autorizzare, sulla base del monitoraggio aggiornato, la rimodulazione programmatica in aumento o in diminuzione delle assegnazioni tra le SdS e le Aziende USL per le Zone Distretto, al fine di adeguare le disponibilità all'effettivo fabbisogno 2026, senza incremento della dotazione complessiva programmata per il biennio 2025-2026 e subordinatamente alla verifica, per ciascuna quota, della relativa disponibilità e utilizzabilità secondo la disciplina contabile vigente;
7. di stabilire che la rimodulazione di cui al punto 6 sia effettuata dal Settore competente con successivo decreto, sulla base dei seguenti criteri: utilizzo verificato delle risorse 2025; disponibilità residua effettiva; numero e andamento dei voucher e dei viaggi 2026; spesa 2026 già sostenuta; obbligazioni già assunte verso gli ETS; proiezione motivata del fabbisogno fino al 31 dicembre 2026; continuità dei cicli terapeutici e dei voucher validamente attivati; caratteristiche territoriali rilevanti; equilibrio ed equità nell'accesso al servizio;
8. di stabilire che le riduzioni delle assegnazioni possano riguardare esclusivamente quote non necessarie alla copertura di spese già sostenute, prestazioni già effettuate, voucher validamente attivati o obbligazioni giuridicamente perfezionate dai soggetti attuatori e che, ove la rimodulazione incida su impegni regionali già individualizzati, il Settore competente provveda esclusivamente alle operazioni contabili consentite dalla normativa vigente, comprese, ove ne ricorrano i presupposti, la riduzione o cancellazione di impegni e l'assunzione di nuovi impegni sul bilancio vigente, previa adozione delle eventuali variazioni di bilancio necessarie;

9. di prevedere che, in via prioritaria, le quote 2025 ancora disponibili per un determinato soggetto concorrano alla copertura del fabbisogno 2026 del medesimo soggetto e che l'eventuale redistribuzione ad altri territori possa avvenire solo a seguito della verifica (su comunicazione dei soggetti interessati, ZD/SdS, vedi successivo punto 10) di un fabbisogno inferiore e della non necessità della quota da parte del soggetto originariamente assegnatario, con le conseguenti verifiche contabili;
10. di dare mandato al Settore competente di acquisire dalle SdS/ZD, un aggiornamento stimato del fabbisogno 2026 e delle obbligazioni in essere e di adottare i conseguenti atti di liquidazione e rimodulazione, assicurando la tracciabilità delle operazioni e l'assenza di duplicazioni di finanziamento;
11. di dare atto che il presente provvedimento non autorizza spese ulteriori rispetto alla dotazione complessiva già programmata per il biennio 2025-2026; le liquidazioni e le rimodulazioni previste dal presente atto producono effetti esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e utilizzabili secondo la disciplina contabile vigente e, ove richiedano variazioni di bilancio o l'assunzione di nuovi impegni, sono subordinate alla preventiva adozione dei relativi atti; ogni eventuale fabbisogno eccedente la dotazione complessiva programmata sarà oggetto di separato provvedimento con individuazione della relativa copertura finanziaria;
12. di incaricare il Settore competente di trasmettere il presente provvedimento alle Società della Salute e alle Aziende USL interessate, per gli adempimenti di competenza e per la corretta evidenza contabile delle risorse destinate al servizio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

Albino Caporale

Il Direttore

Federico Gelli

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19252 - Data adozione: 28/08/2026

Oggetto: [ID 2666] Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di incremento della frazione verde presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio, posto in località Legoli, nel comune di Peccioli (PI). Proponente: ALBE S.r.l. - Provvedimento Conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021492

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la d.g.r. n. 1083 del del 30/09/2024 come modificata dalla d.g.r. 469/2026, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione in procedura ordinaria degli impianti di gestione di rifiuti;

Vista la deliberazione Consiglio regionale n. 2/2025, con cui è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC);

Visto che l'impianto allo stato attuale:

- è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, decreto n. 5040 del 05/04/2019;
- è in possesso di autorizzazione ex art.208 d.lgs.152/2006, rilasciata con decreto n.16732 del 20/10/2020 ed aggiornata con decreto n.20932 del 03/10/2025;

Premesso che:

il proponente ALBE S.r.l. (sede legale in Via G. Marconi n.5, Peccioli - PI; partita IVA: 02294280504) con istanza acquisita al protocollo regionale in data 11/06/2026 (n. 0454432), ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto incremento della frazione verde presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio, posto in località Legoli, nel Comune di Peccioli (PI), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.lgs.123/2025);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto punto 8.t), quale modifica sostanziale di un impianto previsto al punto 7.zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

il progetto in esame rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione rifiuti in procedura ordinaria, art.208 del d.lgs.152/2006;

sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza, sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/06/2026;

il Settore VIA, con nota del 11/06/2026 (prot. n. 0456815) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT, Dipartimento di Pisa (prot. n. 0544068 del 06/07/2026);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. n. 0465196 del 15/06/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0571390 del 14/07/2026);

i suddetti contributi sono stati pubblicati sul sito web regionale;

il proponente, presa visione del contributo istruttorio di ARPAT, ha trasmesso, con nota acquisita il 04/08/2026 (n. 0629928), documentazione di approfondimento acustico;

in data 20/08/2026 (prot. 0660149), è pervenuto il contributo ARPAT sulla documentazione di approfondimento acustico;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, acquisita al protocollo regionale il 11/06/2026 e dalle integrazioni del 04/08/2026;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente ed in base agli elementi acquisiti durante istruttoria, emerge, tra l'altro, quanto segue;

L'impianto in esame è ubicato in località Legoli, nel Comune di Peccioli (PI), in una zona collinare ad una quota di circa 80 m s.l.m. La zona è situata in adiacenza alla viabilità di accesso alla discarica di Belvedere Spa. Il centro abitato più vicino è la frazione di Legoli, che dista circa 1.500 m in direzione Nord-Ovest dal sito, in posizione sopraelevata rispetto alla posizione del nuovo impianto. Oltre al centro di Legoli, non vi sono centri abitati nelle immediate vicinanze;

le modifiche previste riguardano l'incremento del quantitativo annuo di rifiuto verde in ingresso (fino a circa 20.100 t/anno) alla sezione di miscelazione, mantenendo invariato il quantitativo di FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) autorizzato. La modifica è necessaria al fine di aumentare l'efficienza del processo di compostaggio e di migliorare le caratteristiche fisiche della miscela in ingresso al trattamento aerobico;

non sono previsti interventi a carattere edilizio o la realizzazione di nuovi impianti e attrezzature;

L'impianto è autorizzato a trattare 105.000 t/anno di rifiuti così suddivisi: 97.000 t/anno di FORSU – EER 20 01 08 – e altri rifiuti organici assimilabili; 8.000 t/anno di rifiuti verdi – CER 20 02 01 – e altri rifiuti biodegradabili assimilabili;

L'attività dell'impianto è finalizzata alla produzione di compost di qualità e di biometano con caratteristiche idonee all'immissione in rete. Il processo si basa sulla digestione anaerobica *plug flow* a secco con alimentazione in continuo e successiva fase di compostaggio del digestato. Dal compostaggio si ottiene un ammendante compostato misto, così come definito all'allegato 2 del d.lgs. 29/04/2010, n. 75, per un quantitativo pari a circa il 27% dei rifiuti in ingresso al compostaggio;

il biogas prodotto dalla digestione anaerobica è sottoposto ad un trattamento di *upgrading* (processo di purificazione del biogas grezzo tramite rimozione dell'anidride carbonica, umidità e impurità per trasformarlo in biometano di alta qualità) dal quale si ottengono circa 8.000.000 Nmc/anno di biometano idoneo per l'immissione in rete;

sono previste le seguenti fasi di processo:

- sezione di ricezione e pretrattamento nella quale avvengono l'accettazione dei rifiuti giornalieri in ingresso e il trattamento per l'eliminazione della frazione indesiderata e preparazione del materiale alla successiva fase di trattamento anaerobica;
- sezione di digestione anaerobica, che avviene in un sistema semi-dry in condizioni termofili;
- sezione di ispessimento, per la separazione della frazione solida dalla frazione liquida del digestato;
- sezione di preparazione della miscela per il compostaggio del digestato, in cui vengono miscelati il digestato

disidratato, il verde e lo scarto della raffinazione come materiale strutturante;
- sezione di compostaggio, per il trattamento aerobico di finissaggio;
- raffinazione del compost;

la modifica gestionale in progetto consiste nell'incremento del quantitativo annuo di rifiuti in ingresso; il proponente prevede di trattare a regime 117.100 t/anno di rifiuti così: 97.000 t/anno di FORSU – EER 20 01 08 – e altri rifiuti organici assimilabili; 20.100 t/anno di rifiuti verdi – EER 20 02 01 – e altri rifiuti biodegradabili assimilabili.

Il flusso di rifiuto codice EER 20 02 01:

- verrà avviato direttamente nella area A03- miscelazione per lo stoccaggio – operazione R13 – e poi a lavorazione operazione R3;
- verrà utilizzato come materiale strutturante per la fase di compostaggio.

Il proponente non prevede criticità gestionali né necessità di adeguamento dei presidi ambientali attuali.

Rimarrà invariato il quantitativo di FORSU in ingresso: 97.000 t/anno;

l'incremento della frazione verde proposto (12.100 t/anno) consentirà di compensare la riduzione dell'ingestato alimentato ai digestori, mantenendo sostanzialmente invariato il carico effettivo sui processi biologici, come desumibile dal confronto dei bilanci di massa riportato nella specifica tabella agli atti del procedimento;

l'apporto aggiuntivo di materiale ligno-cellulosico (verde) produce i seguenti effetti migliorativi sulla miscela destinata al compostaggio:

- incremento della porosità strutturante della matrice;
- miglioramento del rapporto C/N;
- ottimizzazione dell'aerazione della massa;
- maggiore stabilità del processo aerobico;
- riduzione della compattazione del mix;
- riduzione della generazione di composti odorigeni.

L'incremento della frazione lignocellulosica (da 7 a 15%) migliora le caratteristiche fisiche della miscela in ingresso al compostaggio, senza comportare un incremento dei quantitativi complessivi trattati nelle biocelle: il quantitativo di miscela (verde, ricircolo e digestato) rimarrà invariato;

la modifica proposta è finalizzata a compensare la riduzione della sostanza organica utile derivante dall'incremento della percentuale di scarto della FORSU;

non è necessaria alcuna fase di cantiere, in quanto la modifica impiantistica non comporta la realizzazione di opere aggiuntive rispetto alla configurazione impiantistica attuale;

il proponente ha preso in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico - PIT/PPR l'area dell'impianto in esame è ricompresa nell'Ambito n. 8 "*piana livorno, pisa, pontedera*", a cui è dedicata la Scheda di ambito corrispondente;

l'area non ricade in zona soggetta a vincolo archeologico o culturale di cui al d.lgs.42/2004, parte seconda; ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, di cui alla parte terza del decreto suddetto;

l'area non ricade all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC, Siti di interesse regionale;

il sito ricade in area classificata a pericolosità da alluvione bassa (P1), secondo il PGRA Distretto Appennino settentrionale, confinante con un'area a pericolosità elevata (P3);

l'area di progetto è ricompresa nel piano strutturale comunale nell'UTOE produttiva specialistica relativa al polo di trattamento rifiuti, secondo specifica scheda norma di cui all'Allegato I delle NTA (scheda intervento n. 4) del Piano Operativo;

per quanto riguarda la classificazione acustica, secondo il Piano di Classificazione Acustica del Comune di

Peccioli, il sito ricade all'interno della Classe V - Aree prevalentemente industriali. A distanze crescenti dal polo impiantistico si trovano fasce di zonizzazione acustica di Classe IV, e di Classe III;

in riferimento alla pericolosità geomorfologica, l'area non risulta perimetrata in alcuna classe di pericolosità geomorfologica;

il Comune di Peccioli si trova in zona sismica 3, caratterizzata da una bassa sismicità, che però in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti;

il perimetro di stabilimento si trova a distanza di circa 1500 m dalla frazione di Legoli, che è il centro abitato più vicino;

con riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Piano Regionale dell'Economia Circolare (PREC), la modifica non prevede occupazione di nuovo suolo né inserimento in impianto di nuove attività di gestione rifiuti;

ai confini dell'impianto scorre il corso d'acqua Rio Melogio, caratterizzato da uno stato ecologico sufficiente e uno stato chimico non buono;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate, gli impatti delle attività previste allo stato modificato e le misure di mitigazione e di monitoraggio previste;

l'intervento in esame non prevede variazioni del perimetro o un incremento della superficie impiantistica;

l'impianto è localizzato all'interno di un'area produttiva esistente; il progetto è finalizzato al miglioramento tecnico e ambientale del processo di recupero dei rifiuti organici;

l'incremento del flusso di rifiuto verde non comporta scarichi idrici aggiuntivi rispetto alla configurazione impiantistica attuale. L'area A03 di miscelazione, in cui è previsto lo stoccaggio e la lavorazione del legno è dotata di rete di raccolta degli eluati, convogliati nella vasca di stoccaggio V4 e inviati a smaltimento con il codice EER 19 06 03. Il legno non è un materiale umido, per cui non ci sarà un incremento significativo dei reflui smaltiti.

Tutto l'impianto è dotato di rete di allontanamento delle acque contaminate inviato all'impianto di trattamento, che scarica in acque superficiali. Non sono previsti variazioni sulla viabilità interna rispetto a quanto autorizzato;

con riferimento alle emissioni in atmosfera, il progetto non comporta incrementi delle portate d'aria né del carico inquinante trattato, risultando compatibile con il sistema di abbattimento esistente;

l'incremento dei veicoli per il trasporto del verde viene stimato in 2-3 mezzi al giorno pari ad un incremento dello 0,03% sul flusso veicolare medio della S.P. n.11;

il proponente ha esaminato le prestazioni ambientali dell'impianto in esame applicando la metodologia *Life Cycle Assessment* (LCA), in conformità alle norme ISO 14040 e 14044 e utilizzando il metodo *Environmental Footprint* (EF v3.1);

non sono previste modifiche alla linea impiantistica, per cui verranno mantenuti tutti i presidi ambientali attualmente prescritti e realizzati; il proponente manterrà attivo il monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee secondo quanto previsto nel PMeC autorizzato;

la prevista ottimizzazione del processo biologico non altera il quadro emissivo autorizzato e - dal punto di vista delle emissioni odorigene - l'introduzione di una maggiore percentuale di verde (dal 7% al 15% nel mix complessivo) genera un effetto mitigativo diretto sulle emissioni diffuse data la presenza dello strutturante legnoso;

la valutazione previsionale di impatto acustico (VIAc) evidenzia che la modifica proposta non comporterà incrementi sostanziali dell'impatto acustico prodotto dalle attività dell'impianto, rispetto allo stato attuale;

la modifica in progetto non comporterà estensioni o modifiche ai piazzali interni ed esterni dello stabilimento, che già sono dotati di pavimentazione idonea al tipo d'uso;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge – tra l'altro - quanto segue:

ARPAT, nel contributo del 06/07/2026, esprime un contributo favorevole evidenziando alcune condizioni ambientali in merito alla verifica delle capacità di stoccaggio dei rifiuti e l'adeguatezza delle modalità di gestione degli scarti dalla fase di preselezione. Esprime posizione favorevole anche per le componenti ambientali odorigene e gli scarichi: richiede la prosecuzione dei monitoraggi delle acque superficiali e delle acque di falda secondo quanto previsto nel PMeC.

In merito agli aspetti acustici rileva alcune criticità e necessità di approfondimenti.

Nel successivo contributo del 20/08/2026, presa visione della documentazione acustica integrativa presentata dal proponente, evidenzia che:

“• è stato fornito un elenco completo di tutte le sorgenti di rumore, con riportate le caratteristiche emissive, tempi medi giornalieri di utilizzo;

• è stata fornita una planimetria di dettaglio che riporti la collocazione delle sorgenti di rumore;

• è stata fornita una descrizione dettagliata delle sorgenti in funzione e le attività rumorose svolte durante i rilevamenti ambientali;

• non è stata fornita una stima del livello residuo più recente. Si fa presente che in caso di irrilevanza di una sorgente rispetto al clima acustico preesistente può dare origine ad un livello differenziale pari a zero, il caso di differenziale negativo dimostra che le rilevazioni confrontate, per determinare tale livello, non sono comparabili;

• non è stata chiarito l'origine delle impulsive e/o tonali che, per loro natura, di solito non sono originate da traffico veicolare e nelle rilevazioni di residuo solitamente non sono presenti.

Conclusioni:

Considerato quanto sopra si ribadisce che la modifica proposta non comporterà incrementi sostanziali dell'impatto acustico prodotto dall'attività esistente e, pertanto, si esprime valutazione positiva di compatibilità ambientale, confermando l'idoneità dell'opera all'esclusione dalla procedura di VIA.

Si ritiene comunque opportuno che, nell'ambito dell'aggiornamento autorizzativo, sia verificato il rispetto di tutti i limiti acustici normativi, diurni e notturni, presso tutti i recettori interessati dalle emissioni acustiche dell'attività con stime, dei livelli ambientali e residui, effettuate in tempi comparabili fra loro.”;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 14/07/2026, ricorda che l'Autorità di bacino distrettuale è ente di pianificazione territoriale in materia di difesa del suolo dai rischi di alluvioni e da frana e di tutela delle acque, comunica che per l'intervento in esame non ci sono elementi/condizioni specifiche da rilevare;

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo del 15/06/2026), esprime posizione favorevole e ritiene che la modifica in progetto non possa determinare impatti degni di nota sulla salute pubblica;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il presente procedimento ha ad oggetto la modifica sostanziale a carattere esclusivamente gestionale di un impianto esistente di gestione di rifiuti organici non pericolosi, in termini di incremento della capacità produttiva;

non sono previste nuove opere a carattere edilizio, né interventi impiantistici, aumenti di superficie dell'area d'impianto, variazioni del perimetro;

L'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica in esame; è emersa la necessità di apporre al presente provvedimento alcune condizioni ambientali in termini di misure di mitigazione e di monitoraggio; sono inoltre emersi alcuni approfondimenti da svolgere a cura del proponente ai fini autorizzativi;

il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19, comma 7, del d.lgs.152/2006;

le condizioni emerse durante il procedimento vengono recepite nel quadro prescrittivo finale del presente provvedimento;

Considerato infine che:

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del d.lgs. 152/2006: deve essere privilegiata la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti in aree a destinazione produttiva;

il Piano regionale rifiuti prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti debbano essere di norma localizzati all'interno di aree industriali;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'impianto;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare al Settore scrivente e ad ARPAT la data di entrata in esercizio dell'impianto allo stato modificato.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali	Ai fini della richiesta di modifica delle vigenti autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve approfondire la coerenza delle capacità autorizzate di stoccaggio e gestione dei rifiuti prodotti con i nuovi bilanci di massa derivanti dall'effettiva composizione merceologica della FORSU conferita, nonché l'adeguatezza delle modalità di gestione degli scarti derivanti dalla fase di preselezione.	Fase di autorizzazione	Settore Rifiuti	ARPAT
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Ai fini della richiesta di modifica delle vigenti autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve presentare i seguenti approfondimenti specifici: a) stima dei valori di rumore residuo recenti e confrontabili con i valori di rumore ambientale; b) approfondire se le attività previste in impianto possano determinare componenti impulsive e/o tonali.	Fase di autorizzazione	Settore Rifiuti	ARPAT

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
4	POST OPERAM	Aspetti ambientali: rumore	Entro 60 giorni dalla entrata in esercizio dell'impianto allo stato modificato, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT i risultati di un monitoraggio del rumore, al fine del controllo del rispetto dei valori limite acustici di PCCA.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

di programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le immissioni della viabilità di impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti di stoccaggio e recupero rifiuti; sono fatte salve le determinazioni che assumerà il Comando dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in atto di misure di contenimento e rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/2006; in caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, l'adozione delle misure ivi riportate;

fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente, aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008 con le modifiche previste;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti dal progetto di modifica e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di incremento della frazione verde presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio, posto in località Legoli, nel Comune di Peccioli (PI), proposto da ALBE S.r.l. (sede legale: Via G. Marconi n.5, Peccioli - PI); partita IVA: 02294280504), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1183/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di chiedere al Settore regionale Autorizzazioni rifiuti di dare atto, in sede di rilascio dell'eventuale provvedimento autorizzativo, dell'avvenuta ottemperanza delle sopra indicate condizioni ambientali nn.2 e 3;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n. 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Albe S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19253 - Data adozione: 28/08/2026

Oggetto: [ID 2609 - GeA] Art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006; art.57 della l.r.10/2010. Procedimento di proroga termine di efficacia provvedimento di verifica n. 11898 del 13.07.2021, relativo al progetto di realizzazione della stazione di accettazione fanghi delle fosse settiche presso l'esistente impianto di depurazione dei reflui denominato "San Colombano" ubicato in Via Romania n. 1, nel Comune di Lastra a Signa (FI). Proponente: Publiacqua S.p.a. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021529

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il D.M. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, come modificata dalla d.g.r. 469/2026, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 in materia di gestione di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 11898 del 13/07/2021, il Settore scrivente, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità (art.19 d.lgs. 152/2006; art.48 l.r. 10/2010), ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di realizzazione della stazione di accettazione fanghi delle fosse settiche presso l'esistente impianto di depurazione dei reflui denominato "San Colombano", ubicato in Via Romania n. 1, nel Comune di Lastra a Signa (FI);

all'impianto di depurazione di San Colombano, gestito da Publiacqua S.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno, vengono convogliate, attraverso sistema fognario di tipo misto, le acque reflue urbane provenienti dai Comuni di Firenze, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Bagno a Ripoli. Il punto di scarico dell'impianto è ubicato nel Comune di Scandicci (FI);

l'impianto di San Colombano è strettamente interconnesso con quello di Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), che ne costituisce una sezione di trattamento delocalizzata; per questo motivo i due impianti sono autorizzati con un'unica Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che è stata rilasciata con decreto della Regione Toscana n.4943 del 21/04/2017 ed è stata aggiornata con decreto n.17392 del 09/08/2023;

il progetto di modifica oggetto del procedimento conclusosi con il sopra citato decreto n. 11898/2021, prevede la realizzazione di una stazione di accettazione dei fanghi provenienti dalle fosse settiche ("bottini"), di superficie complessiva pari a circa 5.700 mq, all'interno dell'area del depuratore di San Colombano, in una zona attualmente a verde, in prossimità dell'ingresso dell'impianto, adiacente ai sedimentatori secondari;

all'interno di tale area è prevista la realizzazione delle seguenti sezioni di trattamento:

- piattaforma di conferimento dei bottini in doppia linea;
- vasca di laminazione con sollevamento liquami all'impianto di depurazione;
- piattaforma di scarico dei fondami delle autobotti o "sportellamento";

gli impatti indiretti dovuti all'esercizio del progetto possono interessare il territorio dei limitrofi Comuni di Signa, Scandicci e Campi Bisenzio;

il decreto di verifica dispone che le opere previste dal progetto debbano essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT, salvo richiesta di proroga; il provvedimento di verifica è stato pubblicato sul BURT parte seconda n. 29 del 21/07/2021;

Dato atto che:

il proponente Publiacqua S.p.a. (avente sede legale a Firenze, Via Villamagna n. 90/c; C.F. e partita IVA 05040110487), con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0168941 del 24/02/2026 e n. 0176322 del 26/02/2026, ha richiesto allo scrivente Settore VIA la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto di realizzazione della stazione di accettazione fanghi delle fosse settiche presso l'esistente impianto di depurazione dei reflui denominato "San Colombano", ubicato in Via Romania n. 1, nel Comune di Lastra a Signa (FI) (di cui al decreto dirigenziale n. 11898 del 13/07/2021), ai sensi dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 57 della l.r. 10/2010; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, in data 18/02/2026, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente chiede una proroga del termine di efficacia del provvedimento di verifica n.11898/2021 della durata di 5 (cinque) anni, al fine di realizzare le opere previste;

non sono previste modifiche significative rispetto al progetto valutato con il suddetto decreto di verifica n.11898/2021;

il Settore VIA, in esito all'istanza di Publiacqua S.p.a. del 24/02/2026, con nota n. 0190588 del 03/03/2026, ha chiesto il perfezionamento dell'istanza, ai fini della completezza e adeguatezza della documentazione presentata; il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta in data 13/03/2026, con nota prot. n. 0216686;

in data 18/03/2026, con nota prot. n. 0228451, il Settore VIA ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga ed ha richiesto ai Soggetti interessati di comunicare eventuali elementi che ostino all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0291394 del 13/04/2026);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0288262 del 10/04/2026);
- ARPAT (prot. n. 0293498 del 14/04/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0274260 del 03/04/2026);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0454628 del 11/06/2026, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota n. 0493825 del 22/06/2026, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 01/07/2026 prot. n. 0533027, ha richiesto i contributi istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta è pervenuto il contributo tecnico istruttorio del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0597345 del 23/07/2026);

Visto che:

l'esistente depuratore di San Colombano è un impianto di trattamento di tipo biologico a fanghi attivi, la potenzialità di progetto, pari a 600.000 abitanti equivalenti (AE), è suddivisa in tre linee di trattamento biologico parallele (lotti) da 200.000 AE ciascuna; la sezione di disidratazione dei fanghi è ubicata a Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), che riceve i fanghi stabilizzati dalla digestione anaerobica da S.Colombano attraverso un "fangodotto" di lunghezza pari a 7 km. Il sito di Case Passerini costituisce una

sezione di trattamento delocalizzata dell'impianto di San Colombano.

Il funzionamento dell'impianto di San Colombano può essere così sinteticamente descritto nelle sue sezioni maggiormente significative:

- sollevamento: sono presenti due opere di sollevamento, in destra e sinistra dell'Arno; la prima riceve il sistema di fognature dei Comuni di Signa, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano e parte di Firenze; la seconda riceve le fognature di Lastra a Signa, Scandicci e l'altra parte di Firenze, fino a Bagno a Ripoli;
- grigliatura fine e finissima;
- scolmatore di piena;
- disabbatura;
- sedimentazione primaria;
- trattamento biologico: il processo è del tipo nitro-denitro a biomassa sospesa (fanghi attivi); ognuno dei 4 lotti ha una potenzialità pari a 7.358 mc/h, per una potenzialità complessiva pari a 22.074 mc/h; nel 2015, a causa del basso carico organico dei liquami in ingresso, è stato introdotto un dosaggio di acido acetico, quale matrice carboniosa, per favorire il processo di denitrificazione;
- sedimentazione secondaria;
- linea fanghi: i fanghi prodotti vengono sottoposti a trattamento ma il processo di disidratazione finale avviene a Case Passerini, ove i fanghi vengono trasferiti attraverso un fangodotto;

il carico organico dei reflui in ingresso all'impianto di San Colombano è nettamente inferiore ai dati di progetto; per questo motivo il proponente ha presentato il progetto di modifica oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità del 2021, con il quale chiede di trattare all'interno dell'impianto le seguenti tipologie di rifiuto:

CER 190805 – fanghi di depurazione – 50.000 t/anno;

CER 200303, 200306 – pulizia fognature e caditoie – 5.000 t/anno;

CER 200304 – fanghi di fosse settiche – 240.000 t/anno;

il proponente intende trattare le tipologie ed i quantitativi di rifiuti sopra specificati ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

i rifiuti di cui ai CER 190805, 200303, 200306 verranno introdotti in testa all'impianto; per i fanghi di fosse settiche è prevista la realizzazione di una stazione di accettazione, scarico e pre-trattamento meccanico;

la stazione di accettazione di progetto occupa una superficie pari a 5.700 mq, in una zona ubicata in prossimità dell'ingresso dell'impianto, attualmente a verde, adiacente ai sedimentatori secondari;

per accedere alla nuova stazione è prevista la realizzazione di una viabilità separata rispetto a quella dell'impianto di depurazione; è stato previsto l'arrivo di massimo 24 autobotti da 20 mc al giorno su ciascuna linea, quindi 3 autobotti all'ora per 8 ore di funzionamento, per un totale pari a 960 mc/giorno (ovvero 960 t/giorno); il proponente ipotizza un funzionamento dell'impianto per 280 giorni all'anno, e quindi un volume trattabile di 268.000 t/anno; la massima soglia di capacità residua dell'impianto è stata valutata pari a 240.000 t/anno, valore richiesto dal proponente, di conseguenza la stazione di accettazione è stata dimensionata con un leggero margine in eccesso;

lo schema a blocchi di funzionamento dell'impianto prevede quanto segue:

- area conferimento bottini;
- piattaforma di scarico dei fondami delle autobotti;
- vasca di laminazione;

a servizio della stazione di accettazione sarà realizzato un edificio, adiacente all'area di conferimento bottini, ove sarà presente un'area di servizio ed i locali tecnici insonorizzati che conterranno le soffianti necessarie per le aspirazioni della stazione; sarà inoltre realizzata un'area di pesatura, con due pesi (una in ingresso ed una in uscita) per le autobotti che conferiscono all'impianto;

al fine di evitare la produzione di emissioni odorigene, i locali ove avvengono le lavorazioni, sia quelli dell'accettazione bottini che quelli dello sportellamento e la vasca di laminazione sono mantenuti in depressione per mezzo di aspirazioni che convogliano gli esausti all'interno delle vasche di trattamento biologico della linea 1, tramite un sistema di diffusione a bolle fini; questa tecnica consente di abbattere le emissioni maleodoranti utilizzando il medesimo impianto biologico necessario per ossidare il contenuto organico dei reflui in ingresso all'impianto di depurazione; il vano ove sono alloggiati le soffianti utilizzate per le aspirazioni è insonorizzato;

i dati di progetto dell'impianto di depurazione evidenziano che a fronte di una potenzialità pari a 600.000

AE, il valore teorico di capacità residua dell'impianto è pari a poco meno di 600.000 t/anno di fosse settiche; tuttavia oltre all'aspetto della capacità depurativa, il proponente ha verificato la capacità della linea fanghi, che viene fissata in 44.000 t/anno di fango disidratato e in base a questo dato viene valutato in 240.000 t/anno il quantitativo massimo di fosse settiche in ingresso in virtù della capacità residua dell'impianto;

Visto inoltre che:

il proponente, nella documentazione presentata in allegato alla richiesta di proroga, evidenzia quanto segue:

- la situazione epidemiologia protrattasi fino ad una parte del 2022 rappresenta una delle cause della riprogrammazione dell'intervento rispetto alla previsione progettuale del 2021; nella fattispecie, la situazione causata dall'emergenza dovuta al COVID-19 motiva il primo slittamento della fase esecutiva dei lavori: in relazione al significativo incremento dei prezzi delle materie prime e, conseguentemente, di tutti i materiali da costruzioni è stato necessario provvedere all'adeguamento degli elaborati economici (CME e QE) del progetto appena redatto e validato;
- gli aspetti sopra citati sono stati ulteriormente rivalutati a seguito delle mutazioni dello scenario geopolitico mondiale (conflitto Russia-Ucraina) e alla conseguente ulteriore pressione sui costi energetici e dei materiali;
- a tutto quanto sopra descritto si aggiunge l'introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a partire dalla fine del 2021, che ha comportato la rimodulazione della pianificazione del periodo regolatorio 2020-2023, dando priorità all'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi europei in ambito idrico, fognario-depurativo e di economia circolare; tali modifiche sono state recepite nella successiva programmazione approvata con Delibera dell'Autorità Idrica Toscana n.3 del 30/05/2024, determinando la posticipazione dell'intervento in questione al 2026, ovvero al termine stabilito dalla Commissione Europea per l'attuazione degli investimenti afferenti al PNRR;
- in data 27/02/2026 (successivamente alla presentazione dell'istanza oggetto del presente procedimento di proroga) è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice;
- il progetto esecutivo allegato all'istanza di proroga non prevede modifiche rispetto al progetto definitivo che è stato oggetto di verifica di assoggettabilità; sono stati introdotti degli interventi di miglioramento tecnico con riferimento esclusivamente ad elementi di dettaglio tipici dell'evoluzione della progettazione, ovvero caratteristici del progetto esecutivo, che non apportano modifiche significative rispetto al progetto definitivo valutato; il proponente specifica che, in particolare, il progetto esecutivo ha recepito le prescrizioni del decreto n. 11898/2021 nonché le indicazioni dell'atto di approvazione dell'Autorità Idrica Toscana (decreto n. 131 del 29/09/2022 – approvazione progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità);

Dato atto che la realizzazione del progetto di cui al decreto n. 11898/2021 è stata avviata nel febbraio 2026 e non è stata al momento completata; il termine di efficacia del suddetto decreto è previsto al 21/07/2026; il proponente, prima del decorrere del suddetto termine, ha presentato al Settore scrivente istanza di proroga;

Preso atto della documentazione presentata dal proponente in allegato alla istanza di proroga in esame, dalla quale emerge, tra l'altro, quanto segue:

il proponente ha presentato un documento contenente l'aggiornamento del quadro programmatico e ambientale, rispetto a quanto agli atti della verifica di assoggettabilità del 2021 ed ha fornito un cronoprogramma che prevede la fine dei lavori ed il collaudo dell'opera in 25 mesi dall'inizio;

non ravvisa sopravvenuti elementi di contrasto del progetto in esame in relazione agli strumenti di pianificazione sovracomunale (PIT/PPR – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico e PTC – Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze) e comunale;

non sono presenti vincoli di natura ambientale o paesaggistica, né risultano presenti altri elementi significativi che possano influenzare la fattibilità dell'opera;

l'area di impianto non ricade in Aree naturali protette o da Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale (sir);

con riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni Distretto Appennino settentrionale (PGRA) l'area in esame ricade in zona a pericolosità "P2" (interessata quindi da eventi alluvionali con tempo di ritorno tra 30 e 200 anni);

Dato atto che dai contributi tecnici istruttori acquisiti nel presente procedimento emerge, tra l'altro, quanto segue:

L'Autorità Idrica Toscana, nel proprio contributo del 03/04/2026, evidenzia che l'intervento denominato "Nuovo impianto trattamento fanghi da fosse settiche San Colombano" risulta coperto con investimenti pianificati dal 2025 (censito con codice MI_FOG-DEP01_03_0258 nel Piano Degli Interventi periodo 2024-2029 e, per quanto di propria competenza, esprime posizione favorevole all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 13/04/2026, evidenzia che successivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità concluso con decreto n. 11898/2021, la pianificazione di bacino è stata aggiornata (Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022; Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M. 7 giugno 2023; Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dall'Autorità con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 e approvato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2026, pubblicato in G.U. n. 75 del 31/03/2026);

il dipartimento ARPAT di Firenze, nel proprio contributo del 14/04/2026, preso atto della documentazione trasmessa dal proponente, che non porta elementi di novità rispetto a quanto valutato dall'agenzia nel procedimento di verifica di assoggettabilità e tenuto conto del nuovo crono-programma, esprime il proprio nulla osta alla proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità, di cui al decreto n. 11898 del 13/07/2021;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 10/04/2026, evidenzia che l'area ove è prevista la realizzazione del progetto in esame non interferisce con il reticolo idrografico, ma che la medesima, tuttavia, insiste su un tratto del Fosso Rigone tombato, in assenza della necessaria concessione demaniale; il Settore, quindi, richiama quanto già segnalato nel contributo tecnico rilasciato durante il procedimento di verifica di assoggettabilità, relativamente alla necessità di regolarizzare la concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico del Fosso Rigone, non ancora perfezionata.

Nel contributo conclusivo del 23/07/2026, il Settore segnala che al momento della redazione del contributo sul portale "SIDIT FE", di propria competenza, non risulta ancora presentata alcuna istanza di regolarizzazione da parte del proponente; il Settore evidenzia che la mancata presentazione dell'istanza di regolarizzazione della concessione non costituisce elemento ostativo alla proroga del termine del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato nel 2021 e comunica che saranno attivate d'ufficio le procedure per la riscossione coattiva dei canoni e che troveranno applicazione le misure previste per i casi di occupazione ai sensi del d.p.r. 380/2001;

Visto che nessuno dei Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga del termine per realizzazione del progetto in esame;

Visti l'art. 19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e l'art. 57 della l.r.10/2010, riguardanti la proroga dei termini dei provvedimenti in materia di VIA;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006, il proponente – entro il termine di efficacia del provvedimento di verifica, come prorogato – dovrà provvedere anche al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione degli interventi ed alla predisposizione di una relazione di conformità delle opere previste al progetto valutato ed alle condizioni ambientali apposte con il decreto di verifica;

Dato atto che il termine di efficacia del provvedimento di verifica di cui al decreto n. 11898 del 13/07/2021 è fissato al 21/07/2026 e che prima del decorrere del termine il proponente ha presentato al Settore scrivente istanza di proroga;

Ritenuta accoglibile, per le motivazioni riportate in precedenza, la richiesta di proroga di cinque anni, avanzata dal proponente Publiacqua S.p.a., per la realizzazione ed il collaudo del progetto in esame;

Ritenuto necessario confermare le condizioni ambientali (prescrizioni) e le raccomandazioni di cui al decreto di verifica n. 11898 del 13/07/2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 21/07/2031, per le motivazioni riportate in premessa, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto relativo alla stazione di accettazione fanghi delle fosse settiche presso l'esistente impianto di depurazione dei reflui denominato "San Colombano", ubicato in Via Romania n. 1, nel Comune di Lastra a Signa (FI), proposto da Publiacqua S.p.a. (avente sede legale a Firenze, Via Villamagna n. 90/c; C.F. e partita IVA 05040110487), di cui al provvedimento di verifica n. 11898 del 13/07/2021. Entro tale termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al citato provvedimento di verifica del 2021;

2) di confermare le condizioni ambientali (prescrizioni) e le raccomandazioni di cui al decreto di verifica n. 11898/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

3) di ricordare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, come riportate nelle conclusioni del decreto di verifica n. 11898/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

4) di prescrivere al proponente, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la presentazione al Genio Civile dell'istanza di regolarizzazione della concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico del Fosso Rigone;

5) di raccomandare al proponente l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene di cui alla Pubblicazione Tecnica SNPA n.268/25 del 23.1.2025;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto alla proponente Publiacqua S.p.a.;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10939 del 20-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19313 - Data adozione: 28/08/2026

Oggetto: L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.p.c.m. 27 febbraio 2019 e s.m.i - D.g.r. n. 650/2021. Intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" CUP: D43H20000140001. Proroga dichiarazione pubblica utilità e termini art. 13, commi 3, 4 e 5 d.p.r. n. 327/2001.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021303

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno” con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

Viste le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 1 della o.c.d.p.c. n. 482/2017:

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto dell’attività del Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n. 55/2017;

Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Considerato che, per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata, è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 15/04/2019, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29/04/2019, con cui sono state date le disposizioni per consentire la prosecuzione in ordinario della gestione commissariale in oggetto, individuando, all'art. 1, comma 1, della citata o.c.d.p.c., la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per il superamento del contesto di criticità determinatasi a seguito degli eventi sopra citati;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Viste le seguenti delibere della Giunta Regionale della Toscana:

- n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della o.c.d.p.c. n. 589/2019;
- n. 825 del 25.06.2019 avente ad oggetto "L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - Approvazione del 1° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2019 - Evento settembre 2017 (O.C.D.P.C. n. 482/2017 e n. 589/2019)" con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti relativamente agli eventi di settembre 2017;
- n. 723 del 15/06/2020, e la successiva rimodulazione approvata con d.g.r. n. 1200 del 31/08/2020, con la quale è stato approvato il 2° Stralcio del Piano degli investimenti - Annualità 2020 - Evento settembre 2017, tra cui è prevista la progettazione dell'intervento codice 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo", per un importo di € 130.000,00 a valere sulle risorse assegnate sulla contabilità speciale 6064;
- n. 650 del 14/06/2021 avente ad oggetto "L. 145/2018, art. 1, comma 1028 - D.P.C.M. 27 febbraio 2019 e s.m.i.- Approvazione del Piano degli investimenti - Annualità 2021 - Eventi di settembre 2017 (O.C.D.P.C. n. 482/2017 e n.589/2019)" con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti - Annualità 2021 - Eventi di settembre 2017 tra cui è prevista l'attuazione dell'intervento codice 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo", per un importo di € 11.659.901,31;

Considerato che la d.g.r. n. 650/2021, richiamando la d.g.r. n. 825/2019, dispone che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 07/03/2019 in applicazione dell'articolo 2 del suddetto d.p.c.m. 27/02/2019 che stabilisce che le modalità di attuazione dei suddetti investimenti sono quelle riportate nella o.c.d.p.c. n. 558 del 15/11/2018;

Vista la d.g.r. n. 510 del 02/05/2022 di approvazione della rimodulazione del piano comma 1028 delle annualità 2020-2021 e che prevede tra l'altro che l'intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" ammonti all'importo complessivo di € 12.759.901,31 così suddiviso:

- € 8.395.741,29 a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - annualità 2021 - capitolo 6453 della contabilità speciale n. 6064

- € 4.364.160,02 a valere sulle risorse regionali disponibili sul capitolo 6454 della contabilità speciale n. 6064;

Tenuto altresì conto che l'art. 1, comma 4 -undecies del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 ha stabilito, anche per gli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della l. 30/12/2018, n. 145, la proroga delle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'art. 27 del d.lgs n.1/2018 e sulle quali sono confluite le relative risorse;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 765 del 02/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1049 del 27/12/2023 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2024;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 comma 1, della richiamata o.c.d.p.c. n. 847/2022, il soggetto responsabile deve provvedere alla chiusura della contabilità speciale n. 6064 ed al trasferimento delle eventuali risorse residue;

Vista la d.g.r. n. 838 del 23/06/2025 avente ad oggetto "D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - O.C.D.P.C. n. 847/2022 e n.1049/2023 – Chiusura della contabilità speciale n. 6064 e trasferimento delle risorse sul bilancio regionale", con la quale è stata disposta la chiusura della contabilità speciale n. 6064 scaduta dal 31/12/2024, prevedendo il trasferimento delle risorse per € 34.636.697,44 sul bilancio regionale ;

Vista la d.g.r. n. 868 del 30/06/2025 di variazione del bilancio in via amministrativa con la quale è stato acquisito, sul bilancio regionale, l'importo complessivo delle somme residue autorizzate dal Dipartimento di protezione civile e istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa vincolati;

Richiamate le seguenti ordinanze del Commissario delegato:

- n. 26 del 28/03/2018 con cui il Commissario delegato, nell'ambito dell'intervento, ricompreso nel Piano ed attuato direttamente dal Commissario delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, cod. 2017ELI0085 "Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti – Adeguamento alveo, casse di espansione e argini - 1° stralcio", ha affidato in somma urgenza i servizi di studio idraulico-studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo/ esecutivo, rilievo topografico, ricostruzione idrologica dell'evento e relazione preliminare ambientale per la deviazione del Fosso Forcone in loc. Ardenza;

- n. 1 del 17/01/2019 con cui il Commissario delegato ha approvato il progetto preliminare affidato con la sopra riportata ordinanza n. 26 del 28/03/2018 e denominato "Rio Ardenza, Fosso della Banditella, Botro Felciaio e affluenti - Studio di fattibilità dei possibili interventi di riduzione di rischio idraulico, in Comune di Livorno (LI)", redatto da Prima Ingegneria STP, a fronte dell'esito favorevole della conferenza dei servizi preliminare indetta in data 29/08/2018 e conclusasi il 11/09/2018;

- n. 86 del 20/09/2018 con cui il Commissario delegato ha affidato a Prima Ingegneria STP la progettazione esecutiva degli stralci 3 e 4 e la progettazione definitiva degli stralci 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 della sistemazione idraulica del Rio Ardenza nell'ambito dell'intervento 2017ELI0152 "Rio Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio";

- n. 81 del 07/09/2018 con cui il Commissario delegato ha affidato a Criteria srl la redazione degli elaborati del progetto definitivo della sistemazione idraulica del Rio Ardenza: Studio ambientale per verifica di assoggettabilità, Relazione acustica, Piano particellare d'esproprio, Relazione Geologica compreso piano di caratterizzazione e di indagine geognostica, Rilievo della zona di foce, nell'ambito dell'intervento 2017ELI0152 "Rio Maggiore e Rio Ardenza - Adeguamenti idraulici e nuove opere per la riduzione del rischio";

Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3773 del 10/03/2021, veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto alla Interprogetti srl;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 3069 del 02/03/2020 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ed è stato individuato il gruppo di lavoro per la realizzazione dell'intervento, modificato successivamente con decreti dirigenziali n. 19695 del 11/11/2021, n. 19376 del 29/09/2022, n. 3065 del 20/02/2023 e n. 13510 del 18/06/2026;

Visto il decreto dirigenziale n. 22738 del 22/12/2021 avente oggetto "Approvazione del progetto esecutivo di "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" – Cod. 2017ELI0152/A5_A8 " Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. CIG 9035849A79 - CUP D43H20000140001;

Visto il decreto dirigenziale n. 17463 del 01/09/2022 con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace dell'intervento in oggetto in favore dell' RTI PA.E.CO. SRL e Valbasento SRL con capogruppo PA.E.CO. SRL che ha offerto un ribasso del 38,479% per un importo complessivo € 5.757.704,73 di cui € 5.349.111,78 per lavori oltre costi della sicurezza per € 408.592,95 ed IVA nei termini di legge al 10% o 22% in base alla tipologia dei lavori;

Preso atto che in data 09/11/2022 è stato stipulato il contratto e registrato al n. 9387 di Repertorio ed il n. 5852 di Raccolta degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 24606 del 06/12/2022 di aggiudicazione del servizio di Direzione lavori dell'intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo - Stralci 5 e 8" CIG: 94452670E8 – CUP: D43H20000140001 alla VEGA ENGINEERING SRL con sede legale in Via Bronzino, 9 – Milano (MI), P.IVA/C.F. 07318770968, per un importo complessivo pari ad Euro 198.683,89, successivamente integrato con Decreto Dirigenziale n. 2033 del 23/01/2025;

Visto il decreto dirigenziale n. 24607 del 06/12/2022 di aggiudicazione del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo - Stralci 5 e 8" CIG: 9445236751 – CUP: D43H20000140001 a INGECO S.r.l. con sede legale a Pisa (PI), in Via Matteucci, 38, P.IVA/C.F. 01759050501, per un importo complessivo pari a € 85.263,36;

Visto il decreto dirigenziale n. 5058 del 28/02/2024 con il quale si è approvato la perizia di variante

n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, comma 1 lettera c) e art. 8 d.m. n. 49/2018, come previsto dal contratto all'art. 13, sono stati integrati gli impegni a favore della RTI PA.E.CO. SRL e Valbasento SRL con capogruppo PA.E.CO. SRL con sede legale in Contrada Parata n. 4 – Garaguso (MT) della complessiva somma di € 356.109,59 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 13929 del 10/06/2024 con il quale sono stati approvati i maggiori costi ai sensi dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con l. n. 91/2022, relativamente al SAL 1 bis dell'intervento per la complessiva somma di € 391.322,45 ed è stato rideterminato il nuovo quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 20594 del 03/09/2024 con il quale sono stati approvati i maggiori costi ai sensi dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con l. n. 91/2022, relativamente al SAL 2 bis dell'intervento per la complessiva somma di € 250.813,68 ed è stato rideterminato il nuovo quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 25404 del 14/11/2024 con il quale è stata approvata la perizia di modifica n. 2 del contratto redatta ai sensi dell'art.106 del d.lgs. n. 50/2016, comma 1 lettera b) e lettera c) e art. 8 d.m. n. 49/2018 dell'intervento in oggetto che aumenta l'importo contrattuale di € 1.004.726,93 oltre IVA per € 73.520,79 per un totale complessivo di € 1.078.247,72 ed è stato rideterminato il nuovo quadro economico dell'intervento;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 16037 del 15/07/2025 avente ad oggetto: “L.145/2018, art. 1, comma 1028 – DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i – DGRT 650/2021 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo” – Cod. 2017ELI0152/A5_A8 ”. - CUP D43H20000140001 - Assunzione impegni di spesa in esecuzione alla DGR 838/2025”;

Visto il decreto dirigenziale n. 16751 del 24/07/2025 con cui sono stati approvati i maggiori costi ai sensi dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con l. n. 91/2022, relativamente al SAL 3 bis dell'intervento per la complessiva somma di € 638.139,98 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 17561 del 05/08/2025 con il quale è stata approvata la perizia di modifica n. 3 del contratto redatta ai sensi dell'art.106 del d.lgs. n. 50/2016, comma 1 lettera c) e lettera e) e art. 8 d.m. n.49/2018 dell'intervento in oggetto che aumenta l'importo contrattuale di € 615.294,37 oltre IVA per € 130.5830,23 per un totale complessivo di € 746.124,60 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 22886 del 28/10/2025 con il quale sono stati approvati i maggiori costi ai sensi dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con l. n. 91/2022, relativamente al SAL 4 bis dell'intervento in oggetto per la complessiva somma di € 51.552,11 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 9504 del 29/04/2026 con cui è stata approvata la perizia di modifica n. 4 del contratto, redatta ai sensi dell'art.106 del d.lgs. n. 50/2016, comma 1 lettera c) e lettera e) e art. 8 d.m. n. 49/2018, dell'intervento in oggetto che comporta una riduzione dell'importo

contrattuale di € 103.093,51 per lavori ed € 16.531,18 per IVA per un totale complessivo di € 119.624,69 ed è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la l.r. 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato B all'ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex o.c.d.p.c. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedurali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all'art. 6 del d.p.r. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all'emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di soggetto ordinariamente competente, subentra al Commissario delegato in qualità di autorità espropriante con le modalità di cui al decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016 "Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni" così come aggiornate con il decreto del D.G. n. 7514 del 28 aprile 2021, che individua il sottoscritto responsabile del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che sono state adottate le deroghe procedurali previste dall'art. 14 dell'o.c.d.p.c. n. 558/2018, così come richiamate all'art. 3 dell'allegato B alla ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 07/03/2019;

Dato atto che in applicazione delle deroghe di cui sopra la partecipazione degli interessati, di cui agli artt. 11 e 16 del d.p.r. n. 327/2001, è stata garantita mediante pubblicazione per dieci giorni dell'Avviso, ex artt. 7 e 8 legge 241/1990 e art. 11 del d.p.r. n. 327/2001, di avvio del procedimento e di avvenuto deposito progettuale sul sito della Regione Toscana dedicato all'Emergenza, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sul BURT;

Dato atto che la pubblicazione sul sito <https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio> della Regione Toscana dedicato agli espropri è avvenuta in data 11/11/2021, la pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato è avvenuta in data 11/11/2021, la pubblicazione sul B.U.R.T. è avvenuta in data 17/11/2021;

Considerato che con il decreto dirigenziale n. 22738 del 22/12/2021 oltre che all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di mitigazione del rischio idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" cod. 2017ELI0152/A5_A8 si è provveduto altresì a:

- dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 327 del 08/06/2001;
- stabilire che l'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici;
- dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è stato apposto, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree

oggetto dell'intervento per la durata di 5 anni;

- dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio sarebbe avvenuto, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Considerato che il suddetto decreto rilevava il carattere di particolare urgenza dei lavori che giustificava il ricorso alla procedura di cui all'art. 22 bis d.p.r. n. 327/01;

Dato atto che il piano particellare allegato al progetto prevede anche occupazioni temporanee di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 d.p.r. n. 327/01;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) dell'allegato B alla ordinanza n. 29/2019, la pubblicazione per 15 giorni, sull'Albo pretorio del Comune di Livorno, la pubblicazione sul B.U.R.T. e sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza dell'atto di approvazione del progetto, essendo il numero dei destinatari superiore a 10, costituiscono comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 327/2001;

Dato atto che la comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 327/2001 è avvenuta con la pubblicazione sul sito <https://www.regione.toscana.it/-/evento-alluvionale-9-e-10-settembre-2017> della Regione Toscana dedicato all'Emergenza in data 03/02/2022, la pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato dal 03/02/2022 al 08/02/2022 e la pubblicazione sul B.U.R.T. in data 09/02/2022;

Visto che in data 20/06/2022, vari protocolli, sono state comunque inviate le comunicazioni di cui all'art. 17 d.p.r. n. 327/01 ai soggetti interessati da espropriazioni;

Considerato che, a seguito delle suddette comunicazioni, sono pervenute comunicazioni da parte dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo, conservate agli atti dell'ufficio;

Considerato che a seguito delle comunicazioni di cui sopra e dei documenti presentati dai privati il progettista ha provveduto a redigere una integrazione alla relazione tecnico descrittiva del piano particellare d'esproprio denominata "Relazione tecnico descrittiva integrativa del PPP" trasmessa con posta certificata, assunta al protocollo regionale n. 0405287 del 25/10/2022;

Considerato che nella relazione di cui sopra veniva motivata la modifica parziale ai valori adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, allo scopo principale di adeguarsi ai valori medi di mercato tenendo conto della documentazione trasmessa, con conseguente aumento delle somme previste per l'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

Vista la pubblicazione all'albo del Comune di Livorno ai sensi dell'art. 17 d.p.r. n. 327/01 "Avviso per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.", avvenuta dal 27/06/2022 al 18/07/2022 con il numero di registrazione a repertorio 4559 del 27/06/2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 21741 del 04/11/2022 che ha:

- disposto, ai sensi dell'art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001, nelle more dell'emissione del decreto di esproprio, l'occupazione anticipata d'urgenza dei beni indicati nell'Allegato A "Elenco ditte piano

particellare delle espropriazioni” al decreto, necessari per l’esecuzione dell’intervento denominato “Interventi di mitigazione del rischio idraulico-Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo” cod. 2017ELI0152/A5_A8;

- disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 d.p.r. n. 327/01, l’occupazione temporanea dei beni indicati nell’Allegato A al decreto;

- determinato, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001, l’indennità di esproprio, computata sulle superfici di progetto, da corrispondere agli aventi diritto, per l’esproprio, l’occupazione anticipata, l’occupazione temporanea, dei beni immobili indicati all’Allegato A al decreto posti nel Comune di Livorno;

- approvato la relazione integrativa del Piano Particellare di esproprio, Allegato B al decreto;

- approvato il nuovo quadro economico dell’intervento, che prevede, nella nuova versione, un incremento dell’importo a disposizione per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, che trova copertura nelle economie di gara;

- stabilito che l’indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto potrà essere integrata con eventuali soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati al momento della sottoscrizione del verbale di immissione in possesso e consistenza;

Visto che con note vari protocolli del 07/11/2022 e 08/11/2022, ai soggetti interessati è stato notificato il suddetto decreto di determinazione provvisoria delle indennità di espropriazione e occupazione anticipata ex art. 22 bis e occupazione temporanea ex art. 49 del d.p.r. n. 327/2001 e che lo stesso è stato eseguito nei giorni dal 28/11/2022 al 5/12/2022, come risulta dai verbali di immissione in possesso redatti pari data e conservati agli atti del del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto che:

- i proprietari degli immobili interessati dalla procedura di esproprio potevano, nei 30 giorni successivi alla notificazione del suddetto decreto, comunicare alla Regione Toscana, con dichiarazione irrevocabile, resa esclusivamente mediante apposito modello, che condividevano l’indennità; il proprietario che condivideva l’indennità offerta ha diritto ad una maggiorazione del 10% per i terreni edificabili;

- i proprietari che non condividevano l’indennità offerta, avevano facoltà di presentare osservazioni scritte e depositare documenti ai sensi dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 entro 30 gg dalla notifica del citato decreto;

- l’autorità espropriante, valutate le osservazioni scritte e i documenti depositati nei termini di cui al punto precedente, notificava la risposta con le relative valutazioni ai proprietari che, entro i successivi 20 gg, potevano comunicare la volontà di avvalersi per la determinazione dell’indennità del procedimento previsto dall’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 designando un tecnico di propria fiducia.

- in caso di silenzio dei proprietari, nei trenta giorni dalla notifica del citato decreto, l’indennità offerta si intende rifiutata e l’autorità espropriante avrebbe proceduto a richiedere la determinazione definitiva delle indennità alla competente commissione provinciale;

- le somme dovute e condivise sarebbero state corrisposte agli interessati mentre quelle non condivise sarebbero state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dal d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che tra le aree interessate dalla procedura espropriativa risultano comprese anche aree di proprietà del Comune di Livorno;

Dato atto che in data 20/02/2023 è avvenuta l’immissione in possesso delle aree sopra menzionate;

Considerato che con determinazione n. 3741 del 25/05/2023 del Comune di Livorno, lo stesso ha disposto la cessione delle aree a titolo gratuito;

Dato atto che è stato redatto un accordo di cessione gratuita sottoscritto dal Comune di Livorno in data 26/05/2023 e dal Responsabile del Procedimento dell'Esproprio

Considerato che nelle date 15/02/2023, 20/04/2023 e 01/06/2023 sono avvenute le consegne parziali dei lavori di cui in oggetto mentre in data 14/05/2024 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori;

Dato atto che sono pervenute, agli atti degli uffici, comunicazioni aventi per oggetto osservazioni da parte degli interessati dalla procedura espropriativa che non hanno accettato l'indennità stimata;

Considerato che alcuni proprietari hanno accettato l'indennità stimata e proposta con decreto dirigenziale n. 21741 del 04/11/2022, nei tempi previsti dal d.p.r. n. 327/2001, con la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Visto il decreto dirigenziale n. 14361 del 29/05/2024 con cui è stata disposta una prima liquidazione della somma complessiva di € 198.596,61 a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio, occupazione temporanea e preordinata, prevista dall'art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001, a favore dei proprietari degli immobili indicati negli allegati A e B all'atto, che hanno dichiarato di accettare l'indennità provvisoria di espropriazione determinata con decreto dirigenziale n. 21741/2022;

Considerato che in tempi successivi altri proprietari hanno accettato l'indennità stimata e proposta con decreto dirigenziale n. 21741 del 04/11/2022 con la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Visto il decreto dirigenziale n. 20339 del 03/09/2024 con cui è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 22.695,60 a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio, occupazione temporanea e preordinata, prevista dall'art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001, a favore dei proprietari degli immobili indicati negli allegati A e B all'atto, che hanno dichiarato di accettare l'indennità provvisoria di espropriazione determinata con decreto dirigenziale n. 21741/2022;

Dato atto che tre proprietari si sono avvalsi della facoltà di attivare il Collegio dei tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, ricorrendo alla procedura prevista dagli articoli 21 e 22, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che soltanto una procedura si è conclusa e con decreto dirigenziale n. 26615 del 25/11/2024 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 83.228,22 a titolo di acconto dell'80% dell'indennità definitiva determinata come previsto dall'ex art. 21 comma 3 del d.p.r. n. 327/2001;

Considerato che un proprietario ha revocato la richiesta di attivazione del Collegio dei tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, non ricorrendo alla procedura prevista dagli articoli 21 e 22, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001, comunicando di accettare l'indennità stimata e proposta con decreto dirigenziale n. 21741/2022 con la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e con decreto dirigenziale n. 21660 del 10/10/2025 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 146.006,62 a titolo di acconto dell'80% dell'indennità di esproprio, occupazione temporanea e preordinata, prevista dall'art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;

Preso atto che un proprietario ha nominato il proprio tecnico di fiducia ma non ha mai presentato istanza al presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, per la nomina del terzo tecnico ai sensi dell'art. 21 comma 4 del d.p.r. n. 327/2001, pertanto l'indennità definitiva di esproprio sarà determinata ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. n.327/2001;

Considerato che con nota ns. prot. n. 0053276 del 29/01/2025, successivamente rettificata con nota ns. prot. n. 0616785 del 30/07/2025 per accettazione dell'indennità di esproprio da parte di un proprietario, è stata richiesta la costituzione, a favore dei proprietari non concordatari, del deposito amministrativo delle indennità spettanti, non accettate, per complessivi € 417.134,22, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato;

Vista la comunicazione prot. n. 0057155 del 29/01/2025, successivamente rettificata con nota prot. n. 0618750 del 31/07/2025 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato ci ha comunicato l'apertura del deposito amministrativo in data 29/01/2025 n. 1420132 – codice di riferimento FI01420132T per € 417.134,22;

Considerato che con nota prot. n. 0081314 del 04/02/2025, successivamente integrata con nota prot. n. 0665498 del 24/08/2026, è stata inviata alla Commissione Provinciale Espropri di Livorno la documentazione per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 relativa ai lavori codice 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo";

Visto il decreto dirigenziale n. 19041 del 01/09/2025 con cui è stato impegnato, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato (M.E.F.), la somma di € 417.134,22, a titolo di acconto di indennità di esproprio, occupazione temporanea, ex art. 49 del d.p.r. n. 327/2001, e occupazione preordinata, ex art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, per i proprietari che non hanno dichiarato di accettare irrevocabilmente l'indennità di esproprio determinata con decreto n. 21741/2022, relativamente alle aree interessate dall'intervento in oggetto;

Considerato che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono emerse esigenze tecniche che hanno comportato modifiche progettuali ed hanno determinato la necessità di eseguire diverse e maggiori lavorazioni rispetto a quanto originariamente previsto;

Considerato che le suddette circostanze comportano un prolungamento dei tempi di realizzazione dell'opera, impedendo il rispetto del termine stabilito;

Preso atto che i lavori sono ancora in corso e, pertanto, non è stato possibile identificare esattamente le aree interessate dal procedimento espropriativo mediante la redazione dei tipi di frazionamento;

Visti i maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori a seguito delle redazioni di n. 4 perizie di variante;

Dato atto altresì che:

- l'originario obiettivo di intervenire sulla mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Livorno e nello specifico "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo, Cod. 2017ELI0152/A5_A8 - Comune di Livorno "da perseguirsi con la realizzazione dell'opera di

pubblica utilità in argomento, di cui al progetto esecutivo approvato con decreto dirigenziale n. 22738 del 22/12/2021 è concreto ed attuale;

- il piano particellare di esproprio è integralmente confermato in attesa della fine dei lavori e della redazione dei tipi di frazionamenti propedeutici all'individuazione esatta delle aree oggetto di esproprio;

Preso atto che l'art 13 comma 5, del d.p.r n. 327/2001, come sostituito dall'art 13 bis, comma 1, lettera b), della l. n. 34/2022, prevede che l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera possa disporre proroghe, anche d'ufficio, dei termini previsti dai commi 3 e 4 per cause di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

Ritenuto pertanto necessario disporre la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.p.r. n. 327/2001, e dei termini previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del d.p.r. in argomento, per un periodo di tempo di 4 (quattro) anni;

DECRETA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 13 commi 3, 4 e 5 del d.p.r. n. 327/2001, al fine di consentire il perfezionamento delle procedure espropriative attualmente in corso relative all'intervento cod. 2017ELI0152/A5_A8 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona Monterotondo" CUP: D43H20000140001, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente qui riportate e approvate;

2. di confermare e di rinnovare la dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in argomento e dei relativi termini previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del d.p.r. n. 327/2001, disponendo l'efficacia degli stessi dal 22/12/2026 per un periodo di quattro anni ovvero fino al 21/12/2030, data entro la quale dovrà essere inderogabilmente emesso il decreto di esproprio;

3. di dare atto che, per quanto in premessa, il Responsabile del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468 del 18 ottobre 2016 così come modificato dal decreto dirigenziale n. 7514 del 28/04/2021, è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana;

4. di notificare il presente atto a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001, dando atto che coloro i quali ricevano la notificazione e non siano più proprietari sono tenuti a comunicarlo alla Regione Toscana, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende dell'immobile;

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

6. di pubblicare integralmente il presente atto sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19487 - Data adozione: 02/09/2026

Oggetto: [ID 2672] Decreto legislativo 152/2016, art.19 comma 10; Legge regionale 10/2010, articolo 57. Proroga del termine contenuto nel provvedimento di verifica (decreto dirigenziale n. 9794 del 16/06/2021), relativo al progetto di riassetto del reticolo minore in località Salciaia, nel Comune di Foiano della Chiana (AR); proponente: Comune di Foiano della Chiana. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021756

IL DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il r.d. 523/1904, la l.r.79/2012, la l.r. 80/2015 e la l.r. 41/2018, in materia di opere idrauliche e di tutela dei corsi d'acqua;

Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 9794 del 16/06/2021 (pubblicato sul B.U.R.T. n.24 del 16/06/2021), è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di riassetto del reticolo minore in località Salciaia, nel Comune di Foiano della Chiana (AR); proposto dal Comune di Foiano della Chiana (AR). Al punto 3) del dispositivo del citato decreto viene stabilita in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'atto, l'efficacia del provvedimento (16/06/2026), fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

il provvedimento di verifica prevede le seguenti tre condizioni ambientali:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione idraulica, il proponente, nel progetto esecutivo, deve recepire quanto indicato dal Settore Genio Civile nel proprio contributo istruttorio, riportato in premessa al presenta atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Genio Civile, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) approfondire gli effetti delle emissioni in atmosfera di polveri, durante la fase di cantiere, con riferimento all'inquinante PM10, in conformità a quanto espresso nelle specifiche Linee Guida di cui all'Allegato 2, paragrafo 6, del Piano regionale della qualità dell'aria;

b) prevedere adeguati accorgimenti atti a ridurre il disturbo delle emissioni sonore generate dalle lavorazioni di cantiere, facendo riferimento alle Linee Guida di ARPAT relative alla gestione ambientale del cantiere (gennaio 2018);

c) nelle 2 aree di cantiere, corrispondenti alle 2 fasi di progetto, nelle quali è prevista la sosta dei mezzi operativi, prevedere operazioni di emergenza in caso di accidentali sversamenti di oli o idrocarburi. Qualora si debbano svolgere operazioni di rifornimento dei mezzi in area di cantiere si raccomanda di far riferimento a quanto riportato nelle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (Arpat, 2018);

d) vista la potenziale vulnerabilità delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee nei riguardi di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti legati ai mezzi operatori, prevedere un franco di almeno 0.5 m tra la superficie freatica e la profondità raggiunta dagli scavi. Si raccomanda a tal fine il monitoraggio dell'eventuale escursione del livello freatico nei piezometri realizzati;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. in merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso delle lavorazioni, all'interno dello stesso cantiere, ai fini dell'accertamento di non contaminazione ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e delle procedure di campionamento e di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali, deve essere prelevato n. 1 campione nel caso in cui lo scavo si fermi entro il primo metro di profondità e ne vengano prelevati n. 2 nel caso venga superato 1 metro; nel caso in

cui lo scavo superi 2 metri di profondità i campioni da prelevare dovranno essere n. 3 di cui uno entro il primo metro, uno nella zona di fondo scavo e uno nella zona intermedia tra i due precedenti. Si ricorda che, qualora il proponente voglia qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (art.4 del DPR 120/2017), dovrà presentare ad ARPAT "Dichiarazione di utilizzo", conformemente all'art.21 del DPR 120/2017;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a controllo da parte di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

in merito alla suddette condizioni ambientali:

- il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con nota 0656771 del 18/08/2026, ha comunicato l'esito positivo della ottemperanza alla condizione 1 (in riferimento allo Stralcio 1 del progetto);
- ARPAT, con note n. 0447241 del 17/11/2021 e n. 0003335 del 05/01/2022 ha comunicato l'ottemperanza della condizione n.2;

Visto che:

il proponente Comune di Foiano della Chiana, con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0468016 del 15/06/2026, ha chiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, una proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal provvedimento di verifica sopra citato, per un periodo di 4 anni, fino al 16/06/2030, depositando la relativa documentazione;

la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati allegati all'istanza, nel complesso così articolati:

D01 – RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE
D02 – STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
D03 – RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA E DI CALCOLO
D04 – RELAZIONE GEOLOGICA GEOFISICA E GEOTECNICA
D05 – RELAZIONE PRELIMINARE GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
D06 – PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
T01 – INQUADRAMENTO GENERALE E DEI VINCOLI
T02 – STATO ATTUALE - PLANIMETRIA
T03 – STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA
T04a – STATO DI PROGETTO – PROFILO E SEZIONI
T04b – STATO DI PROGETTO – PROFILO E SEZIONI
T04c – STATO DI PROGETTO – PROFILO E SEZIONI
T05a – SOTTOSERVIZI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - Planimetria
T05b – SOTTOSERVIZI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - Sezioni
T06 – LAYOUT DI CANTIERE
T07 – PARTICOLARI DEI NUOVI ATTRAVERSAMENTI STRADALI
TI01 – AREE ALLAGATE DI STATO ATTUALE
TI02 – AREE ALLAGATE DI STATO DI PROGETTO
TG01 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO
TG02 – CARTA IDROGEOLOGICA
TG03 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SEZIONI GEOTECNICHE;

il Settore VIA con nota prot. 0508081 del 25/06/2026 ha comunicato al proponente ed ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento di proroga; nella comunicazione è stato chiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale di segnalare eventuali elementi ostativi alla concessione della proroga richiesta;

in esito alle sopra citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (n.0571375 del 14/07/2026), di ARPAT (n. 0554860 del 08/07/2026), di SNAM Rete GasSpa (n. 0567612 del 13/07/2026), del Settore VAS e VInCA (n.0559814 del 09/07/2026), del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (n.. 0656771 del 18/08/2026);

Dato atto che:

il progetto valutato nel procedimento di verifica di cui al decreto n.9794/2021, prevede la realizzazione di un nuovo canale di bonifica denominato Fosso di Salciaia, di forma trapezia e lunghezza complessiva di 4,581 km, che sviluppandosi dalla parte alta dell'area di Salciaia raccoglie le acque meteoriche fino al Fosso del Terchio (recettore finale);

successivamente alla adozione del provvedimento di verifica n.9794/2021, il progetto è stato suddiviso in due Stralci funzionali:

- Stralcio 1: tutte le opere a valle del rilevato ferroviario Arezzo-Sinalunga, per una lunghezza di circa 3.122 m, fino alla confluenza nel Fosso del Terchio;
- Stralcio 2: tutte le opere a monte del rilevato ferroviario, per la restante lunghezza di circa 1.459 m;

attualmente le opere previste nello Stralcio 1 risultano integralmente realizzate;

le opere facenti parte dello Stralcio 2, per il quale è stata sviluppata la progettazione definitiva, non sono ancora state realizzate e sono subordinate al reperimento di nuove risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale. Si tratta di un tratto di circa 1500 m del nuovo fosso di Salciaia compresi tutti i nuovi attraversamenti, il canale in controfossa dell'argine sinistro del T. Esse, rampe di accesso, canalette di raccolta e opere di difesa locale;

il proponente:

- riferisce che la realizzazione dello Stralcio 1 ha consentito un significativo miglioramento delle condizioni di rischio idraulico e di ristagno nell'area a valle della ferrovia. La realizzazione dello Stralcio 2, una volta reperiti i necessari finanziamenti, consentirà un significativo contenimento delle acque anche nella parte a monte della ferrovia, completando la risoluzione del rischio idraulico sull'intera area di Salciaia;
- rileva che lo Stralcio 1 è da ritenersi funzionale, fruibile ed eseguibile indipendentemente dalle ulteriori lavorazioni previste nel tratto a monte;

il progetto di cui al decreto n.9794/2021 è finalizzato al superamento delle criticità idrauliche dell'area e quindi a mitigare il rischio di allagamento e ristagno nelle zone abitate poste lungo la S.P. n.327 (Via del Duca), a garantire il regolare deflusso delle acque, a prevenire l'interrimento degli attraversamenti nell'area di Salciaia e ottimizzare lo scorrimento verso valle attraverso la massimizzazione delle pendenze;

lo Stralcio 1 ha visto la realizzazione delle seguenti opere:

Nuovo Fosso di Salciaia (tratto a valle della ferrovia):

- Realizzazione del tratto del nuovo Fosso di Salciaia a valle del rilevato ferroviario Arezzo-Sinalunga, per una lunghezza di 3.122 m (Sezione Tipo 3 – da sezione 26 a sezione 02), con sezione trapezia di larghezza 1,5 m alla base e pendenza delle pareti 2 su 3;
- Rampe di accesso all'argine sinistro del Torrente Esse lungo la viabilità campestre a valle della ferrovia (sotto-attraversate dal nuovo Fosso di Salciaia con scatolari 2x1,00 m);
- Sostituzione degli attraversamenti agricoli esistenti con scatolari di dimensioni 2x1,00 m lungo tutto il tratto (dal n. 04 al n. 16 secondo le tavole di progetto);

Sottoattraversamenti stradali di nuova realizzazione:

- Sottoattraversamento stradale lungo Via delle Bucacce: serie di scatolari prefabbricati carrabili 2x1 mt sp. 18 cm in cemento armato, lunghezza totale 16 m, completo di taglianti in c.a. in ingresso e uscita con ferri Ø14 disposti a forcina;
- Sottoattraversamento stradale lungo la SP327 (Via del Duca): analoga tipologia costruttiva, scatolari prefabbricati carrabili 2x1 mt sp. 18 cm in cemento armato, lunghezza totale 16 m;

Riprofilatura canalette e fossi:

- Riprofilatura della canaletta di valle (forma principale di raccolta delle acque provenienti dai fossi lungo la viabilità locale di Salciaia), con messa in comunicazione tra le canalette in destra e sinistra della viabilità locale tramite tubi in c.a.v. Ø 500 mm;
- Interventi manutentivi di riprofilatura e ripulitura delle forme e pulizia dei tratti tombati lungo i fossi bordo strada alla viabilità locale di Salciaia nella porzione di territorio a valle della ferrovia;
- Pulizia e stombamento di tutti gli accessi agricoli ed abitazioni esistenti delle fossette laterali lungo la viabilità locale di Salciaia e lungo la SP 327 per una lunghezza complessiva di circa 256 m;

- Pulizia del sottoattraversamento della ferrovia esistente (forma rettangolare in muratura 1,0x1,35 m) e del sottoattraversamento della SP29;

Riprofilatura Fossa del Terchio:

- Riprofilatura del Fosso del Terchio mediante escavazione per circa 560 m, al fine di ripristinare l'efficienza idraulica poco a monte della confluenza con il fosso censito nel reticolo regionale con il codice AV38171 (DCR 28/2020);

Opera di trattenuta del materiale vegetale:

- Realizzazione dell'opera di trattenuta selettiva a monte dell'attraversamento sulla ferrovia, costituita da 4 pali in legno di diametro $\Phi 180$ e lunghezza d'infissione superiore a 1,5 m, come richiesto dal Genio Civile Valdarno Superiore nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

Attraversamenti n. 04 e n. 05 della viabilità locale di Salciaia:

- Realizzazione degli attraversamenti n. 04 e n. 05 previa demolizione degli esistenti della viabilità locale di Salciaia;

lo Stralcio 2 prevede la realizzazione delle seguenti opere:

Nuovo Fosso di Salciaia (tratto a monte della ferrovia):

- Realizzazione del tratto del nuovo Fosso di Salciaia a monte del rilevato ferroviario Arezzo-Sinalunga (Sezione Tipo 1 – da sezione 34 a sezione 33, L = 504,67 m; Sezione Tipo 2 – da sezione 32 a sezione 27, L = 984,12 m), compresi tutti i nuovi attraversamenti lungo il tratto e le rampe di accesso all'argine sinistro del T. Esse;

- Realizzazione del canale in controfossa dell'argine sinistro del T. Esse, nel tratto a monte della ferrovia Sinalunga-Arezzo, in accordo con i vincoli imposti dalla presenza del metanodotto SNAM (Gallese-Arezzo DN 42" e Gallese-Terranuova DN 48"), con sezione rettangolare 2,00x2,00 m nel tratto di interferenza;

Rampe di accesso:

- Due rampe di accesso all'argine sinistro del T. Esse lungo la viabilità campestre a monte della ferrovia;

Canalette di raccolta a monte:

- Riprofilatura delle tre canalette di monte (forme principali di raccolta delle acque provenienti dai fossi lungo la viabilità locale di Salciaia nella porzione a monte della ferrovia);

Attraversamenti:

- Realizzazione degli attraversamenti n. 01, n. 02 e n. 03 previa demolizione degli esistenti della viabilità locale di Salciaia;

- Realizzazione degli attraversamenti agricoli previsti a monte della ferrovia (n. 01 e n. 02) con scatolari 2x1,50 m;

Interventi manutentivi a monte della ferrovia:

- Interventi manutentivi di riprofilatura e ripulitura delle forme e pulizia dei tratti tombati lungo i fossi bordo strada alla viabilità locale di Salciaia nella porzione di territorio a monte della ferrovia;

Opera di difesa locale:

- Realizzazione dell'opera di difesa locale – arginello di protezione degli edifici esistenti – e delle tre canalette di monte, ivi compreso il tratto con sezione rettangolare a protezione della rimessa agricola nell'area compresa tra la ferrovia e la SP29 (arginello h $\approx$ 1,0 m), con risoluzione dell'interferenza con il metanodotto SNAM mediante annegamento in getto di magrone;

Dato atto che dai contributi tecnici istruttori acquisiti durante il presente procedimento emerge quanto segue:

con nota acquisita al n. 0571375 del 14/07/2026, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha rilevato "che a seguito del rilascio del provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto Dirigenziale 9794 del 16/06/2021), cui all'oggetto, sono state apportate modifiche ai Piani di bacino vigenti per l'area in esame;

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento in corso, ricorda che gli interventi devono essere coerenti con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (...)

Con riferimento al PGRA, l'area interessata dagli interventi ricade in aree a media P2 e bassa P1 pericolosità da alluvioni, disciplinate dall'articolo 9 e 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale di gestione del rischio da alluvioni, L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua.

L'Autorità di bacino rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche oggetto di classifica, così come definite all'art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 9, 11 e 24 della disciplina di piano). Si rileva che le opere in oggetto si configurano come manutenzione straordinaria e opere di bonifica; pertanto, non rientrano nelle fattispecie per cui è dovuto il parere dell'Autorità di bacino.

In particolare, si segnala che gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua del reticolo secondario, di cui all'art. 5 della disciplina di Piano, pertanto, si applicano le procedure di cui all'art. 14 commi 5, 6, 7, 9 della disciplina di Piano, nonché quelle definite nella D.G.R.T. n. 166 del 17/02/2020.

Con riferimento al PAI Dissesti e al PSRI non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si segnala che i fossi e i canali interessati dall'intervento in oggetto non sono corpi idrici tipizzati ai sensi di tale Piano. I corpi idrici limitrofi che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale Allacciante di sinistra – Torrente Esse Valle (stato ecologico sufficiente, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato ecologico, stato chimico buono al 2027);

- Corpo idrico superficiale Fosso del Terchio – Canale Berigno (stato ecologico sufficiente, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

- Corpo idrico sotterraneo della Val di Chiana (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità).

(...) Si ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;

con nota n. 0567612 del 13/07/2026, SNAM Rete Gas Spa ha comunicato che “(...) le opere ed i lavori, considerato che sono già state valutate, autorizzate dalla scrivente ed eseguite dal Richiedente, possono coesistere senza ulteriori azioni con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione (...);”;

con nota 0554860 del 08/07/2026, ARPAT ha comunicato che - per quanto attiene alle matrici ambientali di competenza - non rileva elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga.

In riferimento all'ottemperanza della condizione ambientale n. 3 del decreto di verifica, per lo Stralcio 1, riferisce quanto segue: “Dall'esame della documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA emerge che il progetto prevedeva il riutilizzo integrale delle terre e rocce da scavo all'interno del sito di produzione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del D.lgs. 152/2006. In particolare, l'elaborato D05 (datato 2021) – Relazione preliminare gestione terre e rocce da scavo prevedeva:

- il riutilizzo in sito dell'intero quantitativo di materiale scavato;

- la verifica preventiva della non contaminazione del materiale;

- l'esecuzione di specifiche attività di campionamento e caratterizzazione ambientale prima dell'inizio dei lavori, definendone modalità operative, numero dei campioni e programma analitico;

Tale impostazione risulta coerente con quanto riportato nella Relazione tecnico illustrativa generale (D01) e con il Layout di cantiere (T06), dai quali emerge che il materiale scavato era destinato ad essere riutilizzato nell'ambito delle opere di progetto, senza conferimento all'esterno del sito. La prescrizione n. 3 del Decreto Dirigenziale n. 9794/2021 recepisce sostanzialmente quanto già previsto nella citata documentazione progettuale, rendendone cogente l'attuazione nel corso della realizzazione dell'intervento

Si richiama inoltre il precedente contributo istruttorio di ARPAT prot. n. 88778 del 17/11/2021, reso nell'ambito dell'approvazione del progetto esecutivo dello Stralcio 1, con il quale veniva verificato il recepimento delle prescrizioni nella documentazione progettuale.

Si evidenzia altresì che la documentazione progettuale trasmessa nell'ambito della presente istanza di proroga coincide sostanzialmente con quella già esaminata nel procedimento conclusosi con il Decreto

Dirigenziale n. 9794/2021 e nel successivo procedimento di verifica del progetto esecutivo, risultando costituita dai medesimi elaborati progettuali (....)

Pertanto, con riferimento alla specifica richiesta della Regione Toscana di verificare l'ottemperanza della prescrizione n. 3 relativamente alle opere realizzate nello Stralcio 1, la documentazione attualmente disponibile non consente di verificare l'effettiva attuazione degli adempimenti previsti dalla prescrizione medesima.

In particolare, non risultano trasmessi:

- una comunicazione del proponente attestante le modalità con cui sono state gestite le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione dello Stralcio 1;
- la documentazione attestante l'esecuzione delle attività di campionamento e caratterizzazione ambientale previste dalla prescrizione n. 3 e dall'elaborato D05;
- gli eventuali esiti delle verifiche effettuate ai fini dell'accertamento della non contaminazione del materiale scavato

Alla luce di quanto sopra, allo stato della documentazione disponibile non risulta possibile concludere la verifica di ottemperanza della prescrizione n. 3 del Decreto Dirigenziale n. 9794/2021 relativamente alle opere realizzate nell'ambito dello Stralcio 1”;

con nota n. 0559814 del 09/07/2026 , il Settore VAS e VIncA non evidenzia motivi ostativi all'accoglimento della proroga richiesta, “a patto che vengano rispettate le misure di mitigazione e di miglioramento ambientale contenute all'interno del contributo già reso con prot. n. 0223722 del 21/05/2021”;

con nota 0560875 del 09/07/2026 il settore Autorità di gestione FEASR in relazione alle materie agricole di competenza esprime posizione favorevole e conferma le osservazioni e raccomandazioni formulate nel procedimento di cui al decreto dirigenziale n. 9794 del 16 giugno 2021;

con nota 0656771 del 18/08/2026 il Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato quanto segue: “Con il decreto n. 3192 del 16-2-2024 il Comune di Foiano della Chiana è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori relativi al I stralcio del progetto citato, ovvero la realizzazione degli interventi di progetto previsti nel tratto a valle della linea ferroviaria Sinalunga – Stia, fino alla confluenza nella fossetta del Terchio, per una lunghezza di circa 3,0 km, ed è stata concessa l'occupazione delle aree demaniali del T. Esse e della Fossetta del Terchio per la realizzazione delle opere di progetto.

Pertanto, per quanto di competenza si comunica l'esito positivo della procedura di ottemperanza e il parere favorevole in relazione alla proroga dei termini ai fini VIA di cui in oggetto”;

Rilevato che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della richiesta di proroga della efficacia del provvedimento di verifica;

Considerato che le opere previste dal progetto in oggetto sono finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e quindi contribuiscono alla salvaguardia della incolumità delle persone ed alla integrità dei beni e delle infrastrutture;

Preso atto che le opere relative allo Stralcio 1 sono state completate, mentre la realizzazione delle opere relative allo Stralcio 2 è subordinata al reperimento dei necessari finanziamenti;

Dato atto che il proponente richiede una proroga di 4 anni del termine di efficacia del provvedimento di verifica;

Visti, in materia di proroga del termine di efficacia dei provvedimenti in materia di VIA:

- l'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006;
- l'art. 57 della l.r.10/2010;

Rilevato che l'art 28, comma 7-bis del d.lgs 152/2006 prevede che il proponente, entro il termine di validità disposto dal provvedimento di verifica, trasmetta all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento in materia di VIA;

Ritenuto quindi di accogliere l'istanza del proponente e quindi di prorogare il termine di efficacia del provvedimento di verifica di anni quattro, al fine di consentire la realizzazione dei lavori e l'effettuazione delle operazioni di collaudo, con riferimento allo Stralcio 2;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare di quattro anni, ai sensi dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 57 della l.r.10/2010, per le motivazioni espresse in premessa, il termine entro cui deve essere completato il progetto di riassetto del reticolo minore in località Salciaia, nel Comune di Foiano della Chiana (AR), di cui al decreto n. 9794 del 16/06/2021, proposto dal Comune di Foiano della Chiana, termine così fissato al 16/06/2030;

2) di disporre che, entro il suddetto termine del 16/06/2030, ai sensi dell'art 28, comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente deve far pervenire al Settore VIA scrivente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle opere dello Stralcio 2, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto valutato nel provvedimento di verifica - decreto n. 9794/2021 - ed alle condizioni ambientali contenute in tale provvedimento;

3) di prescrivere quanto segue al proponente, con riferimento allo Stralcio 1:

- presentare al Settore scrivente il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, entro 30 giorni dall'emissione; dal certificato emesso o dai relativi allegati deve emergere la conformità del progetto realizzato rispetto a quello valutato nel decreto n. 9794/2021;
- presentare al Settore scrivente e ad ARPAT, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli elementi indicati nel contributo istruttorio di ARPAT riportato in premessa, con riferimento alla condizione ambientale n.3 del decreto n. 9794/2021;

4) di confermare le condizioni ambientali, le raccomandazioni ed i richiami normativi di cui al provvedimento di verifica, decreto n. 9794/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa, con riferimento allo Stralcio 2;

5) di segnalare al proponente quanto evidenziato dai Soggetti interessati nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;

6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

7) di notificare il presente decreto al proponente Comune di Foiano della Chiana;

8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore Generale Paolo PANTULIANO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 224 del 26-11-2025

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19503 - Data adozione: 02/09/2026

Oggetto: Conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art.18 bis della l.r. 1/2009, del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R", della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta Regionale

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021758

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e richiamato in particolare l'art.18 bis, "Comando e trasferimento dei dirigenti";

Visto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2019-2021, attualmente in vigore;

Visto il CCI del personale dirigente della Regione Toscana per il triennio 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che con decreto dirigenziale n. 15122 del 08/07/2026 è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica per titoli, per il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, riservato ai dirigenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il quale sono pervenute complessivamente n. 2 candidature;

Dato atto che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" ha trasmesso, in data 27/07/2026, al sottoscritto una specifica nota relativa agli esiti dell'istruttoria formale sulle dichiarazioni rese dai candidati, dalla quale risulta che solo una candidatura è stata ritenuta ammissibile;

Considerato che dalla valutazione delle candidature e dei curricula per le motivazioni formalizzate nel verbale di valutazione del giorno 4 agosto 2026 conservato agli atti presso il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse umane", il sottoscritto, previo parere favorevole del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta regionale, ritiene che la candidatura del soggetto indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto risulti idonea a ricoprire l'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R", della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1;

Ritenuto pertanto di procedere all'attribuzione dell'incarico, con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni, ai sensi dell' art. 18 bis, della l.r. n.1/2009, al soggetto indicato nell'allegato A) affidandogli la responsabilità del Settore sopra richiamato;

Dato atto che il soggetto indicato nell'allegato A), in quanto dirigente dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, deve essere collocato in aspettativa, per tutta la durata del contratto di lavoro e pertanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata a tale adempimento;

Dato atto di quanto previsto al punto 4 della delibera di Giunta regionale n. 1193 del 28 ottobre 2024 recante "Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale" concernente l'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 13/2023 (convertito in legge n. 41/2023), che ha previsto l'assegnazione, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, di specifici obiettivi annuali relativi

al rispetto dei tempi di pagamento;

Preso atto della dichiarazione resa dal soggetto indicato nell'allegato A), ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale l'interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 978 del 29 luglio 2019 "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana".

DECRETA

1) di conferire ai sensi dell'art.18 bis della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, l'incarico di dirigente a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni al soggetto indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, affidandogli la responsabilità dirigenziale del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R.", della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta Regionale, sulla base del verbale di valutazione che è depositato agli atti del Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane";

2) di dare atto di quanto previsto al punto 4 della delibera di Giunta regionale n. 1193 del 28 ottobre 2024 recante "Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale";

2) di procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con il soggetto indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, di apposito contratto a tempo determinato, per il conferimento dell'incarico di cui al punto 1, ai sensi dell'art.18 bis della l.r. 1/2009, previo collocamento fuori ruolo o aspettativa non retribuita, e l'incarico decorrerà dalla data riportata nello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 1

A

Nominativo Dirigente

665ec7e0031cb8d4ef3f495b04d4935035026fb0adb615a3bdb8264b9bac9e9d

Allegato A)

Dott. Andrea Biancalani



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Marco TORRE

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 186 del 31-07-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19522 - Data adozione: 02/09/2026

Oggetto: Incarichi ad interim dei settori "Gestione regionale del rischio clinico e sicurezza del paziente" e Controllo economico di gestione del SSR" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021737

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026 con le quali vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze con decorrenza 1° aprile 2026;

Visto il D.P.G.R. n. 186 del 31/07/2026 con il quale viene conferito l’incarico del sottoscritto a Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale dal 1 settembre 2026 al 31 agosto 2029;

Visto il Decreto n. 14485 del 30/06/2026 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim del Settore "Controllo economico di gestione del S.S.R" al direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale,;

Visto altresì il Decreto n. 26753 del 4/12/2024 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim del Settore "Gestione regionale rischio clinico e sicurezza del paziente" al direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

Preso atto che il direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di cui ai precedenti capoversi è cessato dall’incarico in data 31/08/2026 e che pertanto i settori si sono resi vacanti dal 01/09/2026;

Richiamata la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “*Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale*”;

Considerato che a seguito dell’espletamento della selezione pubblica rivolto ai soggetti esterni all’ente ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, per la copertura del settore “Controllo economico di gestione del S.S.R”, a breve sarà individuato il candidato vincitore;

Vista pertanto la necessità di attribuire temporaneamente *ad interim* la responsabilità del settore “Controllo economico di gestione del S.S.R” dalla data della relativa vacanza;

Ritenuto pertanto, di attribuire l’incarico dirigenziale ad interim del Settore “Controllo economico di gestione del S.S.R” al sottoscritto, dal 1 settembre 2026 fino all’individuazione del candidato vincitore della selezione pubblica di cui sopra, così come meglio specificato nell’allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale;

Considerato che, relativamente all’incarico dirigenziale del settore “Gestione regionale rischio clinico e sicurezza del paziente” il sottoscritto ha effettuato la verifica all’interno della Direzione, prevista dalla nota di cui sopra, in merito alla possibilità di copertura ad interim del suddetto settore;

Preso atto che da tale verifica è emersa la disponibilità del Dirigente attualmente responsabile del settore “Assistenza ospedaliera, qualità e reti cliniche” a ricoprire l’incarico ad interim;

Ritenuto pertanto, di attribuire l’incarico dirigenziale ad interim del Settore “Gestione regionale rischio clinico e sicurezza del paziente” al dirigente responsabile del Settore “Assistenza ospedaliera, qualità e

reti cliniche” dal 1 settembre 2026 fino al 31 agosto 2027, così come meglio specificato nell'allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali il dirigente ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell'Ente;

DECRETA

1.di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, gli incarichi di responsabile *ad interim* dei settori “Controllo economico di gestione del SSR” e “Gestione regionale del rischio clinico e sicurezza del paziente” della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con decorrenza dal 1 settembre 2026, come riportato nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

nominativi

447a88139b08e6ab6417e8dcda418aad65127ef02114ab8774490d6b0a7fd09f

Allegato A

Incarico ad interim del Settore “ Controllo economico di gestione del SSR” al dr. Marco Torre,
direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

Incarico ad interim del Settore “Gestione regionale del rischio clinico e sicurezza del paziente” alla
dr.ssa Michela Maielli, responsabile del Settore “Assistenza ospedaliera, qualità e reti cliniche”;

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19549 - Data adozione: 03/09/2026

Oggetto: [ID 2694] Art. 56 della l.r. 10/2010. Modifica delle condizioni ambientali (prescrizioni) n. 1.a e 1.d del provvedimento di verifica n. 4836 del 01/04/2020, progetto di adeguamento impianto di depurazione di Oratoio, in via Maggiore, nel Comune di Pisa. Proponente Acque Spa. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021885

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il d.m. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale ed in particolare l'art.56 relativo alla modifica di prescrizioni;

Vista la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, come modificata dalla d.g.r. n.469 del 20/4/2026, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto il d.p.r. 59/2013, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

Vista la l. 241/1990 e la l.r. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Premesso che:

con Decreto Dirigenziale n. 4836 del 1/4/2020, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione di Oratoio, sito in loc. Oratoio, via Maggiore, nel Comune di Pisa, proposto da Acque Spa, è stato escluso dalla procedura di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 19, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali la n.1 lettera a) e la n.1 lettera d), prevedono:

"1. Ai fini del rilascio dell'AUA, di cui al D.P.R. n.59/2013, il proponente deve tenere conto di quanto segue: a) per i reflui in uscita dal trattamento di co-precipitazione chimica, per le portate tra 2Qm e 3Qm, deve essere prevista la realizzazione di un pozzetto di campionamento, al fine della verifica del rispetto degli articoli 105 (commi 3 e 4) e 74 comma 1, lett II e mm, del D.lgs. 152/2006 (rispetto dei requisiti di cui alla tabella 1. dell'Allegato 5. alla Parte III. del D.lgs. 152/2006 e della tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, del D.lgs. 152/2006, per acque superficiali, in relazione ai parametri chimici da scarichi industriali); [...]

d) deve essere previsto un monitoraggio degli inquinanti emessi in atmosfera durante il ciclo lavorativo dell'impianto, ivi incluse le emissioni odorigene, da realizzarsi in prossimità dei recettori più esposti, con cadenza semestrale, almeno per il primo anno a far data dal rilascio dell'AUA. Sulla base dei risultati acquisiti la frequenza del monitoraggio potrà essere modificata; (le prescrizioni 1.a), 1.b) e 1.c) sono soggette a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, la prescrizione 1.d) a cura di ARPAT e della azienda USL)"

il Settore Autorizzazioni integrate Ambientali con decreto n. 4167 del 03/03/2026 ha rilasciato l'Autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'impianto in oggetto recependo le condizioni sopra riportate;

Dato atto che:

la proponente Acque Spa (sede legale: via Garigliano 1, Empoli - FI; partita IVA: 05175700482), con nota acquisita al prot. 599042 del 24/07/2026 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, per la modifica delle prescrizioni n.1 lettera a) e d) del decreto n. 4836 del 1/4/2020, allegando la relativa documentazione;

il procedimento di riesame della prescrizione è stato avviato in data 27/07/2026;

il proponente, in data 14/07/2026, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (d.lgs. n. 123/2025), come da dichiarazione allegata all'istanza;

il proponente, nell'istanza pervenuta il 24/07/2026, chiede di modificare le due prescrizioni come di seguito riportato:

“1.a) per i reflui in uscita dal trattamento di co-precipitazione chimica, per le portate tra 2Qm e 3Qm, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà essere data comunicazione di avvenuta realizzazione di un pozzetto di campionamento, al fine della verifica del rispetto dell'articolo 74 comma 1, lett II), del D.lgs. 152/2006”;

“1.d) deve essere previsto un monitoraggio degli inquinanti emessi in atmosfera durante il ciclo lavorativo dell'impianto, ivi incluse le emissioni odorigene, da realizzarsi in prossimità delle sorgenti emissive individuate all'interno della linea fanghi dell'impianto, con cadenza semestrale, almeno per il primo anno a far data dal rilascio dell'AUA. Sulla base dei risultati acquisiti la frequenza del monitoraggio potrà essere modificata”;

il proponente, a supporto della richiesta, fa presente quanto segue:

prescrizione 1.a) - il riferimento riportato nella suddetta prescrizione alla verifica di conformità ai limiti di tabella 1 e 3 per acque superficiali (*rispetto dei requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III, del D.lgs. 152/2006, per acque superficiali, in relazione ai parametri chimici da scarichi industriali*), risulta essere fuorviante in quanto la verifica della conformità dello scarico ai limiti imposti in autorizzazione (art. 105 c. 4: Gli scarichi [...] devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101 c. 1 e 2) deve essere valutata, come riportato all'Allegato 5 parte III del d.lgs. 152/2006 e cioè nel pozzetto di prelievo finale dell'impianto e non in un punto intermedio del processo complessivo di trattamento dei reflui. La necessità dell'ente di controllo di disporre di strumenti idonei a effettuare eventuali verifiche sull'adeguatezza del trattamento svolto nella singola sezione di co-precipitazione chimica rimane salvaguardata dalla realizzazione di un pozzetto di campionamento “intermedio”;

prescrizione 1.d) - sotto il profilo tecnico-ambientale, il monitoraggio delle emissioni odorigene generate da un impianto potenzialmente impattante ai sensi dell'art. 272-bis del d.lgs. 152/2006 si realizza mediante individuazione, campionamento e caratterizzazione delle sorgenti emissive, con determinazione dei relativi parametri chimici e olfattometrici. Nel caso in esame, ad esempio, trattandosi di impianto di depurazione di reflui urbani con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti (A.E.), le criticità odorigene sono riconducibili esclusivamente alla linea fanghi, nella quale sono già state individuate univocamente le sorgenti emissive e sottoposte a campagne di monitoraggio periodico con frequenza semestrale. Circa la richiesta di eseguire il monitoraggio “in prossimità dei recettori più esposti” si specifica inoltre che un monitoraggio eseguito in prossimità di un recettore esterno, peraltro non puntualmente definito, consente di rilevare l'eventuale esposizione ambientale, ma non permette di attribuire in modo diretto le concentrazioni odorigene misurate a una determinata sorgente né di discriminare adeguatamente il contributo delle diverse emissioni presenti nell'area. La caratterizzazione delle sorgenti emissive rappresenta pertanto il presupposto tecnico necessario per qualsiasi successiva valutazione dell'impatto odorigeno, da sviluppare, ove occorra, mediante specifici studi di dispersione atmosferica;

Visto che, in esito alla suddetta istanza di riesame delle due condizioni ambientali interessate:

in data 27/07/2026 (prot. 0605402), il Settore Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) ha chiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale un contributo tecnico istruttorio;

a seguito di tale richiesta sono pervenuti i seguenti contributi:

L'Azienda USL Toscana nord ovest, con nota prot. 0626649 del 03/08/2026, esprimere posizione favorevole alla modifica della condizione 1.d così come riformulata. Pur non essendo oggetto di questa richiesta, in relazione all'impianto in oggetto, richiama tuttavia gli indirizzi in materia di reflui della UF IPN Zona Pisana, che indica una disinfezione dei reflui nel caso le analisi effettuate dal Dipartimento Provinciale ARPAT evidenziassero un superamento del limite ottimale di 5.000 UFC/100 ml del parametro *Escherichia coli* allo scarico nel corpo ricettore;

ARPAT, con nota prot. 0680881 del 01/09/2026, esprime posizione favorevole:

“Considerato che:

1. Relativamente alla prescrizione 1.a), trattandosi di un trattamento primario risulta coerente il richiamo al solo articolo 74 comma 1, lett II), in quanto il rispetto dei valori limite di cui all'Allegato 5 alla parte Terza del Dlgs n. 152/06 sono garantiti allo scarico finale dell'impianto.

2. Relativamente alla prescrizione 1d), storicamente non sono mai pervenute a questo Dipartimento segnalazioni relative a maleodoranze legate all'attività dell'impianto.”;

Vista l'istanza di riesame delle condizioni 1.a) e 1d) del provvedimento di verifica n. 4836/2020 e viste le motivazioni riportate dal proponente;

Dato atto della consultazione svolta con ARPAT e l'Azienda USL Toscana nord ovest e ritenuto di condividere le considerazioni e le valutazioni riportate nei contributi istruttori acquisiti;

Ritenuta accoglibile la richiesta di riesame presentata da Acqua Spa;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di accogliere l'istanza, pervenuta al protocollo regionale il 14/07/2023 e presentata da Acque Spa (sede legale: via Garigliano 1, Empoli - FI; partita IVA: 05175700482), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, afferente al riesame delle condizioni ambientali n. 1.a) e n.1.d) del decreto di verifica n. 4836/2020, per le considerazioni e le motivazioni riportate in premessa;

2) di modificare le condizioni n. 1.a) n. 1.d) del decreto di verifica n. 4836 del del 1/4/2020, nel modo che segue:

“1.a) per i reflui in uscita dal trattamento di co-precipitazione chimica, per le portate tra 2Qm e 3Qm, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, dovrà essere data comunicazione di avvenuta realizzazione di un pozzetto di campionamento, al fine della verifica del rispetto dell'articolo 74 comma 1, lett ll), del D.lgs. 152/2006”;

[...]

“1.d) deve essere previsto un monitoraggio degli inquinanti emessi in atmosfera durante il ciclo lavorativo dell'impianto, ivi incluse le emissioni odorogene, da realizzarsi in prossimità delle sorgenti emissive individuate all'interno della linea fanghi dell'impianto, con cadenza semestrale, almeno per il primo anno a far data dal rilascio dell'AUA. Sulla base dei risultati acquisiti la frequenza del monitoraggio potrà essere modificata”;

3) di ricordare al proponente quanto indicato dall'Azienda USL Toscana nord ovest, nel contributo istruttorio riportato in premessa al presente atto: provvedere ad una disinfezione dei reflui nel caso le analisi effettuate dal Dipartimento Provinciale ARPAT evidenziassero un superamento del limite ottimale di 5.000 UFC/100 ml del parametro *Escherichia coli* allo scarico nel corpo ricettore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Acque S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19566 - Data adozione: 03/09/2026

Oggetto: [ID 2695] Art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006; art.57 della l.r.10/2010. Proroga termine di efficacia provvedimento di verifica n. 15754 del 14.09.2021, relativo al Progetto di nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno, situato in via del Castelluccio snc, in località Terrafino nel Comune di Empoli (FI). Proponente Vetro Revet Srl. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021878

IL DIRIGENTE

Visti:

la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30/3/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

l'art. 208 del d.lgs. 152/2006, in materia di impianti per la gestione dei rifiuti autorizzati in procedura ordinaria;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, approvato con d.c.r. 15 gennaio 2025, n. 2;

Ricordato che:

con decreto dirigenziale n.15754 del 14/09/2021, il Settore scrivente, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità (ai sensi di: art.19 d.lgs.152/2006; art.48 l.r.10/2010), ha escluso dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto di tre condizioni ambientali (prescrizioni) il progetto "Nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno", da ubicarsi in via del Castelluccio, loc. Terrafino, nel Comune di Empoli (FI), proposto da Vetro Revet Srl; le opere previste dal progetto devono essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del decreto di verifica sul BURT; il provvedimento di verifica è stato pubblicato sul BURT parte seconda n. 38 del 22 settembre 2021;

Premesso che:

il proponente Vetro Revet S.r.l., con istanza pervenuta in data 24/07/2026 (protocollo regionale n. 599654), ha chiesto allo scrivente Settore VIA la proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal progetto "Nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno", da ubicarsi in via del Castelluccio, loc. Terrafino, nel Comune di Empoli (FI). La proroga viene richiesta fino al 25/09/2029; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente, in data 24/07/2026, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di versamento dell'imposta di bollo (d.lgs. n. 123/2025), come da dichiarazione all'allegata all'istanza;

la documentazione depositata dal proponente in allegato alla istanza di avvio del procedimento, oltre ai documenti a carattere amministrativo e contabile, è composta da:

- aggiornamento del quadro di riferimento programmatico e ambientale;
- cronoprogramma 2026;

il medesimo segnala che non sono previste modifiche progettuali, rispetto a quanto valutato con il decreto di verifica n.15754/2021;

Dato atto che:

il proponente gestisce attualmente uno stabilimento, in via VIII Marzo n.9 nel Comune di Empoli (FI), dedicato alla gestione di rifiuti non pericolosi; il progetto valutato nel procedimento di verifica di cui al decreto n.15754/2021 prevede di realizzare un nuovo stabilimento in cui trasferire l'attività di recupero di

rifiuti vetrosi, provenienti dal sistema della raccolta differenziata, per ottenere materia prima seconda (End Of Waste – EoW), per poi andare a dismettere l'attività attualmente svolta nello stabilimento esistente di via VIII Marzo, 9; l'ubicazione di progetto del nuovo stabilimento è adiacente allo stabilimento della Zignago Vetro Spa in via del Castelluccio, loc. Terrafino, nel Comune di Empoli (FI);

Visto che:

il proponente nella documentazione presentata in allegato all'istanza in esame, specifica quanto segue, quale motivazione delle proroga richiesta:

il settore del vetro e in particolare il comparto del trattamento e recupero del rifiuto vetroso, attraversa da oltre due anni una fase di profonda e perdurante crisi strutturale, caratterizzata da una marcata flessione della domanda e dalla contrazione dei margini operativi; questo scenario ha reso necessario per la Società proponente procedere a una revisione complessiva del piano industriale e delle scelte progettuali e non ha consentito, allo stato attuale, di definire con la necessaria certezza le configurazioni impiantistiche e i dimensionamenti ottimali del nuovo impianto;

Dato atto che il progetto oggetto del procedimento di cui al decreto di verifica 15754 del 14/09/2021, nel termine del 22/09/2026, fissato dallo stesso, non potrà essere completamente realizzato;

Preso atto della documentazione presentata dal proponente in allegato alla istanza di proroga in esame, con la quale ha presentato:

- il cronoprogramma di completamento delle opere e delle attività previste, dal quale emerge che il progetto sarà completato entro marzo 2029;
- l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento di verifica del 2021; a tale proposito, il proponente evidenzia che non ci sono state sostanziali variazioni nei piani regionali e/o comunali che impattino significativamente sul quadro di riferimento programmatico ed ambientale valutato nel 2021; ha analizzato il nuovo impianto rispetto al nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, approvato con d.c.r. 15 gennaio 2025, n. 2;

Rilevato che il proponente chiede la proroga del termine di efficacia contenuto nel provvedimento di verifica n. 15754 del 14/09/2021 fino al 22/09/2029, al fine di permettere il completamento ed il collaudo delle opere previste dal progetto;

Visto che:

il Settore VIA, con nota prot. 0610333 del 28/07/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento di proroga; con la medesima nota n.0610333/2026 ha chiesto ai Soggetti interessati di comunicare eventuali elementi che ostino all'accoglimento della istanza di proroga in oggetto;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Acque Spa (prot. 0634380 del 05/08/2026);
- Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0649687 del 12/08/2026);
- ARPAT (prot. n. 0653336 del 14/08/2026);
- Azienda USL Toscana centro (prot. 0661509 del 21/08/2026);
- Settore Politiche di economia circolare, gestione rifiuti e qualità dell'aria (prot. 0661989 del 21/08/2026);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 0677251 del 31/08/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. 0678982 del 01/09/2026);

Dato atto che dai contributi tecnici istruttori acquisiti emerge, tra l'altro, quanto segue:

Acque Spa, nel contributo del 05/08/2026, conferma il proprio contributo prot. 32416 del 24/5/2021 (prot. n.0228023 del 26/05/2021 della Regione Toscana);

l'Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 12/08/2026, rileva che a seguito del rilascio del contributo nell'ambito del procedimento di verifica del 2021 sono state apportate modifiche ai piani di bacino, di seguito riepilogati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal C.I. di questa Autorità con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 (con misure di salvaguardia adottate con delibera n. 40 del 28 marzo 2024) e approvato con D.P.C.M. del 29 gennaio 2026, pubblicato in G.U. n. 75 del 31/03/2026. Relativamente al PAI Dissesti, ai sensi della D.C.I. n. 64 del 21/07/2026, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali attuative di cui all'art. 65 comma 6 del d.lgs. 152/2006, le suddette misure di salvaguardia - adottate con D.C.I. n. 40/2024 - continuano ad applicarsi sull'intero territorio distrettuale fino al 31/12/2026.

Rileva che per la tipologia di intervento in esame la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta dell'ente; il progetto dell'opera deve essere in coerenza con la suddetta pianificazione;

ARPAT, nel contributo del 14/08/2026, fa presente che la documentazione presentata non differisce molto dallo Studio preliminare ambientale presentato nel pregresso procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, salvo alcuni aggiornamenti intercorsi. Il quadro di riferimento programmatico e ambientale, aggiornato con gli atti di pianificazione più recenti, conferma quanto già noto in merito a vincoli e criticità ambientali.

Gli elementi più rilevanti occorsi in questi anni dal punto di vista ambientale sono stati l'approvazione del PRQA (Piano regionale di qualità dell'aria) e del PREC (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare); da segnalare anche diverse varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Empoli, nonché la formazione del Piano Operativo Comunale e l'approvazione del Piano attuativo PUA 12.13. Ritiene che quanto introdotto da questi nuovi atti pianificatori non sia incoerente col progetto, così come possa ritenersi non significativamente variato lo stato delle matrici ambientali. Per quanto sopra non rileva motivi ostativi ad accogliere l'istanza, sulla quale si esprime quindi in senso positivo;

l'Azienda USL Toscana centro, nel contributo del 21/08/2026, esprime alcune osservazioni alle diverse matrici ambientali che non costituiscono riesame nel merito delle valutazioni già svolte nel procedimento di verifica del 2021, che restano ferme unitamente alle relative condizioni ambientali; in conclusione, alla luce di quanto esposto, considerata la natura del procedimento, non rileva elementi che ostino all'accoglimento dell'istanza di proroga;

il Settore Politiche di economia circolare, gestione rifiuti e qualità dell'aria, nel contributo del 21/08/2026, fa presente di avere già fornito le proprie indicazioni in sede di verifica di assoggettabilità e che i rilievi evidenziati sono stati riportati nel decreto di conclusione della procedura, rinviando al loro superamento nella fase autorizzativa, e non rileva motivi ostativi alla proroga di detto provvedimento. Coglie l'occasione per ricordare che con Delibera del Consiglio regionale del 15.01.2025 n. 2 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (Prec), che definisce le politiche regionali per i prossimi anni. Evidenzia che il Prec, nell'ambito del quale è stata operata una rivisitazione dei criteri di localizzazione del PRB; il nuovo piano non contiene criteri escludenti ulteriori rispetto a quelli già evidenziati in sede di verifica di assoggettabilità, ma conferma l'incompatibilità dell'attività con la presenza della fascia di rispetto di pozzi ad uso potabile. Nella documentazione la società proponente conferma di aver trovato una soluzione progettuale che consente di superare tale aspetto;

il Settore Autorizzazioni rifiuti, nel contributo del 31/08/2026, comunica che non ci sono elementi ostativi alla proroga di cui all'oggetto; con l'occasione precisa che il progetto agli atti del Settore prevede la gestione dei rifiuti in un'area specificamente dedicata, esterna all'area di rispetto dei pozzi ad uso potabile;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 01/09/2026, fa presente quanto segue

“In relazione all’interferenza tra l’area sede di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e recupero dei rifiuti vetrosi in oggetto e le “zone di rispetto” dei pozzi in gestione al S.I.I. “Castelluccio 1” (Ids codice origine PO00344), “Castelluccio 2” (Ids codice origine PO00345) e “Castelluccio ” (Ids codice origine PO00347), quest’ultimo utilizzato occasionalmente, destinati al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si rappresenta che le medesime si intendono definite sulla base del criterio geometrico decretato dal comma 6 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006 e dai commi 1 e 2 dell’art.7 del D.P.G.R. 43/R/2018, stabilito in una circonferenza con raggio di 200 metri con

centro nel punto di captazione; tali perimetrazioni restano in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decadono solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I.

Ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica destinata al consumo umano, il comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e gli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii indicano le tipologie dei centri di pericolo e delle specifiche attività vietate all'interno delle "zone di rispetto", attività che riguardano anche la "gestione di rifiuti ivi inclusi i centri di raccolta, demolizione/rottamazione di autoveicoli (di cui alla lettera l del comma 4) dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006)".

Nell'elaborato denominato "Aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale" (sigla elaborato: Quadro_Amb), al fine di ottemperare ai suddetti vincoli, il Proponente ha previsto una suddivisione del progetto in questione in due distinte e separate sezioni (v. Allegato 1, nel quale si riporta la Fig.8 del "Quadro_Amb"), una di natura commerciale e sede legale, ubicata nella parte dell'area di progetto ubicata all'interno delle "zone di rispetto" dei pozzi Castelluccio, e una parte dedicata all'effettiva attività di gestione dei rifiuti, ubicata esternamente alle medesime zone, nella quale sarà prevista la presenza fisica di rifiuti in stoccaggio e l'effettuazione delle operazioni di trattamento; le due aree risultano separate e collegate da due cancelli. A seguito di tale condizione, il Proponente afferma che "l'area in cui è previsto il nuovo impianto rientra parzialmente in una zona di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ma solo per la parte inerente agli uffici direzionali, ai servizi e agli uffici di commercializzazione del pronto forno, ovvero alla gestione dell'attività non riguardante la presenza fisica di rifiuti in stoccaggio o in operazioni di trattamento. La sezione di cui sopra non rientra nei capi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06".

Richiamato quanto sopra riportato, per quanto riguarda le competenze dell'AIT, nell'assoluto rispetto delle condizioni di separazione delle due attività (area direttiva e area gestione rifiuti, come suddivise e rappresentate nell'Allegato_1, estratto della Fig.8 del "Quadro_Amb") proposta dal Proponente e dell'effettiva presenza fisica di rifiuti in stoccaggio o in operazioni di trattamento nella parte esterna alle "zone di rispetto", non si ravvisano elementi ostativi al rilascio della proroga in oggetto.

Si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi del comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti, da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia e dei criteri per la messa in sicurezza dei pozzi dettate negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si ricordano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.";

Visti i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenuti nell'ambito del presente procedimento e dato atto che nessuno dei Soggetti consultati ha manifestato motivi ostativi alla concessione della proroga del termine per realizzazione del progetto in esame;

Ritenuto opportuno richiamare quanto ricordato dall'Autorità di bacino con riferimento alla coerenza con i vigenti piani di bacino e quanto ricordato dall'Autorità Idrica Toscana in merito alla possibile revisione delle perimetrazioni a tutela dei pozzi ad uso idropotabile in applicazione della d.g.r. 872/2020 e per quanto concerne la tutela quantitativa della risorsa idrica da acquedotto;

Dato atto che:

- la verifica di ottemperanza delle tre condizioni ambientali (prescrizioni) di cui al decreto di verifica n. 15754 del 14/09/2021 sarà svolta nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, con le modalità indicate nel decreto di verifica;
- il proponente ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/2006;
- il Settore VIA si è espresso, con note prot. 0210273 del 31/03/2025 e prot. 0955855 del 10/12/2025, in merito alle modalità con le quali il proponente deve presentare la documentazione al fine della verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra richiamate;
- il procedimento di autorizzazione non è ancora concluso;

Visti l'art. 19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e l'art. 57 della l.r.10/2010, riguardanti la proroga dei termini dei provvedimenti in materia di VIA;

Ritenuta accoglibile, per le motivazioni riportate in precedenza, la richiesta di proroga avanzata dal

proponente, in esito alla quale il progetto “Nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno”, da ubicarsi in via del Castelluccio, loc. Terrafino, nel Comune di Empoli (FI), deve essere completato e collaudato entro il 22/09/2029;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006, il proponente – entro il termine di validità del provvedimento di verifica, come prorogato – dovrà provvedere anche a presentare al Settore VIA la documentazione di collaudo o la certificazione di regolare esecuzione degli interventi realizzati nonché una relazione di conformità delle opere realizzate con il progetto valutato nel decreto di verifica n.15754/2021 e con le condizioni ambientali apposte nel decreto di verifica;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di prorogare al 22/09/2029, per le motivazioni riportate in premessa, il termine previsto dal provvedimento di verifica n.15754/2021 entro cui deve essere realizzato il progetto “Nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti vetrosi con capacità di trattamento fino a 240.000 ton/anno”, da ubicarsi in via del Castelluccio, loc. Terrafino, nel Comune di Empoli (FI), proposto dalla Società Vetro Revet S.r.l. (sede legale: via 8 marzo n.9, Empoli (FI); partita IVA: 05826230483). Entro tale termine, ai sensi dell’art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a presentare al Settore VIA la documentazione di collaudo o la certificazione di regolare esecuzione degli interventi realizzati nonché una relazione di conformità delle opere realizzate con il progetto valutato nel decreto di verifica n. 15754/2021 e con le condizioni ambientali apposte nel decreto di verifica;

2) di confermare le condizioni ambientali e le raccomandazioni di cui al decreto n. 15754/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

3) di ricordare al proponente:

- le pertinenti norme e disposizioni di piano richiamate nelle conclusioni del decreto di verifica n. 15754/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;
- quanto indicato dall’Autorità di bacino e dall’Autorità Idrica Toscana nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla Società Vetro Revet S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 760 del 27-08-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19596 - Data adozione: 04/09/2026

Oggetto: [cod. GeA 15797] Provvedimento di verifica n. 6388 del 08/04/2022, relativo al progetto di "Interventi di bonifica della falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N.". CUP: I53B17000000002, nei Comuni di Massa (MS) e di Carrara (MS), proposto da SOGESID Spa. Esiti della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021938

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la L. 241/1990 – *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Vista la L.R. n. 40/2009 – *"Nuove norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"*.

Visto il D.lgs. n.152/2006 - *"Norme in materia ambientale"* parte seconda ed, in particolare, l'art. 28 *"Monitoraggio"*, commi 3, 4 e 7-bis ;

Vista la L.R. 10/2010 - *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)"* ed, in particolare, l'art. 55 della L.R. 10/2010, *"Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1083 del 30/09/2024, di attivazione del nuovo Gestionale Ambientale GeA e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed in particolare l'Allegato D *"Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA"*;

Vista la L.R. 20/2006 - *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"* ed, in particolare, l'art. 5-bis della .R. 20/2006 *"Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche"*;

Premesso che:

la Regione Toscana, Settore competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), con Decreto n. 6388 del 21/05/2021, ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto *"Interventi di bonifica della falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N."*. CUP: I53B17000000002, nei Comuni di Massa e di Carrara (MS), proposto da SOGESID Spa, subordinatamente al rispetto di nn. 4 (nn. 1, 2, 3 (dalla lett. a) alla lett. d) e 4) condizioni ambientali (prescrizioni) e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente riportate nell'atto;

il provvedimento conclusivo di verifica è stato pubblicato sul BURT n. 48, Parte II del 20/04/2022;

il Ministero della Transizione Ecologica con D.D. n. 80 del 22/06/2022 ha approvato il progetto *"Interventi di bonifica della falda sottostante al sito di interesse nazionale (SIN) di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N. – Progetto definitivo"* subordinatamente al rispetto di prescrizioni come riportate ai commi 3 e 4 del decreto citato;

dal decreto regionale di verifica n.6388/2022 e dalla documentazione agli atti del procedimento di verifica di assoggettabilità risulta, quanto segue:

il progetto ricade tra quelli di cui al punto 7, lettera v) *"impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti"* all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

il progetto prevede la realizzazione di n. 4 distinte barriere idrauliche, posizionate a valle idrogeologica delle principali sorgenti di contaminazione, aventi la finalità di intercettare il plume di contaminazione, ed emungere le acque di falda da inviare, per il tramite di apposite condotte, all'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF), onde consentire uno scarico con caratteristiche qualitative compatibili con i limiti imposti dalla normativa vigente;

le acque di falda, una volta trattate nell'impianto di TAF, verranno scaricate nel corpo idrico superficiale Fosso Lavello. Con specifico riferimento ai limiti di scarico, a vantaggio di sicurezza, ed in accordo a quanto suggerito dall'ARPAT con nota del 22 febbraio 2021, viene fatto riferimento alle CSC (Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, alla Parte IV del D.lgs.152/06), al fine di non determinare un mero trasferimento di massa della contaminazione dalle acque sotterranee al mare, come stabilito dal comma 6 dell'art. 243 del D.lgs 152/2006;

complessivamente le barriere idrauliche proposte emungeranno un massimo di 5.592 mc/giorno provenienti dalle n.4 barriere idrauliche poste a tergo delle aree ex Enichem (per una portata di 1.920 mc/giorno), ex Italiana Coke (per una portata di 480 mc/giorno), ex Ferroleghes (per una portata di 504 mc/giorno) ed ex Farmoplant (per una portata di 2.688 mc/giorno), acque da gestire e trattare nell'impianto di TAF previsto;

Premesso inoltre che, in base all'istruttoria svolta sul progetto, il decreto di verifica ha escluso la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente; non è stato ritenuto necessario sottoporre il progetto alla procedura di VIA; sono state formulate n.4 (nn. 1, 2, 3 (dalla lett. a) alla lett. d) e 4) condizioni ambientali (prescrizioni);

la condizione ambientale n.1 del decreto di verifica n.6388/2022 recita:

1. *Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, con riferimento alla fase di costruzione, il proponente o l'impresa appaltatrice deve predisporre uno studio sulle emissioni diffuse di polveri, per le quali devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 mediante l'impiego delle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" – punto 6 – Parte Prima del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), di cui alla Del. C.R. 72/2018. Devono essere inoltre individuate – ove necessario - le opportune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni polverulenti al fine di consentire di perseguire il rispetto dei vigenti limiti di qualità dell'aria.*

La suddetta condizione ambientale afferisce allo studio sulle emissioni diffuse di polveri ed è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA (Autorità competente) con supporto di ARPAT (Ente avvalso);

la condizione ambientale n.2 recita:

2. *Prima dell'affidamento dei lavori - sulla base della documentazione depositata agli atti del presente procedimento - il proponente deve predisporre, per tutti gli aspetti legati all'organizzazione delle aree del cantiere principale e di quelli secondari (e mobili) ed alla tutela ambientale, gestione terre e rocce, gestione e trattamento acque meteoriche dilavanti (AMD), gestione e trattamento acque di processo e di aggettamento rilevate in fase di scavo, un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) particolareggiato e definito in modo specifico, le cui indicazioni devono essere rese cogenti per l'impresa appaltatrice. Detto PAC, oltre a recepire le indicazioni già previste e tener conto delle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale di ARPAT (2018), consultabili sul sito web dell'Agenzia, deve prendere in esame anche quanto segue:*

- *le misure e le azioni da intraprendere in caso di sversamenti accidentali di liquidi inquinanti;*
- *i regolamenti dei Comuni interessati in merito alle attività rumorose dei cantieri, presentando, ove necessario, la documentazione per ottenere la deroga in materia di impatto acustico per le attività temporanee;*
- *la presenza di barriere antivento ed antirumore, da rendere obbligatoria per i cantieri fissi, da valutare anche nei cantieri mobili (quelli che posano le tubazioni) tenuto conto delle aree attraversate e degli orari lavorativi;*
- *la pulizia dei cantieri con macchine a spazzole aspiranti sarà possibile solo su aree impermeabili, devono invece essere mantenute pulite le aree in uscita dal cantiere principale (soggetto a passaggi frequenti di mezzi pesanti) e le aree asfaltate che permettono l'accesso ai cantieri cosiddetti secondari o mobili;*
- *la gestione dei depositi temporanei di terre e rocce da scavo, deve prevedere e tener conto di quanto previsto dal DPR 120/2017, comunque secondo la classificazione avvenuta a seguito della caratterizzazione;*
- *la gestione delle acque di aggettamento risultanti dagli scavi, perforazioni nonché le acque di processo derivanti dalla perforazione dei pozzi e della messa in esercizio o collaudo.*

La suddetta condizione ambientale afferisce al Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) ed è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA (Autorità competente) con supporto di ARPAT (Ente avvalso). Sono fatte salve le competenze dei Comuni in materia di deroghe acustiche;

la condizione ambientale n.3 recita:

3. Ai fini della presentazione, a cura del proponente o dell'impresa appaltatrice, dell'istanza di AUA con le modalità definite dalla disciplina regionale in materia, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico ed alle emissioni acustiche del TAF, sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento deve essere dato conto di quanto segue:

a) con riguardo alle emissioni in atmosfera derivanti dal trattamento delle acque di bonifica, presentare una caratterizzazione (qualitativa e fisico-geometrica) al fine di verificarne l'effettiva poca significatività, oltre che per individuare eventuali prescrizioni di monitoraggio che di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento. A tal proposito si ricorda che l'impianto si trova in un'area in cui sono presenti molte attività che producono emissioni simili (dal punto di vista qualitativo degli inquinanti) e pertanto si raccomanda di tener conto anche di detto aspetto;

b) per quanto riguarda lo scarico delle acque trattate nell'impianto TAF in corpo idrico superficiale (fosso Lavello), lo scarico medesimo deve essere caratterizzato al fine di individuare eventuali prescrizioni di monitoraggio e di manutenzione e gestione dei sistemi di trattamento. Si ricorda che dovrà essere assicurato un idoneo abbattimento degli inquinanti a norma dell'art. 243, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

c) poiché le linee di trattamento sono progettate in maniera tale da ridurre tutti i contaminanti con concentrazioni inferiori ai valori limite CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06, di dare evidenza di come il rendimento dell'impianto sia mantenuto come dichiarato, e delle modalità di verifica. Per eventuali parametri non tabellati (es. ammoniaca) le concentrazioni in uscita dall'impianto attese devono coincidere con i limiti assunti a riferimento nei procedimenti di bonifica (es. ammoniaca 0,5 mg/L secondo parere ISS). Qualora nel corso del tempo venissero registrati eventuali ulteriori contaminanti, diversi da quelli registrati durante i monitoraggi, non ricompresi nel ciclo di abbattimento dell'impianto TAF, il proponente deve prevedere adeguamenti impiantistici per il rispetto dei valori limite dalla Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e/o assunti a riferimento;

d) presentare idonea valutazione previsionale di impatto acustico del TAF; tenuto conto degli esiti di tale valutazione, presentare un programma monitoraggio acustico post operam del rispetto dei valori limite di emissione ed immissione acustiche nelle aree a confine e presso i recettori abitativi più prossimi (lato via Massa-Avenza), tenendo presente che l'impianto sarà operativo a ciclo continuo e che si applica anche il criterio differenziale notturno.

La suddetta condizione ambientale afferisce agli approfondimenti circa le emissioni in atmosfera, lo scarico e le emissioni acustiche del TAF nell'ambito dell'istanza autorizzativa.

La suddetta condizione ambientale è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Regione Toscana, individuata nel caso di specie nel Settore VIA, con il supporto di ARPAT (Ente avvalso);

la condizione ambientale n.4 recita:

4. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, oltre a quanto già indicato nella documentazione agli atti del presente procedimento (Vd. punto 3.1 delle integrazioni 7/3/2022), il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare un elaborato in cui sia prevista l'estensione della fascia arborea/arbustiva anche sul lato ovest, lato Fosso Lavello, privilegiando specie autoctone caratterizzanti l'ambito specifico.

La suddetta condizione ambientale afferisce ad interventi di mitigazione paesaggistica ed è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale VIA (Autorità competente) con supporto del Settore regionale competente in materia di paesaggio;

Visto che il proponente, in data 07/05/2026 (prot. 0352506), ha presentato al Settore VIA regionale la documentazione volta a verificare l'ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 1, 2 , 3 (dalla lett. a) alla lett. d) e 4, relative al decreto di verifica n. 6388/2022;

Visto che, con nota in data 20/05/2026 (prot. 0381701), il proponente ha comunicato che l'istanza di verifica di ottemperanza, presentata il 07/05/2026, sostituisce la precedente istanza di avvio procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata in data 05/05/2026 (prot. 0345092);

Visto, altresì, che:

il Settore VIA ha comunicato (nota del 15/06/2026 prot. 0467838) che in data 14/06/2026 è stato avviato il procedimento amministrativo di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del decreto di verifica n. 6388/2022, ai sensi dell'art 28 comma 3 del D.lgs. 152/2006 ed ha richiesto ai Soggetti interessati un contributo tecnico istruttorio ed eventuali osservazioni o rilievi da esprimere in merito a quanto presentato da parte del proponente;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 13/07/2026 (prot. 0566548);
- ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara del 13/07/2026 (prot. 0565761);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 13/07/2026, con nota n. 0568105, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente ha presentato la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta con nota acquisita il 31/07/2026 al n. 0623655;

nel merito, il Settore VIA, con nota del 03/08/2026 n. 0627955, ha richiesto i contributi istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio del 25/08/2026 (prot. 0666420);
- ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara del 26/08/2026 (prot. 066853);

Dato atto che la documentazione agli atti del presente procedimento è composta dagli elaborati progettuali e ambientali trasmessi;

Visto che, sulla base della documentazione agli atti del procedimento, emerge che il proponente:

con riferimento alla condizione ambientale n. 1, il proponente ha presentato lo studio sulle emissioni diffuse da cui risulta che l'impatto derivante dalle polveri, per il cantiere in esame, è dato prevalentemente dalle seguenti attività:

- scavo di spianamento per livellamento del terreno;
- scavo per la realizzazione delle fondazioni delle vasche dell'impianto di depurazione;
- scavi per la realizzazione delle trincee di posa delle tubazioni;
- trasporto mediante autocarri su strada sterrata ovvero l'area di sedime del nuovo impianto di depurazione.

I lavori in oggetto sono, a quanto riporta il proponente, composti da attività e lavorazioni equipollenti ad un cantiere edile, in termini di produzione di polveri diffuse.

Nelle integrazioni il proponente ha confermato la previsione di un impianto automatizzato di lavaggio ruote (lavaruote) presso l'unico varco di ingresso/uscita del cantiere areale TAF, dotato di vasca di accumulo e decantazione delle acque di lavaggio, di circa 15 mc, con avvio delle acque di risulta a impianto autorizzato; in accoglimento della raccomandazione avanzata da ARPAT ha introdotto il format-tipo del registro delle attività di pulizia, bagnatura, verifica e controllo delle misure di mitigazione della polverosità diffusa, con indicazione di attività, area/tratto di cantiere, frequenza, esito della verifica e operatore; il registro sarà tenuto a cura dell'Impresa appaltatrice e messo a disposizione degli Enti di controllo. Il proponente ha introdotto una stima di massima delle emissioni di PM10, basata sui quantitativi indicativi di progetto, sui transiti attesi, sui fattori di emissione e sull'efficienza delle misure di mitigazione previste;

con riferimento alla condizione ambientale n. 2, il proponente ha presentato il piano ambientale della cantierizzazione. Nel piano è riportato:

- per le attività maggiormente polverulente, viene previsto l'impiego di sistemi di nebulizzazione tipo Cannon Fog, in grado di umidificare le superfici e abbattere la dispersione delle polveri sottili mediante proiezione controllata di acqua nebulizzata verso il punto di emissione. Lungo il perimetro del cantiere base in Area TAF sarà installata una rete antipolvere montata su struttura a pannelli modulari intestata su new jersey. Tale presidio avrà la funzione di limitare la dispersione di polveri verso l'esterno dell'area operativa. Il proponente riporta che sarà posta attenzione anche alle eventuali emissioni odorigene connesse alla movimentazione di matrici contaminate, fanghi, acque di lavorazione o materiali provenienti dalle perforazioni e che potranno essere adottate misure correttive il cui controllo

dell'efficacia sarà coordinato con il sistema di monitoraggio ambientale. In particolare, l'analizzatore automatico in continuo PM2.5/PM10 e la centralina meteorologica fissa consentiranno di correlare l'andamento del particolato alle condizioni di vento, temperatura, umidità e precipitazioni;

- le attività di cantiere saranno organizzate garantendo la separazione tra acque di falda, acque di lavorazione, acque meteoriche dilavanti potenzialmente contaminate e acque meteoriche non contaminate, al fine di evitare commistioni tra flussi di diversa natura e ridurre il rischio di trasferimento di contaminanti verso suolo, sottosuolo, rete di drenaggio o corpi idrici superficiali. Lo stesso paragrafo disciplina inoltre la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD), specificando che l'area di cantiere è quasi completamente impermeabilizzata e che le acque meteoriche dilavanti saranno convogliate in canalette di raccolta, con successivo scarico previo trattamento in fognatura o in corpo idrico superficiale; viene inoltre evidenziata la necessità di impedire l'ingresso di acque potenzialmente contaminate, quali le acque di prima pioggia provenienti dalla rete stradale, all'interno degli scavi aperti, prevedendo la separazione tra acque superficiali e acque di falda anche durante la realizzazione delle opere. Durante le perforazioni dei pozzi di emungimento, l'area operativa sarà dotata di presidi idonei alla raccolta dei materiali prodotti e che fanghi, detriti e acque di perforazione non saranno depositati direttamente sul piano campagna, ma raccolti mediante vasche, cassoni, contenitori o altri sistemi equivalenti;

- la procedura per gli sversamenti accidentali è estesa anche a fanghi di perforazione, acque di lavorazione, acque di spurgo e materiali potenzialmente contaminati, con l'obiettivo di impedire che tali matrici raggiungano il suolo, il sottosuolo, la rete di drenaggio o le acque superficiali. È inoltre previsto che, in caso di sversamento di fanghi, fluidi di perforazione o acque di spurgo, debba essere evitata ogni miscelazione con terre non contaminate, rifiuti di diversa natura o acque meteoriche, mantenendo separati i materiali raccolti in funzione dell'area di provenienza e della lavorazione che li ha generati, in attesa della successiva caratterizzazione.

Nelle integrazioni il proponente ha esplicitando i criteri operativi di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) nelle diverse aree di cantiere:

- per le aree potenzialmente contaminate (deposito temporaneo terre e materiali, movimentazione terre, perforazione, gestione fanghi, stoccaggio rifiuti): raccolta separata delle AMD e convogliamento all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (elaborato F35) o, ove necessario, al TAF, prima di ogni recapito nel Fosso Lavello;

- per le aree impermeabilizzate non a rischio: gestione come acque non contaminate, mantenute separate;

- per i cantieri mobili e secondari non collegati alla rete di trattamento acque di prima pioggia dell'area TAF: raccolta delle AMD potenzialmente contaminate in vasche o serbatoi mobili, caratterizzazione, trasporto mediante autobotte e conferimento al TAF o ad altro impianto autorizzato;

- per gli scavi aperti: impedimento dell'ingresso delle acque di prima pioggia con arginelli, cordoli e canali di guardia, e separazione tra acque superficiali e acque di falda anche in fase di realizzazione;

- in caso di eventi meteorici intensi: attivazione della specifica procedura di gestione degli eventi meteorici intensi e di emergenza idraulica di cantiere (distinta dal Piano vento, che attiene alla dispersione delle polveri), con verifica della capacità di accumulo dei presidi idraulici, copertura degli scavi e dei cumuli, eventuale sospensione temporanea delle lavorazioni e laminazione delle portate mediante l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Con riferimento alla gestione delle acque di aggettamento degli scavi, è stata prevista la raccolta controllata mediante pozzetti, drenaggi e sistemi di pompaggio, la caratterizzazione qualitativa delle acque, il successivo trattamento presso il TAF o altro impianto autorizzato, la separazione dai flussi non contaminati e la tracciabilità dei volumi gestiti;

con riferimento alla condizione ambientale n. 3.a), il proponente ha presentato lo studio sulle emissioni in atmosfera del TAF da cui risulta che per le emissioni in atmosfera nel modulo "ex Eni.Farmo.Coke" è stata individuata la sorgente emissiva principale che prevede un sistema di "strippaggio con aria per l'allontanamento dell'Azoto ammoniacale". Il processo determina il trasferimento in fase gassosa dei seguenti inquinanti: ammoniacale (NH_3); eventuali composti organici volatili presenti nelle acque di falda; tracce di composti organoalogenati volatilizzabili.

Gli inquinanti potenzialmente emessi risultano pertanto:

- NH_3 ;
- VOC;
- composti clorurati volatili;
- composti odorigeni.

Per il trattamento delle emissioni derivanti dalla torre di strippaggio il proponente prevede: scrubber ad umido in controcorrente; soluzione acida di neutralizzazione con un abbattimento $\text{NH}_3 > 95\%$.

Le vasche di processo sono le seguenti:

1. equalizzazione;
2. ossidazione;
3. neutralizzazione;
4. sedimentazione;
5. linea fanghi.

È riportato che si potranno generare emissioni diffuse di: vapori ammoniacali, composti organici volatili, odori ed aerosol; tali emissioni, viene riportato che risultano limitate dalla bassa temperatura operativa, assenza di agitazioni turbolente significative e tempi di permanenza contenuti.

È presente un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio per il quale gli inquinanti individuati sono: NO_x, CO, polveri, SO₂, COV che svolge esclusivamente funzione di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di rete.

Il proponente riporta che le emissioni diffuse risulterebbero di tipo discontinuo, localizzato e a bassa temperatura, generate prevalentemente dalle superfici libere delle vasche di processo, dalle fasi di agitazione/miscelazione, dalla linea fanghi e dalle operazioni di dosaggio reagenti. Gli inquinanti potenzialmente associati sono ammoniaca, VOC, composti organoalogenati volatili, aerosol acquosi e sostanze odorigene; secondo quanto riportato dal proponente, tali emissioni risulterebbero contenute mediante la corretta gestione delle vasche, controllo dei parametri di processo, manutenzione delle apparecchiature, riduzione delle turbolenze e, ove necessario, copertura o captazione localizzata degli sfiati.

Nelle integrazioni il proponente ha:

- inserita una stima dei flussi di massa (g/h e kg/anno) degli inquinanti associati alle sorgenti convogliate E1 ed E5 e un confronto rispetto alle soglie di rilevanza dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (verifica puntuale da completare in sede di autorizzazione);
- in relazione alla captazione degli sfiati delle vasche coperte e della linea fanghi, individuato un potenziale ulteriore punto di emissione convogliata (E6, con parametri indicativi), con recapito allo scrubber esistente. È precisato che la configurazione definitiva sarà definita nell'ambito del successivo procedimento autorizzativo;
- indicata la potenza termica nominale al focolare del gruppo elettrogeno (gruppo diesel da 630 kVA, pari a circa 504 kWe e a una potenza termica di circa 1,25 MW), destinato esclusivamente a funzionamento di emergenza e per un utilizzo non superiore a 100 ore/anno;
- indicato le caratteristiche del punto di emissione convogliato E1;
- indicato le caratteristiche tecniche dello scrubber ad umido;
- per il contenimento delle emissioni diffuse odorigene delle vasche di processo e della linea fanghi proposto la copertura, la captazione localizzata degli sfiati, il monitoraggio odorimetrico e di H₂S in relazione ai recettori a circa 28–30 m;
- chiarito che la sezione di adsorbimento su carboni attivi opera in fase liquida e non si configura come punto di emissione convogliato;
- evidenziato che l'impianto è ubicato nella Zona Industriale Apuana, all'interno del SIN/SIR di Massa-Carrara, area caratterizzata dalla presenza di numerose attività produttive con emissioni qualitativamente analoghe. Il recettore abitativo più prossimo è posto a circa 28–30 m dal sito; ha specificato inoltre che la valutazione del contributo cumulativo sarà eventualmente approfondita in sede di rilascio dell'autorizzazione;
- chiarito che il parametro TCOV ricomprende i composti organoalogenati volatili e, per il gruppo elettrogeno, i COV sono espressi come COT; le sorgenti diffuse E2, E3 ed E4 presentano flusso di massa trascurabile; la concentrazione di NH₃ pari a ≤ 2,5 mg/Nmc è il valore residuo atteso di progetto a valle dello scrubber, con soglia interna di attenzione (≈ 10 mg/Nmc) prossima al valore atteso, mentre il valore di 30 mg/Nmc è il limite proposto per l'autocontrollo (soglia gestionale, non concentrazione attesa e che il limite sarà definito in fase di rilascio dell'autorizzazione); la potenza termica del gruppo elettrogeno (≈ 1,25 MW) è un valore stimato che verrà confermato con la scheda tecnica di fornitura;

con riferimento alla condizione ambientale n. 3.b), il proponente ha presentato un'analisi di tipo idraulico sul Fosso Lavello in funzione delle portate di piena e in relazione alle portate scaricate e le modalità di monitoraggio delle acque in ingresso e in uscita dall'impianto oltre che al pozzetto fiscale di prelievo. Il programma di monitoraggio e di controllo dello scarico prevede determinazioni analitiche con frequenza mensile (come previsto per il controllo di conformità dello scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale) sui campioni d'acqua prelevati sia in ingresso, dalle due vasche di partizione (in testa ai due moduli di trattamento) sia in uscita, dai due pozzetti fiscali posti a valle dei trattamenti.

Sono stati riportati i parametri soggetti a controllo, la frequenza mensile di campionamento e l'eventuale

integrazione in caso di anomalie al ciclo di trattamento; è stato proposto un monitoraggio rafforzato, con frequenze superiori rispetto al regime ordinario, finalizzato alla verifica della stabilizzazione idraulica e prestazionale dei moduli di trattamento. Il passaggio alla fase a regime sarà subordinato al conseguimento di almeno tre campagne consecutive conformi. È stato proposto un report gestionale dell'impianto in fase di avvio a regime transitorio e regime ordinario. L'impianto sarà dotato di un piano di manutenzione programmata finalizzato al mantenimento dell'efficienza depurativa; tutte le attività saranno registrate su apposito registro di gestione impianto;

con riferimento alla condizione ambientale n. 3.c), il proponente ha presentato una relazione specifica che riporta i contaminanti presenti nelle acque di falda e le concentrazioni attese in ingresso al sistema di trattamento. Tali inquinanti, prodotti dalle attività lavorative che si sono susseguite nel tempo nelle aree di interesse, che tutt'ora sono riscontrabili in loco, rientrano tra quelli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato V della Parte IV del D.Lgs.152/2006. Il proponente fa presente che a titolo cautelativo, l'impianto TAF è stato progettato assumendo come riferimento qualitativo allo scarico le CSC (Tabella 2 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006) o i limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006. Il proponente riferisce inoltre che per ciascun parametro sarà considerato quale obiettivo gestionale il valore più restrittivo tra i due riferimenti normativi; in una tabella riepilogativa sono riportate le frequenze ed i parametri dei controlli dell'effluente scaricato nel fosso Lavello; sono inoltre riepilogati i rendimenti attesi per il modulo TAF "Ex-Ferroleghes" e per il modulo TAF "ENI.Farmo.Coke"; sono state proposte le soglie di attenzione e "trigger" gestionali al verificarsi di un evento e le azioni previste.

Il rendimento dell'impianto TAF sarà verificato mediante: monitoraggi periodici, controllo dei parametri di processo, verifiche analitiche, controlli gestionali e manutentivi. Le verifiche saranno effettuate in ingresso all'impianto, nelle singole sezioni di trattamento, in uscita dall'impianto, presso il pozzetto fiscale di scarico.

Sono state elencate inoltre le azioni correttive che il gestore dovrà intraprendere in caso di superamento limiti, perdita di rendimento, anomalie impiantistiche o presenza di contaminanti inattesi; in particolare, sono state proposte azioni correttive inerenti sia azioni operative immediate che azioni straordinarie come, ad esempio, implementazione di nuove sezioni di trattamento, inserimento ulteriori filtri adsorbenti, installazione resine specifiche, aggiunta stadi ossidativi, adeguamento linea chimico-fisica o incremento volumi equalizzazione.

Nelle integrazioni il proponente ha dato evidenza di aver incrementato la frequenza degli autocontrolli in ingresso ai due moduli di trattamento e allo scarico in fase di avviamento e mantenuto la frequenza almeno mensile in fase a regime ai pozzetti fiscali; è stata prevista inoltre l'esecuzione delle campagne di monitoraggio idrochimico e piezometrico ante operam su tutta l'area indagata;

con riferimento alla condizione ambientale n. 3.d), il proponente ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico del TAF aggiornata rispetto alla precedente valutazione, dichiarando una riduzione del numero di macchinari installati e pertanto una riduzione dell'impatto acustico complessivo; è stato cautelativamente individuato il recettore sensibile più vicino, presente al civico n. 305 di Via Massa Avenza (MS) ed è stato considerato il confine sud verso i recettori, usando una modellizzazione acustica e valutando il periodo notturno/differenziale. Il recettore individuato al civico n. 305 di Via Massa Avenza dista circa 28 m dal sito TAF. Il proponente riporta che (*"... rispetto al progetto iniziale, il locale compressori ed i compressori medesimi precedentemente previsti non saranno installati..."*). L'area esaminata appartiene alla Classe V del P.C.C.A. del Comune di Massa-Carrara.

"...il complesso impiantistico sarà caratterizzato da emissioni acustiche trascurabili, tali da non modificare significativamente la condizione acustica esistente...".

"... il complesso impiantistico è previsto che rispetti sul confine sud (lato direttamente esposto verso i recettori più vicini) il livello di 55 dB(A) già a livello del confine aziendale". "La modellizzazione è stata ricondotta sul recettore sensibile più prossimo al sito "TFA", ovvero prendendo come riferimento le 4 civili abitazioni al civico n° 305 di Via Massa Avenza (MS), una per ogni piano fuori terra, dal piano terra al terzo piano."

Nella documentazione integrativa il proponente ha definito il programma di monitoraggio acustico post-operam dell'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF); il programma è finalizzato alla verifica, ad impianto in esercizio, del rispetto dei valori limite di emissione e di immissione acustica nelle aree a confine e presso i ricettori abitativi più prossimi (lato via Massa-Avenza) a circa 28-30 m dal sito, tenuto conto del funzionamento a ciclo continuo dell'impianto e dell'applicazione del criterio differenziale, con particolare riferimento al periodo notturno, scenario più critico;

con riferimento alla condizione ambientale n. 4, il proponente ha presentato la Relazione di chiarimento fascia arboreo-arbustivo lato fosso Lavello, nella quale afferma che *“il progetto esecutivo ha previsto specifico elaborato con indicazione delle opere di rinaturalizzazione. Sinteticamente è stato previsto quanto segue:*

- *Siepe perimetrale con funzione di schermatura visiva;*
- *Nuovo impianti degli alberi/arbusti oggetto di espianto nel corso dei lavori.*

Lungo il lato ovest, ovvero lato torrente Lavello, è stata prevista la formazione della siepe con funzione di barriera visiva. Non sono state previste ulteriori interventi, in quanto non si ha la disponibilità dell'area”;

Dato atto, inoltre, che:

nel contributo del 25/08/2026 (prot. 0666420), il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio fa presente che, visti anche i chiarimenti presentati, il proponente ha ottemperato alla condizione ambientale n.4 del Decreto Dirigenziale n. 6388 del 08/04/2022;

nel contributo del 26/08/2026 (prot. 0668536), ARPAT fa presente che il proponente ha fornito riscontro alle richieste di chiarimento e integrazione dell'Agenzia, integrando la documentazione con gli elementi tecnici richiesti. ARPAT fornisce inoltre alcune indicazioni al fini del rilascio della pertinente autorizzazione ambientale;

Richiamati i contenuti delle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3 e 4, relative al decreto di verifica n. 6388 del 08/04/2022;

Ritenuto che, relativamente a tali condizioni, il proponente abbia presentato la documentazione richiesta ed abbia ottemperato a quanto ivi previsto;

Visti:

- l'art. 5-bis della L.R. 20/2006, in materia di autorizzazioni allo scarico;
- il D.D. n. 80 del 22/06/2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con cui è stato approvato il progetto degli *“Interventi di bonifica della falda sottostante al sito di interesse nazionale (SIN) di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N. – Progetto definitivo”;*

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di dare atto dell'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3 (dalla lett. a) alla lett. d) e 4, contenute nel decreto di verifica n. 6388 del 08/04/2022, relativo al progetto di *“Interventi di bonifica della falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara ed aree ex S.I.N.”*. CUP: I53B17000000002, nei Comuni di Massa e di Carrara (MS), proposto da SOGESID S.p.a. (sede legale Via Calabria n.35, Roma; Codice Fiscale e Partita IVA: 04681091007), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa,

2) di fornire al proponente le seguenti indicazioni suggerite da ARPAT, ai fini della presentazione dell'istanza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ambientali:

- il proponente deve sviluppare puntualmente tutti gli aspetti che, nella documentazione integrativa presentata nel presente procedimento, sono riferiti alla fase autorizzativa;
- per le emissioni diffuse odorigene delle vasche di processo e della linea fanghi, deve essere presentata una valutazione secondo il decreto Ministero Ambiente e Sicurezza energetica n.309/2023, tenuto conto del PRQA 2025. Si chiede di esaminare nella valutazione anche possibili emissioni odorigene di ammoniacale. Nella valutazione si deve tenere conto anche del contesto territoriale come richiesto dalla condizione ambientale 3.a) del decreto di verifica del 2022. Riguardo le emissioni diffuse di polveri, si ricorda che la verifica secondo la metodologia del punto 6 della Parte Prima del PRQA, comprensiva delle durate effettive delle lavorazioni e del confronto con le soglie emissive correlate alla distanza dei recettori, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori come previsto dalla condizione 1.;
- per le acque, definire in modo puntuale la gestione delle acque di aggettamento, tenendo presente che eventuali scarichi devono essere autorizzati;

- le acque di prima pioggia dei cantieri mobili e secondari non collegati alla rete di trattamento acque di prima pioggia dell'area TAF e le acque di aggotamento, possono essere conferiti all'impianto TAF se quest'ultimo è autorizzato a ricevere tali acque;

- il monitoraggio acustico post operam deve essere eseguito con l'impianto TAF in condizioni di funzionamento a pieno carico (pompaggio delle barriere idrauliche, linea acque, linea fanghi, torre di strippaggio e scrubber in esercizio). Il primo monitoraggio post operam deve essere eseguito entro 6 mesi dall'avvio a regime dell'impianto; successivamente i monitoraggi devono essere ripetuti con cadenza almeno annuale. ARPAT raccomanda di eseguire tali monitoraggi durante il periodo estivo (periodo in cui le persone mantengono gli infissi aperti). Se saranno riscontrati dei superamenti dei limiti di emissione o di immissione o del criterio differenziale, il gestore dell'impianto dovrà attivare le opportune azioni correttive dandone comunicazione ad ARPAT ed agli altri Soggetti interessati e ripetendo un ulteriore controllo di verifica. In ogni caso, tutti i risultati dei monitoraggi dovranno essere sempre comunicati ad ARPAT ed agli altri Soggetti interessati;

3) di ricordare al proponente le raccomandazioni riportate nel decreto di verifica n. 6388/2022, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

4) di ricordare al proponente le pertinenti norme e disposizioni di piano, riportate nelle conclusioni del decreto di verifica n. 6388/2022, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente SOGESID Spa;

5) di comunicare il presente decreto a tutti i Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Responsabile di settore Domenico Bartolo SCRASCIA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10059 del 13-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 19614 - Data adozione: 04/09/2026

Oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari" (AR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/09/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD021935

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare gli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 141 bis;

Considerato che ai sensi degli articoli 137 e 138 del citato Codice è prevista l’istituzione di un’apposita commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136 con riferimento “ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono”;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004, gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 sono compresi nel piano paesaggistico, e che ai sensi dell’art. 140, comma 2 dello stesso decreto legislativo, i provvedimenti regionali di dichiarazione di notevole interesse pubblico fanno parte integrante dello stesso piano;

Vista la l.r. 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), e successive modifiche e integrazioni, con la quale, in attuazione dell’art. 137 del Codice, è stata istituita la Commissione regionale per il paesaggio, e in particolare l’articolo 6 della citata legge regionale che stabilisce che *“all’esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 dello stesso D.Lgs. 42/2004”*;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 200/2012 e n. 209/2018 di nomina della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 42/2004;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 1 luglio 2025 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 42/2004;

Visto l’Allegato 2B del PIT/PPR *“Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico”* che riporta, tra gli altri, anche il “Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari”, codice vincolo 21/05/1965 – codice regionale 9051233;

Vista la Sentenza n. 13/2017 pronunciata dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), pubblicata in data 22 dicembre 2017, con la quale, in relazione all’articolo 157, comma 2, d.lgs. 42/2004, è stato affermato che il vincolo preliminare derivante dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza;

Vista la circolare n. 19 del 12/04/2018 del Servizio V (Tutela del Paesaggio) della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della Cultura, recante disposizioni operative in merito all’efficacia delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non perfezionate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 42/2004, come integrata dalla successiva circolare MiBACT n. 23 del 10/05/2018;

Considerato che la proposta originaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al “Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari” veniva assunta dall’allora Commissione provinciale del 21/05/1965 e che tale proposta veniva pubblicata all’albo pretorio dei Comuni di Sansepolcro e Anghiari;

Considerato che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 42/2004 il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativo al “Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari” risultava avviato ma non ancora concluso, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. 42/2004;

Visto che la Commissione regionale per il paesaggio ha esaminato il vincolo “Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari” nelle sedute del 5/02/2019, del 22/10/2020, del 29/10/2020, del 13/07/2022, del 18/02/2025, del 10/06/2025, del 22/01/2026 e del 19/02/2026;

Dato atto che, nella seduta del 13 luglio 2022, come risulta dal relativo verbale, ha approvato la:

- Sezione 1 - Sezione identificativa del vincolo;
- Sezione 2 - Sezione analitico – descrittiva del vincolo;
- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo in scala 1:10.000.

Dato atto, altresì, che, nella seduta del 22 gennaio 2026, come risulta dal relativo verbale, la Commissione regionale per il paesaggio ha perfezionato il cartiglio della Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo in scala 1:10.000, allestita in coerenza con il PIT/PPR, e ha approvato la Sezione 4 - Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d’uso, redatta in collaborazione tra Regione, Soprintendenza competente e Comuni interessati;

Considerato che, nella medesima seduta del 22 gennaio 2026, la Commissione regionale per il paesaggio ha ritenuto opportuno riavviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo la procedura di cui agli artt. 138, 139 e 140 del d.lgs. 42/2004, in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni di Sansepolcro e Anghiari dell’originaria proposta e dei rinnovati contenuti cartografici e di disciplina d’uso;

Dato atto che, nella seduta del 19 febbraio 2026, come risulta dal relativo verbale, la Commissione regionale per il paesaggio ha approvato la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004, relativa al “Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari”, codice vincolo 21/05/1965 – codice regionale 9051233;

Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di seguito indicati:

Allegato A: Sezione 1 – Identificazione del vincolo

Allegato B: Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo

Allegato C: Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000

Allegato D: Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi (Obiettivi), Direttive e Prescrizioni d’uso;

Visto che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, corredata dalla relativa documentazione, è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 139 comma 1 del d.lgs. 42/2004, a decorrere dall’11 marzo 2026 e per novanta giorni consecutivi all’albo pretorio on-line dei Comuni di Anghiari e di Sansepolcro e depositata a disposizione del pubblico presso i rispettivi uffici comunali;

Visto che dell'avvenuta pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto è stata data notizia, ai sensi dell'art. 139 comma 2 del d.lgs. 42/2004, sui seguenti quotidiani: la Repubblica ed. nazionale, la Repubblica Firenze ed. regionale ed il Tirreno ed. regionale e sul B.U.R.T., Parte II n. 10 del 11/03/2026, nonché sul sito web della Regione Toscana e sui siti web del Comune di Anghiari, del Comune di Sansepolcro, della Provincia di Arezzo e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Preso atto che, successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 139, comma 5 del d.lgs. 42/2004, è pervenuta al protocollo regionale un' unica osservazione acquisita con prot. reg. n. 0567475 del 13/07/2026, riportata nell'Allegato E, denominato "Controdeduzioni all'Osservazione":

Dato atto che la Commissione Regionale per il Paesaggio, nella seduta del 2 settembre 2026, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti dell'ufficio, ha esaminato la suddetta osservazione e, all'esito dell'istruttoria svolta sulla medesima, ha approvato le relative controdeduzioni (Allegato E – Controdeduzioni all'Osservazione) sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", Codice vincolo 21/05/1965 – Codice regionale 9051233;

Dato atto, altresì, che nella medesima seduta del 2 settembre 2026, la Commissione Regionale per il Paesaggio ha approvato in via definitiva la Sezione 4 della scheda del vincolo, modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione presentata;

Richiamato l'art. 140, comma 1 del d.lgs. 42/2004 il quale prevede che "la Regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.";

Ritenuto, pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta sull'osservazione pervenuta e tenuto conto delle modifiche apportate alla Sezione 4 della scheda del vincolo in conseguenza dell'accoglimento parziale della medesima, di procedere all'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 42/2004;

Dato atto che dalla suddetta dichiarazione di notevole interesse pubblico non derivano oneri finanziari a carico della Regione Toscana;

DECRETA

1. di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. c) e d) del d.lgs. 42/2004 il "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", Codice vincolo 21/05/1965 – Codice regionale 9051233, assoggettandolo quindi a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

2. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti allegati:
Allegato A - Sezione 1 – Identificazione del vincolo;
Allegato B - Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo;
Allegato C - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000;
Allegato D - Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi (Obiettivi), Direttive e Prescrizioni d'uso.

3. di approvare le controdeduzioni all'osservazione presentata a seguito della pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto, così come riportate nell'Allegato E (Controdeduzioni all'Osservazione), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che la presente dichiarazione comprensiva dei citati allegati costituisce parte integrante del PIT/PPR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140, comma 2 e dell'art. 143, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004.

Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 140, comma 3 del d.lgs. 42/2004 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e viene trasmesso ai Comuni di Anghiari e Sansepolcro ai fini dell'adempimento, da parte dei Comuni interessati, di quanto previsto dall'art. 140, comma 4 del d.lgs. 42/2004.

Il presente decreto è pubblicato altresì sul sito istituzionale della Regione Toscana, ai sensi degli artt. 9 e 39 del d.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di piena conoscenza del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

- | | |
|----------|--|
| <i>A</i> | <p><i>Sezione 1 - Identificazione del vincolo</i></p> <p>204374b6aa11bb432b2e528c2beef70cf03c4bdcea4d5400fe375541d2ea2bcf</p> |
| <i>B</i> | <p><i>Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo</i></p> <p>9f8ad0c029a97c348164f4e3565cdb71f2fd20d211302906ae4dcf95e858d0b4</p> |
| <i>C</i> | <p><i>Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000</i></p> <p>60532cf4317e9a29f1379fa900e9baad87d163d13d2d61f44c6bd03c88d024af</p> |
| <i>D</i> | <p><i>Sezione 4 - Disciplina articolata in Indirizzi (Obiettivi), Direttive e Prescrizioni d'uso</i></p> <p>243e7c133ebe59eeb3b1d0646035d263a144a6a8ad00e380fef614ab9d882313</p> |
| <i>E</i> | <p><i>Controdeduzioni all'Osservazione</i></p> <p>1c2e7cca5832edba0ad7c5e9123afdc210b8b30e93cc22281b22bc1be0d75cc3</p> |



Regione Toscana



SCHEDA IDENTIFICATIVA BENI PAESAGGISTICI

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ART. 143

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 42/2004

RETTIFILO CHE COLLEGA SANSEPOLCRO E ANGHIARI

CODICE REGIONALE: 9051233

CODICE MINISTERIALE:

GAZZETTA UFFICIALE:

BURT:

PROVINCIA:

AREZZO

COMUNE:

ANGHIARI, SANSEPOLCRO

SETTEMBRE 2026



CONSORZIO

LaMMA

Scheda ID



Regione Toscana



Dati identificativi relativi al provvedimento

Dichiarazione di notevole interesse pubblico	
Codice regionale	9051233
Codice ministeriale	Non presente nel SITAP
D.M. 00/00/000	G.U. non pubblicato
Decr. Dirig. R.T.	BURT
Denominazione	Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari
Regione	Toscana
Provincia/e	Arezzo
Comune/i (Provincia)	Anghiari, Sansepolcro

Documentazione a supporto dell'istruttoria

Documentazione fornita dal MiBAC	1. Verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo: 21 maggio 1965 2. Planimetria sulla base della CTR realizzata dalla Soprintendenza: aprile 2009 3. Planimetria ufficiale allegata al verbale della Commissione Provinciale
Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 42/2004	1. Verbali della Commissione regionale per il paesaggio: i. 5 febbraio 2019 ii. 22/29 ottobre 2020 iii. 13 luglio 2022 iv. 18 febbraio 2025 v. 10 giugno 2025 vi. 22 gennaio 2026 vii. 19 febbraio 2026 viii. 2 settembre 2026

Rappresentazione cartografica dell'area vincolata

Criteri utilizzati per la delimitazione del perimetro	Base cartografica	CTR sezioni: 289010, 289020, 289050, 289060
		Cartografie accessorie: Cartografia IGM
	Scala di rilevazione	1:10.000
Rappresentazione del perimetro definitivo	Scala di rappresentazione	1:5.000
	Tavole allegate alla scheda: Ortofotocarta in scala 1:10.000 con Ortofoto dell'anno 2023	
Note	--	



Scheda ID



Regione Toscana



Referenze

Data compilazione Settembre 2026	Referenti regionali [REDACTED] (Regione Toscana) [REDACTED] (Consorzio LaMMA)
Data di validazione Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 42/2004 del 2 settembre 2026	Referenti ministeriali Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e la provincia di Prato Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo





Regione Toscana



SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA BENI PAESAGGISTICI

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ART. 143

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 42/2004

RETTIFILO CHE COLLEGA SANSEPOLCRO E ANGHIARI

CODICE REGIONALE: 9051233

CODICE MINISTERIALE:

GAZZETTA UFFICIALE:

BURT:

PROVINCIA:

AREZZO

COMUNE:

ANGHIARI, SANSEPOLCRO

SETTEMBRE 2026



Scheda DM



Regione Toscana

**MOTIVAZIONE**

[...] per la natura del terreno l'area adiacente alla rotabile [rappresenta] il naturale complemento alla prospettiva su e da Anghiari. L'infittirsi di costruzioni, specie quali quelle di fabbriche e capannoni industriali renderebbero vano ed inutile l'azione di tutela che la Soprintendenza esercita nei due abitati di Anghiari e Sansepolcro; (...) la rotabile Anghiari-Sansepolcro per la sua giacitura, e sviluppo planimetrico, con i terreni adiacenti rappresenta il naturale complemento e punto di vista pubblico da cui si gode la visuale degli antichi complessi di Anghiari e Sansepolcro, talché se in tale zona sorgesse una edilizia incontrollata potrebbe in breve tempo distruggere tale godimento pubblico, mentre una oculata ubicazione delle nuove costruzioni potrà permettere la salvaguardia dei valori paesistici.

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA VINCOLATA

Partendo dalla località La Croce nelle vicinanze dell'abitato di Anghiari, il confine della zona tutelata percorre la strada La Croce bivio della Gattina e poi passa per la località Campalone q.351, quindi corre a 125mt a monte della rotabile che da quota 323 passa per Ca' di Lullo, Podere Nuovo, fino alla località S. Fiora; taglia poi la rotabile Anghiari-Sansepolcro in località Prato, raggiunge la strada statale n.73 (Senese Aretina) a quota 310, passa per la località Palazzuolo, la Commenda, la Giardinella, il Molinuzzo, il Cantone, Casa il Rio, Casa Moraville [Maraville] I°, Casa Belluccio, Casa Corboncioni [Carboncioni] di sotto, Casa Montebello e ritorna in località La Croce. Per ogni incertezza fa testo la planimetria che si pubblica insieme agli atti del vincolo (Allegato alla Relazione descrittiva sul vincolo).





Regione Toscana

**SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO***

A	partendo dalla località la Croce nelle vicinanze dell'abitato di Anghiari, il confine della zona tutelata percorre la strada la Croce bivio della Gattina
B	e poi passa per la località Campalone q.351,
C	quindi corre a 125mt a monte della rotabile che da quota 323 passa per Ca' di Lullo, Podere Nuovo, fino alla località S. Fiora;
D	taglia poi la rotabile Anghiari-Sansepolcro in località Prato,
E	raggiunge la Strada Statale n.73 (Senese Aretina) a quota 310,
F	passa per la località Palazzuolo,
G	la Commenda,
H	la Giardinella,
I	il Molinuzzo,
L	il Cantone,
M	Casa il Rio,
N	Casa Moraville [Maraville] I°,
O	Casa Belluccio,
P	Casa Corboncioni [Carboncioni] di Sotto,
Q	Casa Montebello
R	e ritorna in località la Croce. per ogni incertezza fa testo la planimetria che si pubblica insieme agli atti del vincolo (allegato alla relazione descrittiva sul vincolo)

NOTE

Tratto A: l'identificazione del toponimo "La Croce", non presente in CTR, è stata ricavata dalla cartografia allegata alla proposta di provvedimento.

Tratto I: il toponimo "Il Molinuzzo" risulta essere in CTR "Il Molinazzo".

Tratto N: il toponimo "casa Moraville [Maraville] I°", risulta essere in CTR, "Miravilla".

Tratto O: l'identificazione del toponimo "Casa Belluccio", non presente in CTR, è stata ricavata dalla cartografia allegata alla proposta di provvedimento.

Tratto P: il toponimo "Casa Corboncioni [Carboncioni] di sotto" risulta essere in CTR "Il Carboncione".

*Al fine di ottenere una più agevole descrizione del perimetro, nell'elencazione dei *tratti* possono essere stati aggiunti termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione degli elementi perimetrali si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo *Identificazione dell'area vincolata*.

**Regione Toscana**

La restituzione cartografica (perimetrazione sulla base della CTR in scala 1:10.000) è stata realizzata tenendo conto anche delle indicazioni emerse durante i tavoli tecnici tenutisi negli anni 2008 e 2009 presso la sede della Regione Toscana, ai quali hanno partecipato: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per la Provincia di Arezzo), Regione Toscana, Consorzio LaMMA.



TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Non reperibile nell'archivio storico della Soprintendenza: le indicazioni per la perimetrazione e la descrizione motivazionale sono state estratte dal verbale della commissione provinciale del 21/05/1965.



Regione Toscana

**TESTO DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE**

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Verbale della Riunione del 21 maggio 1965

Il giorno 21 maggio 1965, nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ANGHIAI-SANSEPOLCRO – Vincolo di tutela panoramica nella dirittura della via Anghiari e la Località S. Fiora.

(Omissis)

All'inizio della seduta il Prof. [redacted] saluta i presenti e in special modo coloro che vengono a far parte per la prima volta della commissione testé ricostituita e dà poi la parola all'arch. [redacted] perché esponga ai commissari quanto è risultato dalla visita sopralluogo lungo la strada Anghiari-Sansepolcro, visita avente lo scopo di delimitare e precisare l'ampiezza della zona da sottoporre a tutela paesistica.

Tenendo davanti a sé una carta topografica al 25.000 il Soprintendente spiega quanto richiede il presidente e fa presente come per la natura del terreno l'area adiacente alla rotabile rappresenti il naturale completamento alla prospettiva su e da Anghiari. L'infittirsi di costruzioni, specie quali quelle di fabbriche e capannoni industriali renderebbero vana ed inutile l'azione di tutela che la Soprintendenza esercita nei due abitati di Anghiari e Sansepolcro. Fa presente che l'estensione dell'area fu concordata e ritenuta giusta anche dall'ing. [redacted] rappresentante E.P.T. aretino nella visita sopralluogo.

Si inizia poi la discussione sulla proposta di tutela e da questa emergono tre punti di vista:

Il primo sostenuto dal sindaco di Anghiari Dott. [redacted] che ritiene inutile (e dannoso nei riguardi dell'interesse di Anghiari) il provvedimento. Il secondo, accettato dal rappresentante degli agricoltori e degli industriali di una riduzione dell'area vincolata. Il terzo, quello della Soprintendenza favorevole a quanto proposto.

A nulla valgono le proposte conciliative del presidente della Commissione e del Soprintendente che si impegna a studiare un piano paesistico della località, a far recedere il rappresentante degli agricoltori della richiesta di riduzione dell'estensione dell'area da sottoporre a tutela.

Il Prof. [redacted] insiste presso i commissari facendo notare quanto sia importante salvaguardare certi valori paesistici in relazione anche al futuro sfruttamento turistico della Val Tiberina.

Nella discussione intervengono anche il sindaco di Sansepolcro che dichiara essere favorevole al vincolo ma caldeggia una riduzione della sua estensione in relazione all'andamento orografico del terreno che permette, a suo avviso tale diminuzione dell'area.

Viene proposto allora di limitare la fascia tutelata ai lati della strada di Anghiari-Sansepolcro a 125 mt. per lato partendo dal centro della rotabile, ma questa soluzione avrebbe la conseguenza di non far coincidere il perimetro dell'area tutelata con elementi topografici ben individuabili sul terreno.

Infine messa ai voti la proposta di tutela, vista l'irriducibilità delle rispettive posizioni si ha il seguente risultato.

(Omissis)



Regione Toscana



Il vincolo è approvato nei limiti ed estensione precisati nella allegata planimetria perché la rotabile Anghiari-Sansepolcro per la sua giacitura, e sviluppo planimetrico, con i terreni adiacenti rappresenta il naturale completamento e punto di vista pubblico da cui si gode la visuale degli antichi complessi di Anghiari e Sansepolcro, talché se in tale zona sorgesse una edilizia incontrollata potrebbe in breve tempo distruggere tale godimento pubblico, mentre una oculata ubicazione delle nuove costruzioni potrà permettere la salvaguardia dei valori paesistici e il raggiungimento degli scopi che l'iniziativa privata si propone, raggiungendo così quella armonizzazione degli interessi pubblici e privati ipotizzati dalla legge.

(Omissis)

IL PRESIDENTE

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

DECRETO REGIONE TOSCANA (ART. 6 L.R. 26/2012)

Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari

XXXX...

DECRETA:

XXX





Regione Toscana



COMMISSIONE REGIONALE DEL PAESAGGIO
ART. 137 D. LGS 42/2004 E ART. 1 L.R. 26/2012

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 5 febbraio 2019

(Omissis)

La Commissione passa a trattare il primo e il quarto punto (parte seconda) all'o.d.g in riferimento ai vincoli di cui all'Elaborato 2B del PIT-PPR.

I rappresentanti del Settore Paesaggio fanno presente che occorre addivenire ad elementi di chiarezza in merito alla vigenza di tali provvedimenti, alla luce delle Circolari Ministeriali n. 19 e n. 23 del 2018.

Il Segretariato Regionale del MiBAC illustra una situazione molto complessa di procedimenti con problematiche e storie differenti rispetto ai quali sono in corso approfondimenti.

(Omissis)

La Commissione prende atto altresì che sui restanti vincoli, di cui all'elaborato 2B del PIT-PPR, il Ministero sta facendo gli approfondimenti istruttori e comunicherà alla Commissione se intende procedere attraverso la procedura di cui all'art. 138, c.3 del Codice.

Entrano in Commissione i rappresentanti dei Comuni di Pistoia, Poppi, Pratovecchio Stia, Anghiari, San Sepolcro, Castelfranco Piandiscò.

Il Ministero rappresenta che in sede della prossima seduta della Commissione verrà reso noto quale sarà la procedura che consentirà di portare a termine l'iter procedurale.

Interviene il Sindaco di Castelfranco Piandiscò.

Il Comune di Poppi chiede chiarimenti sul pregresso e la Soprintendente comunica che verrà avviato il confronto tecnico con il/i comune/i per valutare caso per caso lo stato di attuazione dei provvedimenti di tutela tenendo in considerazione la prassi nel frattempo consolidatasi.

La Commissione ritiene espletata anche la trattazione stil quarto punto all'odg (seconda parte).

(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza dei giorni 22 e 29 Ottobre 2020

Seduta del 22/10/2020

(Omissis)

4) Trattazione del D.M. 21/05/1965 (Codice Regionale 9051233) denominato "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", di cui all'Elaborato 2B del PIT-PPR "Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico".

La Commissione, considerata l'assenza della Soprintendenza competente per territorio, ritiene necessario rimandare la specifica trattazione del vincolo alla prossima seduta prevista per il 29 ottobre p.v. Nella seduta odierna la Commissione richiama comunque alcune informazioni di carattere generale.





Regione Toscana



In primo luogo la Commissione ricorda che il vincolo in oggetto era stato menzionato, nella seduta del 05.02.2019, tra i vincoli di cui all'Elaborato 2B del PIT-PPR per i quali *"il Ministero sta facendo gli approfondimenti istruttori e comunicherà alla Commissione se intende procedere attraverso la procedura di cui all'art. 138, c.3. Il Ministero rappresenta che in sede della prossima seduta della Commissione verrà reso noto quale sarà la procedura che consentirà di portare a termine l'iter procedurale"*. Con riferimento al pregresso, la Soprintendenza chiariva in linea generale per tale tipologia di vincoli che *"verrà valutato caso per caso tenendo in considerazione la prassi."*

L'arch. [REDACTED] comunica alla Commissione che, da ricerche effettuate presso la Soprintendenza, risultano agli atti: 71 pratiche per il comune di Anghiari e circa 500 per quello di Sansepolcro.

L'arch. [REDACTED] richiama la Sentenza n.13/2017 del Consiglio di Stato e i presupposti per la conferma e conclusione dei procedimenti di dichiarazione solo avviati, ovvero la verifica, sotto il profilo tecnico-scientifico, del mantenimento ad oggi delle motivazioni alla base delle proposte di dichiarazione e la verifica della continuità e coerenza dell'azione amministrativa di tutela paesaggistica sull'area.

L'arch. [REDACTED] porta l'esempio dei vincoli con procedimento avviato ma non concluso della provincia di Pistoia, per i quali si sono attivate le verifiche di attualizzazione dello stato dei luoghi, anche attraverso il confronto collaborativo con l'Amministrazione Comunale, finalizzate a valutare la conferma dei provvedimenti e i relativi perimetri.

(Omissis)

Seduta del 29/10/2020

(Omissis)

La Commissione riprende la trattazione del **punto 4)** all'Ordine del giorno, relativo al D.M. 21/05/1965 (Codice Regionale 9051233) denominato **"Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari"**, di cui all'Elaborato 2B del PIT-PPR, stante la presenza della Soprintendenza competente per territorio, assente nella precedente seduta.

L'arch. [REDACTED] richiama quanto comunicato nella precedente riunione circa la verifica svolta dalla Soprintendenza sulle pratiche autorizzative rinvenute agli atti.

La Commissione prende atto che il Comune di Anghiari ha applicato il vincolo con un'azione amministrativa di tutela paesaggistica continua e coerente dalla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio nel 1965. La perimetrazione del vincolo assunta dal Comune di Anghiari e contenuta nel Piano Strutturale corrisponde alla georeferenziazione della planimetria originale allegata al Verbale dell'adunanza della allora Commissione provinciale.

Il Comune di Sansepolcro al contrario ha nel tempo applicato tale vincolo con discontinuità. Il Comune ricostruisce sinteticamente i principali passaggi della complessa vicenda. In primo luogo non risulta al Comune reperibile la documentazione allegata alla proposta di vincolo della allora Commissione provinciale ne risultano gli estremi della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente, nella cartografia trasmessa dalla Soprintendenza nel 1984 riportante le aree assoggettate a tutela nella provincia di Arezzo, non è riportata l'area di cui al "Rettifilo Anghiari-Sansepolcro". A seguito dell'adozione, nell'aprile 2009, del Piano Strutturale, la Soprintendenza osserva la mancata rappresentazione del vincolo in oggetto. In parziale accoglimento di tale



Regione Toscana



osservazione, il vincolo viene rappresentato nella tavola 2a del Piano Strutturale, approvato con DCC n.147 del 22.11.2010, come *“area segnalata dalla Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E come vincolata ai sensi dell’art.136 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Ma di cui non esiste una perimetrazione ufficiale”*. Dall’entrata in vigore del PS il Comune ha fatto valere l’applicazione del vincolo. Il Comune precisa che solo da una relazione trasmessa dalla Soprintendenza nel luglio 2018 apprende della avvenuta pubblicazione del vincolo all’Albo Pretorio, elemento questo a supporto della efficacia del vincolo stesso. Con riferimento alla perimetrazione del vincolo, il Comune comunica che ad uso degli uffici è stata prodotta una cartografia che differisce in parte da quella pubblicata tra gli elaborati del PS.

Come da confronto in merito alla natura dei provvedimenti di tutela ricompresi negli elaborati 2B e 4B, l’arch. [REDACTED] per il Segretariato regionale, prende atto che il procedimento in oggetto, in quanto ricompreso nell’Elaborato 2B e in analogia tra l’altro con quanto intrapreso per i vincoli di San Marcello Pistoiese e Cerreto Guidi, possa essere avviato, adottato e concluso dai competenti organi ministeriali: Soprintendenza e CoRePaCu al quale compete poi la deliberazione finale. La Soprintendenza potrà pertanto, con il supporto del Segretariato nonché del LaMMA relativamente alla redazione della sezione 3 Cartografia, procedere con l’integrazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 141 bis del Codice.

Segue approfondimento in merito alla “vestizione” del vincolo e si prefigurano due possibili scenari, il primo, da ritenere preferibile per evitare duplicazioni procedurali, in cui la vestizione integra contestualmente la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il secondo che la prevede in un momento successivo alla conclusione del procedimento di dichiarazione. La Commissione, considerata la conclusione del procedimento come prioritaria, ritiene opportuno proporre come possibile anche il secondo scenario.

Il Rappresentante del Segretariato regionale arch. [REDACTED] prospetta, nel caso dei provvedimenti elencati negli elaborati 2B e 4 B del PIT-PPR, che la Commissione oltre a svolgere un ruolo consultivo e di supporto tecnico per quanto riguarda la vestizione del vincolo, possa essere coinvolta direttamente nell’ambito delle attività di copianificazione.

I membri della Commissione si confrontano in merito. Si tratta di valutare se, una volta stabilito che il vincolo viene “preso in carico” dagli organi ministeriali per i successivi adempimenti, ovvero per la conclusione del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, esso debba uscire completamente dall’ambito della Commissione ex art.137 o se invece tale Commissione possa essere coinvolta per il suo ruolo consultivo.

In conclusione, la Commissione ritiene opportuno per il caso in esame che il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico venga concluso autonomamente dai competenti organi ministeriali, con il supporto del LaMMA per quanto riguarda la redazione della cartografia rispetto alla quale invita i Comuni di Sansepolcro e Anghiari, i funzionari della Soprintendenza e il LaMMA a confrontarsi con l’obiettivo di definire la corretta perimetrazione del vincolo e consentire ai competenti organi ministeriali di integrare la proposta di dichiarazione ai sensi degli articoli. 138 comma 3 e art 141 bis comma 1 del Codice. La Regione fa presente che il LaMMA, a seguito delle ricognizioni dei vincoli per decreto condotte nel 2012 per la redazione del PIT-PPR, aveva georeferenziato la planimetria originale trasmessa dall’allora Soprintendenza di Arezzo. Tale perimetrazione risulta attualmente pubblicata nel portale Geoscopio – Beni culturali e del paesaggio ma non fa parte dei contenuti del PIT-PPR approvato nel 2015.

La Soprintendenza in accordo coi Comuni di Anghiari e Sansepolcro stabilisce di definire quanto prima un incontro congiunto, anche grazie all’ausilio del LaMMA, finalizzato alla definizione della



Scheda DM



Regione Toscana



perimetrazione del vincolo ricadente nel territorio di entrambi i Comuni. Tale operazione dovrà necessariamente partire dall'analisi della planimetria e della descrizione allegate al Verbale della Commissione provinciale del 1965 ed essere, rispetto ad esse, quanto più fedele possibile.

La Commissione resta a disposizione qualora la Soprintendenza intendesse avvalersi di un confronto ai fini della successiva "vestizione" del vincolo qualora non fosse possibile risolvere la suddetta vestizione in fase di avvio del procedimento.

(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 13 luglio 2022

(Omissis)

2) In relazione al vincolo denominato "Rettifilo che collega San Sepolcro e Anghiari", di cui all'Elaborato 2B del PIT-PPR "Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico", la Regione Toscana (architetto [redacted]) informa sulle attività svolte dal LaMMA (redazione della cartografia e della Scheda Sezioni 1 e 2) al fine di dare supporto alla Soprintendenza.

La Sopr. ABAP SI-GR-AR (Arch. [redacted]) dichiara di essersi confrontata con l'Arch. [redacted] Funzionario Architetto competente per zona, il quale ha confermato lo svolgimento delle riunioni propedeutiche per l'avvio del procedimento, rimanendo ora in attesa del tavolo tecnico con il Segretariato.

Segretariato Regionale MIC (Arch. [redacted]) che conferma, specificando che non appena la documentazione sarà pronta (relazione morfologico - descrittiva, redazione scheda di identificazione valori e disciplina d'uso), sarà concordata la perimetrazione del vincolo in oggetto, per poi procedere ex art. 138, co. 3 del Codice per il suo rinnovo.

Anche il Comune di Sansepolcro (Arch. [redacted]) conferma la ricezione dell'ipotesi di perimetrazione inviata dalla Sopr. ABAP SI-GR-AR, anche all'attenzione del Comune di Anghiari. (Arch. [redacted]).

Il Consorzio LaMMA (Dott. [redacted]) specifica che, a seguito dell'inoltro in data 9 novembre 2020 degli shapefiles utili per apportare le correzioni al perimetro del 2012 da parte dell'Arch. [redacted] il Consorzio stesso ha evaso tale richiesta con invio del 7 aprile 2021. A seguito di ciò però - si specifica - questo istituendo vincolo andrebbe a ricomprendere nella sua perimetrazione il precedente vincolo di cui al D.M. 23/09/1957 - G.U. 23611957 (Codice Regionale 9051148) denominato "Abitato comunale di Anghiari e terreni circostanti".

La Regione Toscana - Settore Paesaggio (Arch. [redacted]) ritiene che la sovrapposizione dei due vincoli non costituisce una criticità, evidenziando che tale fattispecie è ricorrente nel territorio regionale e che una eventuale "deperimetrazione" andrebbe in contrasto con i contenuti del Verbale della Commissione provinciale del 1965.

La Sopr. ABAP SI-GR-AR C (Arch. [redacted]) concorda e pone l'attenzione sul tema della necessaria coerenza tra le discipline dei due vincoli.



CONSORZIO

LaMMA

Scheda DM



Regione Toscana



In relazione al secondo punto di cui all'O.d.G. la Commissione valida i contenuti e la perimetrazione del vincolo. Si decide quindi che la Sopr. ABAP SI-GR-AR trasmetterà gli elaborati al Segretariato Regionale MIC ed alla Regione Toscana - Settore Paesaggio ai fini della vestizione del vincolo de qua.

(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 18 febbraio 2025

(Omissis)

La Regione ha ritenuto necessario riprendere la trattazione in merito alle tre decretazioni presenti nell'Elaborato 2B del PIT-PPR (*Elenco degli Immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato, ma non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*) alla luce delle Circolari Ministeriali n. 19 e n. 23 del 2018, successive alla sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 13/2017, anche considerate le richieste più volte avanzate dai Comuni (in corso la redazione del PSI del Casentino)

La Commissione richiama i passaggi salienti della Sentenza:

*"Il combinato disposto – nell'ordine logico – dell'art. 157, comma 2 dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo – come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 – **cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni...**"*

*"Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 **decorre dalla pubblicazione della presente sentenza**"*,

La Commissione richiama altresì il concetto di "continuità dell'azione di tutela" quale caratteristica dirimente, evidenziata dalle stesse Circolari Ministeriali sopra citate, per procedere prioritariamente alla conclusione dei procedimenti in linea con i tempi fissati dalla stessa Sentenza.

La Commissione ritenendo diversificata e non continuativa l'azione di tutela applicata negli anni in relazione ai tre vincoli in oggetto, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 157, c.2 del Dlgs 42/2004, e riprendendo la trattazione già svolta su questo punto (si richiamano i verbali delle sedute della Commissione del 15/05/2018 e del 05/02/2019) concorda in merito alla decadenza dei vincoli

- D.M. 12/12/1963 – (Cod. reg. 9051584) denominato "Zona di Lierna" Comune di Poppi (AR);
- D.M. 17/12/1957 – (Cod.reg. 9051356) denominato "Abitato Comunale di Stia" Comune di Stia (AR);

non avendo essi concluso il relativo procedimento.

In merito la Commissione richiama la trattazione effettuata nella seduta della Commissione del 05/02/2019, nel cui verbale si legge che *"il Ministero sta facendo gli approfondimenti istruttori e comunicherà alla Commissione se intende procedere attraverso la procedura di cui all'art. 138, c.3 del Codice. [...]"* e chiede alla Soprintendenza e al Segretariato quale siano le prossime azioni da intraprendere (Omissis)

Il vincolo denominato "Rettifilo che collega San Sepolcro e Anghiari" è stato trattato oltre che nelle sedute del 15/05/2018 e del 05/02/2019 anche nelle sedute del 22/10/2020, del 29/10/2020 e del



Regione Toscana



13/07/2022; quest'ultima seduta concludeva: ***“la Commissione valida i contenuti e la perimetrazione del vincolo. Si decide quindi che la Sopr. ABAP SI-GR-AR trasmetterà gli elaborati al Segretariato Regionale MIC ed alla regione Toscana – Settore Paesaggio ai fini della vestizione del vincolo de quo.”***

La Commissione prende in visione quanto prodotto ad oggi in parte già validato nella sedute precedenti, ai fini del perfezionamento del vincolo.

In particolare la Regione condivide nuovamente:

- La Sezione 1 del Vincolo (Sezione identificativa già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022);
- La Sezione 2 del Vincolo (Sezione analitico – descrittiva già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022);
- La perimetrazione del vincolo già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022.

La Soprintendenza in merito alla Sezione 4 del Vincolo ha elaborato una proposta sulla quale avverrà un confronto tecnico con le Amministrazioni sul modello di Manciano e verrà proposta in una delle prossime sedute della Commissione al fine delle valutazioni proprie.

La Commissione dà mandato agli Uffici del Lamma di allestire la Sezione 3 in base al cartiglio del PIT-PPR e alla perimetrazione già approvata dalla Commissione, e si riserva di esprimersi in via definitiva sui contenuti della Sezione 4 nella prossima seduta che verrà convocata.

In merito agli effetti della Sentenza dell'Adunanza plenaria e quindi alla vigenza del vincolo la Commissione, richiamando in particolare il verbale della seduta del 29/10/2020 di cui ne viene riportato un estratto a seguire, conferma la piena vigenza della tutela:

La Commissione prende atto che il Comune di Anghiari ha applicato il vincolo con un'azione amministrativa di tutela paesaggistica continua e coerente dalla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio nel 1965. La perimetrazione del vincolo assunta dal Comune di Anghiari e contenuta nel Piano Strutturale corrisponde alla georeferenziazione della planimetria originale allegata al Verbale dell'adunanza della allora Commissione provinciale.

Il Comune di San Sepolcro al contrario ha nel tempo applicato tale vincolo con discontinuità. Il Comune ricostruisce sinteticamente i principali passaggi della complessa vicenda. In primo luogo non risulta al Comune reperibile la documentazione allegata alla proposta di vincolo della allora Commissione provinciale né risultano gli estremi della pubblicazione all'Albo Pretorio. Successivamente, nella cartografia trasmessa dalla Soprintendenza nel 1984 riportante le aree assoggettate a tutela nella provincia di Arezzo, non è riportata l'area di cui al “Rettifilo Anghiari-San Sepolcro”. A seguito dell'adozione, nell'aprile 2009, del Piano Strutturale, la Soprintendenza osserva la mancata rappresentazione del vincolo in oggetto. In parziale accoglimento di tale osservazione, il vincolo viene rappresentato nella tavola 2a del Piano Strutturale, approvato con DCC n.147 del 22.11.2010, come “area segnalata dalla Soprintendenza ai B.A.P.SA.E come vincolata ai sensi dell'art.136 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Ma di cui non esiste una perimetrazione ufficiale”. Dall'entrata in vigore del PS il Comune ha fatto valere l'applicazione del vincolo. Il Comune precisa che solo da una relazione trasmessa dalla Soprintendenza nel luglio 2018 apprende della avvenuta pubblicazione del vincolo all'Albo Pretorio, elemento questo a supporto della efficacia del vincolo stesso. Con riferimento alla perimetrazione del vincolo, il Comune comunica che ad uso degli uffici è stata prodotta una cartografia che differisce in parte da quella pubblicata tra gli elaborati del PS.

I Comuni di Anghiari e Sansepolcro fanno presente che nel redigendo PSI verrà riportata la perimetrazione del vincolo specificando con una nota che è in corso di redazione la vestizione del vincolo da parte della Commissione Regionale ex 137 del Dlgs 42/2004.

(Omissis)



Regione Toscana

*Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 10 giugno 2025**(Omissis)*

1. La Commissione esamina il punto all'ordine del giorno che riguarda l'*Illustrazione da parte di Regione Toscana in merito alla vestizione relativa al D.M. 21/05/1965 – (Cod.reg. 9051233) denominato Rettifilo che collega San Sepolcro e Anghiari (AR).*

La Commissione richiama quanto riportato nel verbale del 18 febbraio 2025

“ Il vincolo denominato “Rettifilo che collega San Sepolcro e Anghiari” è stato trattato oltre che nelle sedute del 15/05/2018 e del 05/02/2019 anche nelle sedute del 22/10/2020, del 29/10/2020 e del 13/07/2022; quest'ultima seduta concludeva: **“la Commissione valida i contenuti e la perimetrazione del vincolo. Si decide quindi che la Sopr. ABAP SI-GR-AR trasmetterà gli elaborati al Segretariato Regionale MIC ed alla regione Toscana – Settore Paesaggio ai fini della vestizione del vincolo de quo.”**

La Commissione prende in visione quanto prodotto ad oggi in parte già validato nella sedute precedenti, ai fini del perfezionamento del vincolo.

In particolare la Regione condivide nuovamente:

- La Sezione 1 del Vincolo (Sezione identificativa già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022);
- La Sezione 2 del Vincolo (Sezione analitico – descrittiva già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022);
- La perimetrazione del vincolo già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022.

La Soprintendenza in merito alla Sezione 4 del Vincolo ha elaborato una proposta sulla quale avverrà un confronto tecnico con le Amministrazioni sul modello di Manciano e verrà proposta in una delle prossime sedute della Commissione al fine delle valutazioni proprie.

La Commissione dà mandato agli Uffici del Lamma di allestire la Sezione 3 in base al cartiglio del PIT-PPR e alla perimetrazione già approvata dalla Commissione, e si riserva di esprimersi in via definitiva sui contenuti della Sezione 4 nella prossima seduta che verrà convocata.

In merito agli effetti della Sentenza dell'Adunanza plenaria e quindi alla vigenza del vincolo la Commissione, richiamando in particolare il verbale della seduta del 29/10/2020 di cui ne viene riportato un estratto a seguire, conferma la piena vigenza della tutela:

La Commissione prende atto che il Comune di Anghiari ha applicato il vincolo con un'azione amministrativa di tutela paesaggistica continua e coerente dalla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio nel 1965. La perimetrazione del vincolo assunta dal Comune di Anghiari e contenuta nel Piano Strutturale corrisponde alla georeferenziazione della planimetria originale allegata al Verbale dell'adunanza della allora Commissione provinciale.

Il Comune di San Sepolcro al contrario ha nel tempo applicato tale vincolo con discontinuità. Il Comune ricostruisce sinteticamente i principali passaggi della complessa vicenda. In primo luogo non risulta al Comune reperibile la documentazione allegata alla proposta di vincolo della allora Commissione provinciale né risultano gli estremi della pubblicazione all'Albo Pretorio. Successivamente, nella cartografia trasmessa dalla Soprintendenza nel 1984 riportante le aree assoggettate a tutela nella provincia di Arezzo, non è riportata l'area di cui al “Rettifilo Anghiari-San Sepolcro”. A seguito dell'adozione, nell'aprile 2009, del Piano Strutturale, la Soprintendenza osserva la mancata rappresentazione del vincolo in oggetto. In parziale accoglimento di tale osservazione, il vincolo viene rappresentato nella tavola 2a del Piano Strutturale, approvato con DCC n.147 del 22.11.2010, come “area segnalata dalla Soprintendenza ai B.A.P.SA.E come vincolata ai sensi dell'art.136 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Ma di cui non esiste una perimetrazione ufficiale”. Dall'entrata in vigore del PS il Comune ha fatto valere l'applicazione del vincolo. Il Comune precisa che solo da una relazione trasmessa dalla Soprintendenza nel luglio



Regione Toscana



2018 apprende della avvenuta pubblicazione del vincolo all'Albo Pretorio, elemento questo a supporto della efficacia del vincolo stesso. Con riferimento alla perimetrazione del vincolo, il Comune comunica che ad uso degli uffici è stata prodotta una cartografia che differisce in parte da quella pubblicata tra gli elaborati del PS.

I Comuni di Anghiari e Sansepolcro fanno presente che nel redigendo PSI verrà riportata la perimetrazione del vincolo specificando con una nota che è in corso di redazione la vestizione del vincolo da parte della Commissione Regionale ex 137 del Dlgs 42/2004. (...)”

Il Lamma rappresenta che la Sezione 3 è stata redatta e aggiornata.

La Regione illustra il lavoro svolto in merito alla Sezione 4 della Scheda di vincolo. Viene data lettura della Scheda.

La Commissione concorda nel trasmettere ai competenti uffici comunali di Anghiari e di San Sepolcro la proposta di vestizione al fine di condivisione e confronto e per un successivo incontro tecnico da svolgersi tra Comuni, Regione e i competenti uffici del Ministero.
(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 22 gennaio 2026

(Omissis)

1) La Commissione passa a trattare il punto 2 all'ordine del giorno relativo alla vestizione (Scheda Sezione IV) relativa al Cod_vincolo 21/05/1965 – (Cod.reg. 9051233) denominato Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari (AR).

La Commissione richiama il contenuto del verbale del 10 giugno 2025 che si riporta di seguito:

“ Il vincolo denominato “Rettifilo che collega San Sepolcro e Anghiari” è stato trattato oltre che nelle sedute del 15/05/2018 e del 05/02/2019 anche nelle sedute del 22/10/2020, del 29/10/2020 e del 13/07/2022; quest'ultima seduta concludeva: “la Commissione valida i contenuti e la perimetrazione del vincolo. Si decide quindi che la Sopr. ABAP SI-GR-AR trasmetterà gli elaborati al Segretariato Regionale MIC ed alla regione Toscana – Settore Paesaggio ai fini della vestizione del vincolo de quo. (...)”

La Commissione prende in visione quanto prodotto ad oggi in parte già validato nella sedute precedenti, ai fini del perfezionamento del vincolo.

In particolare la Regione condivide nuovamente:

- La Sezione 1 del Vincolo (Sezione identificativa già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022);
- La Sezione 2 del Vincolo (Sezione analitico – descrittiva già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022;
- La perimetrazione del vincolo già approvata nella seduta di Commissione del 13/07/2022.



Regione Toscana



La Soprintendenza in merito alla Sezione 4 del Vincolo ha elaborato una proposta sulla quale avverrà un confronto tecnico con le Amministrazioni sul modello di Manciano e verrà proposta in una delle prossime sedute della Commissione al fine delle valutazioni proprie.

La Commissione dà mandato agli Uffici del Lamma di allestire la Sezione 3 in base al cartiglio del PIT-PPR e alla perimetrazione già approvata dalla Commissione, e si riserva di esprimersi in via definitiva sui contenuti della Sezione 4 nella prossima seduta che verrà convocata.

In merito agli effetti della Sentenza dell'Adunanza plenaria e quindi alla vigenza del vincolo la Commissione, richiamando in particolare il verbale della seduta del 29/10/2020 di cui ne viene riportato un estratto a seguire, conferma la piena vigenza della tutela:

La Commissione prende atto che il Comune di Anghiari ha applicato il vincolo con un'azione amministrativa di tutela paesaggistica continua e coerente dalla pubblicazione sul proprio Albo Pretorio nel 1965. La perimetrazione del vincolo assunta dal Comune di Anghiari e contenuta nel Piano Strutturale corrisponde alla georeferenziazione della planimetria originale allegata al Verbale dell'adunanza della allora Commissione provinciale.

Il Comune di San Sepolcro al contrario ha nel tempo applicato tale vincolo con discontinuità. Il Comune ricostruisce sinteticamente i principali passaggi della complessa vicenda. In primo luogo non risulta al Comune reperibile la documentazione allegata alla proposta di vincolo della allora Commissione provinciale né risultano gli estremi della pubblicazione all'Albo Pretorio. Successivamente, nella cartografia trasmessa dalla Soprintendenza nel 1984 riportante le aree assoggettate a tutela nella provincia di Arezzo, non è riportata l'area di cui al "Rettifilo Anghiari-San Sepolcro". A seguito dell'adozione, nell'aprile 2009, del Piano Strutturale, la Soprintendenza osserva la mancata rappresentazione del vincolo in oggetto. In parziale accoglimento di tale osservazione, il vincolo viene rappresentato nella tavola 2a del Piano Strutturale, approvato con DCC n.147 del 22.11.2010, come "area segnalata dalla Soprintendenza ai B.A.P.SA.E come vincolata ai sensi dell'art.136 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Ma di cui non esiste una perimetrazione ufficiale". Dall'entrata in vigore del PS il Comune ha fatto valere l'applicazione del vincolo. Il Comune precisa che solo da una relazione trasmessa dalla Soprintendenza nel luglio 2018 apprende della avvenuta pubblicazione del vincolo all'Albo Pretorio, elemento questo a supporto della efficacia del vincolo stesso. Con riferimento alla perimetrazione del vincolo, il Comune comunica che ad uso degli uffici è stata prodotta una cartografia che differisce in parte da quella pubblicata tra gli elaborati del PS.

I Comuni di Anghiari e Sansepolcro fanno presente che nel redigendo PSI verrà riportata la perimetrazione del vincolo specificando con una nota che è in corso di redazione la vestizione del vincolo da parte della Commissione Regionale ex 137 del Dlgs 42/2004. (...)"

Il Lamma rappresenta che la Sezione 3 è stata redatta e aggiornata.



Regione Toscana



La Regione illustra il lavoro svolto in merito alla Sezione 4 della Scheda di vincolo. Viene data lettura della Scheda.

La Commissione concorda nel trasmettere ai competenti uffici comunali di Anghiari e di San Sepolcro la proposta di vestizione al fine di condivisione e confronto e per un successivo incontro tecnico da svolgersi tra Comuni, Regione e i competenti uffici del Ministero.”

La Regione comunica che:

- la Sezione 3 Cartografia identificativa del vincolo in scala 1:10.000 (allestita dal Lamma in base al cartiglio del PIT-PPR e alla perimetrazione già approvata dalla Commissione del 13/07/2022, trasmessa in data 20/03/2025) è la cartografia definitiva;
- la Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso, è stata redatta come da mandato della Commissione, in collaborazione tra Regione, Soprintendenza competente e Comuni interessati (incontro tecnico svoltosi in data 04/12/2025), partendo dalla versione già esaminata in Commissione nella seduta del 10/06/2025.

In particolare, si pone l'attenzione sull'opportunità o meno di inserire una prescrizione, relativa all'installazione a terra di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in considerazione dell'ultimo aggiornamento normativo relativo al D.lgs 190/24 (Testo Unico sulle Rinnovabili).

La Commissione, in coerenza con l'approccio utilizzato nella vestizione degli altri vincoli, concorda con l'inserimento della prescrizione in quanto concorre alla preservazione di elementi valoriali che sono oggetto della motivazione del vincolo. Inoltre si tratta di una tutela circoscritta che ha come obiettivo principale quello di conservare l'integrità percettiva apprezzabile da tutto il rettilineo.

In merito invece agli adempimenti procedurali da adottare per la conclusione del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione rappresenta lo scenario ripercorrendo anche quanto già espresso nelle precedenti sedute. Il vincolo in questione rientra tra le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non perfezionate prima dell'entrata in vigore del D.lgs 42/2004. La proposta di vincolo del Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari è stata definita nell'ambito della Commissione provinciale del 21/05/1965 (commissione che ai sensi dell'allora vigente L.1497/39 rappresentava l'organo competente alla proposta di nuovi vincoli), e poi fu pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Anghiari e Sansepolcro non perfezionandosi, tuttavia, con l'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato (adunanza plenaria n.13/2017) che con riguardo agli effetti delle proposte di vincolo formulate prima dell'entrata in vigore del Codice e per le quali non c'è stata conclusione del relativo procedimento con l'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, decidendo sulla questione interpretativa relativa al comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del



Regione Toscana



paesaggio, ha stabilito che ".... le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessi qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza".

La Commissione richiama quanto già argomentato nelle sedute precedenti circa l'applicazione del vincolo da parte dei Comuni di Anghiari e Sansepolcro.

In particolare viene ripresa l'approfondita trattazione della seduta di Commissione del 22/10/2020, in relazione agli adempimenti procedurali necessari per la conclusione del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Dalla trattazione del 2020, emergeva in sintesi che laddove il decreto veniva emesso dal Ministero della Cultura, sarebbe dovuto essere lo stesso Ministero a concludere il procedimento con la emanazione del Decreto corredata di tutti gli allegati necessari, non rendendosi di fatto necessaria la ripubblicazione della proposta in quanto in continuità con la proposta pubblicata nel 1965 dal medesimo Ministero, mentre viceversa nel caso in cui la conclusione del procedimento fosse passata alla competenza della Commissione Regionale per il Paesaggio ex art. 137, sarebbe risultata necessaria la ripubblicazione della proposta.

La Commissione nel prendere atto del lavoro svolto ad oggi, della trattazione già sostenuta in Commissione richiama la possibilità, in merito agli adempimenti procedurali da adottare per la conclusione del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di procedere attraverso due possibili soluzioni; la prima di procedere con la ripubblicazione della proposta in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione sull'albo pretorio della proposta di vincolo paesaggistico (1965), la seconda di procedere con l'approvazione da parte della Regione con proprio decreto della dichiarazione di notevole interesse pubblico e quindi con la pubblicazione sul Burt e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente invita pertanto la Commissione a pronunciarsi sull'iter procedimentale da seguire.

Relativamente all'efficacia della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del " Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione sull'albo pretorio della proposta di vincolo paesaggistico (1965), la Regione propone alla Commissione di adottare il procedimento disciplinato agli artt.138,139 e 140 del D.lgs. 42/2004.

La Commissione concorda.

Preso atto, dunque, della versione definitiva della documentazione del vincolo de quo, all'esito della discussione la Commissione Regionale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art.1 della L.R. 26/2012, ricostituita con D.P.G.R. n. 108 del 01.07.2025:

- concorda all'unanimità con i contenuti, proposti da Regione, Organi del MiC ed Amministrazioni comunali, della Sezione 4 della scheda di vincolo;



Regione Toscana



• concorda all'unanimità di provvedere secondo la procedura disciplinata ai sensi degli artt. 138,139, 140 del D.lgs n. 42/2004, in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni di Anghiari e Sansepolcro della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari" Cod_vincolo 21/05/1965 – (Cod.reg. 9051233).

La Regione presenterà il testo della proposta da pubblicare nella prossima seduta di Commissione.

(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 19 febbraio 2026

(Omissis)

1) La Commissione esamina il primo punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione della Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", Cod_Vincolo 21/05/1965 – (Cod.reg. 9051233).

Il Vincolo è ricompreso nell'Elaborato 2B del PIT/PPR "Elenco degli Immobili e delle Aree per le quali, alla data di entrata in vigore del Codice (del Paesaggio), risulta avviato ma non ancora concluso, il procedimento di Dichiarazione di notevole interesse pubblico";

La Commissione riesamina la versione definitiva delle Sezioni della Scheda di vincolo; in particolare, in relazione alla Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo, approvata nella seduta del 13/07/2022, la Commissione chiede di aggiornare i contenuti con gli estratti dei verbali di ciascuna delle sedute della Commissione.

La Commissione dà lettura della Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Preso atto dunque della versione definitiva della documentazione, dopo la discussione la Commissione Regionale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art.1 della L.R. 26/2012, ricostituita con D.P.G.R. n. 108/2025, decide all'unanimità:

- di esprimere parere favorevole alla Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett.c) e d) del D.Lgs.42/2004;
- di allegare al presente verbale la Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", con la relativa documentazione costituita da:
 - Sezione 1 – Identificazione del vincolo
 - Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo
 - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
 - Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso.
- di trasmettere ai Comuni di Sansepolcro ed Anghiari, la proposta in oggetto completa della documentazione ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio e del suo deposito presso gli uffici





Regione Toscana



comunalì, a disposizione del pubblico, come disposto dall'art. 139, commi 1 e 5 del D.Lgs. 42 del 2004;

- di comunicare la presente proposta alla Provincia di Arezzo e alla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo perché ne diano notizia sul proprio sito web;

- di dare mandato alla Regione di assolvere alle disposizioni stabilite dall'art. 139, commi 2 del D. Lgs. 42 del 2004, ai fini della pubblicazione della proposta in oggetto, considerato che dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1 del D.Lgs. 42 del 2004

La Commissione richiamati i seguenti commi dell'art 139 D.Lgs.42/2004:

comma 1 - *"La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di (...), è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate."*

Comma 5 - *"Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica."*

chiede ai Comuni Sansepolcro ed Anghiari di coordinarsi con la Regione (Settore scrivente) al fine di garantire la contemporaneità dell'inizio della pubblicazione degli atti laddove possibile.

Resta fermo che la decorrenza dei tempi procedurali per l'acquisizione di eventuali osservazioni e degli effetti di cui all'art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42 del 2004 ha come riferimento la pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

(Omissis)

Estratto del verbale relativo all'adunanza del giorno 2 settembre 2026

(Omissis)

1) La Commissione passa a trattare il punto 1 all'ordine del giorno.

Il Settore Paesaggio informa la Commissione della ricezione al protocollo regionale di un'unica osservazione alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari" (AR), Codice vincolo 21/05/1965 – Codice regionale 9051233.

L'osservazione è stata presentata dal Comune di Sansepolcro (prot. reg. n. 0567475 del 13/07/2026).

Il Settore informa la Commissione che l'osservazione è pervenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art.139, comma 5 del d.lgs 42/2004.





Regione Toscana



La Commissione ritiene opportuno, per ragioni di trasparenza e completezza istruttoria, esaminare comunque la suddetta osservazione, già trasmessa a tutti i membri con la nota di convocazione della presente seduta.

Tenuto conto della necessità di rispettare il termine di cui all'art. 140, comma 1, del d.lgs. 42/2004 per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Commissione dà atto che, in questa stessa seduta, si procede sia all'esame dell'osservazione pervenuta sia alla conseguente condivisione ed approvazione delle controdeduzioni, senza rinvio dei relativi adempimenti ad una seduta successiva.

Viene quindi data lettura dell'osservazione e ne vengono argomentati i contenuti.

Nell'osservazione viene evidenziato che nei decenni passati il suddetto vincolo è stato applicato in maniera discontinua portando al rilascio di numerosi titoli autorizzativi edilizi, anche per nuova costruzione, privi della valutazione di compatibilità paesaggistica; la Sezione IV contenente la Prescrizione 3.c.10, così come approvata nella Commissione del 22/01/2026 e pubblicata contestualmente alla Proposta, sancisce l'impossibilità di avere una conformità urbanistica, ad oggi, per tutti i manufatti da regolarizzare in merito alla categoria "nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati" precludendo il perfezionamento dei titoli abilitativi e la conseguente conformità urbanistico-edilizia degli stessi.

Viene quindi proposto alla Commissione l'accoglimento di tale osservazione che comporterebbe la sola modifica della richiamata prescrizione.

Interviene la Soprintendenza di Firenze esprimendo criticità in merito all'accoglimento pieno dell'osservazione presentata relativamente all'inserimento dell'art. 209 bis della LR 65/2014 nel testo della prescrizione, la Soprintendenza di Siena Grosseto e Arezzo concorda. La Commissione, a seguito di ampio dibattito, ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione presentata e propone la seguente riformulazione:

«3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. Sono fatti salvi i procedimenti volti al perfezionamento, alla regolarizzazione e all'accertamento di conformità di titoli abilitativi edilizi ai sensi della legislazione vigente, ferma restando la verifica di compatibilità paesaggistica da parte delle autorità competenti.»

Ritenuto quanto sopra esposto e tenuto conto degli esiti del lavoro istruttorio condotto dalla Regione Toscana in collaborazione con gli uffici Ministeriali, la Commissione Regionale per il Paesaggio, decide all'unanimità:

- di approvare le controdeduzioni all'osservazione presentata a seguito della pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari" (AR), Codice vincolo 21/05/1965 – Codice regionale 9051233, che si allegano al presente verbale;



Regione Toscana



- di approvare in via definitiva la Sezione 4 della scheda di vincolo modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione presentata, disposto con le controdeduzioni sopra approvate;

- di dare mandato alla Regione di assolvere a quanto stabilito dall'art. 140 del D.lgs. 42/2004:

comma 1 - " La Regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico".

Comma 3 - " [...] Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione."

Comma 4 - " Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati."

A tal fine la Regione illustra il testo del decreto che verrà pubblicato a seguito della chiusura dei lavori della Commissione odierna.

Fanno parte integrante del Decreto le 4 Sezioni che compongono la Scheda di Vincolo:

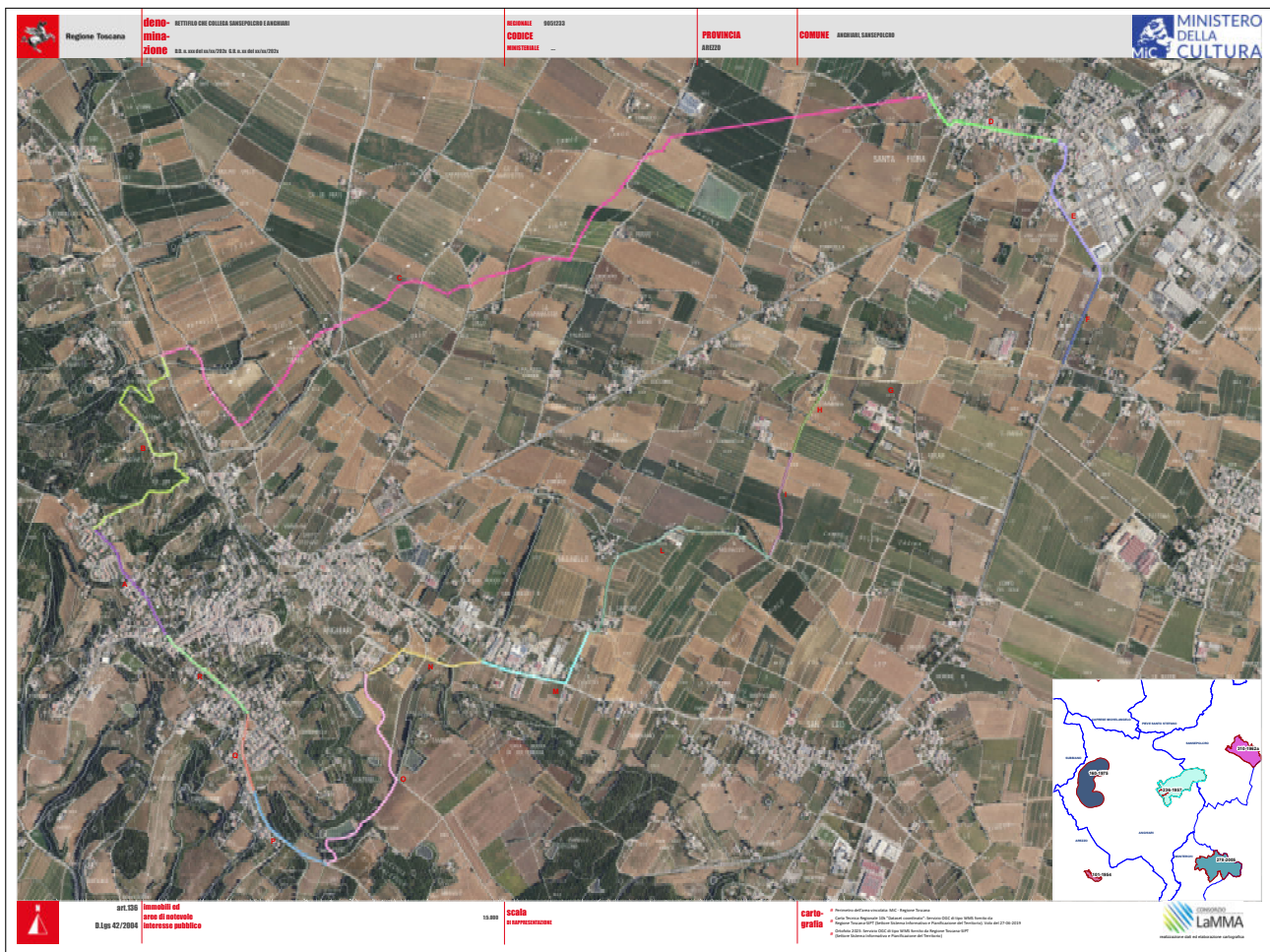
Sezione 1 – Identificazione del vincolo

Sezione 2 – Analitico descrittiva del vincolo

Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000

Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi (Obiettivi), Direttive e Prescrizioni d'uso.

(Omissis)





Regione Toscana

sezione 4

art.136
D.Lgs. n.
42/2004

disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico



MINISTERO
DELLA
CULTURA

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Codice regionale	Codice ministeriale	Ricognizione dell'imitazione rappresentazione	D.M. - G.U.	Provincia	Comune/i	Superficie (ha)	Ambiti di Paesaggio	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04			
9051233	n.p.			AR	Anghiani Sansepolcro	740	12- Casentino e Val Tiberina	a	b	c	d
denominazione		Rettillo che collega Anghiani e Sansepolcro									
motivazione		(...) la rotabile Anghiani-Sansepolcro per la sua giacitura, e sviluppo planimetrico, con i terreni adiacenti rappresenta il naturale complemento e punto di vista pubblico da cui si gode la visuale degli antichi complessi di Anghiani e Sansepolcro, tal che se in tale zona sorgesse una edilizia incontrollata potrebbe in breve tempo distruggere tale godimento pubblico, mentre una oculata ubazione delle nuove costruzioni potrà permettere la salvaguardia dei valori paesistici.									

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

Strutture del paesaggio e relative componenti	Elementi di valore		Valutazione della permanenza dei valori
	evidenziati nella descrizione del vincolo	descritti dal piano	dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità
Struttura idrogeomorfologica			
Geomorfologia		Valore paesaggistico dell'area di pianura del fiume Tevere collocata ai piedi del rilievo collinare orientale di Anghiani. Il vincolo interessa il ripido versante orientale della dorsale collinare di Anghiani che separa la Val Tiberina dalla parallela valle del Torrente Sovara e che degrada verso la valle del Tevere. A partire dal centro abitato di Anghiani si susseguono i sistemi morfogenetici del Margine (MAR), dei fondovalle (FOV) e dell'alta pianura (ALP). Dal punto di vista idrogeologico, il sistema fornisce elevate potenzialità produttive e agricole, oltre a risorse idriche importanti. L'area di pianura, infatti, presenta una generale elevata permeabilità primaria ed è sede di una falda freatica, la cui profondità è direttamente collegata con l'assetto litologico e sedimentario dell'area. In tale area si localizzano svariati pozzi connessi con la vocazione agricola.	Rischio di cancellazione del reticolo idrografico a favore dell'accorpamento dei poderi per colture estensive. Consumo di suolo con rischio di inquinamento e depauperamento degli acquiferi e nel fondovalle rischio strutturale di esondazione. Le trasformazioni tendono ad attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la ricarica delle falde acquifere e l'assorbimento dei deflussi.
Idrografia naturale Idrografia artificiale		Valore paesaggistico del reticolo idrografico intrapoderale che permette la lettura del tessuto agricolo tradizionale, in particolare il Fosso della Reglia. Presenza di opere idrauliche legate ai mulini della Reglia di Anghiani (denominata Reglia dei Mulini)	
Struttura eco sistemica/ambientale			
Componenti naturalistiche		Valore paesaggistico dei rimanenti filari di alberi lungo i fossi interpoderali. Valore delle zone boscate a Sud sulle pendici della Collina di Anghiani. Valore nella zona Nord-Ovest sulla collina in prossimità La Vigna per i boschetti ancora rimasti in vicinanza del centro abitato, nonché per la visuale verso la vallata. Il morfotipo ecosistemico identitario della piana alluvionale fra Anghiani e Sansepolcro è la matrice agroecosistemica di pianura, che seppure abbia una minore valenza funzionale nell'ambito della rete	Rischio di taglio dei filari a favore dell'accorpamento dei poderi per colture estensive. In località La Vigna rischio dell'espansione urbana vista la vicinanza con il centro abitato.

		ecologica, rispetto ai nodi, si caratterizza comunque per la presenza di elevati valori di idoneità per alcune specie focali e per molte specie animali legate in generale agli agroecosistemi. In particolare la piana attorno al rettillo è caratterizzata da un fitto reticolo di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di aree umide, spesso ex aree estrattive o laghetti di caccia, che rendono l'area particolarmente vocata per ospitare una fauna legata alle aree umide, in particolare anfibi ed uccelli acquatici, specialmente ardeidi. Il portale Re.Na.To. (Repertorio Naturalistico Toscano) riporta diverse segnalazioni del Cavaliere d'Italia (<i>Himantopus himantopus</i>), specie di interesse per la conservazione a livello comunitario, ma anche di specie legate alle aree aperte, come la quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), la tittavilla (<i>Lullula arborea</i>) e l'avverla piccola (<i>Lanius collurio</i>), anche queste ultime specie protette a livello comunitario e legate agli agroecosistemi con presenza di filari, siepi e boschetti. Tra l'avifauna sono segnalati anche rapaci come il gheppio (<i>Falco tinnunculus</i>).	
Aree di riconosciuto valore naturalistico			
Struttura antropica			
Insedimenti storici		Valore dei nuclei rurali sparsi nella vallata del Tevere (Palazzo Grande, Il Mulinello, ecc.)	Elementi di criticità legati al processo di urbanizzazione al piede della collina di Anghiani (anni '70-'80) e allo sviluppo del polo industriale di Santa Fiora.
Insedimenti contemporanei			L'area più prossima all'abitato di Sansepolcro ha visto negli anni più recenti un'espansione consistente di insediamenti produttivi e commerciali con la progressiva saldatura degli edifici lungo la viabilità e la sempre maggiore marginalizzazione dei varchi non edificati.
Viabilità storica	La rotabile Anghiani-Sansepolcro per la sua giacitura, e sviluppo planimetrico.	Valore storico e paesaggistico del rettillo Anghiani-Sansepolcro.	Il vecchio tracciato della ferrovia, che correva parallelo allo stradone Anghiani - Sansepolcro, è stato completamente cancellato, poiché scavato al fine di creare il reticolo di scolo posto a fianco dello stradone stesso. Le tracce di tale percorso ferroviario rimangono evidenti in Valdegatti, comune di Anghiani e nel comune di Monterchi, ovvero in contesti estranei alla presente scheda di definizione vincolo. È stato redatto un progetto per trasformare il tracciato della ex ferrovia in ciclopiista.
Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture			
Paesaggio agrario		La piana fra Anghiani e Sansepolcro è contraddistinta da un tessuto agricolo di elevato valore paesaggistico, con una maglia regolare, sia pure ridotta in continuità e allargata nelle dimensioni, caratterizzata dalla permanenza di una trama culturale di piantate, filari e altri elementi di corredo vegetale con funzioni di strutturazione paesaggistica ed ecologica, di una rete scolante in certe parti ancora fitta.	
Elementi della percezione			
Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere.	Eccezionale valore panoramico della rotabile in quanto punto di vista pubblico da cui si gode la visuale degli antichi complessi di Anghiani e Sansepolcro.	Valore delle visuali paesaggistiche del rettillo Sansepolcro-Anghiani sia verso i due centri abitati sia per la percezione della valle con il corso del Tevere.	Le espansioni edilizie, commerciali, industriali al piede del paese di Anghiani potrebbero rischiare di compromettere il valore paesaggistico delle visuali.
Strade di valore paesaggistico			

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)

Strutture del paesaggio e relative componenti	obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
1- Struttura idrogeomorfologica - Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale	1.a.1. Mantenere il sistema idrografico e conservare il sistema dei canali e degli scoli (Regia dei Mulini). 1.a.2. Ridurre l'esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.	Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 1.b.1. Riconoscere: - gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; - le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore riconosciuto. 1.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: - conservare il sistema idrografico naturale e quello artificiale costituito da canali e scoli. - limitare ulteriore consumo di suolo.	1.c.1. Gli interventi di trasformazione del sistema idrografico sono ammessi solo se funzionali alla riduzione del rischio idraulico, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, e devono presentare una qualità estetica percettiva dell'inserimento delle opere al fine del mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 1.c.2. Non sono ammessi interventi che possano comportare una modifica dell'assetto idrogeologico e che interferiscano con la falda freatica.
Struttura eco sistemica/ambientale - Vegetazione - Aree di riconosciuto valore naturalistico	2.a.1. Mantenere le formazioni boscate presenti a sud sulle pendici della Collina di Anghiani e a nord-ovest in località La Vigna in prossimità del centro abitato.	Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 2.b.1. Individuare: - soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal Piano paesaggistico. 2.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: - tutelare/qualificare i corridoi ecologici esistenti e gli elementi del paesaggio agrario in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici); - favorire politiche di gestione delle attività agricole che garantiscano il mantenimento degli attuali assetti; - evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, nonché l'impermeabilizzazione e la frammentazione degli agroecosistemi, compresa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.	2.c.1. Non sono ammessi interventi che possano compromettere l'integrità complessiva degli agroecosistemi e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari e puntuali del paesaggio agricolo (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale, piccoli nuclei forestali, grandi alberi camponili,...).
Struttura antropica - Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei - Viabilità storica - Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario	3.a.1. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale tipico del riordino fondiario a seguito di bonifica con prevalenza di seminativi, salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli abitati storici.	Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 3.b.1. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura profonda del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e culturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con particolare riferimento a: - le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti in area collinare scoline e fossi in pianura), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti; - le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano morfologico- percettivo che su quello funzionale; - le aree caratterizzate dalla permanenza della struttura agraria del sistema della bonifica; - i manufatti, le opere idrauliche e le architetture rurali legate agli interventi di bonifica, nonché la viabilità interpodereale e le colture tradizionali ancora esistenti. 3.b.2. Riconoscere i caratteri tipologici e morfologici che contraddistinguono gli edifici rurali con caratteristiche storiche-tipologiche ed in particolare i casali e le opere legate al sistema della bonifica, anche sulla base delle schedature già operate dalle Amministrazioni. 3.b.3. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: - promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; - garantire la tutela e la leggibilità dell'assetto idraulico-agrario storico del paesaggio della bonifica (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei canali, gerarchia dei percorsi e canali), il recupero della trama fondiaria minuta definita dalla viabilità podereale e interpodereale. - mantenere inalterata la leggibilità del sistema insediativo evitando nuovi inserimenti, espansioni o modifiche che ne alterino i caratteri storici e le relazioni spaziali; - garantire che eventuali demolizioni e relativi accorpamenti di volumi non inficino la riconoscibilità del sistema insediativo storico-funzionale costituito; - definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche nell'ambito dei PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); - garantire la manutenzione e tutela della viabilità minore (strade vicinali, poderali e campestri...) evitando modifiche che ne possano compromettere l'attuale assetto.	3.c.1. Gli interventi che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che: - preservino le caratteristiche morfologiche (anche in relazione al conseguimento di obiettivi di equilibrio idrogeologico) proprie del contesto quanto a reticolo di smaltimento ed elementi lineari che caratterizzano il sistema; - si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno generale della pianura, derivante dal riordino fondiario, seguendo le direzioni fondamentali; - sia garantita la continuità della viabilità interpodereale sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, materiali impiegati, manufatti di corredo; - nelle aree collinari siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente che provochino l'eliminazione complessiva delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli. 3.c.2. Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree periferiche sono ammessi a condizione che: - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva fra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale; - per gli edifici aventi valenza storico-architettonica, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi periferici comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee (sia vietato il

			frazionamento, con delimitazioni strutturali, dei resedi pavimentati originariamente ad uso comune); - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto. 3.c.3. Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi per i quali è riconosciuta una valenza insediativa, che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico- funzionale costituito. 3.c.4. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati: - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento. 3.c.5. I nuovi annessi agricoli siano realizzati: - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; - non interferendo visivamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza; - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica, privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita. 3.c.6. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.
3.a.2. Conservare il valore storico della rotabile Anghiari - Sansepolcro mantenendone i caratteri strutturali e morfologici.	Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria competenza, provvedono a:	3.b.4. Riconoscere, in relazione alla rotabile Anghiari Sansepolcro, i caratteri strutturali/tipologici (giacitura, forma del tracciato,...).	3.c.7. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:
	3.b.5. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:	- limitare le previsioni, sul tracciato di particolare visibilità e valore storico, degli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti, aree di sosta, roatorie nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; al fine di non alterare la morfologia del tracciato "rettilineo".	- siano esclusi gli interventi suscettibili di alterare o compromettere l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali;
		- conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra il tracciato e l'adiacente contesto rurale;	- siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli,...) e i manufatti di corredo (pilastri, edicole, margine, cippi,...) di valore storico-tradizionale;
			- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri di ruralità dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica,

			garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche; - il trattamento degli spazi interclusi nelle rotonde sia coerente con il valore paesaggistico del contesto e non enfatizzato con installazioni di natura varia. 3.c.8. Non sono consentiti interventi che possano alterare il tracciato "rettillo".
	3.a.4. Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano gli elementi strutturali il paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica. 3.a.5. Garantire la coerenza di addizioni volumetriche e degli altri interventi edilizi, rispetto ai valori espressi dal centro storico di Anghiari e dal suo intorno territoriale, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa.	Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 3.b.6. Riconoscere i margini degli insediamenti, nonché i loro caratteri paesaggistici, quale limite percepibile dell'insediamento consolidato rispetto al territorio rurale. 3.b.7. Individuare gli elementi significativi del territorio dotati di identità storico culturale, ancora riconoscibili (trama viaria, patrimonio edilizio storico, manufatti, elementi identitari locali, matrice e regole insediative storiche). 3.b.8. Riconoscere con visivi che si aprono da e verso l'insediamento storico di Anghiari, con particolare riguardo alle visuali prospettive apprezzabili dalle vie di accesso. 3.b.9. Individuare zone di compromissione relative a espansioni non correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle visuali da e verso il centro storico di Anghiari e orientare gli interventi al recupero dell'immagine storica. 3.b.10. Definire strategie, misure e regole / discipline volte a: - limitare i processi di urbanizzazione e di sviluppo infrastrutturale ad eccezione della mobilità lenta; - contenere i processi di urbanizzazione incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di evitare che nuovi interventi risultino concorrenziali rispetto alla riqualificazione dell'esistente; - evitare lo sfregiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani, prestando particolare attenzione agli assi di ingresso; - evitare interventi edilizi che erodano maglie rurali ancora riconoscibili e che riducano/elimino le aree verdi con ruolo di filtro tra l'edificato e le emergenze storiche con particolare riferimento a quelle presenti tra la zona Giardinella e il centro storico di Anghiari; - non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso il centro storico di Anghiari, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, al fine di impedire interventi edilizi che possano ostacolare la fruizione visiva, assicurando altresì la tutela dei varchi visuali ineditati esistenti; - assicurare la qualità progettuale degli interventi edilizi, siano essi inerenti a restauro dell'edilizia esistente o a trasformazioni/inserimenti con linguaggi architettonici contemporanei che interpretino i caratteri paesaggistici del contesto, con particolare attenzione: - al corretto dimensionamento dell'intervento in rapporto alla consistenza degli insediamenti storici e tradizionali eventualmente presenti nell'intorno paesaggistico; - alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in rapporto alla tradizionale tipologia dell'edilicato storico eventualmente presente; - all'armonioso rapporto verde-costruito e alla contestuale integrazione del progetto delle aree verdi e delle finiture pertinenziali con il progetto architettonico.	3.c.9. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: - mantengano e riqualifichino i contesti interessati dall'intervento, evitando la modifica dei caratteri connotativi della trama viaria, del patrimonio edilizio, dei manufatti e segni che costituiscono testimonianza di valore storico-culturale; - non compromettano il valore storico, i caratteri morfologici e stilistico-decorativi dei nuclei storici, della relativa percettibilità ed accessibilità dagli assi di ingresso, con particolare riguardo ai margini urbani e ai percorsi di accesso; - riqualifichino le aree rurali interstiziali e periurbane limitrofe all'area di intervento, privilegiando il mantenimento delle pratiche agricole, garantendo la connessione delle aree verdi interne e/o a margine dell'edificato; - mantengano l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; - evitino l'apertura di nuovi fronti continui di costruito in aderenza o in prossimità di assi viari di valore storico e panoramico quale la rotabile Anghiari-Sansepolcro; - garantiscano, lungo la viabilità principale, la permanenza di adeguate aree e spazi di inedificabilità mirate alla conservazione della visibilità dei centri storici di Anghiari e Sansepolcro; - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; - sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva. 3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. Sono fatti salvi i procedimenti volti al perfezionamento, alla regolizzazione e all'accertamento di conformità di titoli abilitativi edilizi ai sensi della legislazione vigente, ferma restando la verifica di compatibilità paesaggistica da parte delle autorità competenti.
Elementi della percezione	4.a.1. Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei centri storici di Anghiari e Sansepolcro, così come percepiti dalle visuali panoramiche che si aprono dalla rotabile Anghiari - Sansepolcro.	Gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della pianificazione e negli atti del governo del territorio, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 4.b.1. Individuare: - i con visivi di interesse panoramico presenti lungo il rettillo dai quali si percepiscono centri storici di Anghiari e Sansepolcro e il territorio rurale circostante. 4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: - salvaguardare e valorizzare il tracciato della rotabile nonché le visuali panoramiche che si aprono da esso verso i centri storici e verso la piana agricola circostante; - pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia,	4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. 4.c.2. È da escludere l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica

- Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (unire a percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico		sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e assicurando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; - evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante e delle strutture commercial-ristorative; - prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; - contenere l'illuminazione notturna nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere la naturale percezione dei centri storici; - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso i centri storici, con particolare riguardo alle aree sottostanti il centro storico di Anghiari.	non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche che si aprono da e verso. 4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico. 4.c.4. Sia evitata l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulle coperture in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà dei manti di copertura del centro/nucleo storico. Non è ammessa l'istallazione a terra di tali impianti.
---	--	--	---



Art. 136
D.Lgs. n.
42/2004

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO
ART. 137 D.LGS. 42/2004 - ART. 1 L.R. 26/2012



Rettifilo che collega Anghiari e Sansepolcro (Arezzo)

Osservazione 1 del 13/07/2026 Prot. 0567475

Sintesi osservazione	Controdeduzioni
Viene evidenziato che nei decenni passati il suddetto vincolo è stato applicato in maniera discontinua portando al rilascio di numerosi titoli autorizzativi edilizi, anche per nuova costruzione, privi della valutazione di compatibilità paesaggistica. Tali immobili così costruiti potrebbero oggi essere regolarizzati mediante l'applicazione dell'art. 209-bis, comma 14, della Legge Regionale n. 65/2014. La Sezione IV contenente la Prescrizione 3.c.10, così come approvata nella Commissione del 22/01/2026 e pubblicata contestualmente alla Proposta, sancisce l'impossibilità di avere una conformità urbanistica, ad oggi, per tutti i manufatti da regolarizzare in merito alla categoria "nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati" precludendo il perfezionamento dei titoli abilitativi e la conseguente conformità urbanistico-edilizia degli stessi. Viene quindi proposta alla Commissione la modifica della richiamata prescrizione che potrebbe essere così integrata: «3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. Sono fatti salvi i procedimenti volti al perfezionamento, alla regolarizzazione e all'accertamento di conformità di titoli abilitativi edilizi ai sensi della legislazione regionale vigente, ivi compresi i procedimenti di cui all'art. 209-bis, comma 14 della L.R. 65/2014, ferma restando la verifica di compatibilità paesaggistica da parte delle autorità competenti.»	Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di perfezionare sotto il profilo procedimentale i titoli edilizi già formalmente rilasciati alla data di adozione del provvedimento Proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico relativa al "Rettifilo che collega Sansepolcro e Anghiari", si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione proposta con conseguente integrazione della prescrizione, così come di seguito riportato: «3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato. Sono fatti salvi i procedimenti volti al perfezionamento, alla regolarizzazione e all'accertamento di conformità di titoli abilitativi edilizi ai sensi della legislazione vigente, ferma restando la verifica di compatibilità paesaggistica da parte delle autorità competenti.»

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**

Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità dei comuni di Montespertoli (FI), Camaiore (LU), Barberino di Mugello (FI) e Scarperia e San Piero (FI) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con d.p.c.m 29 gennaio 2026.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con d.p.c.m 29 gennaio 2026, sono state elaborate proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità PAI Dissesti, relative alle seguenti località:

Comune	Località
Montespertoli (FI)	Anselmo
Camaiore (LU)	Selvaiana
Barberino di Mugello (FI) – Scarperia e San Piero (FI)	Calvana

La documentazione inerente le proposte di riesame e modifica è disponibile per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato sul BURT, sul sito dell'Autorità di bacino, nella sezione Piano Assetto Idrogeologico / PAI – modifiche (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901), ai fini di eventuali osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato può partecipare al procedimento per acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulle proposte di riesame e modifica con le seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 – Firenze;
- per mail: info@appenninosettentrionale.it;
- per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it.

Al termine della fase di partecipazione si procederà all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità del PAI dissesti con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute.

Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente dell'Area Pianificazione assetto idrogeologico e frane, dott. geol. Lorenzo Sulli (L.sulli@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA**Approvazione Variante Generale al PTC della
Provincia di Massa Carrara, ex artt.17 e 31 della L.R.
n.65/2014.**

La Dirigente del Settore 2 Edilizia Scolastica e
Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49,
commi 5, della L.R. n° 65/2014,

AVVISA

che con Delibera di Consiglio Provinciale n°72 del
15/12/2025 la Provincia ha approvato la Variante
Generale al PTC della Provincia di Massa Carrara, ex 17 e
31 della L.R. 65/2014 e sm.i., in adeguamento e
conformazione al PIT/PPR, ex art.21 della disciplina del
PIT/PPR.

La Variante Generale al PTC acquista efficacia dalla data
di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.

La Dirigente
Marina Rossella Tongiani

**COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 17/08/2026**

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO AI
SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA LRT 65/2014 PER L'INTRODUZIONE DELLE AREE DI
TRASFORMAZIONE : AT1.10 - CAPOLUOGO, AT5.02 - QUERCEGROSSA , OP6.02 -
VAGLIAGLI - ADOZIONE**

Il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO CHE

- 1) Il Consiglio Comunale ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17/08/2026 la Variante Semplificata al Piano Strutturale e al Piano Operativo ai sensi degli Artt. 30 e 32 della LRT 65/2014 per l'introduzione delle Aree di Trasformazione : AT 1.10 - Capoluogo, AT 5.02 - Quercegrossa , OP 6.02 – Vagliagli;
- 2) Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Arch. Paola Dainelli. Ha svolto funzione di garante dell'Informazione e della Partecipazione il Dott. Burrai Domenico.
- 3) La deliberazione sopra citata, corredata degli elaborati integranti, è stata pubblicata in Albo Pretorio online e resa accessibile in via telematica sul sito istituzionale del comune nella sezione Amministrazione Trasparente / Pianificazione e governo del territorio, attraverso il seguente percorso
<https://castelnuovoberardenga.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza>
Gli elaborati costituenti Variante Semplificata al Piano Strutturale e il Piano Operativo sono consultabili tramite il link riportato nel testo della delibera come di seguito.
https://drive.google.com/drive/folders/1Kng08ZkfP9X0K0Lgxu7-WwgijyDFJnwP?usp=drive_link
- 5) che le osservazioni di cui all'art. 32 della Legge Regionale 10 Novembre 2014, n. 65/2014 dovranno essere indirizzate al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga (castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it) e pervenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e più precisamente a decorrere dal 09 Settembre 2026;

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Paola Dainelli



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Provincia di Arezzo)

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 11-08-2026

REG. VERBALI N. 28

ORIGINALE

L'anno duemilaventisei, alle ore 18:00 del giorno undici del mese di agosto, in collegamento in videoconferenza così come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, l'Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Straordinaria in seduta Pubblica in Prima convocazione sotto la presidenza del Signor Ceccherini Emanuele in qualità di Presidente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Ceccherini Emanuele	Presente in videoconferenza
BIAGIONI LUCA	Assente
MUCCI TIZIANA	Presente in videoconferenza
CERINI PIERANTONIO	Presente in videoconferenza
VENTURI LORENZO	Presente in videoconferenza
GIOVANNUZZI ANDREA	Presente in videoconferenza
MORI FEDERICO	Presente in videoconferenza
BELLUCCI TAMARA	Presente in videoconferenza
ALICERVI FILIPPO	Assente
PETRUCCIOLI ANGIOLETTA	Presente in videoconferenza
RASO MARCO	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti e/o regolarmente connessi n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dr. PAOLETTI PATRIZIO collegato in videoconferenza.

Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonchè la corretta convocazione ai sensi dell'art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA N.21 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34-232 e 238 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN LOCALITA' SAN PIERO IN FRASSINO FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA L.R. N. 23/2025 art. 56

Scrutatori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale;

PREMESSO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27/05/2025 è stato approvato il Piano Strutturale Intercomunale quale atto di pianificazione territoriale facente parte del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO e pubblicata sul BURT del 29.10.2025;

PREMESSO che:

- il Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (AR) è dotato di un "Regolamento Urbanistico", approvato definitivamente, ai sensi della ex L.R.T. n. 05/95, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2005;
- successivamente, sono state approvate n.20 (VENTI) varianti al suddetto Regolamento Urbanistico, di cui la Variante n.11, a carattere di revisione ed assestamento generale dopo la scadenza del primo quinquennio di validità (monitoraggio);

PRESO ATTO che in considerazione di quanto sopra, lo scrivente Comune, ricade nella fattispecie delle disposizioni transitorie di cui all'art. 232 della vigente Legge Regionale n. 65/2014 dettante " per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato fino all'adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35;

CONSIDERATO che in data 10/06/2025 con Decreto Dirigenziale n.12752 è stato assegnato a codesto ente un contributo straordinario assegnato con L.R. n. 23/2025 art. 56 dalla Regione Toscana di 450.000,00 euro per la costruzione della nuova scuola per l'Infanzia;

DATO ATTO che il Documento d'indirizzo alla Progettazione relativo alla "Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia in località San Piero in Frassino" ha il CUP F85E25000090006 ed è costituito da una relazione descrittiva, un elaborato grafico, il quadro economico dell'intervento e la Relazione del Responsabile del procedimento in accompagnamento alla relazione di variante;

- **DATO ATTO** che la variante del Regolamento Urbanistico è costituita dalla necessità di redarre il Progetto esecutivo e proseguire con la realizzazione dell'intervento;

CHE l'intervento da attuarsi a seguito della variante è ubicato in area urbana indicata con il toponimo lungo la strada provinciale di San Piero in Frassino, e che la proposta di variante prevede la trasformazione di un'area agricola, attualmente classificata dal punto di vista urbanistico sottozona C3, normata dall'art. 30 delle NTA del RU, in area classificata dal punto di vista urbanistico in sottozona F3 - aree per l'istruzione - già normata dall'art. 52;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Urbanistico comunale che disciplina l'attività del garante della comunicazione per il Comune di Ortignano Raggiolo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 24/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, ed entrato in vigore il giorno 13/04/2005;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione della variante il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT);

-entro e non oltre tale termine, chiunque poteva prenderne visione, presentando le osservazioni opportune;

VISTO che al protocollo del Comune sono arrivate 2 osservazioni redatte dal tecnico di uno dei proprietari del terreno dove è prevista la realizzazione della scuola dell'infanzia;

PRESO ATTO che le osservazioni presentate non risultano accoglibili dall'amministrazione;

PRESO ATTO inoltre che in data 08-08-2026 con protocollo n.3035 è arrivata un'osservazione da parte della Provincia di Arezzo in cui si segnala che l'intervento si trova in adiacenza alla strada S.P. di Ortignano Raggiolo n. 64, classificata nel PTC come Tratta stradale di valore paesistico percettivo di valore medio, Struttura Insediativa, Invariante III, le cui direttive, agli artt. 10 e 11 della Disciplina di Piano del PTC - Allegato QP.2a Cap. 3.III.f, prevedono di tutelare e mantenere il valore paesaggistico delle visuali e dei con visivi che si aprono lungo gli spazi aperti alla tratta della viabilità;

PRESO ATTO che in ogni caso i contenuti della variante al Regolamento Urbanistico risultano coerenti con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale e che l'edificio verrà realizzato ad una quota più bassa e non adiacente alla viabilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno di approvare la variante n.21 al Regolamento Urbanistico per l'individuazione di una sottozona F3-aree per l'istruzione in loc. San Piero in Frassino;

VISTO inoltre l'articolo 238 l.r.t. n. 65/2014 Disposizioni particolari per opere pubbliche comma 2. Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse né in capo ai soggetti proponenti e predisponenti la proposta, né in capo ai componenti dell'Organo Deliberante;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 29, 232 e 238 della l.r.t. n. 65/2014, la variante n.21 al vigente Regolamento Urbanistico al fine di individuare una Zona F3 in loc. San Piero in Frassino;

DATO ATTO che la proposta di variante del Regolamento Urbanistico è costituita dal Documento d'indirizzo alla Progettazione relativo alla "Realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia in località San Piero in Frassino" ha il CUP F85E25000090006 che è composto da una relazione descrittiva, un elaborato grafico, il quadro economico dell'intervento e la Relazione del Responsabile del procedimento in accompagnamento alla relazione di variante

Di dare atto della piena conformità della Variante n.21 al Regolamento Urbanistico ai contenuti del vigente Piano Strutturale Intercomunale;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo alla Variante 21 al Regolamento Urbanistico è il Responsabile pro tempore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ortignano Raggiolo;

Di dare atto che il provvedimento di approvazione verrà pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana);

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato anche nella sezione Pianificazione e governo del territorio dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente;

Con successiva e separata unanime favorevole votazione, data l'urgenza, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ceccherini Emanuele

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.)

IL VERBALIZZANTE

PAOLETTI PATRIZIO

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.)

Comune Ortignano R. lo Prot. n. 0003196 del 01-09-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Piano di Recupero (P.d.R.)
in attuazione della scheda norma "TU_rl6" del P.O. vigente
Area posta a Marina di Pietrasanta, in località Focette in via Aurelia angolo via Astoria
-
Approvazione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 RENDE NOTO

- che con D.G.C. n° 342 del 28/08/2026 è stato approvato il Piano di Recupero (P.d.R.) in attuazione della scheda norma "TU_rl6" di Piano Operativo vigente, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

- che il Piano di Recupero TU_rl6 acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso di approvazione ed è reso accessibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario delegato EQ
 Arch. Eugenia Bonatti

Documento sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE, COORDINAMENTO
INTERVENTI E SERVIZI TECNICI
Servizio Urbanistica e Transizione ecologica**

COMUNE DI PRATO

Piano di lottizzazione n. 418-2023 per la realizzazione di edilizia residenziale e spazi pubblici in attuazione dell'area di trasformazione AT5_09 del Piano Operativo. Adozione ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TRANSIZIONE ECOLOGICA
AVVISA**

- che con atto n. 8 del 16-07-2026 il Consiglio Comunale ha adottato, in attuazione dell'area di trasformazione AT5_09 del Piano Operativo, il Piano attuativo n. 418-2023 per la realizzazione di edilizia residenziale e spazi pubblici in via Viaccia a Narnali, rappresentato dagli elaborati allegati alla delibera sopracitata;

- che la deliberazione sopraddeata, corredata di tutti gli allegati, sarà consultabile presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e sul sito istituzionale del Comune di Prato all'indirizzo:

<https://www.comune.prato.it/it/per-le-imprese/urbanistica/piani-attuativi/pagina3980.html>

- che entro il predetto termine è possibile prenderne visione e/o presentare eventuali osservazioni all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del Pesce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in ogni caso la dicitura: "Servizio Urbanistica e Transizione ecologica - Osservazione al Piano Attuativo n. 418- 2023".

Il Dirigente
arch. Pamela Bracciotti

Comune di Quarrata
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo

AVVISO da pubblicare

delibera di Consiglio Comunale n. 34

del 27 LUGLIO 2026

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO - VIA DI MEZZO

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo

ai sensi e per gli effetti dell'art.111 della Legge Regionale 65/2014;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2024 è stato adottato il PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO – via di Mezzo.

Come previsto dall'art.111 c.3 della L.R. 65/2014 il piano attuativo è depositato per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso di adozione sul BURT

La deliberazione di approvazione e gli elaborati non soggetti a privacy sono consultabili e scaricabili dal sito web del Comune di Quarrata nella sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=64

Chiunque vi abbia interesse può presentare nel termine di trenta giorni a partire dalla data odierna osservazioni al piano attuativo, ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano, inoltrandole al Servizio Urbanistica tramite pec all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it

F.to Il Responsabile del Procedimento
Arch. Caterina Biagiotti



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 67 del 23/07/2026

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO ECCEZIONALE DEL 02 NOVEMBRE 2023 . – VICINALE DELL'APPARITA VERBALE DI SOMMA UR-GENZA N. 26 DEL 29/11/2023 FENIX PIANO 202513 - ID D2023ENOV_FI060 – SCHEDA SOUPRT ID 5528 – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA - CUP B17H23003320004.

L'anno duemilaventisei, addì ventitré del mese di Luglio, alle ore 08:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 2

1	IGNESTI FEDERICO	Sindaco	Presente
2	MODI PIETRO	Vice Sindaco	Presente
3	CAPPELLI MARTA	Assessore	Presente
4	CASATI MARCO	Assessore	Presente
5	RECATI MARCO	Assessore	Assente
6	SEROTTI ELENA	Assessore	Assente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Bacci incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI TECNICI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico	Parere Favorevole
Parere Contabile	Parere Favorevole

Premesso che in data 2 e 3 novembre 2023 si è verificato un eccezionale evento meteorologico sulla Regione Toscana in particolare nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato che ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità provocando allagamenti, esondazioni, dissesti, frane e danneggiamenti a patrimonio pubblico e privato, su tutto il territorio delle province menzionate nonché su tutto il territorio comunale;

Visti i verbali di somma urgenza redatti il giorno 03/11/2023 fino al giorno 30/11/2023 con i quali il Responsabile del Settore III - Servizi Tecnici, con il supporto di tutto l'Ufficio Tecnico, ha dichiarato che i lavori di pronto intervento, necessari alla messa in sicurezza delle criticità del territorio comunale su indicate, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti del ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e sono stati approvati con deliberazione G.C. 113 n. 11/12/2023 del e successiva C.C. n. 77 del 21/12/2023;

Visto in particolare il verbale di somma urgenza n. 25 del 29/11/2023 scheda SoupRT ID 5529 del 29/11/2023 - Strada Vicinale dell'Ontaneta – Fonte Fredda e di Cavallico – interessate da frane e dissesti, sulle quali sono stati eseguiti, con il cantiere comunale, i primi interventi di messa in sicurezza e manutenzione;

Richiamate:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 4 del 03/11/2023 - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani raccolti nei territori colpiti dai fenomeni alluvionali di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza DPGR n. 182 del 2/11/2023 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici;
- l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri capo dipartimento della Protezione Civile n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'ordinanza del Commissario n. 98 del 15/11/2023 con la quale, in riferimento agli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, si effettuava una prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento, prendendo atto che il Comune di Scarperia e San Piero è ricompreso nell'elenco;
- la successiva Ordinanza del commissario delegato n. 101/2023 ad oggetto: *DPCM 03.11.2023 – OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2, art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze;*
- l'ordinanza n. 109 del 7/12/2023 ad oggetto *"DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione."*

Dato atto che con Ordinanza Commissariale di Regione Toscana n 168 del 05/12/2025 – di cui al D.C.M. 3/11/2023 - O.C.D.P.C. 1037/2023 – D.C.M. 5/12/2023 – D.C.M. 11/09/2025 è stato approvato il Piano degli interventi urgenti ex lett. d) e le relative disposizioni attuative e contestualmente stanziare le somme necessarie alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

gli interventi oggetto di stanziamento e contributo sono i seguenti;

Richiamata la delibera di giunta Comunale n 58 del 22/06/2026 relativa ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ' VICINALE AD USO PUBBLICO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO ECCEZIONALE DEL 02 NOVEMBRE 2023. VICINALE DELL'ONTANETA VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 25 DEL 29/11/2023 FENIX PIANO 202513 - ID D2023ENOV_FI059 – SCHEDA SOUPRT ID 5529 – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA - CUP B17H23003310004.

Ritenuto in questa fase di procedere con gli interventi sulla vicinale dell'Apparita.

Nello specifico a seguito di richiesta di finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale per la strada vicinale di uso pubblico dell'Apparita –ID D2023ENOV_FI060, sono stati stanziati euro 25.000 per il suo

ripristino, essendo la strada interessata da un dissesto diffuso del fondo naturale, fenomeni di smottamento ed occlusione delle fossette di scolo delle acque conseguenza dell'evento del novembre 2023;

Richiamate le direttive del decreto legislativo n. 1 del 02.01.2018 – codice della protezione civile ed in particolare l'art 25 c. 2 per l'individuazione del tipo di spesa conseguente alla somma urgenza – lettera d (riduzione del rischio residuo) e le norme attuative di cui all'Ordinanza Commissariale n 168 del 05/12/2025;

Considerato che risulta necessario procedere con l'esecuzione dei lavori come da progetto, così da dare seguito alla procedura di urgenza;

Vista la perizia tecnica esecutiva relativa all'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO ECCEZIONALE DEL 02 NOVEMBRE 2023 – VICINALE DELL'APPARITA VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 26 DEL 29/11/2023 FENIX PIANO 202513 - ID D2023ENOV_FI060 – SCHEDA SOUPRT ID 5528 — CUP B17H23003320004, redatta dall'ufficio tecnico comunale nel rispetto del D.lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di euro 25.000,00 di cui al quadro economico allegato e depositata presso il faldone elettronico dell'Ufficio tecnico comunale;

Visto il seguente quadro economico dell'Opera:

Dato atto che è necessario procedere all'approvazione e esecuzione degli interventi previsti;

Dato atto che la presente perizia tecnica esecutiva è stata redatta ai sensi dell'art. 41 c. 5 del D.lgs. 36/2022 ed è relativa alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

Dato atto che la spesa risulta coperta totalmente al capitolo 10052.02.12505323 - D2023ENOV-FI060-VIA APPARITA SPAZIO RIMOZIONE AMMASSO TERROSO CONSOLIDAMENTO SCARPATA MONTE E V. ID SOUP 5528-INTERVENTI LETTERA D CUP B17H23003320004 (CONTR.REG.LE ORDINANZA COMMISSARIALE 168/2025) ed in entrata al cap. 40200.01.03045163 - CONTRIBUTO REGIONALE DCM 03/11/2023 - OCDPC 1037/2023 - D.C.M. 5/12/2023 - D.C.M. 11/9/2025 - ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI 02/11/2023 - ORDINANZA 168/2025 INTERVENTI URGENTI EX LETT. D;

Dato atto che la perizia è stata trasmessa al Genio Civile di Firenze Valdarno superiore come previsto nelle disposizioni attuative Regionali;

Dato Atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è prevista nel programma dei pagamenti dell'Ente;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 61 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativo D.U.P.;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la perizia tecnica esecutiva relativa all'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ VICINALE AD USO PUBBLICO DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO ECCEZIONALE DEL 02 NOVEMBRE 2023 – VICINALE DELL'APPARITA VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 26 DEL 29/11/2023 FENIX PIANO 202513 - ID D2023ENOV_FI060 – SCHEDA SOUPRT ID 5528 — CUP B17H23003320004, redatta dall'ufficio tecnico comunale, per l'importo complessivo di euro 25.000,00 di cui al quadro economico allegato e depositata presso il faldone elettronico dell'ufficio tecnico comunale;
2. di dare atto che i suddetti allegati sono depositati nel faldone elettronico dell'Ufficio Tecnico;
3. di dare atto che il progetto è finanziato al capitolo 10052.02.12505323 - D2023ENOV-FI060-VIA APPARITA SPAZIO RIMOZIONE AMMASSO TERROSO CONSOLIDAMENTO SCARPATA MONTE E V. ID SOUP 5528-INTERVENTI LETTERA D CUP B17H23003320004 (CONTR.REG.LE ORDINANZA COMMISSARIALE 168/2025) ed in entrata al cap. 40200.01.03045163 - CONTRIBUTO REGIONALE DCM 03/11/2023 - OCDPC 1037/2023 - D.C.M. 5/12/2023 -D.C.M. 11/9/2025 - ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI 02/11/2023 - ORDINANZA 168/2025 INTERVENTI URGENTI EX LETT. D;
4. di approvare il quadro tecnico economico relativo al progetto riportato in narrativa;
5. di demandare all'ufficio tecnico comunale gli altri adempimenti tecnici ed amministrativi per dare attuazione all'opera;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Progetto è il Geom. Dante Albisani, Responsabile del Settore 3° Servizi Tecnici;
7. di dare atto che l'atto di approvazione del progetto, seppur immediatamente efficace, dovrà essere pubblicato, per quindi giorni, sull'Albo pretorio del comune e altresì pubblicato sul BURT, nonché sul sito internet della Regione Toscana dedicato all'Emergenza;
8. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

Parere tecnico
Parere contabile

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione

all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto:

II VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCESCO BACCI	II SINDACO FEDERICO IGNESTI
--	--------------------------------

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO					
PERIZIA TECNCA ESECUTIVA					
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VICINALE DI USO PUBBLICO DELL'APPARATA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEL GIORNO 02/11/2023					
				Euro	Euro
0	RIEPILOGO COSTI PROGETTUALI DELL'OPERA				
0	0 A	Costi stimati come da computo metrico estimativo			21 260,38
Totale importo dei lavori					21 260,38
A COSTO DEI LAVORI					
	A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			13 139,04
		Importo mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta			7 445,62
		A1/1	A misura		
		A1/2	A corpo	0,00	
		A1/3	In economia all'interno del contratto	0,00	
	A2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A2/1+A2/2) da D. Lgs. 81/2008			675,72
		A2/1	Oneri Generici	675,72	
		A2/2	Oneri Speciali Sicurezza	0,00	
Totale importo dei lavori					21 260,38
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			325,00
		B11	Opere agricole e forestali	0,00	
		B12	Opere di protezione e segnaletica - DEFINITIVA	325,00	
		B13	Opere varie	0,00	
	B2	Rilevi, accertamenti ed indagini			0,00
	B3	Allacciamenti a pubblici servizi			0,00
	B4	Imprevisti			1 000,00
	B5	Acquisizione aree/immobili e pertinenti indennizzi			0,00
	B6	Accantonamenti per accordi bonari al D.Lgs 36/2023			0,00
	B7	Spese Tecniche			0,00
		B71	Spese di progettazione	0,00	
		B72	Spese di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Prog/Esecuzione	0,00	
		B73	Spese di direzione lavori	0,00	
		B74	Spese per assistenza giornaliera e contabilità	0,00	
		B75	Spese di incentivo per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023)	0,00	
	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione			0,00
	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00
	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00
	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi			0,00
	B12	IVA ed altre imposte			2 417,54
		B121	IVA sui lavori (10%)	2 126,04	
		B122	Iva sulle spese ed altre imposte	291,50	
	ARR			-2,92	
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante					3 739,62
A + B COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA					25 000,00

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**